



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2312

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

19/03/2018 - 12:55

Indice

1. DDL S. 2312 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2312	5
1.2.2. Testo approvato 2312 (Bozza provvisoria).....	130
1.3. Trattazione in Commissione	135
1.3.1. Sedute	136
1.3.2. Resoconti sommari	137
1.3.2.1. 3 [^] (Affari esteri, emigrazione) e 13 [^] (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	138
1.3.2.1.1. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (ant.) del 06/04/2016	139
1.3.2.1.2. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/04/2016	143
1.4. Trattazione in consultiva	145
1.4.1. Sedute	146
1.4.2. Resoconti sommari	148
1.4.2.1. 1 [^] (Affari Costituzionali)	149
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016	150
1.4.2.2. 5 [^] (Bilancio)	156
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 07/04/2016	157
1.4.2.3. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	162
1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 24 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 12/04/2016	163
1.5. Trattazione in Assemblea	165
1.5.1. Sedute	166
1.5.2. Resoconti stenografici	167
1.5.2.1. Seduta n. 607 (ant.) del 13/04/2016	168
1.5.2.2. Seduta n. 608 (pom.) del 13/04/2016	252

1. DDL S. 2312 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2312
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Titolo breve: Ratifica Accordi in materia ambientale

Iter

13 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3512](#) approvato

[S.2312](#) approvato definitivamente. Legge

Legge n. [79/16](#) del 3 maggio 2016, GU n. 121 del 25 maggio 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter. le [Paolo Gentiloni Silveri](#), Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Gian Luca Galletti](#) (Governo Renzi-I)

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoa-Schioppa](#), Ministro dello sviluppo economico [Federico Guidi](#), Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Maurizio Martina](#), Ministro delle infrastrutture e trasporti [Graziano Delrio](#), Ministro della salute [Beatrice Lorenzin](#)

Natura
ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **1 aprile 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 603 del 5 aprile 2016.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , AMBIENTE

Articoli

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Artt.4, 6), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 6), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.5), BASI DI DATI (Artt.5, 6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.6), PROGRAMMI E PIANI (Art.4), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) (Art.4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.4), COPERTURA FINANZIARIA (Art.7)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Carlo Pegorer \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 6 aprile 2016) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13^a Sen. [Massimo Caleo \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 6 aprile 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Carlo Pegorer \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 2 del 12 aprile 2016

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Massimo Caleo \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 2 del 12 aprile 2016 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) e [13^a \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente il 4 aprile 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 603 del 5 aprile 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2312

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2312

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

e dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (GALLETTI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

con il **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)

con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (MARTINA)

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELARIO)

e con il **Ministro della salute** (LORENZIN)

(V. Stampato Camera n. 3512)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla presidenza
il 1° aprile 2016*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015;
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º -- 4 giugno 2004;
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data:

- a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1º giugno 2002, n. 120;
- b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
- c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
- d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;
- b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120.

Capo II

NORME DI ADEGUAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO

Art. 4.

(Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».
2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti *internet* istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5.

(Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni)

1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto

ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*, *c*, *d*) ed *e*), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Amendement de Doha

au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques,

fait à Doha le 8^{me} de décembre 2012

Emendamento di Doha

al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici,

fatto a Doha l'8 dicembre 2012

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto

Article premier: Amendement

A. Annexe B du Protocole de Kyoto

Remplacer le tableau de l'annexe B du Protocole par le tableau suivant:

<i>Partie</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)</i>	<i>Année de référence¹</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l'année de référence)¹</i>	<i>Années de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 (en pourcentage des émissions de l'année de référence)²</i>
Allemagne	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Australie	108	99,5	2000	98	-5 %/-15 % ou -25 % ³
Autriche	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Bélarus*		88	1990	s.o.	-8 %
Belgique	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Bulgarie*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Chypre		80 ⁴	s.o.	s.o.	
Croatie*	95	80 ⁶	s.o.	s.o.	-20 %/-30 % ⁷
Danemark	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Espagne	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Estonie*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Finlande	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
France	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Grèce	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Hongrie*	94	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Irlande	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Islande	110	80 ⁸	s.o.	s.o.	
Italie	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Kazakhstan*		95	1990	95	-7 %
Lettonie*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Liechtenstein	92	84	1990	84	-20 %/-30 % ⁹
Lituanie*	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Luxembourg	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Malte		80 ⁴	s.o.	s.o.	
Monaco	92	78	1990	78	-30 %
Norvège	101	84	1990	84	-30 %/-40 % ¹⁰
Pays-Bas	92	80 ⁴	s.o.	s.o.	
Pologne*	94	80 ⁴	s.o.	s.o.	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Partie</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)</i>	<i>Année de référence¹</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l'année de référence)¹</i>	<i>Annonces de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020 (en pourcentage des émissions de l'année de référence)²</i>
Portugal	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
République tchèque*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Roumanie*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Slovaquie*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Slovénie*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Suède	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Suisse	92	84,2	1990	S.O.	-20 %/-30 % ¹¹
Ukraine*	100	76 ¹²	1990	S.O.	-20 %
Union européenne	92	80 ⁴	1990	S.O.	-20 %/-30 % ⁷
<i>Parties</i>	<i>Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référence)</i>				
Canada ¹³	94				
Fédération de Russie ^{16*}	100				
Japon ¹⁴	94				
Nouvelle-Zélande ¹⁵	100				

Abréviation: s.o. = sans objet.

* Pays en transition vers une économie de marché.

Toutes les notes ci-après, à l'exception des notes 1, 2 et 5, ont été communiquées par les Parties concernées.

¹ Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute Partie pour son propre usage afin d'exprimer ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l'année en question, sans que cela relève d'une obligation internationale au titre du Protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour l'année de référence dans les deuxièmes et troisièmes colonnes du tableau, qui relèvent d'une obligation internationale.

² Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 et FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 et Add.2.

³ L'engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l'Australie pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto est conforme à l'objectif inconditionnel pour 2020 de l'Australie d'une réduction de 5 % par rapport au niveau de 2000. L'Australie conserve la possibilité de relever ultérieurement son objectif de réduction pour 2020 de 5 % à 15 %, voire 25 % par rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant aux annonces faites au titre des accords de Cancún et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes.

⁴ Il est entendu que l'Union européenne et ses États membres rempliront conjointement leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à l'article 4 dudit Protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l'Union européenne et ses États membres d'un accord visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto.

⁵ Pays dont le nom a été ajouté à l'annexe B en vertu d'un amendement adopté en application de la décision 10/CMP.2. Cet amendement n'est pas encore entré en vigueur.

⁶ Il est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l'Union européenne et ses États membres, conformément à l'article 4 du Protocole de Kyoto. Par conséquent, l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne n'aura d'incidence ni sur sa participation à l'accord d'exécution conjointe conclu conformément à l'article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions.

⁷ Dans le cadre d'un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l'Union européenne renouvelle son offre d'opter pour une réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020, à condition que les autres pays développés s'engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

⁸ Il est entendu que l'Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l'Union européenne et ses États membres, conformément à l'article 4 du Protocole de Kyoto.

⁹ L'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % d'ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020 à condition que d'autres pays développés s'engagent eux-mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

¹⁰ L'engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84 de la Norvège est conforme à son objectif d'une réduction de 30 % des émissions par rapport à 1990 d'ici à 2020. Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les Parties qui sont de grands pays émetteurs s'accorderaient sur des réductions d'émissions conformes à l'objectif de 2 °C, la Norvège optera pour une réduction de 40 % des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l'annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole.

¹¹ L'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020. La Suisse est disposée à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020, à condition que les autres pays développés s'engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives et de l'objectif de 2 °C. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l'annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes.

¹² Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l'utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n'est acceptée.

¹³ Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du Protocole de Kyoto. Cette mesure prendra effet à l'égard du Canada le 15 décembre 2012.

¹⁴ Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu'il n'entend pas être lié par la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto après 2012.

¹⁵ La Nouvelle-Zélande reste Partie au Protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l'ensemble de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de 2013 à 2020.

¹⁶ Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le 9 décembre 2010, la Fédération de Russie a indiqué qu'elle n'entend pas prendre d'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement.

B. Annexe A du Protocole de Kyoto

Remplacer la liste figurant sous la rubrique «Gaz à effet de serre» de l'annexe A du Protocole par la liste suivante:

Gaz à effet de serre

Dioxyde de carbone (CO₂)

Méthane (CH₄)

Oxyde nitreux (N₂O)

Hydrofluorocarbones (HFC)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hexafluorure de soufre (SF₆)

Trifluorure d'azote (NF₃)¹

C. Paragraphe 1 bis de l'article 3

Insérer après le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant:

1 bis. Les Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d'au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2013 à 2020.

D. Paragraphe 1 ter de l'article 3

Insérer après le paragraphe 1 *bis* de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant:

1 ter. Une Partie visée à l'annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l'annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption.

E. Paragraphe 1 quater de l'article 3

Insérer après le paragraphe 1 *ter* de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant:

1 quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l'annexe I tendant à relever le niveau d'ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1 *ter* de l'article 3 ci-dessus est considéré comme adopté par

¹ S'applique uniquement à compter du début de la deuxième période d'engagement.

la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu'un nombre supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L'ajustement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1^{er} janvier de l'année suivant la communication par le Dépositaire. De tels ajustements lient les Parties.

F. Paragraphe 7 bis de l'article 3

Insérer après le paragraphe 7 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant:

7 bis. Au cours de la deuxième période d'engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l'annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les Parties visées à l'annexe I pour lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation des terres.

G. Paragraphe 7 ter de l'article 3

Insérer après le paragraphe 7 bis de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant:

7 ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d'engagement pour une Partie visée à l'annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d'engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d'annulation de cette Partie.

H. Paragraphe 8 de l'article 3

Au paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole, remplacer les mots suivants:

du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus

par:

du calcul visé aux paragraphes 7 et 7 bis ci-dessus

I. Paragraphe 8 bis de l'article 3

Insérer après le paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant:

8 bis. Toute Partie visée à l'annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 bis ci-dessus pour le trifluorure d'azote.

J. Paragraphes 12 bis et ter de l'article 3

Insérer après le paragraphe 12 de l'article 3 du Protocole les paragraphes suivants:

12 bis. Les Parties visées à l'annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d'être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d'une autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition et soustraite de la quantité d'unités détenue par la Partie qui la cède.

12 ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une partie des unités provenant d'activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 serve à couvrir les dépenses d'administration, ainsi qu'à aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation dans le cas d'unités acquises au titre de l'article 17.

K. Paragraphe 2 de l'article 4

Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole le membre de phrase suivant:

, ou à la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation de tout amendement à l'annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l'article 3

L. Paragraphe 3 de l'article 4

Au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots:

au paragraphe 7 de l'article 3

par:

à l'article 3 à laquelle il se rapporte

Article 2: Entrée en vigueur


Le présent amendement entre en vigueur conformément aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol adopted on 8 December 2012, at the eighth session of the Conference of the Parties serving at the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Doha, Qatar.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto adopté le 8 décembre 2012, lors de la huitième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Doha, Qatar.

For the Assistant Secretary-General,
in charge of the Office of
Legal Affairs

Pour le Sous-Secrétaire général,
chargé du Bureau des
affaires juridiques



Stephen Mathias

United Nations
New York, 21 December 2012

Nations Unies
New York, le 21 décembre 2012

Traduzione non ufficiale

**Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici**

Art. 1 Emendamento

A. Allegato B del Protocollo di Kyoto

*La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B
del Protocollo:*

1	2	3	4	5	6
	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008–2012) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>		<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i>	<i>Impegni annunciati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emissioni dell'anno di riferimento)¹</i>
<i>Anno di riferimento</i>					
Parte					
Germania	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	-5%/-15%
Australia	108	99,5	2000	98	0-25% ³
Austria	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Bielorussia ^{5*}		88	1990	S.O.	-8%
Belgio	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Bulgaria*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Cipro		80 ⁴	S.O.	S.O.	
Croazia*	95	80 ⁶	S.O.	S.O.	-20%/-30% ⁷
Danimarca	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Spagna	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Estonia*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Finlandia	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Francia	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	

Emendamento al Protocollo di Kyoto

1	2	3	4	5	6
	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008–2012) (% delle emissioni dell'anno del periodo di riferimento)</i>	<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno del periodo di riferimento)</i>		<i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013–2020) (% delle emissioni dell'anno del periodo di riferimento)</i>	<i>Impegni annunciati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emissioni dell'anno di riferimento)¹ (% delle emissioni dell'anno di riferimento)²</i>
<i>Parte</i>			<i>Anno di riferimento</i>		
Grecia	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Ungheria*	94	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Irlanda	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Islanda	110	80 ⁸	S.O.	S.O.	
Italia	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Kazakistan*		95	1990	95	-7%
Lettonia*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Liechtenstein	92	84	1990	84	-20%/-30% ⁹
Lituania*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Lussemburgo	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Malta		80 ⁴	S.O.	S.O.	
Monaco	92	78	1990	78	-30%
Norvegia	101	84	1990	84	-30%/-40% ¹⁰
Paesi Bassi	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Polonia*	94	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Portogallo	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Repubblica					
Ceca*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Romania*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Slovacchia*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Slovenia*	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Svezia	92	80 ⁴	S.O.	S.O.	
Svizzera	92	84,2	1990	S.O.	-20%/-30% ¹¹
Ucraina*	100	7612	1990	S.O.	-20%
Unione europea	92	80 ⁴	1990	S.O.	-20%/-30% ⁷
Canada ¹³	94				
Federazione Russa ^{16*}	100				
Giappone ¹⁴	94				
Nuova Zelanda ¹⁵	100				

Abbreviazione: s.o. = senza oggetto

* Paesi in transizione verso un'economia di mercato

Emendamento al Protocollo di Kyoto

Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.

¹ Un anno di riferimento può essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.

² Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.

³ L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto è conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo più ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

⁴ È inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformità all'articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformità alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

⁵ Paesi il cui nome è stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non è ancora entrato in vigore.

⁶ È inteso che la Croazia ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non inciderà né sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformità all'articolo 4 né sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.

⁷ Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilità e delle loro rispettive capacità.

Emendamento al Protocollo di Kyoto

⁸ È inteso che l'Islanda ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

⁹ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein è disposto a prevedere un obiettivo più elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro rispettive capacità.

¹⁰ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, è conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potrà contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa opterà per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo.

¹¹ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera è disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo più elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro capacità nonché dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

¹² Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.

¹³ Il 15 dicembre 2011, il Depositario è stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avrà effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.

¹⁴ In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

¹⁵ La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporrà un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013–2020.

Emendamento al Protocollo di Kyoto

¹⁶ In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.

Emendamento al Protocollo di Kyoto

B. Allegato A del Protocollo di Kyoto

L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo è sostituito con l'elenco seguente:

Gas a effetto serra

Biossido di carbonio (CO₂)
Metano (CH₄)
Protossido di azoto (N₂O)
Idrocarburi fluorurati (HFC)
Idrocarburi perfluorurati (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF₆)
Trifluoruro di azoto (NF₃)⁴

C. Paragrafo 1^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{bis.} Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013–2020.

D. Paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{ter.} Una Parte inclusa nell'Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.

⁴ Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo d'impegno.

Emendamento al Protocollo di Kyoto

E. Paragrafo 1^{quater} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1^{quater}. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.

F. Paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7^{bis}. Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

G. Paragrafo 7^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7^{ter}. Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.

Emendamento al Protocollo di Kyoto

H. Paragrafo 8 dell'articolo 3

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo, sostituire l'espressione seguente:

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» è sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7^{bis}».

I. Paragrafo 8^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:

^{8bis}. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7^{bis} per il trifluoruro di azoto.

J. Paragrafi 12^{bis} e ter dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti:

^{12bis}. Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3. Tutte le unità acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede.

^{12ter}. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12^{bis}, utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3, serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell'articolo 17.

K. Paragrafo 2 dell'articolo 4

Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo è aggiunta la parte di periodo seguente:

«, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtù del paragrafo 9 dell'articolo 3».

Emendamento al Protocollo di Kyoto

L. Paragrafo 3 dell'articolo 4

Al paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo l'espressione «all'articolo 3 paragrafo 7» è sostituita con «all'articolo 3, cui si riferiscono.»

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore in conformità agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.

(Seguono le firme)

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'ISLANDA, DALL'ALTRA,
PER QUANTO CONCERNE LA PARTECIPAZIONE DELL'ISLANDA
ALL'ADEMPIMENTO CONGIUNTO DEGLI IMPEGNI
DELL'UNIONE EUROPEA, DEI SUOI STATI MEMBRI E DELL'ISLANDA
PER IL SECONDO PERIODO DI IMPEGNO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

EU/IS/it.1

ACCORDO

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

L'UNIONE EUROPEA,

(in prosieguo anche l'«Unione»),

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

da una parte,

nonché L'ISLANDA,

dall'altra,

(in prosieguo «le parti»).

RAMMENTANDO CHE:

La dichiarazione congiunta resa a Doha l'8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente a norma dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e che non sarà applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda,

in tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depoiteranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda;

l'Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo del presente accordo è stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;
- b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1º gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;
- c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;
- d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata.

Articolo 3

Adempimento congiunto

1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto.

2 A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto.

3. Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o ICER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate.

Articolo 4

Applicazione della pertinente legislazione unionale

1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.

2. L'allegato 1 del presente accordo può essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo.

3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo.

4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.

5. È particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 5

Relazioni

1. Entro il 15 aprile 2015 l'Islanda presenta al segretariato della UNFCCC una relazione per facilitare il calcolo delle quote a essa assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

2. L'Unione redige una relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e una relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tali relazioni al segretariato della UNFCCC entro il 15 aprile 2015.

Articolo 6

Comitato per l'adempimento congiunto

1. È istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.
3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o più parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta è presentata all'Unione.
4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che è stato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Il rappresentante dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ognqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.
5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.

Articolo 7

Riserve

Il presente accordo non può essere oggetto di riserve.

Articolo 8

Durata e conformità

1. Il presente accordo è concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempire gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non può essere denunciato anticipatamente.
2. L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione.
3. In caso di violazione del presente accordo o di un'obiezione sollevata dall'Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o ICER equivalenti a tali emissioni.

Articolo 9

Depositario

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, e ciascuna di queste facente ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Articolo 10

Deposito degli strumenti di ratifica

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.
3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Articolo 11


Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il

Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.
V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendsfünfzehn.
Kahe tuhande viiteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.
Sastavljen u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaest.
Fatto a Bruxelles, addì primo aprile due mila quindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u hmistax.
Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.
V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviiisitoista.
Som skedde i Bryssel den första april tjughundrafemton.
Gjört í Brussel hinn 1. apríl 2015.


Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien




Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française


Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Großkunz ad. ref.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



M. Pawł

Pela República Portuguesa




Fritinho

Pentru România



Mr. E.

Za Republiko Slovenijo



R. Janežič

Za Slovenskú republiku



Peter Páleník

Suomen tasavallan puolesta
Für Republiken Finland

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейский союз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Íslands



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Björn Lárusson". The signature is fluid and cursive, with a prominent 'B' at the beginning.

ALLEGATO 1

(Elenco di cui all'articolo 4)

1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione e che abroga la decisione n. 280/2004/CE («Regolamento 525/2013»), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21.
2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.

—

ALLEGATO 2

Notifica dei termini dell'accordo per adempire congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto

1. Parti dell'accordo

L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Islanda è una parte del presente accordo a norma dell'accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

- le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantità loro assegnata congiuntamente;
- l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarrà lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo;
- ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto;
- le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento;
- il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sarà uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento;
- se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto;

- il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto;
- a norma della decisione 1/CMP.8, le unità nel conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantità assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica.

3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo

Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80 %. La quantità assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sarà determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

- Il livello delle emissioni per l'Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.
- I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni.

La quantità assegnata dell'Unione europea sarà calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell'ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF₃) nel quadro del protocollo di Kyoto.

Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.

Tabella 1:

Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Belgio	584 228 513
Bulgaria	222 945 983
Repubblica ceca	520 515 203
Danimarca	269 321 526
Germania	3 592 699 888

Estonia	51 056 976
Irlanda	343 467 221
Grecia	480 791 166
Spagna	1 766 877 232
Francia	3 014 714 832
Croazia	162 271 086
Italia	2 410 291 421
Cipro	47 450 128
Lettonia	76 633 439
Lituania	113 600 821
Lussemburgo	70 736 832
Ungheria	434 486 280
Malta	9 299 769
Paesi Bassi	919 963 374
Austria	405 712 317
Polonia	1 583 938 824
Portogallo	402 210 711
Romania	656 059 490
Slovenia	99 425 782
Slovacchia	202 268 939
Finlandia	240 544 599
Svezia	315 554 578
Regno Unito	2 743 362 625
Islanda	15 327 217

**PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN PREVENTING
POLLUTION FROM SHIPS AND, IN CASES OF
EMERGENCY, COMBATING POLLUTION
OF THE MEDITERRANEAN SEA**

The Contracting Parties to the present Protocol,

Being Parties to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976 and amended on 10 June 1995,

Desirous of implementing Articles 6 and 9 of the said Convention,

Recognizing that grave pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances or a threat thereof in the Mediterranean Sea Area involves a danger for the coastal States and the marine environment,

Considering that the cooperation of all the coastal States of the Mediterranean Sea is called for to prevent pollution from ships and to respond to pollution incidents, irrespective of their origin,

Acknowledging the role of the International Maritime Organization and the importance of cooperating within the framework of this Organization, in particular in promoting the adoption and the development of international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships,

Emphasizing the efforts made by the Mediterranean coastal States for the implementation of these international rules and standards,

Acknowledging also the contribution of the European Community to the implementation of international standards as regards maritime safety and the prevention of pollution from ships,

Recognizing also the importance of cooperation in the Mediterranean Sea Area in promoting the effective implementation of international regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships,

Recognizing further the importance of prompt and effective action at the national, subregional and regional levels in taking emergency measures to deal with pollution of the marine environment or a threat thereof,

Applying the precautionary principle, the polluter pays principle and the method of environmental impact assessment, and utilizing the best available techniques and the best environmental practices, as provided for in Article 4 of the Convention,

Bearing in mind the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on 10 December 1982, which is in force and to which many Mediterranean coastal States and the European Community are Parties,

Taking into account the international conventions dealing in particular with maritime safety, the prevention of pollution from ships, preparedness for and response to pollution incidents, and liability and compensation for pollution damage,

Wishing to further develop mutual assistance and cooperation in preventing and combating pollution,

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Protocol:

- (a) "Convention" means the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976 and amended on 10 June 1995;
- (b) "Pollution incident" means an occurrence or series of occurrences having the same origin, which results or may result in a discharge of oil and/or hazardous and noxious substances and which poses or may pose a threat to the marine environment, or to the coastline or related interests of one or more States, and which requires emergency action or other immediate response;
- (c) "Hazardous and noxious substances" means any substance other than oil which, if introduced into the marine environment, is likely to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea;
- (d) "Related interests" means the interests of a coastal State directly affected or threatened and concerning, among others:
 - (i) maritime activities in coastal areas, in ports or estuaries, including fishing activities;
 - (ii) the historical and tourist appeal of the area in question, including water sports and recreation;
 - (iii) the health of the coastal population;
 - (iv) the cultural, aesthetic, scientific and educational value of the area;
 - (v) the conservation of biological diversity and the sustainable use of marine and coastal biological resources;

- (e) "International regulations" means regulations aimed at preventing, reducing and controlling pollution of the marine environment from ships as adopted, at the global level and in conformity with international law, under the aegis of United Nations specialized agencies, and in particular of the International Maritime Organization;
- (f) "Regional Centre" means the "Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea" (REMPEC), established by Resolution 7 adopted by the Conference of Plenipotentiaries of the Coastal States of the Mediterranean Region on the Protection of the Mediterranean Sea at Barcelona on 9 February 1976, which is administered by the International Maritime Organization and the United Nations Environment Programme, and the objectives and functions of which are defined by the Contracting Parties to the Convention.

Article 2

PROTOCOL AREA

The area to which the Protocol applies shall be the Mediterranean Sea Area as defined in Article 1 of the Convention.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. The Parties shall cooperate:
 - (a) to implement international regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships; and
 - (b) to take all necessary measures in cases of pollution incidents.
2. In cooperating, the Parties should take into account as appropriate the participation of local authorities, non-governmental organizations and socio-economic actors.
3. Each Party shall apply this Protocol without prejudice to the sovereignty or the jurisdiction of other Parties or other States. Any measures taken by a Party to apply this Protocol shall be in accordance with international law.

Article 4

CONTINGENCY PLANS AND OTHER MEANS OF PREVENTING AND COMBATING POLLUTION INCIDENTS

1. The Parties shall endeavour to maintain and promote, either individually or through bilateral or multilateral cooperation, contingency plans and other means of preventing and combating pollution incidents. These means shall include, in particular, equipment, ships, aircraft and personnel prepared for operations in cases of emergency, the enactment, as appropriate, of relevant legislation, the development or strengthening of the capability to respond to a pollution incident and the designation of a national authority or authorities responsible for the implementation of this Protocol.
2. The Parties shall also take measures in conformity with international law to prevent the pollution of the Mediterranean Sea Area from ships in order to ensure the effective implementation in that Area of the relevant international conventions in their capacity as flag State, port State and coastal State, and their applicable legislation. They shall develop their national capacity as regards the implementation of those international conventions and may cooperate for their effective implementation through bilateral or multilateral agreements.
3. The Parties shall inform the Regional Centre every two years of the measures taken for the implementation of this Article. The Regional Centre shall present a report to the Parties on the basis of the information received.

Article 5

MONITORING

The Parties shall develop and apply, either individually or through bilateral or multilateral cooperation, monitoring activities covering the Mediterranean Sea Area in order to prevent, detect and combat pollution, and to ensure compliance with the applicable international regulations.

Article 6

COOPERATION IN RECOVERY OPERATIONS

In case of release or loss overboard of hazardous and noxious substances in packaged form, including those in freight containers, portable tanks, road and rail vehicles and shipborne barges, the Parties shall cooperate as far as practicable in the salvage of these packages and the recovery of such substances so as to prevent or reduce the danger to the marine and coastal environment.

Article 7

DISSEMINATION AND EXCHANGE OF INFORMATION

1. Each Party undertakes to disseminate to the other Parties information concerning:

- (a) the competent national organization or authorities responsible for combating pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances;
- (b) the competent national authorities responsible for receiving reports of pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances and for dealing with matters concerning measures of assistance between Parties;
- (c) the national authorities entitled to act on behalf of the State in regard to measures of mutual assistance and cooperation between Parties;
- (d) the national organization or authorities responsible for the implementation of paragraph 2 of Article 4, in particular those responsible for the implementation of the international conventions concerned and other relevant applicable regulations, those responsible for port reception facilities and those responsible for the monitoring of discharges which are illegal under MARPOL 73/78;
- (e) its regulations and other matters which have a direct bearing on preparedness for and response to pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances;
- (f) new ways in which pollution of the sea by oil and hazardous and noxious substances may be avoided, new measures for combating pollution, new developments in the technology of conducting monitoring and the development of research programmes.

2. The Parties which have agreed to exchange information directly shall communicate such information to the Regional Centre. The latter shall communicate this information to the other Parties and, on a basis of reciprocity, to coastal States of the Mediterranean Sea Area which are not Parties to this Protocol.

3. Parties concluding bilateral or multilateral agreements within the framework of this Protocol shall inform the Regional Centre of such agreements, which shall communicate them to the other Parties.

Article 8

COMMUNICATION OF INFORMATION AND REPORTS CONCERNING POLLUTION INCIDENTS

The Parties undertake to coordinate the utilization of the means of communication at their disposal in order to ensure, with the necessary speed and reliability, the reception, transmission and dissemination of all reports and urgent information concerning pollution incidents. The Regional Centre shall have the necessary means of communication to enable it to participate in this coordinated effort and, in particular, to fulfil the functions assigned to it by paragraph 2 of Article 12.

Article 9

REPORTING PROCEDURE

1. Each Party shall issue instructions to masters or other persons having charge of ships flying its flag and to the pilots of aircraft registered in its territory to report by the most rapid and adequate channels in the circumstances, following reporting procedures to the extent required by, and in accordance with, the applicable provisions of the relevant international agreements, to the nearest coastal State and to this Party:

- (a) all incidents which result or may result in a discharge of oil or hazardous and noxious substances;
- (b) the presence, characteristics and extent of spillages of oil or hazardous and noxious substances, including hazardous and noxious substances in packaged form, observed at sea which pose or are likely to pose a threat to the marine environment or to the coast or related interests of one or more of the Parties.

2. Without prejudice to the provisions of Article 20 of the Protocol, each Party shall take appropriate measures with a view to ensuring that the master of every ship sailing in its territorial waters complies with the obligations under (a) and (b) of paragraph 1 and may request assistance from the Regional Centre in this respect. It shall inform the International Maritime Organization of the measures taken.

3. Each Party shall also issue instructions to persons having charge of sea ports or handling facilities under its jurisdiction to report to it, in accordance with applicable laws, all incidents which result or may result in a discharge of oil or hazardous and noxious substances.

4. In accordance with the relevant provisions of the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its

Subsoil, each Party shall issue instructions to persons having charge of offshore units under its jurisdiction to report to it by the most rapid and adequate channels in the circumstances, following reporting procedures it has prescribed, all incidents which result or may result in a discharge of oil or hazardous and noxious substances.

5. In paragraphs 1, 3 and 4 of this Article, the term "incident" means an incident meeting the conditions described therein, whether or not it is a pollution incident.

6. The information collected in accordance with paragraphs 1, 3 and 4 shall be communicated to the Regional Centre in the case of a pollution incident.

7. The information collected in accordance with paragraphs 1, 3 and 4 shall be immediately communicated to the other Parties likely to be affected by a pollution incident:

- (a) by the Party which has received the information, preferably directly or through the Regional Centre; or
- (b) by the Regional Centre.

In case of direct communication between Parties, these shall inform the Regional Centre of the measures taken, and the Centre shall communicate them to the other Parties.

8. The Parties shall use a mutually agreed standard form proposed by the Regional Centre for the reporting of pollution incidents as required under paragraphs 6 and 7 of this Article.

9. In consequence of the application of the provisions of paragraph 7, the Parties are not bound by the obligation laid down in Article 9, paragraph 2, of the Convention.

Article 10

OPERATIONAL MEASURES

1. Any Party faced with a pollution incident shall:

- (a) make the necessary assessments of the nature, extent and possible consequences of the pollution incident or, as the case may be, the type and approximate quantity of oil or hazardous and noxious substances and the direction and speed of drift of the spillage;
- (b) take every practicable measure to prevent, reduce and, to the fullest possible extent, eliminate the effects of the pollution incident;

- (c) immediately inform all Parties likely to be affected by the pollution incident of these assessments and of any action which it has taken or intends to take, and simultaneously provide the same information to the Regional Centre, which shall communicate it to all other Parties;
- (d) continue to observe the situation for as long as possible and report thereon in accordance with Article 9.

2. Where action is taken to combat pollution originating from a ship, all possible measures shall be taken to safeguard:

- (a) human lives;
- (b) the ship itself; in doing so, damage to the environment in general shall be prevented or minimized.

Any Party which takes such action shall inform the International Maritime Organization either directly or through the Regional Centre.

Article 11

EMERGENCY MEASURES ON BOARD SHIPS, ON OFFSHORE INSTALLATIONS AND IN PORTS

- 1. Each Party shall take the necessary steps to ensure that ships flying its flag have on board a pollution emergency plan as required by, and in accordance with, the relevant international regulations.
- 2. Each Party shall require masters of ships flying its flag, in case of a pollution incident, to follow the procedures described in the shipboard emergency plan and in particular to provide the proper authorities, at their request, with such detailed information about the ship and its cargo as is relevant to actions taken in pursuance of Article 9, and to cooperate with these authorities.
- 3. Without prejudice to the provisions of Article 20 of the Protocol, each Party shall take appropriate measures with a view to ensuring that the master of every ship sailing in its territorial waters complies with the obligation under paragraph 2 and may request assistance from the Regional Centre in this respect. It shall inform the International Maritime Organization of the measures taken.
- 4. Each Party shall require that authorities or operators in charge of sea ports and handling facilities under its jurisdiction as it deems appropriate have pollution emergency plans or similar arrangements that are coordinated with the national system established in accordance with Article 4 and approved in accordance with procedures established by the competent national authority.

5. Each Party shall require operators in charge of offshore installations under its jurisdiction to have a contingency plan to combat any pollution incident, which is coordinated with the national system established in accordance with Article 4 and in accordance with the procedures established by the competent national authority.

Article 12

ASSISTANCE

1. Any Party requiring assistance to deal with a pollution incident may call for assistance from other Parties, either directly or through the Regional Centre, starting with the Parties which appear likely to be affected by the pollution. This assistance may comprise, in particular, expert advice and the supply to or placing at the disposal of the Party concerned of the required specialized personnel, products, equipment and nautical facilities. Parties so requested shall use their best endeavours to render this assistance.

2. Where the Parties engaged in an operation to combat pollution cannot agree on the organization of the operation, the Regional Centre may, with the approval of all the Parties involved, coordinate the activity of the facilities put into operation by these Parties.

3. In accordance with applicable international agreements, each Party shall take the necessary legal and administrative measures to facilitate:

- (a) the arrival and utilization in and departure from its territory of ships, aircraft and other modes of transport engaged in responding to a pollution incident or transporting personnel, cargoes, materials and equipment required to deal with such an incident; and
- (b) the expeditious movement into, through and out of its territory of the personnel, cargoes, materials and equipment referred to in subparagraph (a).

Article 13

REIMBURSEMENT OF COSTS OF ASSISTANCE

1. Unless an agreement concerning the financial arrangements governing actions of Parties to deal with pollution incidents has been concluded on a bilateral or multilateral basis prior to the pollution incident, Parties shall bear the costs of their respective action in dealing with pollution in accordance with paragraph 2.

2. (a) If the action was taken by one Party at the express request of another Party, the requesting Party shall reimburse to the assisting Party the costs of its action. If the request is cancelled, the requesting Party shall bear the costs already incurred or committed by the assisting Party;
 - (b) if the action was taken by a Party on its own initiative, that Party shall bear the cost of its action;
 - (c) the principles laid down in subparagraphs (a) and (b) above shall apply unless the Parties concerned otherwise agree in any individual case.
3. Unless otherwise agreed, the costs of the action taken by a Party at the request of another Party shall be fairly calculated according to the law and current practice of the assisting Party concerning the reimbursement of such costs.
4. The Party requesting assistance and the assisting Party shall, where appropriate, cooperate in concluding any action in response to a compensation claim. To that end, they shall give due consideration to existing legal regimes. Where the action thus concluded does not permit full compensation for expenses incurred in the assistance operation, the Party requesting assistance may ask the assisting Party to waive reimbursement of the expenses exceeding the sums compensated or to reduce the costs which have been calculated in accordance with paragraph 3. It may also request a postponement of the reimbursement of such costs. In considering such a request, assisting Parties shall give due consideration to the needs of developing countries.
5. The provisions of this Article shall not be interpreted as in any way prejudicing the rights of Parties to recover from third parties the costs of actions taken to deal with pollution incidents under other applicable provisions and rules of national and international law applicable to one or to the other Party involved in the assistance.

Article 14

PORT RECEPTION FACILITIES

1. The Parties shall individually, bilaterally or multilaterally take all necessary steps to ensure that reception facilities meeting the needs of ships are available in their ports and terminals. They shall ensure that these facilities are used efficiently without causing undue delay to ships.

The Parties are invited to explore ways and means to charge reasonable costs for the use of these facilities.

2. The Parties shall also ensure the provision of adequate reception facilities for pleasure craft.

3. The Parties shall take all the necessary steps to ensure that reception facilities operate efficiently to limit any impact of their discharges to the marine environment.

4. The Parties shall take the necessary steps to provide ships using their ports with updated information relevant to the obligations arising from MARPOL 73/78 and from their legislation applicable in this field.

Article 15

ENVIRONMENTAL RISKS OF MARITIME TRAFFIC

In conformity with generally accepted international rules and standards and the global mandate of the International Maritime Organization, the Parties shall individually, bilaterally or multilaterally take the necessary steps to assess the environmental risks of the recognized routes used in maritime traffic and shall take the appropriate measures aimed at reducing the risks of accidents or the environmental consequences thereof.

Article 16

RECEPTION OF SHIPS IN DISTRESS IN PORTS AND PLACES OF REFUGE

The Parties shall define national, subregional or regional strategies concerning reception in places of refuge, including ports, of ships in distress presenting a threat to the marine environment. They shall cooperate to this end and inform the Regional Centre of the measures they have adopted.

Article 17

SUBREGIONAL AGREEMENTS

The Parties may negotiate, develop and maintain appropriate bilateral or multilateral subregional agreements in order to facilitate the implementation of this Protocol, or part of it. Upon request of the interested Parties, the Regional Centre shall assist them, within the framework of its functions, in the process of developing and implementing these subregional agreements.

Article 18

MEETINGS

1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention, held pursuant to Article 18 of the Convention. The Parties to this Protocol may also hold extraordinary meetings as provided in Article 18 of the Convention.

2. It shall be the function of the meetings of the Parties to this Protocol, in particular:

- (a) to examine and discuss reports from the Regional Centre on the implementation of this Protocol, and particularly of its Articles 4, 7 and 16;
- (b) to formulate and adopt strategies, action plans and programmes for the implementation of this Protocol;
- (c) to keep under review and consider the efficacy of these strategies, action plans and programmes, and the need to adopt any new strategies, action plans and programmes and to develop measures to that effect;
- (d) to discharge such other functions as may be appropriate for the implementation of this Protocol.

Article 19

RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION

1. The provisions of the Convention relating to any protocol shall apply with respect to the present Protocol.

2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 24 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties agree otherwise.

FINAL PROVISIONS

Article 20

EFFECT OF THE PROTOCOL ON DOMESTIC LEGISLATION

In implementing the provisions of this Protocol, the right of Parties to adopt relevant stricter domestic measures or other measures in conformity with international law, in the matters covered by this Protocol, shall not be affected.

Article 21

RELATIONS WITH THIRD PARTIES

The Parties shall, where appropriate, invite States that are not Parties to the Protocol and international organizations to cooperate in the implementation of the Protocol.

Article 22

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Valletta, Malta, on 25 January 2002 and in Madrid from 26 January 2002 to 25 January 2003 by any Contracting Party to the Convention.

Article 23

RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of Depositary.

Article 24

ACCESSION

As from 26 January 2003, this Protocol shall be open for accession by any Party to the Convention.

Article 25

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. From the date of its entry into force, this Protocol shall replace the Protocol concerning Cooperation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea by Oil and other Harmful Substances in Cases of Emergency of 1976 in the relations between the Parties to both instruments.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Valletta, Malta, on 25 January 2002, in a single copy in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authentic.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

ESSENDO PARTI della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

DESIDEROSE di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione,

RICONOSCENDO che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo può creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,

CONSIDERANDO che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,

RICONOSCENDO il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

SOTTOLINEANDO gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali,

COSTATANDO altresì il contributo della Comunità europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

RICONOSCENDO inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

RICONOSCENDO infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,

APPLICANDO il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,

TENENDO PRESENTI le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che è in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità europea,

TENENDO CONTO delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilità e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,

DESIDEROSE DI SVILUPPARE la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;
- b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o può risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o può presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;
- c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare;
- d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:
 - i) le attività marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attività di pesca;
 - ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della zona in questione;

- iii) la salute delle popolazioni costiere;
- iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona;
- v) la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;
- e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale;
- f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che è amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Articolo 2

Zona di applicazione del protocollo

La zona di applicazione del presente protocollo è la zona del Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Le parti cooperano:
 - a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e
 - b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.
2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.
3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo è conforme al diritto internazionale.

Articolo 4

Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli

episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacità di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorità o delle autorità nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.

2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformità al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacità nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali.

3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Articolo 5

Sorveglianza

Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Articolo 6

Cooperazione nelle operazioni di recupero

In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Articolo 7

Divulgazione e scambio delle informazioni

1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:
 - a) l'organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
 - b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;

- c) le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;
- d) l'organismo o le autorità nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;
- e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
- f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.

2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.

3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento

Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale è dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedura di notifica

1. Ciascuna parte impedisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero più vicino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:

a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o più parti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e può a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

3. Ciascuna parte impedisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impedisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.

6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.

7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:

a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o

b) dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.

8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 10

Misure operative

1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:
 - a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocità di deriva delle chiazze;
 - b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento;
 - c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;
 - d) continua ad osservare la situazione il più a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.

2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:

- a) le vite umane;
- b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.

La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Articolo 11

Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti

1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione.

2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e può richiedere a tale

riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

4. In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorità nazionale competente.

5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorità nazionale competente.

Articolo 12

Assistenza

1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento può richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpiti dall'inquinamento. Questo contributo può comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti così sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.

2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale può, con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attività dei mezzi impegnati da dette parti.

3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

- a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;
- b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Articolo 13

Rimborso dei costi di assistenza

1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento è stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.

2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta è annullata, la parte richiedente assume le spese già sostenute o impegnate dalla parte assistente;

b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;

c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.

3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.

4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.

Quando l'azione così condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza può chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa può anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtù di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

Articolo 14

Strutture ricettive portuali

1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.

Le parti sono indicate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.

2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.

4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Articolo 15

Rischi ambientali del traffico marittimo

In conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Articolo 16

Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio

Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

Articolo 17

Accordi a livello subregionale

Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Articolo 18

Riunioni

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.

2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:
- esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;
 - formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;
 - seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se è necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;
 - svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

Articolo 19

Nesso con la convenzione

- Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.
- Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure interne più rigorose o altre misure in conformità del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Articolo 21

Relazioni con terzi

Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.

FATTO a La Valletta, addì 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Articolo 22

Firma

Il presente protocollo è aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Articolo 24

Adesione

Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976.

**ADOPTION OF AMENDMENT
TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT
SOFIA, 27 FEBRUARY 2001
(Decision II/14)**

Annex XIV

**DECISION II/14
AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION**

The Meeting,

Wishing to modify the Espoo Convention with a view to clarifying that the public that may participate in procedures under the Convention includes civil society and, in particular, non-governmental organizations,

Recalling paragraph 13 of the Oslo Declaration of the Ministers of the Environment and the European Community Commissioner for the Environment assembled at Oslo on the occasion of the first meeting of the Parties to the Espoo Convention,

Wishing to allow States situated outside the UN/ECE region to become Parties to the Convention,

Adopts the following amendments to the Convention:

(a) At the end of Article 1 (x), after persons insert

and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups

(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties shall not consider or approve any request for accession by such a State until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 27 February 2001.

and renumber the remaining paragraphs accordingly.

(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading


7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the second meeting of the Parties.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 27 February 2001 at the Second Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, which was held in Sofia, Bulgaria, from 26 to 27 February 2001.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement adopté le 27 février 2001 à la Deuxième Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, tenue à Sofia, Bulgarie, du 26 au 27 février 2001.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques)



Hans Corell

United Nations, New York
25 January 2002

Organisation des Nations Unies
New York, le 25 janvier 2002

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, ADOTTATO A SOFIA IL 27 FEBBRAIO 2001

DECISIONE II/14

PRIMO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI ESPOO

La Riunione delle Parti,

desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,

richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,

desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:

«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».

b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»

e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»

Annex VII

**DECISION III/7
SECOND AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION**

The Meeting,

Recalling its decision II/10 on the review of the Convention and paragraph 19 of the Sofia Ministerial Declaration,

Wishing to modify the Convention with a view to further strengthening its application and improving synergies with other multilateral environmental agreements,

Commending the work done by the task force established at the second meeting of Parties, by the small group on amendments and by the Working Group on Environmental Impact Assessment itself,

Noting the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and recalling the Protocol on Strategic Environmental Assessment, done at Kiev, Ukraine, on 21 May 2003,

Also noting relevant European Community legal instruments, such as directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC,

Conscious that an extension of Appendix I will strengthen the importance of environmental impact assessments in the region,

Recognizing the benefits of international cooperation as early as possible in the assessment of environmental impact,

Encouraging the work of the Implementation Committee as a useful tool for the further implementation and application of the provisions of the Convention,

1. Confirms that the validity of decisions taken prior to the entry into force of the second amendment to the Convention, including the adoption of protocols, the establishment of subsidiary bodies, the review of compliance and actions taken by the Implementation Committee, are not affected by the adoption and entry into force of this amendment;

2. Also confirms that each Party shall continue to be eligible to participate in all activities under the Convention, including the preparation of protocols, the establishment and participation in subsidiary bodies, and the review of compliance, regardless of whether the second amendment to the Convention has entered into force for that Party or not;

3. Adopts the following amendments to the Convention:

(a) In Article 2, after paragraph 10, insert a new paragraph reading

11. If the Party of origin intends to carry out a procedure for the purposes of determining the content of the environmental impact assessment documentation, the affected Party should to the extent appropriate be given the opportunity to

- participate in this procedure.
- (b) In Article 8, after Convention insert
and under any of its protocols to which they are a Party
- (c) In Article 11, replace paragraph 2 (c) by a new subparagraph reading
(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Convention;
- (d) At the end of Article 11, insert two new subparagraphs reading
(g) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention;
(h) Establish such subsidiary bodies as they consider necessary for the implementation of this Convention.
- (e) In Article 14, paragraph 4, replace the second sentence by a new sentence reading
They shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of the number of Parties at the time of their adoption.
- (f) After Article 14, insert a new article reading
Article 14 bis
Review of compliance
1. The Parties shall review compliance with the provisions of this Convention on the basis of the compliance procedure, as a non-adversarial and assistance-oriented procedure adopted by the Meeting of the Parties. The review shall be based on, but not limited to, regular reporting by the Parties. The Meeting of Parties shall decide on the frequency of regular reporting required by the Parties and the information to be included in those regular reports.
2. The compliance procedure shall be available for application to any protocol adopted under this Convention.
- (g) Replace Appendix I to the Convention by the Appendix to this decision;
- (h) In Appendix VI, after paragraph 2, insert a new paragraph reading
3. Paragraphs 1 and 2 may be applied, mutatis mutandis, to any protocol to the Convention.

Appendix

LIST OF ACTIVITIES

1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.
2. (a) Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more, and
(b) Nuclear power stations and other nuclear reactors, including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors^{1/} (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).
3. (a) Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel;
(b) Installations designed:
 - For the production or enrichment of nuclear fuel;
 - For the processing of irradiated nuclear fuel or high-level radioactive waste;
 - For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
 - Solely for the final disposal of radioactive waste; or
 - Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels or radioactive waste in a different site than the production site.
4. Major installations for the initial smelting of cast iron and steel and for the production of non-ferrous metals.
5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.
6. Integrated chemical installations.
7. (a) Construction of motorways, express roads^{2/} and lines for long-distance railway traffic and of airports^{3/} with a basic runway length of 2,100 metres or more;
(b) Construction of a new road of four or more lanes, or realignment and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to provide four or more lanes, where such new road, or realigned and/or widened section of road, would be 10 km or more in a continuous length.
8. Large-diameter pipelines for the transport of oil, gas or chemicals.
9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 metric tons.
10. (a) Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes;

(b) Waste-disposal installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste with a capacity exceeding 100 metric tons per day.

11. Large dams and reservoirs.

12. Groundwater abstraction activities or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water to be abstracted or recharged amounts to 10 million cubic metres or more.

13. Pulp, paper and board manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.

14. Major quarries, mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.

15. Offshore hydrocarbon production. Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where the amount extracted exceeds 500 metric tons/day in the case of petroleum and 500 000 cubic metres/day in the case of gas.

16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

17. Deforestation of large areas.

18. (a) Works for the transfer of water resources between river basins where this transfer aims at preventing possible shortages of water and where the amount of water transferred exceeds 100 million cubic metres/year; and

(b) In all other cases, works for the transfer of water resources between river basins where the multi-annual average flow of the basin of abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the amount of water transferred exceeds 5 per cent of this flow. In both cases transfers of piped drinking water are excluded.

19. Waste-water treatment plants with a capacity exceeding 150 000 population equivalent.

20. Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with more than:

- 85 000 places for broilers;
- 60 000 places for hens;
- 3 000 places for production pigs (over 30 kg); or
- 900 places for sows.

21. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kV or more and a length of more than 15 km.

22. Major installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).

^{1/} For the purposes of this Convention, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been removed permanently from the installation site.

^{2/} For the purposes of this Convention:

- "Motorway" means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:

(a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;

(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and

(c) Is specially signposted as a motorway.

- "Express road" means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageway(s).


^{2/} For the purposes of this Convention, "airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 4 June 2004 at the Third Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, which was held in Cavtat, Croatia, from 1 to 4 June 2004.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement adopté le 4 juin 2004 à la Troisième Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, tenue à Cavtat, Croatie, du 1^{er} au 4 juin 2004.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques)



Nicolas Michel

United Nations, New York
10 November 2004

Organisation des Nations Unies
New York, le 10 novembre 2004

**SECONDO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DEL 25 FEBBRAIO 1991 SULLA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25
FEBBRAIO 1991, ADOTTATO A CAVTAT 1-4 GIUGNO 2004**

DECISIONE III/7

SECONDO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI ESPOO

La Riunione delle Parti,

richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,

desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,

accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,

prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e *richiamando* il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,

prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della Comunità Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE,

consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle vantazioni dell'impatto ambientale a livello regionale,

considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,

incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,

1. *Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento,*
2. *Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, incluso l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte,*
3. *Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:*
 - a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ».
 - b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire:

«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».
 - c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita:

«c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».
 - d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano:

«g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;

h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»
 - e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:

«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.»

f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:

«Articolo 14 bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione;

h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, *mutatis mutandis*, a ogni protocollo alla Convenzione.».

Appendice

LISTA DELLE ATTIVITÀ

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e

b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori¹ (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) Impianti destinati

- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;

- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;

- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;

- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;

- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade² e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti³ muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;
- b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.
8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.
9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.
10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
- b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.
14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disbosramento di grandi superfici.
18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e
- b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri

cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - 85 000 posti per pollì da carne;
 - 60 000 posti per galline;
 - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
 - 900 posti per serafe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

¹ Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

² Ai fini della presente Convenzione,

- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:
 - a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
 - b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;
 - c) è specificamente segnalata come autostrada.
- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e

sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

- ³ Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

**PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT TO THE CONVENTION ON
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A
TRANSBOUNDARY CONTEXT**



**UNITED NATIONS
2003**

**PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESSMENT
IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT**

The Parties to this Protocol,

Recognizing the importance of integrating environmental, including health, considerations into the preparation and adoption of plans and programmes and, to the extent appropriate, policies and legislation,

Committing themselves to promoting sustainable development and therefore basing themselves on the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992), in particular principles 4 and 10 of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as the outcome of the third Ministerial Conference on Environment and Health (London, 1999) and the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, South Africa, 2002),

Bearing in mind the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo, Finland, on 25 February 1991, and decision II/9 of its Parties at Sofia on 26 and 27 February 2001, in which it was decided to prepare a legally binding protocol on strategic environmental assessment,

Recognizing that strategic environmental assessment should have an important role in the preparation and adoption of plans, programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation, and that the wider application of the principles of environmental impact assessment to plans, programmes, policies and legislation will further strengthen the systematic analysis of their significant environmental effects,

Acknowledging the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and taking note of the relevant paragraphs of the Lucca Declaration, adopted at the first meeting of its Parties,

Conscious, therefore, of the importance of providing for public participation in strategic environmental assessment,

Acknowledging the benefits to the health and well-being of present and future generations that will follow if the need to protect and improve people's health is taken into account as an integral part of strategic environmental

assessment, and recognizing the work led by the World Health Organization in this respect,

Mindful of the need for and importance of enhancing international cooperation in assessing the transboundary environmental, including health, effects of proposed plans and programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation,

Have agreed as follows :

Article 1

OBJECTIVE

The objective of this Protocol is to provide for a high level of protection of the environment, including health, by:

- (a) Ensuring that environmental, including health, considerations are thoroughly taken into account in the development of plans and programmes;
- (b) Contributing to the consideration of environmental, including health, concerns in the preparation of policies and legislation;
- (c) Establishing clear, transparent and effective procedures for strategic environmental assessment;
- (d) Providing for public participation in strategic environmental assessment; and
- (e) Integrating by these means environmental, including health, concerns into measures and instruments designed to further sustainable development.

Article 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol,

1. "Convention" means the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.

2. "Party" means, unless the text indicates otherwise, a Contracting Party to this Protocol.

3. "Party of origin" means a Party or Parties to this Protocol within whose jurisdiction the preparation of a plan or programme is envisaged.

4. "Affected Party" means a Party or Parties to this Protocol likely to be affected by the transboundary environmental, including health, effects of a plan or programme.

5. "Plans and programmes" means plans and programmes and any modifications to them that are:

(a) Required by legislative, regulatory or administrative provisions; and

(b) Subject to preparation and/or adoption by an authority or prepared by an authority for adoption, through a formal procedure, by a parliament or a government.

6. "Strategic environmental assessment" means the evaluation of the likely environmental, including health, effects, which comprises the determination of the scope of an environmental report and its preparation, the carrying-out of public participation and consultations, and the taking into account of the environmental report and the results of the public participation and consultations in a plan or programme.

7. "Environmental, including health, effect" means any effect on the environment, including human health, flora, fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural sites, material assets, cultural heritage and the interaction among these factors.

8. "The public" means one or more natural or legal persons and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other appropriate measures to implement the provisions of this Protocol within a clear, transparent framework.

2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance to the public in matters covered by this Protocol.
3. Each Party shall provide for appropriate recognition of and support to associations, organizations or groups promoting environmental, including health, protection in the context of this Protocol.
4. The provisions of this Protocol shall not affect the right of a Party to maintain or introduce additional measures in relation to issues covered by this Protocol.
5. Each Party shall promote the objectives of this Protocol in relevant international decision-making processes and within the framework of relevant international organizations.
6. Each Party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this Protocol shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall not affect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial proceedings.
7. Within the scope of the relevant provisions of this Protocol, the public shall be able to exercise its rights without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.

Article 4

**FIELD OF APPLICATION CONCERNING PLANS
AND PROGRAMMES**

1. Each Party shall ensure that a strategic environmental assessment is carried out for plans and programmes referred to in paragraphs 2, 3 and 4 which are likely to have significant environmental, including health, effects.
2. A strategic environmental assessment shall be carried out for plans and programmes which are prepared for agriculture, forestry, fisheries, energy, industry including mining, transport, regional development, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use, and which set the framework for future development consent for projects listed in annex I and any other project listed in annex II that requires an environmental impact assessment under national legislation.

3. For plans and programmes other than those subject to paragraph 2 which set the framework for future development consent of projects, a strategic environmental assessment shall be carried out where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.

4. For plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local level and for minor modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2, a strategic environmental assessment shall be carried out only where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.

5. The following plans and programmes are not subject to this Protocol:

(a) Plans and programmes whose sole purpose is to serve national defence or civil emergencies;

(b) Financial or budget plans and programmes.

Article 5

SCREENING

1. Each Party shall determine whether plans and programmes referred to in article 4, paragraphs 3 and 4, are likely to have significant environmental, including health, effects either through a case-by-case examination or by specifying types of plans and programmes or by combining both approaches. For this purpose each Party shall in all cases take into account the criteria set out in annex III.

2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are consulted when applying the procedures referred to in paragraph 1 above.

3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned in the screening of plans and programmes under this article.

4. Each Party shall ensure timely public availability of the conclusions pursuant to paragraph 1, including the reasons for not requiring a strategic environmental assessment, whether by public notices or by other appropriate means, such as electronic media.

Article 6

SCOPING

1. Each Party shall establish arrangements for the determination of the relevant information to be included in the environmental report in accordance with article 7, paragraph 2.
2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are consulted when determining the relevant information to be included in the environmental report.
3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned when determining the relevant information to be included in the environmental report.

Article 7

ENVIRONMENTAL REPORT

1. For plans and programmes subject to strategic environmental assessment, each Party shall ensure that an environmental report is prepared.
2. The environmental report shall, in accordance with the determination under article 6, identify, describe and evaluate the likely significant environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and its reasonable alternatives. The report shall contain such information specified in annex IV as may reasonably be required, taking into account:
 - (a) Current knowledge and methods of assessment;
 - (b) The contents and the level of detail of the plan or programme and its stage in the decision-making process;
 - (c) The interests of the public; and
 - (d) The information needs of the decision-making body.
3. Each Party shall ensure that environmental reports are of sufficient quality to meet the requirements of this Protocol.

Article 8

PUBLIC PARTICIPATION

1. Each Party shall ensure early, timely and effective opportunities for public participation, when all options are open, in the strategic environmental assessment of plans and programmes.
2. Each Party, using electronic media or other appropriate means, shall ensure the timely public availability of the draft plan or programme and the environmental report.
3. Each Party shall ensure that the public concerned, including relevant non-governmental organizations, is identified for the purposes of paragraphs 1 and 4.
4. Each Party shall ensure that the public referred to in paragraph 3 has the opportunity to express its opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.
5. Each Party shall ensure that the detailed arrangements for informing the public and consulting the public concerned are determined and made publicly available. For this purpose, each Party shall take into account to the extent appropriate the elements listed in annex V.

Article 9

**CONSULTATION WITH ENVIRONMENTAL AND
HEALTH AUTHORITIES**

1. Each Party shall designate the authorities to be consulted which, by reason of their specific environmental or health responsibilities, are likely to be concerned by the environmental, including health, effects of the implementation of the plan or programme.
2. The draft plan or programme and the environmental report shall be made available to the authorities referred to in paragraph 1.
3. Each Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 are given, in an early, timely and effective manner, the opportunity to express their opinion on the draft plan or programme and the environmental report.
4. Each Party shall determine the detailed arrangements for informing and consulting the environmental and health authorities referred to in paragraph 1.

Article 10

TRANSBOUNDARY CONSULTATIONS

1. Where a Party of origin considers that the implementation of a plan or programme is likely to have significant transboundary environmental, including health, effects or where a Party likely to be significantly affected so requests, the Party of origin shall as early as possible before the adoption of the plan or programme notify the affected Party.
2. This notification shall contain, *inter alia*:
 - (a) The draft plan or programme and the environmental report including information on its possible transboundary environmental, including health, effects; and
 - (b) Information regarding the decision-making procedure, including an indication of a reasonable time schedule for the transmission of comments.
3. The affected Party shall, within the time specified in the notification, indicate to the Party of origin whether it wishes to enter into consultations before the adoption of the plan or programme and, if it so indicates, the Parties concerned shall enter into consultations concerning the likely transboundary environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and the measures envisaged to prevent, reduce or mitigate adverse effects.
4. Where such consultations take place, the Parties concerned shall agree on detailed arrangements to ensure that the public concerned and the authorities referred to in article 9, paragraph 1, in the affected Party are informed and given an opportunity to forward their opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.

Article 11

DECISION

1. Each Party shall ensure that when a plan or programme is adopted due account is taken of:
 - (a) The conclusions of the environmental report;
 - (b) The measures to prevent, reduce or mitigate the adverse effects identified in the environmental report; and
 - (c) The comments received in accordance with articles 8 to 10.

2. Each Party shall ensure that, when a plan or programme is adopted, the public, the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and the Parties consulted according to article 10 are informed, and that the plan or programme is made available to them together with a statement summarizing how the environmental, including health, considerations have been integrated into it, how the comments received in accordance with articles 8 to 10 have been taken into account and the reasons for adopting it in the light of the reasonable alternatives considered.

Article 12

MONITORING

1. Each Party shall monitor the significant environmental, including health, effects of the implementation of the plans and programmes, adopted under article 11 in order, inter alia, to identify, at an early stage, unforeseen adverse effects and to be able to undertake appropriate remedial action.
2. The results of the monitoring undertaken shall be made available, in accordance with national legislation, to the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and to the public.

Article 13

POLICIES AND LEGISLATION

1. Each Party shall endeavour to ensure that environmental, including health, concerns are considered and integrated to the extent appropriate in the preparation of its proposals for policies and legislation that are likely to have significant effects on the environment, including health.
2. In applying paragraph 1, each Party shall consider the appropriate principles and elements of this Protocol.
3. Each Party shall determine, where appropriate, the practical arrangements for the consideration and integration of environmental, including health, concerns in accordance with paragraph 1, taking into account the need for transparency in decision-making.
4. Each Party shall report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol on its application of this article.

Article 14

**THE MEETING OF THE PARTIES TO THE CONVENTION
SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES
TO THE PROTOCOL**

1. The Meeting of the Parties to the Convention shall serve as the Meeting of the Parties to this Protocol. The first meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be convened not later than one year after the date of entry into force of this Protocol, and in conjunction with a meeting of the Parties to the Convention, if a meeting of the latter is scheduled within that period. Subsequent meetings of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with meetings of the Parties to the Convention, unless otherwise decided by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.
2. Parties to the Convention which are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol. When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by the Parties to this Protocol.
3. When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, any member of the Bureau of the Meeting of the Parties representing a Party to the Convention that is not, at that time, a Party to this Protocol shall be replaced by another member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.
4. The Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and, for this purpose, shall:
 - (a) Review policies for and methodological approaches to strategic environmental assessment with a view to further improving the procedures provided for under this Protocol;
 - (b) Exchange information regarding experience gained in strategic environmental assessment and in the implementation of this Protocol;
 - (c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;
 - (d) Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Protocol;

(e) Where necessary, consider and adopt proposals for amendments to this Protocol; and

(f) Consider and undertake any additional action, including action to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

5. The rules of procedure of the Meeting of the Parties to the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, except as may otherwise be decided by consensus by the Meeting of the Parties serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.

6. At its first meeting, the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall consider and adopt the modalities for applying the procedure for the review of compliance with the Convention to this Protocol.

7. Each Party shall, at intervals to be determined by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol, report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol on measures that it has taken to implement the Protocol.

Article 15

RELATIONSHIP TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

The relevant provisions of this Protocol shall apply without prejudice to the UNECE Conventions on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.

Article 16

RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Party to this Protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to this Protocol. Such

organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 17

SECRETARIAT

The secretariat established by article 13 of the Convention shall serve as the secretariat of this Protocol and article 13, paragraphs (a) to (c), of the Convention on the functions of the secretariat shall apply mutatis mutandis to this Protocol.

Article 18

ANNEXES

The annexes to this Protocol shall constitute an integral part thereof.

Article 19

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Subject to paragraph 3, the procedure for proposing, adopting and the entry into force of amendments to the Convention laid down in paragraphs 2 to 5 of article 14 of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to amendments to this Protocol.
3. For the purpose of this Protocol, the three fourths of the Parties required for an amendment to enter into force for Parties having ratified, approved or accepted it, shall be calculated on the basis of the number of Parties at the time of the adoption of the amendment.

Article 20

SETTLEMENT OF DISPUTES

The provisions on the settlement of disputes of article 15 of the Convention shall apply mutatis mutandis to this Protocol.

Article 21

SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Kiev (Ukraine) from 21 to 23 May 2003 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 31 December 2003, by States members of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe to which their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22

DEPOSITORY

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 23

**RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL
AND ACCESSION**

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations referred to in article 21.
2. This Protocol shall be open for accession as from 1 January 2004 by the States and regional economic integration organizations referred to in article 21.
3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a Member of the United Nations may accede to the Protocol upon approval by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol.
4. Any regional economic integration organization referred to in article 21 which becomes a Party to this Protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. If one or more of such an organization's member States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on their respective

responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and its member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.

5. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification to the extent of their competence.

Article 24

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of paragraph 1 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization referred to in article 21 shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.

3. For each State or regional economic integration organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. This Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is subsequent to the date on which this Protocol enters into force. Where the Party under whose jurisdiction the preparation of a plan, programme, policy or legislation is envisaged is one for which paragraph 3 applies, this Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is subsequent to the date on which this Protocol comes into force for that Party.

Article 25

WITHDRAWAL

At any time after four years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the

Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary. Any such withdrawal shall not affect the application of articles 5 to 9, 11 and 13 with respect to a strategic environmental assessment under this Protocol which has already been started, or the application of article 10 with respect to a notification or request which has already been made, before such withdrawal takes effect.

Article 26

AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Kiev (Ukraine), this twenty-first day of May, two thousand and three.

Annex I

LIST OF PROJECTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 4,
PARAGRAPH 2

1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.
2. Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more and nuclear power stations and other nuclear reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).
3. Installations solely designed for the production or enrichment of nuclear fuels, for the reprocessing of irradiated nuclear fuels or for the storage, disposal and processing of radioactive waste.
4. Major installations for the initial smelting of cast-iron and steel and for the production of non-ferrous metals.
5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons of finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons of finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.
6. Integrated chemical installations.
7. Construction of motorways, express roads^{*/} and lines for long-distance railway traffic and of airports^{**/} with a basic runway length of 2,100 metres or more.

^{*/} For the purposes of this Protocol:

- "Motorway" means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:

(a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;

(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and

(c) Is specially sign posted as a motorway.

- "Express road" means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageway(s).

^{**/} For the purposes of this Protocol, "airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

8. Large-diameter oil and gas pipelines.
9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 metric tons.
10. Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes.
11. Large dams and reservoirs.
12. Groundwater abstraction activities in cases where the annual volume of water to be abstracted amounts to 10 million cubic metres or more.
13. Pulp and paper manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.
14. Major mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.
15. Offshore hydrocarbon production.
16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.
17. Deforestation of large areas.

Annex II

**ANY OTHER PROJECTS REFERRED TO IN ARTICLE 4,
PARAGRAPH 2**

1. Projects for the restructuring of rural land holdings.
2. Projects for the use of uncultivated land or semi-natural areas for intensive agricultural purposes.
3. Water management projects for agriculture, including irrigation and land drainage projects.
4. Intensive livestock installations (including poultry).
5. Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use.
6. Intensive fish farming.
7. Nuclear power stations and other nuclear reactors^{2/} including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load), as far as not included in annex I.
8. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kilovolts or more and a length of 15 kilometres or more and other projects for the transmission of electrical energy by overhead cables.
9. Industrial installations for the production of electricity, steam and hot water.
10. Industrial installations for carrying gas, steam and hot water.
11. Surface storage of fossil fuels and natural gas.
12. Underground storage of combustible gases.
13. Industrial briquetting of coal and lignite.

^{2/} For the purposes of this Protocol, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been removed permanently from the installation site.

14. Installations for hydroelectric energy production.
15. Installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).
16. Installations, as far as not included in annex I, designed:
 - For the production or enrichment of nuclear fuel;
 - For the processing of irradiated nuclear fuel;
 - For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
 - Solely for the final disposal of radioactive waste;
 - Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels in a different site than the production site; or
 - For the processing and storage of radioactive waste.
17. Quarries, open cast mining and peat extraction, as far as not included in annex I.
18. Underground mining, as far as not included in annex I.
19. Extraction of minerals by marine or fluvial dredging.
20. Deep drillings (in particular geothermal drilling, drilling for the storage of nuclear waste material, drilling for water supplies), with the exception of drillings for investigating the stability of the soil.
21. Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum, natural gas and ores, as well as bituminous shale.
22. Integrated works for the initial smelting of cast iron and steel, as far as not included in annex I.
23. Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting.
24. Installations for the processing of ferrous metals (hot-rolling mills, smitheries with hammers, application of protective fused metal coats).
25. Ferrous metal foundries.

26. Installations for the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes, as far as not included in annex I.
27. Installations for the smelting, including the alloyage, of non-ferrous metals excluding precious metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.), as far as not included in annex I.
28. Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process.
29. Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor-vehicle engines.
30. Shipyards.
31. Installations for the construction and repair of aircraft.
32. Manufacture of railway equipment.
33. Swaging by explosives.
34. Installations for the roasting and sintering of metallic ores.
35. Coke ovens (dry coal distillation).
36. Installations for the manufacture of cement.
37. Installations for the manufacture of glass including glass fibre.
38. Installations for smelting mineral substances including the production of mineral fibres.
39. Manufacture of ceramic products by burning, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain.
40. Installations for the production of chemicals or treatment of intermediate products, as far as not included in annex I.
41. Production of pesticides and pharmaceutical products, paint and varnishes, elastomers and peroxides.
42. Installations for the storage of petroleum, petrochemical, or chemical products, as far as not included in annex I.

43. Manufacture of vegetable and animal oils and fats.
44. Packing and canning of animal and vegetable products.
45. Manufacture of dairy products.
46. Brewing and malting.
47. Confectionery and syrup manufacture.
48. Installations for the slaughter of animals.
49. Industrial starch manufacturing installations.
50. Fish-meal and fish-oil factories.
51. Sugar factories.
52. Industrial plants for the production of pulp, paper and board, as far as not included in annex I.
53. Plants for the pre treatment or dyeing of fibres or textiles.
54. Plants for the tanning of hides and skins.
55. Cellulose-processing and production installations.
56. Manufacture and treatment of elastomer-based products.
57. Installations for the manufacture of artificial mineral fibres.
58. Installations for the recovery or destruction of explosive substances.
59. Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos products, as far as not included in annex I.
60. Knackers' yards.
61. Test benches for engines, turbines or reactors.
62. Permanent racing and test tracks for motorized vehicles.
63. Pipelines for transport of gas or oil, as far as not included in annex I.

64. Pipelines for transport of chemicals with a diameter of more than 800 mm and a length of more than 40 km.
65. Construction of railways and intermodal transhipment facilities, and of intermodal terminals, as far as not included in annex I.
66. Construction of tramways, elevated and underground railways, suspended lines or similar lines of a particular type used exclusively or mainly for passenger transport.
67. Construction of roads, including realignment and/or widening of any existing road, as far as not included in annex I.
68. Construction of harbours and port installations, including fishing harbours, as far as not included in annex I.
69. Construction of inland waterways and ports for inland-waterway traffic, as far as not included in annex I.
70. Trading ports, piers for loading and unloading connected to land and outside ports, as far as not included in annex I.
71. Canalization and flood-relief works.
72. Construction of airports^{**/} and airfields, as far as not included in annex I.
73. Waste-disposal installations (including landfill), as far as not included in annex I.
74. Installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste.
75. Storage of scrap iron, including scrap vehicles.
76. Sludge deposition sites.
77. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge, as far as not included in annex I.
78. Works for the transfer of water resources between river basins.
79. Waste-water treatment plants.

^{**/} For the purposes of this Protocol, "airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

80. **Dams and other installations designed for the holding-back or for the long-term or permanent storage of water, as far as not included in annex I.**
81. **Coastal work to combat erosion and maritime works capable of altering the coast through the construction, for example, of dykes, moles, jetties and other sea defence works, excluding the maintenance and reconstruction of such works.**
82. **Installations of long-distance aqueducts.**
83. **Ski runs, ski lifts and cable cars and associated developments.**
84. **Marinas.**
85. **Holiday villages and hotel complexes outside urban areas and associated developments.**
86. **Permanent campsites and caravan sites.**
87. **Theme parks.**
88. **Industrial estate development projects.**
89. **Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks.**
90. **Reclamation of land from the sea.**

Annex III

**CRITERIA FOR DETERMINING OF THE LIKELY SIGNIFICANT
ENVIRONMENTAL, INCLUDING HEALTH, EFFECTS
REFERRED TO IN ARTICLE 5, PARAGRAPH 1**

1. The relevance of the plan or programme to the integration of environmental, including health, considerations in particular with a view to promoting sustainable development.
2. The degree to which the plan or programme sets a framework for projects and other activities, either with regard to location, nature, size and operating conditions or by allocating resources.
3. The degree to which the plan or programme influences other plans and programmes including those in a hierarchy.
4. Environmental, including health, problems relevant to the plan or programme.
5. The nature of the environmental, including health, effects such as probability, duration, frequency, reversibility, magnitude and extent (such as geographical area or size of population likely to be affected).
6. The risks to the environment, including health.
7. The transboundary nature of effects.
8. The degree to which the plan or programme will affect valuable or vulnerable areas including landscapes with a recognized national or international protection status.

Annex IV

INFORMATION REFERRED TO IN ARTICLE 7, PARAGRAPH 2

- 1. The contents and the main objectives of the plan or programme and its link with other plans or programmes.**
- 2. The relevant aspects of the current state of the environment, including health, and the likely evolution thereof should the plan or programme not be implemented.**
- 3. The characteristics of the environment, including health, in areas likely to be significantly affected.**
- 4. The environmental, including health, problems which are relevant to the plan or programme.**
- 5. The environmental, including health, objectives established at international, national and other levels which are relevant to the plan or programme, and the ways in which these objectives and other environmental, including health, considerations have been taken into account during its preparation.**
- 6. The likely significant environmental, including health, effects^{2/} as defined in article 2, paragraph 7.**
- 7. Measures to prevent, reduce or mitigate any significant adverse effects on the environment, including health, which may result from the implementation of the plan or programme.**
- 8. An outline of the reasons for selecting the alternatives dealt with and a description of how the assessment was undertaken including difficulties encountered in providing the information to be included such as technical deficiencies or lack of knowledge.**
- 9. Measures envisaged for monitoring environmental, including health, effects of the implementation of the plan or programme.**
- 10. The likely significant transboundary environmental, including health, effects.**
- 11. A non-technical summary of the information provided.**

^{2/} These effects should include secondary, cumulative, synergistic, short-, medium- and long-term, permanent and temporary, positive and negative effects.

Annex V

INFORMATION REFERRED TO IN ARTICLE 8, PARAGRAPH 5

- 1. The proposed plan or programme and its nature.**
- 2. The authority responsible for its adoption.**
- 3. The envisaged procedure, including:**
 - (a) The commencement of the procedure;**
 - (b) The opportunities for the public to participate;**
 - (c) The time and venue of any envisaged public hearing;**
 - (d) The authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been deposited for examination by the public;**
 - (e) The authority to which comments or questions can be submitted and the time schedule for the transmittal of comments or questions; and**
 - (f) What environmental, including health, information relevant to the proposed plan or programme is available.**
- 4. Whether the plan or programme is likely to be subject to a transboundary assessment procedure.**

I hereby certify that the foregoing text is a true copy in the English, French and Russian languages of the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environment Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Kiev on 21 May 2003.

Je certifie que le texte qui précède est la copie conforme en langues anglaise, française et russe du Protocole sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev le 21 mai 2003.

For the Secretary-General
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques



Ralph Zacklin

United Nations, New York
New York, 5 June 2003

Organisation des Nations Unies
New York, le 5 juin 2003

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**PROTOCOLLO
SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

RICONOSCENDO l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione,

IMPEGNANDOSI a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonché sull'esito della terza Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002),

CONSIDERANDO la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,

RICONOSCENDO che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresì che un'applicazione più ampia dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,

NOTANDO la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresì i paragrafi pertinenti della Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,

CONSAPEVOLI, pertanto, dell'importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,

PRENDENDO ATTO dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanità,

RAMMENTANDO la necessità e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OBIETTIVO

Obiettivo del presente Protocollo è di ottenere un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti:

- a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
- b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
- c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;
- d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;
- e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo:

1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione;
3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;
4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;
5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:
 - a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità o sono preparati da un'autorità ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;
6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;
7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori;
8. per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Articolo 3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.
2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte provvede affinché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.
4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.
6. Ciascuna Parte provvede affinché le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.

7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attività.

Articolo 4

CAMPO DI APPLICAZIONE RELATIVAMENTE A PIANI E PROGRAMMI

1. Ciascuna Parte provvede affinché si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute.
2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale.
3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo:
 - a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
 - b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

Articolo 5

SELEZIONE

1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III.
2. Ciascuna Parte garantisce che le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.
4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Articolo 6

LIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.
3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Articolo 7

RAPPORTO AMBIENTALE

1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.
2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:

- a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
- b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;
- c) l'interesse del pubblico;
- d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione.

3. Ciascuna Parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Articolo 8

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale.

3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative.

4. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.

5. Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.

Articolo 9

CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI E SANITARIE

1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.

2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.

4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE

1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.

2. La notifica contiene, fra l'altro:

- a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;
- b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.

3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.

4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalità affinché il pubblico interessato e le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Articolo 11

DECISIONE

1. Ciascuna Parte provvede affinché all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

- a) delle conclusioni del rapporto ambientale;
- b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale
- c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.

2. Ciascuna Parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredata di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di

come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Articolo 12

MONITORAGGIO

1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.

2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Articolo 13

PROGRAMMAZIONE E LEGISLAZIONE

1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalità pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.

4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Articolo 14

RIUNIONE DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE AGENTE COME RIUNIONE DELLE PARTI DEL PROTOCOLLO

1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo è indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.

3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:

- a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;
- b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo;
- c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;
- d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
- e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;
- f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica *mutatis mutandis* al presente Protocollo, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.

6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalità di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.

7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 15

RELAZIONE CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 16

DIRITTO DI VOTO

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un solo voto.
2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 17

SEGRETARIATO

Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo 13, lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del segretariato si applica, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo 18

ALLEGATI

Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 19

EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, *mutatis mutandis*, agli emendamenti al presente Protocollo.

3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perché un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 20

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all'articolo 15 della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo 21

SOTTOSCRIZIONE

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a Nuova York sino al 31 dicembre 2003, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Articolo 22

DEPOSITARIO

Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Articolo 23

RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui è stata sottoscritta.

2. Al presente Protocollo possono aderire, dal 1° gennaio 2004, gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21.

3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.

4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Articolo 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.

3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.

Articolo 25

DENUNCIA

Ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica già avviata in

virtù del presente Protocollo o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta già effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Articolo 26

TESTI FACENTI FEDE

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev (Ucraina), addì 21 maggio duemilatré.

Allegato I

ELENCO DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.
4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto, con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati.
7. La costruzione di autostrade, superstrade^{*/} e tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti^{**/} con piste lunghe almeno 2100 m.
8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.
9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1,350 tonnellate.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.

^{*/} Ai fini del presente Protocollo:

- per "autostrada" s'intende una strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le proprietà adiacenti e:

a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;

c) è contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.

- per "superstrada" s'intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.

^{**/} Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

11. Grandi dighe e bacini artificiali.
12. Attività di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell'acqua prelevata è pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.
14. Grandi attività minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.
15. Produzione offshore di idrocarburi.
16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
17. Disbosramento di grandi zone.

Allegato II

ALTRI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Progetti di ricomposizione rurale.
2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.
5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
6. Piscicoltura intensiva.
7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari^{*/}, compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.
8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.
9. Impianti industriali per la produzione di elettricità, vapore e acqua calda.
10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.
11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.
12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:
 - la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;
 - il trattamento di combustibile nucleare irradiato;
 - lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;
 - esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;
 - esclusivamente lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione;
 - il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.
17. Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell'allegato I.
18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.

^{*/} Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
20. Trivellazioni in profondità (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.
23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).
25. Fonderie di metalli ferrosi.
26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell'allegato I.
27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.
28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
30. Cantieri navali.
31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
32. Costruzione di materiale ferroviario.
33. Imbutitura di fondo con esplosivi.
34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.
35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).
36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.
40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.
41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.
43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.

44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
46. Industria della birra e del malto.
47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
48. Impianti per la macellazione di animali.
49. Industrie per la produzione della fecola.
50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
51. Zuccherifici.
52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.
53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili.
54. Impianti per la concia delle pelli.
55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
58. Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I.
60. Stabilimenti di squartamento.
61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I.
64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe più di 40 km.
65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell'allegato I.
66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I.
68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell'allegato I.
69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell'allegato I.
70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I.
71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

72. Costruzione di aeroporti^{**/} e di campi di aviazione, non compresi nell'allegato I.
73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell'allegato I.
74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi;
75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
76. Depositi di fanghi.
77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell'allegato I.
78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.
79. Impianti di trattamento delle acque reflue.
80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I.
81. Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.
83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
84. Porti turistici.
85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
87. Parchi tematici.
88. Progetti di sviluppo di zone industriali.
89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
90. Recupero di terre dal mare.

^{**/} Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Allegato III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI E SANITARI SIGNIFICATIVI DI
CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.
3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.
5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilità, durata, frequenza, reversibilità, ampiezza ed estensione (area geografica o entità demografica delle popolazioni interessate).
6. I rischi per l'ambiente e per la salute.
7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.
8. In quale misura il piano o programma interesserà aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.

Allegato IV

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.
2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato.
3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate.
4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.
5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.
6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute^{*/}, stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7.
7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall'attuazione del piano o del programma.
8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.
9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma.
10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell'ambiente e della salute.
11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.

^{*} Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Allegato V

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5

1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso.

2. L'autorità responsabile per l'adozione del piano o del programma.

1.2.2. Testo approvato 2312 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2312

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 aprile 2016, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1° - 4 giugno 2004;
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1° - 4 giugno 2004;
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015;
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º-4 giugno 2004;
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data:

- a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1º giugno 2002, n. 120;
- b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
- c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
- d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New

York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;

b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120.

Capo II

NORME DI ADEGUAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO

Art. 4.

(Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti *internet* istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CIPE predisponde e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5.

(Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni)

1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*, *c*, *d*) ed *e*), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il

medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2312
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Titolo breve: Ratifica Accordi in materia ambientale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

6 aprile 2016

[N. 2 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Esito: **concluso**

l'esame

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] (Affari esteri, emigrazione) e 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (ant.) del 06/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE
3^a (Affari esteri, emigrazione)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

[CASINI](#)

indi del Presidente della 13^a Commissione

[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;**
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;**
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle**

navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3a Commissione, senatore [PEGORER \(PD\)](#), illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, recante la ratifica e l'esecuzione di una serie di accordi, sottoscritti tra il 2001 e il 2015, in materia ambientale, evidenziando alcuni profili di interesse specifico per la Commissione esteri, in particolare sulla natura degli accordi oggetto di ratifica.

Il primo strumento è il cosiddetto "Emendamento di Doha" al Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvato dalla COP18 nel 2012. Tale testo, modificando e integrando l'allegato B del Protocollo di Kyoto, istituisce un secondo periodo d'impegni vincolanti di riduzione delle emissioni (2013-2020) e aggiunge un composto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo (il trifluoruro di azoto). Si valuta che il documento riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che solo gli Stati europei e l'Australia si sono impegnati in questa direzione. Ad oggi l'Emendamento è stato ratificato da sessantuno Paesi, sui 144 necessari per la sua entrata in vigore. C'è inoltre da precisare che per l'Unione europea la ratifica di tale strumento non comporta impegni nuovi rispetto a quelli, già fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia (diminuzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra).

Il secondo accordo è quello tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda relativo alla partecipazione della stessa Islanda all'adempimento congiunto degli impegni per il secondo periodo del Protocollo di Kyoto, sottoscritti a Bruxelles il 1° aprile 2015. In particolare l'Islanda dovrà applicare le normative UE anche per ciò che concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, mentre un Comitato di attuazione congiunta assicurerà l'attuazione e l'operatività dell'intesa.

Il terzo accordo in esame è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, sottoscritto alla Valletta nel gennaio 2002. Il testo, in vigore dal marzo 2004, rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). Il nuovo Protocollo - che si compone di 25 articoli - attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, attraverso attività di sorveglianza, cooperazione nelle operazioni di recupero, divulgazione e scambio delle informazioni, nonché comunicazione delle informazioni sugli episodi di inquinamento. L'articolo 11 disciplina quindi le misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti, mentre gli articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente l'assistenza per fronteggiare episodi di inquinamento e il rimborso dei relativi costi. Infine si ricorda l'articolo 15 che stabilisce l'impegno per le Parti a valutare i rischi ambientali del traffico marittimo.

Il disegno di legge in esame reca inoltre la ratifica e l'esecuzione dei due emendamenti alla Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, documento firmato nel febbraio 1991. I due emendamenti, approvati nelle riunioni delle Parti nel 2001 e nel 2004 e non ancora in vigore, sono finalizzati ad estendere l'applicazione della Convenzione, favorendo la partecipazione

della società civile e delle organizzazioni non governative, aprendo la Convenzione all'adesione di Paesi anche non membri dell'UNECE, a permettendo alle Parti di aggiornare l'elenco di attività ricomprese. Nella relazione illustrativa al provvedimento si sottolinea che le disposizioni europee in materia di impatto ambientale sono già in linea con tali emendamenti.

L'ultimo degli strumenti internazionali in esame è il Protocollo di Kiev alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, noto come "Protocollo VAS", firmato nel 2003 ed entrato in vigore nel 2010. Il documento impegna le parti a tenere conto di considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione di piani e programmi e nell'elaborazione programmatica e legislativa ad istituire procedure chiare e trasparenti per la valutazione ambientale strategica ed infine ad integrare le questioni ambientali e sanitarie nei programmi di sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli; il Capo I (articoli 1-3) dispone in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione dell'Emendamento di Doha e dell'Accordo con l'Islanda (articolo 2), ad un quadro delle definizioni relative alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 e al Protocollo di Kyoto alla UNFCCC del 1997 (articolo 3).

Il Capo III (articoli 7-8) dispone infine in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono stimati in complessivi 549.051 euro per l'anno 2016 e in 547.271 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Gli accordi in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, essendo in linea con la normativa europea di riduzione delle emissioni di gas serra. Infine l'analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali, non ravvisa alcuna criticità.

Il relatore per la 13a Commissione, senatore CALEO (PD), illustra in particolare il Capo II che reca le norme di adeguamento all'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto. L'articolo 4 dispone in materia di strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013. Tale Strategia è predisposta, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC. Gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni. La Strategia è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC. L'articolo 5 istituisce il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri

interessati. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici. In tale contesto, il Ministero dell'ambiente assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) giudica inutile ratificare gli accordi indicati dall'articolo 1, poiché gli obiettivi ambientali in essi contenuti risultano già superati, anche a seguito della Conferenza di Parigi - COP 21.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Martelli.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) fa presente che le osservazioni del senatore Martelli potrebbero comunque essere prese in considerazione al momento della relazione in Assemblea.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA evidenzia come tali strumenti internazionali, pur se risalenti, contengano in ogni caso elementi utili da recepire, e che anticipano quelli che saranno gli impegni successivi che il nostro Paese e la comunità internazionale dovranno adottare. In ogni caso l'Italia ha assunto in sede internazionale l'impegno di ratificare e dare esecuzione a tali strumenti.

Il presidente [MARINELLO](#) rileva l'urgenza di concludere tempestivamente l'esame in sede referente per la definitiva approvazione dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) *Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;*
- b) *Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;*
- c) *Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;*
- d) *Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27*

febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [MARINELLO](#) chiude la discussione generale, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato ai relatori Pegorer e Caleo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzati allo svolgimento della relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

Il presidente [MARINELLO](#) si compiace del voto unanime delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2312
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Titolo breve: Ratifica Accordi in materia ambientale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali)

Esito: Non
ostativo

[N. 145 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 3^a (Affari
esteri,
emigrazione), 13^a
(Territorio,
ambiente, beni
ambientali)

5^a (Bilancio)

[N. 555 \(ant.\)](#)

7 aprile 2016

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **3^a (Affari
esteri,
emigrazione) , 13^a
(Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 24 \(ant.\)](#)

12 aprile 2016

Esito: Favorevole

Sottocomm. pareri (fase disc.)

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

Commissione parlamentare questioni regionali

7 aprile 2016
(ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **3^a (Affari
esteri,
emigrazione) , 13^a
(Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2016
145^a Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavitat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate

dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per

quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH (PD)**, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice **BISINELLA (Misto-Fare!)** illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia

riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) GIOVEDÌ 7 APRILE 2016 555^a Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; inoltre, sulla scorta della relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta di ieri e in assenza di ulteriori interventi, illustra, pertanto, una proposta di parere così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto

delle precisazioni fornite dal Governo con la relazione tecnica aggiornata al provvedimento, secondo cui le attività previste dalla Convenzione, in quanto rientranti nella sfera di amministrazione della giustizia, trovano già applicazione nel vigente impianto normativo e, pertanto, i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Commissioni parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"; all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Commissioni parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"; all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, al comma 2, dopo le parole "adottati ai sensi" inserire le seguenti: "dell'articolo 3, comma 1, e", e sostituire le parole da "ovvero mediante compensazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.". Rispetto agli emendamenti il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;**
 - b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;**
 - c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;**
 - d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;**
 - e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1°- 4 giugno 2004;**
 - f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati**
- (Parere alle Commissioni 3a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TONINI** (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo presso la Camera dei deputati e considerate le modifiche apportate al testo in accoglimento delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, stanti le diverse modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sulle parti finanziarie del testo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che si provvederà in tempi ristretti agli adempimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.2/1. Non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.9/1.

Ricorda infine che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO premette che sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti gli approfondimenti sono ancora in corso. Vi è la prospettiva di modifiche alla formulazione testuale per garantire l'assenza di oneri.

Il presidente [TONINI](#) propone allora di mantenere sospeso il parere sull'emendamento in questione e relativi subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO aggiunge che sono state svolte compiute verifiche sull'emendamento 21.0.2 e sul relativo subemendamento 21.0.2/1, dalle quali è emerso che le risorse indicate risultano disponibili e che non vi sono ulteriori controindicazioni sul piano finanziario. Quanto alle proposte 13.3/1 e 13.3/2, stante l'assenza di elementi di giudizio che assicurino rispetto a perdite di gettito fiscale, permane il rischio che la restrizione delle agevolazioni induca comportamenti economici dannosi per l'economia nazionale e, dunque, per la finanza pubblica. Rispetto al subemendamento 14.0.4/1 il giudizio è parimenti contrario, dal momento che modifica il trattamento fiscale connesso alla raccolta di tartufi. Sulla proposta 15.2/1, analogamente a quanto si è valutato per l'emendamento di riferimento, risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, ancorché il subemendamento tenda a restringere gli effetti della proposta principale. Il subemendamento 1.9/1, conformemente a quanto statuito dal relatore, non comporta d'avviso del Governo maggiori oneri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), preso atto dei chiarimenti emersi, propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 21.0.2, 21.0.2/1 e 1.9/1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ([n. 264](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ([n. 265](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1,

commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 5 aprile.

Il PRESIDENTE, ricordando che nell'ultima seduta di trattazione si è esaurita la fase della discussione generale, invita i senatori che volessero far pervenire note scritte recanti contributi alla definizione del testo dei due pareri a farlo prima della seduta di martedì prossimo 12 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 24 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del **12/04/2016**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a) Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 12 APRILE 2016
24^a Seduta

*Presidenza della Presidente
CARDINALI*

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;*
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;*
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;*

- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;*
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;*
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 , approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;*

(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2312
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Titolo breve: Ratifica Accordi in materia ambientale

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 607 \(ant.\)](#)

13 aprile 2016

Discussione generale

Replica del Governo (accolti odg)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 8 (*respinta proposta di stralcio*).

[N. 608 \(pom.\)](#)

13 aprile 2016

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 184, contrari 0, astenuti 1, votanti 185, presenti 186.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 607 (ant.) del 13/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

607a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTRO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 609 del 19 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: *Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PPI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

RESOCONTRO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 aprile.

Sul processo verbale

[CROSIO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Discussione delle mozioni nn. 496 (testo 2), 511, 543, 545 e 550 sulla privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane (ore 9,37)

Approvazione delle mozioni nn. 545 (testo 2) e 550 e dell'ordine del giorno G1. Reiezione delle mozioni nn. 496 (testo 2), 511 e 543

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00496](#) (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, [1-00511](#), presentata dal senatore Crosio e da altri senatori, [1-00543](#), presentata dal senatore Scibona e da altri senatori, [1-00545](#), presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, e [1-00550](#), presentata dal senatore Sonego e da altri senatori, sulla privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane.

Non essendo presente il rappresentante del Governo, sospendo la seduta per cinque minuti. (*Il vice ministro Morando fa ingresso in Aula*). Il rappresentante del Governo è arrivato, per cui possiamo proseguire con i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la mozione n. 496 (testo 2).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, dopo l'approvazione delle mozioni sull'ecobonus di ieri, che noi consideriamo un fatto importante per un settore strategico della nostra economia, oggi passiamo ad esaminare una questione assolutamente fondamentale per il nostro Paese e anche per la vita dei nostri cittadini. Mi riferisco alla questione delle Ferrovie dello Stato.

Abbiamo presentato questa mozione molto tempo fa, quando, peraltro, il Governo sembrava intenzionato a dare un'accelerazione al processo di privatizzazione della società Ferrovie dello Stato, al punto che aveva presentato in Parlamento lo schema di decreto n. 251 per l'acquisizione del parere.

Per la verità, in un primo momento, anche numerosi esponenti del Governo si erano lanciati in entusiastiche e frettolose affermazioni circa la bontà del progetto di privatizzazione della società. Vorrei ricordare in proposito gli annunci del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa la volontà del Governo di avviare la procedura di privatizzazione con un tetto del 40 per cento, o le affermazioni del ministro dell'economia e delle finanze Padoan, che ha sostenuto come il modello di valorizzazione

e quotazione della *holding* sia quello maggiormente efficiente... (*Brusio*).

Signora Presidente, adesso cinque minuti di sospensione li faccio io.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice De Petris.

Colleghi, vi prego di abbassare il livello del brusio: così è impossibile intervenire. Se parlate tra di voi, vi invito a farlo a voce bassa, altrimenti la senatrice De Petris non è in grado di svolgere il proprio intervento.

La prego di proseguire, senatrice: proviamo di nuovo.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Grazie, signora Presidente.

Quindi, dopo queste entusiastiche dichiarazioni, a mio avviso molto frettolose, ci sono state numerose iniziative parlamentari - che vorrei ricordare al rappresentante del Governo - che hanno frenato la corsa del Governo a dare avvio a tale processo, che necessita di essere attentamente ponderato in tutti i suoi aspetti, data la centralità del gruppo nel nostro Paese e le numerose ricadute sul piano economico e sociale. Al di là dell'opinione di ognuno, questa dovrebbe essere una questione che sta a cuore al Parlamento. I dati della società Ferrovie dello Stato parlano chiaro: il gruppo conta circa 70.000 dipendenti, la linea ferroviaria ha un certo peso, i dati forniti da Mediobanca nel 2015 individuano il gruppo Ferrovie dello Stato come la seconda azienda italiana per investimenti, la quinta per dipendenti, la decima per redditività e la tredicesima per fatturato. Peraltro, lo scorso anno le Ferrovie dello Stato hanno conquistato il primo posto nella classifica delle aziende in cui i giovani neolaureati desiderano lavorare. È evidente che avviare un processo di privatizzazione per una società di tale peso e importanza strategica per il nostro Paese rappresenta una questione che deve essere assolutamente ponderata.

Noi abbiamo opinioni molto diverse da quelle fino ad oggi espresse dal Governo: vorrei segnalare che i processi di privatizzazione, come ci insegna l'esperienza italiana, di certo non possono essere aprioristicamente percepiti quale garanzia di successo economico e maggiore competitività, ma risultano spesso terreno fertile per operazioni poco trasparenti, che rischiano di ledere i diritti della collettività in settori molto delicati. Proprio in Italia l'esperienza delle privatizzazioni ci dice che esse sono state sempre caratterizzate da un percorso non solo complesso, ma purtroppo costellato di fallimenti e di incognite, in cui spesso si sono intrecciate operazioni finanziarie poco trasparenti, per cui lo Stato quasi mai ne ha tratto vantaggio, né dal punto di vista economico, né tantomeno sotto il profilo della competitività.

Nel caso di Ferrovie dello Stato, che rappresentano un settore strategico per la vita dei cittadini, la logica della privatizzazione colpirebbe tra l'altro una società con un enorme potenziale industriale, che andrebbe garantito, invece, anche attraverso processi molto intensi di riconversione ecologica e tecnologica. Proprio per il carattere strategico del servizio offerto è evidente come il controllo parlamentare sulle decisioni che coinvolgono Ferrovie dello Stato debba essere esercitato in tutto il suo potenziale, al fine di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini e il consistente valore patrimoniale della società.

Risultano assolutamente poco chiare le motivazioni alla base della scelta di procedere alla privatizzazione di una società come Ferrovie dello Stato. Un'affrettata privatizzazione presenta gravi rischi soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per i lavoratori, della sicurezza e del buon funzionamento del sistema ferroviario e dei servizi di alta qualità. Senza contare che è evidente che la parte più appetibile è quella dell'Alta velocità e sarebbe messo a grave rischio il resto del servizio, che però è quello che coinvolge il 70 per cento degli spostamenti dei cittadini, attraverso il trasporto pendolare intorno alle aree metropolitane.

Lo schema di decreto n. 251, sottoposto al parere delle Commissioni, recante "definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze" a nostro avviso è assolutamente non chiaro: non contiene infatti nulla sulle garanzie ai lavoratori, sulla sicurezza dei viaggiatori e sul mantenimento e lo sviluppo della qualità del servizio. L'opzione di privatizzare l'intero Gruppo, con la possibilità che dei privati

possano, quindi, controllare anche le società che detengono la rete e l'infrastruttura che offre il servizio pubblico, rischia, inoltre, di creare un pericoloso e dannoso precedente. È necessario, quindi, a nostro avviso, che l'intero progetto di privatizzazione sia valutato dalle Camere, in modo puntuale e dettagliato, nei suoi aspetti e risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali. Il Governo, invece di un vago schema di decreto, dovrebbe essere in grado di produrre una relazione che valuti gli effetti finanziari e industriali dell'alienazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA sul bilancio dello Stato e i minori dividendi conseguentemente versati. Al contrario, questo schema di decreto non reca nel dettaglio una disciplina di alienazione esaustiva, sia nella fase di mantenimento di una quota di controllo pubblico nel capitale, sia in merito alle eventuali determinazioni relative all'offerta pubblica di vendita.

Le affermazioni del ministro Padoan circa il potenziale interesse di investitori istituzionali, anche internazionali, non vengono accompagnate né da dati né da informazioni chiare in merito. L'amministratore delegato del Gruppo ha, di contro, annunciato nei primi giorni di febbraio che la quotazione in Borsa di FS verrà rimandata almeno al 2017, necessitando di tempi lunghi e di certezza in merito ad alcuni nodi irrisolti. Lo stesso ministro Delrio in un'intervista di poco tempo fa al quotidiano «la Repubblica» ha nei fatti confermato che la privatizzazione di FS entro la fine del 2016 appare piuttosto complicata.

Inoltre, nel corso degli ultimi mesi sono intervenuti alcuni atti parlamentari sulla questione della privatizzazione; segnaliamo la mozione approvata nel dicembre 2015 alla Camera dei deputati, che impegnava il Governo «ad astenersi nell'immediato dal procedere alla messa sul mercato di quote pubbliche afferenti al gruppo Ferrovie dello Stato italiane S.p.a.». Nei due rami del Parlamento sono stati approvati pareri al suddetto schema di decreto del Governo n. 251 e la Commissione 8a del Senato ha richiesto, tra le altre cose, che venga data piena e puntuale applicazione a quanto previsto dalle mozioni approvate alla Camera dei deputati, nel senso che il Governo, prima di procedere all'effettivo collocamento sul mercato delle quote azionarie di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, informi tempestivamente il Parlamento circa alcune questioni: le modalità che saranno adottate in via definitiva, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche prescelte per il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria; il nuovo piano industriale; eventuali provvedimenti legislativi o regolatori che possano incidere sui settori di attività.

Ad oggi, quindi, il Governo non ha ancora inviato alle Camere nulla che approfondisca realmente la questione della privatizzazione e per questo, con questa mozione, chiediamo di considerare in modo approfondito la reale opportunità di procedere alla privatizzazione di un settore tanto delicato sul piano sociale, quanto centrale su quello economico e, prima di adottare in via definitiva lo schema di decreto n. 251, di non escludere *a priori* - come chiesto anche dalla Commissione finanze del 13 gennaio 2016 - la destinazione per quote, verificato il volume complessivo degli introiti, anche a misure dirette agli investimenti infrastrutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale.

È evidente a tutti che la questione centrale posta da questa mozione è l'invito al Governo a riconsiderare - o meglio ancora a considerare - l'effettiva opportunità di procedere verso il processo di privatizzazione in un settore che noi riteniamo strategico per il futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Crosio per illustrare la mozione n. 511.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, credo sia opportuno sottolineare subito la nostra preoccupazione rispetto a questo importante passo che il nostro Paese potrebbe essere chiamato a compiere prossimamente, ovverosia la privatizzazione di Ferrovie.

Siamo preoccupati per diversi motivi.

Innanzitutto, osservo che appena abbiamo letto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri arrivato in Commissione abbiamo capito subito che qualcosa non funzionava. Con tutto il rispetto che sicuramente ho per il vice ministro Morando, che siede nei banchi del Governo, ne è riprova il fatto che consideriamo abbastanza anomalo che il Vice Ministro non sia accompagnato dal suo collega, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Nencini. Siamo consapevoli,

rappresentante del Governo, che è il Ministro dell'economia e delle finanze ad avere il pacchetto azionario - per cui sarete voi a vendere e a privatizzare questa quota - però crediamo, signor Vice Ministro, non essendo refrattari alle privatizzazioni, in questo caso delle ferrovie - che questa possa essere un'opportunità da cogliere. Bisognerebbe forse iniziare con uno *slogan*, a nostro parere: la privatizzazione dovrebbe essere un'occasione di rilancio per il sistema di trasporto ferroviario del Paese. Il nostro sistema di trasporto ha bisogno di rilancio, ha bisogno di una programmazione, di un piano industriale, perché qualcosa non funziona.

Come Paese abbiamo investito importanti e ingenti risorse nell'alta velocità. Infatti, possiamo sicuramente affermare che il sistema alta velocità italiano è paragonabile per qualità a quello di altri Paesi europei. Ben diverso è ciò che concerne il trasporto delle merci, l'alta capacità, nonché il trasporto pubblico locale, che, peraltro, è molto regredito negli ultimi anni. Appare pertanto del tutto evidente che nella privatizzazione bisognerebbe avere la capacità, la volontà di fare un vero rilancio delle nostre ferrovie. È rispetto a questo che manifestiamo la nostra forte preoccupazione.

Non credo sia un mistero che in 8a Commissione abbiamo avuto il piacere di avere in audizione i due Ministri coinvolti in questa importante partita, il ministro dell'economia Padoan e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio, che hanno parlato di due mondi diversi, di due filosofie diverse. In tal senso, dichiaro ufficialmente di far parte della corrente di Delrio, nel senso che il ministro Padoan è venuto in Commissione a dire che occorre privatizzare Ferrovie per fare cassa. Alla faccia del rilancio e dell'occasione di sviluppo!

Ce lo chiede l'Europa? Può anche darsi. Deve essere fatto? Può anche darsi, ma non fare neppure un accenno di altro tipo e avere questo approccio con la Commissione così rigido e asettico mi è sembrato abbastanza fuori luogo.

Ventiquattro ore dopo il ministro Delrio ci ha raccontato un'altra cosa, esattamente quello che sto dicendo io, cioè che forse la privatizzazione dovrebbe essere un'occasione di rilancio e di sviluppo del settore ferroviario. A tale proposito il nostro auspicio è che si vada in questa direzione e, in sostanza, la nostra mozione contiene questo punto di vista, questa filosofia, da applicare come *slogan* per poter privatizzare le ferrovie.

Noi riteniamo che si debba evitare che sia solo un'operazione economico-finanziaria e dobbiamo invece fare in modo che divenga un momento di crescita e di sviluppo per l'intero sistema di trasporto ferroviario. Un'eventuale privatizzazione dovrebbe essere accompagnata da specifiche clausole a salvaguardia della qualità del servizio offerto agli utenti e credo che questo sia molto importante perché negli anni abbiamo visto che, nonostante l'azienda abbia usufruito di cospicui contributi pubblici, la stessa non ha realmente investito nel migliorare la qualità dei servizi di trasporto ferroviario e le prestazioni gestionali, accumulando, in questi anni, un *gap* rispetto alle concorrenti, che oggi rappresenta un ostacolo allo sviluppo competitivo del settore dei trasporti sia della merce che dei passeggeri. Purtroppo è nell'evidenza dei fatti.

In questo Paese, al di là dell'alta velocità costruiamo prevalentemente strade e, come dice qualcuno molto più bravo di noi nel programmare un sistema trasportistico molto moderno «chi semina strade raccoglie traffico». Questo è del tutto evidente: noi continuiamo a seminare strade e a raccogliere traffico, specialmente per le merci e non siamo capaci di vedere l'evidenza dei fatti.

Il primo giugno un Paese, la Svizzera, da questo punto di vista molto più evoluto del nostro, inaugurerà una straordinaria opera ferroviaria che inciderà pesantemente sulla nostra vita, che è Alp Transit, il traforo del Gottardo che, quando andrà a regime, con il traforo di base del monte Ceneri, la ferrovia del Gambarogno e quant'altro genererà 700 treni al giorno, cioè una cosa straordinaria. Nella programmazione qualcuno ha buttato l'occhio, per esempio, anche al porto di Genova che diventa strategico, specialmente adesso proprio grazie a questo grande progetto, che ha coinvolto anche il Canale di Suez. Qualcuno pensa, probabilmente, che trasportare le merci sulle autostrade del mare da Genova verso Oriente sia molto più facile e redditizio che andare a Rotterdam per fargli fare tutto il "giro dell'oca".

Noi, però, non sappiamo cogliere queste opportunità e questi messaggi che arrivano anche da chi, in

Europa, non ha una visione localistica e miope come la nostra del sistema trasportistico. Questo ci preoccupa molto. Infatti nella nostra mozione precisiamo di ritenere fondamentale che la privatizzazione in atto non ostacoli gli accordi, tra l'altro già in essere, finalizzati al potenziamento delle linee transeuropee come, in particolare, il potenziamento dell'adduttrice del Gottardo.

Inoltre, non mi stancherò mai di rompere le scatole per il fatto che Delrio ci ha promesso che la famosa linea Arcisate-Stabio vedrà la luce a breve. Speriamo che questo parto ci consegni qualcosa di positivo però, battute a parte, abbiamo un *cahier* di impegni internazionali e dobbiamo essere pronti, a nostro giudizio, a cogliere la grande opportunità che avrà il nostro Paese.

Resta del tutto evidente che le privatizzazioni in Italia hanno sempre diviso l'opinione pubblica per le numerose incognite e per gli interessi che da esse possono scaturire che non sempre rispondono a criteri di maggior efficienza e competitività, sia rischiando di non portare reali benefici agli utenti sia mettendo a rischio l'universalità del servizio che, seppur gestito da privati, svolge un ruolo di fondamentale importanza per il pubblico.

Per questo motivo, tra i quattro impegni che chiediamo con questa mozione al Governo, innanzi tutto chiediamo di chiarire quali siano i reali ricavi attesi da questa operazione affinché gli stessi possano essere impiegati a favore del trasporto pubblico locale. Conosco già la risposta del vice Ministro che ci dirà che dobbiamo fare altro.

Va bene, dobbiamo fare altro, ma noi vorremmo anche che il Governo, considerato che proprio il primo ministro Renzi dice di voler un'impresa che funzioni e un'Europa che non ci debba dare ordini, sia più incisivo. Eppure non ha detto una parola il ministro Padoan; ed è inutile che mi dica questo, signor Vice Ministro, perché non si può venire in Commissione e dire in maniera così asettica che dobbiamo fare cassa. Non è così, perché se uno fa l'amministratore locale, come l'ha fatto il sottoscritto, e si occupa di trasporti - qui ci sono anche governatori che sanno cosa vuol dire - sa che i cittadini tutte le mattine, giustamente, rompono le scatole perché vorrebbero avere una maggiore efficienza.

Crediamo quindi che questa sia l'occasione opportuna. Tra l'altro, chiediamo anche di essere più informati, signor Vice Ministro, per non incorrere nel rischio che si cedano alle proprietà private gli *asset* a maggior redditività e rimangano in mano pubblica i rami aziendali non economici. I rami a fallimento di mercato non li vuole nessuno; quelli dove c'è la "ciccia" invece li vogliono tutti: è un po' come le telecomunicazioni. Adesso basta, il Governo deve prendere in mano il timone e deve avere una regia.

Oltre a chiedere ciò, chiediamo che gli impegni assunti nel nostro Paese anche per le linee transeuropee siano onorati. Forse la nostra mozione potrebbe essere in apparenza eccessivamente dettagliata su alcuni punti, ma deve essere colta dal Governo, perché è un'occasione di stimolo (dobbiamo avere questo *slogan*), per rilanciare un settore che purtroppo in questi anni ha visto il suo totale abbandono e la decadenza (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scibona per illustrare la mozione n. 543.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, ancora una volta ci troviamo a dibattere sulla privatizzazione e dunque sulla cessione a privati di importanti *asset* del nostro Paese. Poco tempo fa ci eravamo occupati di Poste Italiane, oggi ci occupiamo del gruppo Ferrovie dello Stato, e domani? Speriamo non ci sia, o quantomeno che si possa andare ad elezioni e che possa governare qualcuno che abbia a cuore il patrimonio pubblico. Magari noi?

Dunque, nel mio ragionamento voglio partire proprio dal confronto fra queste due realtà. Infatti, entrambe sono concessionarie di servizi di pubblica utilità e sono chiamate a garantire un servizio universale e per questa finalità hanno ricevuto e ricevono denaro pubblico per creare, manutenere e migliorare le proprie infrastrutture.

Se è vero che il servizio universale postale, grazie alle nuove tecnologie Internet, ovvero posta elettronica e *smartkey* (chi più ne ha, più ne metta), è teoricamente superabile, a patto di investire oltre che nella banda larga anche nella cultura del digitale (in effetti le parti periferiche dello Stato che

godono già delle innovazioni politiche del Governo e ricevono la posta a giorni alterni coincidono per lo più anche con quelle che sono carenti di banda larga per poter far fronte all'abbandono del servizio postale universale), tale ragionamento non può essere mutuato sul trasporto ferroviario.

La ferrovia, anche se tanto bistrattata, rappresenta ancora l'unica dorsale presente che unisce l'Italia da Nord a Sud, che compie, nei fatti, con la mobilità pubblica, quell'unità d'Italia voluta dai nostri antenati. Ora volete smantellarla. Il Governo ci propone un piano di privatizzazione lacunoso in molteplici parti, senza garanzie di salvaguardia del servizio, ma ancor peggio errando sull'obiettivo che ci si prefigge con la privatizzazione. L'errore parte dal principio che è inutile privatizzare Ferrovie (ma vale anche per le altre *public utility*) al fine di riversare i proventi nel fondo di ammortamento del debito pubblico. Ce lo ha detto chiaramente il ministro Padoan in 8a Commissione - e lo ha ricordato qualche collega prima di me - dicendo che la svendita, *pardon* la valorizzazione di Poste, ha inciso per lo 0,4 per cento del *deficit* italiano. Gran risultato. Ovviamente Delrio, il giorno dopo, ha subito smentito questa versione e ha preso un po' più di tempo.

Quali sono i risultati? Ad esempio, dai giornali abbiamo appreso qualche giorno fa che in Emilia-Romagna le lettere sono recapitate a giorni alterni e nei magazzini si stanno accumulando pacchi, montagne di corrispondenza. E se al posto delle lettere ci fossero i treni abbandonati nei depositi?

Nella storia del nostro Paese siamo nuovamente davanti alle cartolarizzazioni, che oggettivamente si configurano come una scelta sbagliata per risolvere un errore politico. Sono la strada che ci porterà nuovamente a dover versare denaro nel debito pubblico senza risolvere nulla, anzi aumentando il disagio ai cittadini. La questione si ripeterà e tra qualche anno saremo di nuovo costretti a vendere altri pezzi dello Stato, almeno finché ce ne sarà ancora qualcuno. Dopodiché?

Le conseguenze delle privatizzazioni degli anni Novanta non ci fanno ben sperare per il futuro. Infatti, anche in quell'occasione si è voluto fare cassa e non si è avviato di pari passo un processo risolutivo, fosse anche un processo di liberalizzazione dei mercati, non certo auspicato da noi, ma molto decantato e mai attuato dai Governi succedutisi negli anni seguenti, in cui le società stesse operavano. Le conseguenze di quelle scelte si sono concretizzate, negli anni, in ritardi e distorsioni nella liberalizzazione dei mercati, da un lato, e nel progressivo taglio dei servizi, dall'altro, con gli inevitabili svantaggi che ne sono derivati per i cittadini.

Tornando alla strada ferrata l'unica privatizzazione accettabile, ovviamente del servizio e non della linea, dell'infrastruttura e degli immobili funzionali ad essa, sarebbe quella i cui proventi siano destinati al rilancio del settore ferroviario, quindi con l'obiettivo di favorire il risanamento dei segmenti oggi più carenti, quali il trasporto pubblico locale e il trasporto merci su ferro in alternativa alla gomma, accompagnato da un esteso ammodernamento della linea e dal recupero di efficienza dei servizi.

Per capirci, potremmo accettare una privatizzazione parziale aprendo a gestori privati l'infrastruttura pubblica a patto di implementare e finalmente raddoppiare e elettrificare tutte le linee ferroviarie d'Italia ancora ferme, quelle sì ferme (non come qualcun'altra, che viene definita storica) al secolo scorso, ma non accettiamo di privatizzare per gettare una goccia nel mare del debito pubblico, per poi trovarci "cornuti e mazziati" senza servizi, senza fondi e senza proprietà.

Questa è l'impostazione generale delle convinzioni e del ragionamento che ci spingono a presentare questa mozione contro la privatizzazione. Ci sono però altri motivi più cogenti, motivazioni dettate dai testi governativi e dalle dichiarazioni del Governo.

C'è la preoccupazione sulla proprietà dell'infrastruttura ferroviaria, cioè la linea. Se da una parte sono state espresse parole rassicuranti, ancora non si è capito se RFI sarà scorporata dal gruppo FS, se verranno privatizzate solo alcune società del gruppo, se ci saranno cambi societari prima della privatizzazione e tanto altro ancora. Infatti, lo schema di decreto ha un contenuto estremamente sintetico ed un limitato livello di dettaglio rispetto alle concrete modalità di realizzazione del processo di alienazione della partecipazione, non chiarendo, innanzitutto, se l'intenzione sia quella di collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato Italiane SpA o singoli segmenti di attività e come questo, dal punto di vista societario, possa avvenire.

Non si è quindi neppure in grado di comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione e di valutare quale potrebbe essere il valore economico-finanziario di questa operazione.

A dire il vero, ci preoccupa anche il tergiversare, il prendere tempo. Non vorremmo che questa attesa, questo *laissez faire, laissez passer*, non sia un *escamotage* per poter succhiare ancora quei soldi pubblici e per rendere appetibile per i privati una parte, più economicamente spendibile, delle Ferrovie (*good e bad company* fanno scuola).

Infine, vorrei lanciare uno spunto di riflessione, una riflessione incentrata sui cittadini, sui fruitori del servizio, che sono poi quelli che mantengono con il proprio lavoro e le proprie tasse lo Stato, il Governo e pagano anche il nostro stipendio, cari colleghi.

Già possiamo notare come negli ultimi vent'anni lo Stato italiano abbia investito massicciamente per realizzare la rete ad alta velocità/alta capacità (AV/AC), ma vi risparmio tutte quelle note tecniche che segnalano come sia assolutamente impossibile questa commistione tra alta velocità ed alta capacità. Negli anni sono stati spesi circa 28 miliardi di euro e ci sono progettazioni e intenti per una spesa complessiva, ad oggi, di circa 40 miliardi aggiuntivi. Tutto denaro drenato alle linee tradizionali, quelle che ogni giorno, in tutta Italia, milioni di persone utilizzano - o meglio, vorrebbero utilizzare - per andare a scuola e al lavoro.

Questo Stato è riuscito a creare un Paese a due velocità: da una parte i convogli ad alta velocità che collegano le principali destinazioni (Roma, Milano, Napoli, Salerno, Torino, Venezia) con un'offerta sempre più ampia, articolata e sempre più remunerativa per i gestori e quindi costosa per il cittadino; una percorrenza veloce delle lunghe distanze che, per evitare che fosse elitaria e quindi non remunerativa, è stata accompagnata da una progressiva eliminazione dei servizi tradizionali a lunga percorrenza, praticamente ormai inesistenti visto che rimangono ormai pochi *intercity* notte a collegare il Nord con il Sud Italia; vi è poi la giungla dei treni regionali, costellata di "carri bestiame" da far invidia al terzo mondo. Per quanto riguarda l'altro lato, non devo star qui a raccontarvi le condizioni che potete ben facilmente immaginare, non dico frequentandolo - non sia mai - ma anche solo leggendo la quotidiana cronaca locale. Si viaggia infatti troppo spesso tra tagli di risorse, soppressione di corse, ritardi e disservizi; questo quando si è fortunati: quando va male anche con pioggia, zecche e porte rotte o soppressioni dell'ultimo minuto e via discorrendo.

A questi viaggi della speranza si associano oltre 1.189 chilometri di rete ferroviaria definita "storica" ormai chiusi, perché non ci si poteva lucrare, con buona pace dei servizi pubblici per i cittadini che quell'infrastruttura avevano contribuito a realizzare con il pagamento delle tasse.

La politica annuncia che, dopo la privatizzazione, Ferrovie dello Stato dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli obblighi del servizio pubblico universale, con particolare riguardo alla qualità ed efficienza del trasporto pubblico locale. Mi sembra a dir poco fantasioso: non l'ha fatto fino ad oggi, come potrà farlo domani se dovrà aumentare la remunerazione per soddisfare l'investitore privato?

Ci sono troppi interrogativi in questa privatizzazione, troppi nodi da sciogliere e risposte da dare. Non possiamo privatizzare così *sic et simpliciter*; noi siamo per le infrastrutture pubbliche, ma se davvero si vuole privatizzare, deve esserci almeno un piano complessivo del trasporto ferroviario che abbini libero mercato a garanzia dei servizi. Oggi questo non c'è. Fermiamoci e apriamo una fase di confronto tra tutte le parti in gioco, magari anche un progetto legislativo che getti le basi per il ripensamento del sistema di trasporto ferroviario italiano incentrato sul servizio al pendolare, ovvero al cittadino, e sul trasporto pubblico locale.

Conosciamo il proverbio sulla gatta frettolosa; non è il caso di fare cassa sulle spalle dei cittadini: ripensateci. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gibiino per illustrare la mozione n. 545.

GIBIINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, la liberalizzazione ferroviaria ha introdotto nei vari Stati europei il principio per cui una pluralità di operatori utilizzano le stesse infrastrutture ferroviarie, adeguandosi ai principi del liberalismo economico. Tale processo ha avuto inizio, come noto, con

l'emanazione della direttiva n. 440 del 1991 del Consiglio delle Comunità europee, che riconosce la necessità di una maggiore integrazione del sistema ferroviario europeo in un mercato sempre più concorrenziale. La direttiva stabilisce, inoltre, l'importante distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, identificando la necessità di gestire separatamente queste due aree, al fine di favorire il futuro sviluppo e l'efficienza delle ferrovie comunitarie.

Il trasporto ferroviario rappresenta per l'Unione europea una modalità di spostamento efficiente, con minor impatto in termini di inquinamento. In Italia, tuttavia, rimane una modalità di spostamento meno utilizzata rispetto alle altre più inquinanti, quale il trasporto su gomma. La carenza di collegamenti ferroviari o di combinazioni treno-autobus e treno-trasporto idroviario scoraggiano la persona nell'utilizzo della rete ferroviaria.

A fine 2008, a seguito del processo di liberalizzazione, le imprese ferroviarie titolari di licenza di trasporto ferroviario concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti erano 56; quelle in possesso del certificato di sicurezza erano 27; i contratti attivi di traccia erano 20. Sulla rete del gestore Rete ferroviaria italiana (RFI) si era prodotta un'offerta di trasporto pari a 337,8 milioni di chilometri ferroviari; di questi, 326,4 milioni sono stati realizzati da Trenitalia e solamente 10,7 milioni sono da attribuire ad operatori terzi.

Per quanto riguarda i trasporti, la mancata realizzazione di opere infrastrutturali importanti e dell'utilizzo, tutt'altro che razionale, di quelle già esistenti ha determinato, secondo il rapporto di Confcommercio (edito nel 2013), un danno per il Paese, che per il periodo 2000-2012 è stato quantificato in circa 24 miliardi di euro di mancato prodotto interno lordo. Una perdita di risorse economiche dovuta non solamente ad infrastrutture mai realizzate, ma anche ad un'incapacità, non volontà o indifferenza a far fruttare al meglio l'esistente. L'Italia non è riuscita a collegare efficientemente le reti esistenti, non ha riformato efficacemente gli assetti portuali, anche turistici, gli interporti e le piattaforme logistiche.

Una mancata capacità di molte Regioni di utilizzare le risorse comunitarie disponibili e di utilizzare le risorse statali assegnate per le finalità designate hanno determinato aree del Paese con una carenza infrastrutturale stradale e ferroviaria ingiustificabile, che ha determinato anche un freno alla possibilità di attrarre investimenti esteri e di aumentare i flussi turistici al di fuori delle solite rotte. Sul punto si rammenta infatti che i servizi di trasporto ferroviario locale a livello regionale su rete statale RFI rimangono di competenza esclusiva delle Regioni, che li affidano in base a contratti di servizio a imprese ferroviarie.

Tale precisazione è necessaria per comprendere che l'efficienza del trasporto ferroviario, e l'interconnessione del Paese, non dipende solamente dal gruppo Ferrovie dello Stato ma che è compito di ciascuna Regione realizzare una realtà infrastrutturale e di trasporto adeguata al soddisfacimento della domanda. La questione che ne discende è se le Regioni siano in grado di rispondere efficacemente a quanto è di loro competenza in termini di trasporti.

Nel DEF 2014 il Governo ha manifestato l'intenzione di attuare un piano di privatizzazioni attraverso la dismissione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente dallo Stato. Il Governo ha inviato alle Camere, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, l'atto n. 251, recante «schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA».

L'atto è volto principalmente a: definire le modalità di privatizzazione e di collocamento sul mercato della partecipazione detenuta dallo Stato, che attualmente è pari al 100 per cento; precisare che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione, devono essere assicurati anche gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dal gruppo; precisare che all'apertura ad altri soci del capitale della società si accompagna l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve continuare a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa; fare salvo il

mantenimento, da parte del Ministero dell'economia, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane non inferiore al 60 per cento; prevedere che l'alienazione della quota di partecipazione pubblica potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e a investitori italiani e internazionali.

Il parere dell'8a Commissione permanente, approvato il 19 gennaio 2016, ha evidenziato: come lo schema di decreto avesse un contenuto estremamente sintetico e non affrontasse i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione; che il Governo si era riservato di definire in una fase successiva l'aspetto, particolarmente rilevante, della scelta se collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato o singoli segmenti di attività; la non esplicitata modalità tecnica attraverso cui si intende assicurare il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, specie qualora il Governo decida di non procedere ad un'effettiva separazione societaria del gestore RFI dal resto del gruppo; la necessità di garantire la conservazione, all'interno del gruppo, del notevole *know-how* tecnico e gestionale di RFI in materia di manutenzione, sviluppo e sicurezza delle reti ferroviarie, che come sappiamo rappresenta un'eccellenza a livello internazionale e uno degli *asset* fondamentali della società; il fatto che Ferrovie dello Stato Italiane SpA gestisce un'infrastruttura critica, secondo quanto definito nella direttiva dell'Unione europea 2008/114/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 61 del 2011, con le conseguenti ricadute sulla sicurezza nazionale.

Evidenziamo inoltre che il progetto di privatizzare il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è stato sostenuto dal Governo come modo per far entrare nel bilancio dello Stato risorse economiche e migliorare la qualità del servizio attraverso la presenza di capitale privato. Il gruppo registra una pianta organica di circa 70.000 dipendenti. La riorganizzazione aziendale che si verificherà richiede necessariamente una valutazione attenta *ex ante* di ciò che essa comporterà in termini di personale, cioè se si potranno verificare ricadute negative sul piano sociale (in termini pratici: licenziamenti).

Ricordiamo che, nel corso di un'audizione informale che si è svolta nel marzo 2016, l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini ha precisato di voler perseguire come gruppo una strategia aziendale volta a trasformare le Ferrovie dello Stato da azienda di trasporto ferroviario in un'azienda di mobilità. È di questi giorni un interesse da parte dell'ANAS a confluire all'interno delle Ferrovie dello Stato e una disponibilità del Governo a fare un'ampia operazione in linea con quanto detto, con la creazione di un'azienda di mobilità. L'amministratore delegato ha inoltre sottolineato l'opportunità di lasciare gli utili nelle Ferrovie e di investirli nel piano industriale e la volontà di creare un polo delle merci, con lo *spin off* della divisione cargo, creando Mercitalia, una nuova società in cui mettere tutte le realtà del settore, affinché i clienti possano avere un interlocutore unico.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Gibiino.

GIBINO (*FI-PdL XVII*). L'amministratore delegato ha aggiunto di essere interessato come gruppo ad un'eventuale acquisizione di tutto quello che riguarda il trasporto pubblico.

Pertanto - e vado a concludere - la nostra mozione impegna il Governo: a fornire un'analisi, con stime e simulazioni, dei possibili scenari derivanti da una privatizzazione del gruppo e dei benefici derivanti dal privatizzare un'azienda pubblica strategica di carattere nazionale che produce utili; tenuto conto della sua propensione alla privatizzazione, a fornire alle Camere un documento che illustri tutte le iniziative che ritiene opportuno avviare per fare in modo che l'operazione di privatizzazione favorisca lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, con le conseguenti ricadute positive in termini occupazionali e industriali; a stabilire che una parte delle risorse rivenienti dall'eventuale privatizzazione siano vincolate a realizzare misure dirette agli investimenti strutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale e locale e di trasporto merci; a superare il *gap* tecnologico tra alta velocità e alta capacità al Nord e rete infrastrutturale al Sud e a portare a compimento la rete alta velocità e alta capacità anche nel Sud Italia, con particolare attenzione alle isole maggiori (teniamo particolarmente a questo punto); infine, ad individuare e adottare le iniziative

che possano permettere il reperimento di ulteriori risorse finanziarie e il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario che hanno carattere di servizio pubblico e che sono prevalentemente rivolti all'utenza pendolare, nonché dei servizi di trasporto ferroviario delle merci. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sonego per illustrare la mozione n. 550.

SONEGO (PD). Signora Presidente, egregi colleghi, svolgerò qualche considerazione per illustrare la mozione della quale sono cofirmatario e sulla quale interverranno anche altri colleghi. Desidero anzitutto dire che il proposito del Governo di voler procedere alla privatizzazione, fino al 40 per cento del totale, del gruppo Ferrovie dello Stato italiane è un proposito condivisibile, che merita tutto il sostegno parlamentare.

Si tratta di un'iniziativa sui cui aspetti salienti mi accingo a dire qualcosa, non prima, tuttavia, di aver rimarcato che stiamo parlando di un grande gruppo europeo che, nel corso degli anni recenti, ha dimostrato la non comune capacità di avviare con successo un processo di risanamento economico, finanziario e di efficientamento. Quindi, il quadro in cui stiamo discutendo della materia odierna è quello, positivo, cui ho testé fatto riferimento.

Stiamo parlando di un processo di privatizzazione (fino al 40 per cento, come si è detto) al quale si obietta da più parti che il modello cui fare riferimento per il futuro trasportistico e ferroviario del nostro Paese non è quello indicato dal Governo con la privatizzazione, ma - semmai - quello della Repubblica francese con la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), che è un grande gruppo totalmente integrato. Osservo che la strategia e il punto di riferimento rappresentati dalla SNCF sono oggi l'indicatore della crisi di un vecchio assetto ferroviario europeo. Il modello francese è pesantemente in crisi, in una condizione di prediletto per ragioni economiche e finanziarie, ma anche perché motivo di grande insoddisfazione da parte dell'utenza. Quindi - desidero chiarirlo subito a coloro i quali contestano, sulla base di tale riferimento, la proposta della privatizzazione - non è più ragionevole far riferimento al modello francese.

Quindi, in sintesi, sì alla privatizzazione per due ragioni. In primo luogo, perché è uno dei mezzi con cui possiamo dare un contributo, non determinante ma comunque utile ad affrontare la questione dello *stock* del debito dello Stato (questione tutt'altro che secondaria). Se negli anni passati ci fossimo presi cura di questo problema, oggi discuteremmo in maniera diversa anche della questione relativa a Ferrovie dello Stato Italiane. Quindi, è bene che si affronti il problema della privatizzazione avendo in mente anche il problema del debito.

Tuttavia, la ragione di gran lunga prevalente per dire di sì alla privatizzazione è che essa costituisce una leva importante, da utilizzare sino in fondo, per la modernizzazione del trasporto ferroviario e, quindi, del Paese. Dobbiamo avere la consapevolezza che il futuro ferroviario italiano ed europeo si colloca sempre più in un contesto di liberalizzazione del mercato e di totale esposizione ad esso. Per essere pronto a questa sfida, il gruppo Ferrovie dello Stato italiane non potrà che giovarsi della presenza al suo interno di investitori e azionisti privati che contribuiranno in misura rilevante a fare in modo che questo grande gruppo industriale, che ha un grande impatto economico e sociale sulla vita del Paese, abbia, domani ancor più di oggi, un atteggiamento *market oriented*. Quindi, la privatizzazione di cui stiamo parlando è un contributo alla modernizzazione non solo di quel gruppo, ma anche del Paese.

Mi siano consentite due considerazioni conclusive. È largamente apprezzabile l'opzione del Governo volta a mantenere totalmente pubblica la rete dell'infrastruttura ferroviaria a tutela della sua indipendenza e per favorirne il suo possibile utilizzo da parte di tutti gli operatori ferroviari, senza discriminazione. Aggiungo di più: il Governo va incoraggiato in maniera vigorosa rispetto all'opzione - che adombra, ma che non ha ancora compiuto definitivamente - riguardante la totale separazione, anche societaria, della rete rispetto al Gruppo.

Torno alla vicenda del gruppo Société Nationale des Chemins de fer Français. Una delle ragioni per cui quel grande agglomerato ferroviario europeo è in crisi profonda è proprio la totale integrazione dell'infrastruttura nel gruppo, ovvero la totale integrazione di infrastruttura e di servizio ferroviario.

Noi, avendo a cuore il futuro ferroviario del Paese e l'efficienza del trasporto, dobbiamo compiere il passo definitivo pensando ad una completa separazione societaria.

Nel corso della redazione del necessario piano industriale del gruppo, al quale il *management* e il Governo stanno lavorando insieme - vi provvedono congiuntamente perché si tratta di un compito che riguarda il *management* ma anche l'azionista: le strategie competono all'azionista nelle aziende, anche in quelle pubbliche - sarà bene mettere fortemente l'accento sulla necessità che il gruppo Ferrovie dello Stato italiane diventi sempre più un gruppo multinazionale. Passi in avanti in questa direzione ci sono stati, soprattutto per quanto riguarda il trasporto delle merci, ma sono ancora insufficienti e il gruppo Ferrovie dello Stato italiane deve diventare a tutti gli effetti un grande gruppo multinazionale, un grande *player* europeo continentale del trasporto.

La sfida sta in queste grandi opzioni. Non mi dilungo su altri aspetti della mozione perché altri colleghi, che con me sono firmatari della medesima, interverranno nel corso della discussione.

Desidero infine segnalare un banale ma non irrilevante errore di trascrizione nel testo della mozione di cui sono cofirmatario: al punto 2 dopo le parole «obbligo di servizio», ci va una virgola che si è persa cammin facendo ma che dà un significato diverso al testo della mozione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e distribuito, che il senatore Candiani ha chiesto di illustrare. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, l'ordine del giorno G1 si ricollega alla mozione presentata dalla Lega Nord, che prevede nel dispositivo l'impegno per il Governo affinché i ricavi dalla cessione delle Ferrovie dello Stato possano essere impiegati a favore del trasporto pubblico locale.

Presidente, ogni Regione meriterebbe un capitolo e una mozione specifici perché il sistema ferroviario italiano, fuori dalla linea principale della grande velocità, necessita di notevoli investimenti in molte Regioni. In molti casi ci si trova addirittura ad avere davanti strutture che risalgono al Ventennio. Con questo ordine del giorno porto all'attenzione dell'Assemblea la situazione della Regione Umbria, che nel caso specifico è una realtà paradossale: al centro d'Italia ma totalmente sciolta rispetto alle direttive principali di alta velocità e, da qualche giorno, addirittura con un aeroporto inaugurato nel 2012, costato 50 milioni di euro, sostanzialmente vuoto e lasciato a se stesso. L'ordine del giorno chiede al Governo l'impegno di considerare che il piano, che necessariamente dovrà essere congegnato con chi dovesse acquisire le quote in cessione delle Ferrovie dello Stato, comprenda anche investimenti sulla direttrice Orte-Foligno-Ancona e, ancora, nel caso specifico, andando a riqualificare il sistema di collegamento ferroviario che una Regione non è in grado di gestire per conto proprio.

È naturale, signora Presidente, che se c'è investimento sulle infrastrutture ci possa essere anche ricaduta benefica sul tessuto economico e sul territorio. La stessa Regione Umbria, che ha una grande potenzialità turistica, risulta difficilmente collegata con la capitale. Dunque, l'ordine del giorno G1 chiede al Governo di «accompagnare il piano di cessione delle quote pubbliche delle Ferrovie dello Stato italiane con un adeguato piano di investimenti atto a sostenere e finanziare progetti di riqualificazione ad alta velocità del collegamento esistente Orte-Foligno-Ancona, e di sviluppo della rete secondaria di trasporto ferroviario della Regione Umbria (ex FCU), di recente acquisita da Busitalia, completandone almeno la elettrificazione e il rinnovo del materiale rotabile viaggiante».

Si potrebbe fare il medesimo discorso per le altre Regioni, ma in questo caso vogliamo portare l'esempio di una Regione che possiede una fortissima potenzialità turistica, che ha una fortissima propensione ad attrarre, ma i cui collegamenti risultano difficili. E quando i collegamenti sono difficili, l'economia ne risente. Leghiamo anche a questo il dato drammatico della perdita dell'8,5 per cento di prodotto interno lordo subito dalla Regione, rispetto al triennio precedente in cui le altre Regioni hanno avuto un calo molto inferiore alla metà di questo dato. Il Governo si impegni dunque in questo campo e su questo esempio. Stiamo parlando infatti di una realtà che consentirebbe di collegare l'Adriatico con il Tirreno e le Regioni centrali d'Italia, che oggi sono sostanzialmente emarginate rispetto al collegamento ferroviario principale ad alta velocità. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Borioli. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signora Presidente, signor vice ministro Morando, intervengo dopo che il collega Sonego ha illustrato la mozione della quale sono cofirmatario, insieme ad altri colleghi del Gruppo del PD. Comincio dunque il mio intervento affermando di essere nella sostanza largamente d'accordo con quanto detto dal collega Sonego e mi limito, con questo intervento, a sottolineare alcuni aspetti.

Mi sia consentita una premessa: trovo un po' curioso e, per alcuni aspetti, paradossale che, quando si discute di privatizzazioni (è accaduto anche in questo caso), talvolta alcuni colleghi rilevino, quasi come se si trattasse di una sorta di distrazione di risorse pubbliche o di una liquidazione senza significato, il fatto che si annetta tra gli obiettivi delle privatizzazioni anche quello di recuperare risorse, per colmare la voragine del debito pubblico, come se non fosse quello, in realtà, il problema strutturale con cui il Paese deve fare i conti, per liberare, nella programmazione pluriennale delle risorse, anche quote di disponibilità da destinare ai vari servizi cui il Paese deve far fronte, tra cui anche il servizio di trasporto pubblico ferroviario.

Detto questo, mi pare che, in realtà, per quello che abbiamo avuto modo di conoscere da parte dei rappresentanti del Governo, nel corso delle audizioni preliminari all'espressione del parere rilasciato dall' 8a Commissione lavori pubblici, comunicazioni sull'atto con cui il Governo propone la privatizzazione parziale del gruppo, il Governo ci abbia sempre illustrato un disegno che tiene insieme le due gambe e i due obiettivi connessi al progetto di privatizzazione: da un lato, l'obiettivo di recuperare risorse per colmare una parte del debito pubblico e, dall'altra, quello di rilanciare, attraverso un piano industriale coerente, il profilo e la capacità di restituire servizi e prospettive economiche al Paese. Ovviamente proprio in questo stanno la scommessa e l'incoraggiamento che, con alcuni paletti che sono stati qui evidenziati, credo sia utile che l'Assemblea indichi al Governo per procedere su questa strada. Sappiamo che si è deciso di prendere qualche di tempo in più, come in qualche modo anche i nuovi vertici del gruppo ferroviario hanno evidenziato, anche al fine di definire un piano industriale coerente, sul quale fondare il processo di privatizzazione.

Ben vengano, quindi, tutti i passaggi, anche di confronto parlamentare nelle Commissioni competenti, che dovranno seguire l'*iter* di questo percorso; ma credo che l'obiettivo sia assolutamente utile e indispensabile.

Quali sono le prospettive industriali del Gruppo, anche grazie al lavoro, fatto nel corso degli anni precedenti, di risanamento e di grande riqualificazione della rete ferroviaria, soprattutto attraverso il lancio del sistema ad alta velocità, ce lo dicono, anche sul fronte della internazionalizzazione che richiamava prima il collega Casson, gli accordi sottoscritti pochi giorni fa in Iran, che parlano per il gruppo FS di una prospettiva di investimento di svariati miliardi di euro sul fronte sia della realizzazione del sistema ad alta velocità iraniano sia del *restyling* complessivo del sistema ferroviario.

Indico con ciò uno dei fattori che, a mio giudizio, sono da questo punto di vista particolarmente significativi per la prospettiva di un gruppo, che ovviamente in questi anni, insieme ai molti progressi fatti, soprattutto evidenziati nella qualificazione di un sistema ad alta velocità (che credo ci sia invidiato, a buona ragione, da tutto il mondo), ha registrato invece, in particolare sul fronte del trasporto merci e del trasporto universale sia di rango nazionale sia di rango regionale, dei notevoli segnali di declino che oggi devono essere recuperati, anche valorizzando il processo di privatizzazione.

Affinché questo si realizzi, è necessario naturalmente dar corso a quanto il collega Sonego ricordava prima: abbiamo bisogno che il processo di privatizzazione sia rigorosamente abbinato a un processo di liberalizzazione, soprattutto sul fronte dei servizi, che ovviamente può essere realizzato se a monte si realizzano alcune condizioni. La prima: il mantenimento della proprietà pubblica (da questo punto di vista, i segnali arrivati sia dal ministro Padoan sia dal ministro Delrio sono stati piuttosto chiari) della rete e degli *asset*, che è altra cosa rispetto all'eventuale conferimento di una quota di RFI, come soggetto gestore della rete, a soggetti privati. Il mantenimento in capo al pubblico della proprietà è altra cosa dall'eventuale conferimento di una quota a privati della società che avrà l'incarico di gestire la rete.

Dalla progressiva separazione tra la gestione della rete e la gestione dell'esercizio, poi, deriva la

capacità, che deve ricadere sulla società che avrà il compito di gestire i servizi, di confrontarsi apertamente con il mercato (cosa che fino ad oggi, in realtà, non è mai successa e questo è un ulteriore elemento che voglio sottolineare). L'altra condizione, quindi, riguarda la capacità di riportare alla rete - e quindi alla disponibilità del mercato - tutti quegli *asset* (scali ferroviari, pezzi di rete, impianti tecnologici) che nel corso del tempo sono stati, a mio giudizio, inopportunamente trasferiti dalla proprietà della società che ha in gestione la rete alla proprietà delle società che invece svolgono l'esercizio, inquinando la possibilità di un effettivo accesso dei *competitor* presenti sul mercato allo svolgimento dei servizi, con tutte le ricadute positive che possono derivare.

A mio giudizio, quindi, se il processo si mantiene all'interno di questi pilastri può essere largamente positivo. Mi auguro che, con una più rapida possibile definizione di un nuovo piano industriale per il Gruppo, si possa procedere nella direzione che il Governo vuole e che credo il Parlamento abbia l'opportunità e, a mio giudizio, anche il dovere di assecondare, per il bene del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, siamo di fronte ad una privatizzazione annunciata: una dismissione di quote di un pezzo importante dello Stato, le ferrovie nazionali che afferiscono al gruppo Ferrovie dello Stato SpA.

Ricorre, a tale proposito, l'immagine classica del binario: un asse è rappresentato da una secolare rete, rimasta pressoché la stessa, in estensione, dai tempi della sua costruzione monumentale, iniziata nella seconda metà dell'Ottocento e conclusasi all'incirca agli inizi del Novecento, sebbene ricostruita dalle macerie della Seconda guerra mondiale; un altro è rappresentato dallo Stato, che in quell'opera ci ha messo monumental capitali e negli ingenti costi di gestione ha impegnato il risparmio degli italiani, ovvero le fatiche fisiche e mentali di un popolo e delle sue generazioni.

La privatizzazione annunciata, dunque, reca con sé l'idea plastica della storia nazionale; giunge come metafora delle nostre lente decisioni, delle nostre precarie ambizioni e dell'Italia che vorremmo e che non abbiamo; dell'Italia che vorremmo essere e che non siamo. Ciò riguarda tutti i Governi, e particolarmente quelli dell'ultimo ventennio.

Non c'è dubbio che ora appare conveniente, opportuno avviare - e salutare per le sorti della nostra Nazione - un processo di privatizzazione, e cioè l'uscita graduale dello Stato da un servizio essenziale per il funzionamento della Nazione: i trasporti, la mobilità dei cittadini e delle merci.

Dalle dichiarazioni più o meno ufficiali si evince che non sarà il 2016 l'anno della parziale dismissione, e l'annuncio pertanto si farà vano e vago. Ci piacerebbe che fosse un processo più partecipato, meno fumoso, meno gravido di nebbie sul futuro della nostra importante infrastruttura, quella che davvero ha fatto negli ultimi centocinquant'anni l'unità d'Italia mediante un servizio universale che viaggia su rotaia.

Si procederà alla dismissione di quote di questo servizio universale, e quindi irrinunciabile, per fare cassa, per sanare parzialmente il debito pubblico, per incidere sui *kingmakers* della finanza internazionale affinché non ci declassino, non abbassino il già malmesso rating. Occorre, dunque, avere idee chiare e pretendere chiarezza di idee dal Governo al Parlamento ai vertici di Ferrovie; disegnare scenari credibili, intravedere e far intravedere agli *stakeholders* visioni future a breve, medio e lungo termine.

Che ne sarà dei trasporti pubblici in Italia in seguito alla parziale privatizzazione? Una nuova *governance* si impone, ma non ne abbiamo notizia. È necessario, dunque, promuovere un serio dibattito politico e parlamentare, basato su dati certi, provenienti da stime e simulazioni fondate su un approfondito esame delle conseguenze e degli eventuali esiti della privatizzazione stessa, relativi al mantenimento e allo sviluppo della qualità dell'offerta di servizio pubblico locale e regionale, nel quadro del potenziamento della sicurezza degli utenti e dei lavoratori, della rivitalizzazione e dell'efficientamento del trasporto merci, in un'ottica di riconversione ecologica che diminuisca progressivamente il trasporto su gomma; di promozione di investimenti mirati a colmare il *gap*

infrastrutturale ferroviario, ancora indecente nel 2016, che divide il Mezzogiorno dal resto del Paese, con particolare riferimento all'alta velocità e all'alta capacità, al raddoppio delle linee e all'ammodernamento del materiale rotabile.

Non solo le popolazioni meridionali, le comunità civili e politiche del Mezzogiorno - con particolare riguardo al sistema industriale, agroalimentare e turistico del Sud - sarebbero felici se il processo di parziale uscita dello Stato dal sistema dei trasporti in Italia avesse lo sviluppo di questa trascurata area del Paese quale stella polare, guida e percorso virtuoso. L'intera comunità nazionale gioirebbe, consapevole che il Sud non può costituire la palla al piede del tentato sviluppo, ma collegamenti rapidi, efficienti, confortevoli al di sotto del Volturno possono e debbono rappresentare il volano per tutto il Paese, agevolando processi di inclusione sociale e dando opportunità a tutti. (*Applausi dei senatori Boccardi e Perrone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi, intervengo oggi sulle mozioni riferite alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato con l'obiettivo di porre all'attenzione di tutti solo una segnalazione e una proposta su un paio di aspetti di diversa natura che - a mio parere - meritano di essere opportunamente considerati e valutati. Come direbbero gli anglosassoni, mi sia consentito aggiungere «i miei due cents» nella interessante discussione in corso.

Il primo aspetto da segnalare è che Ferrovie dello Stato Italiane SpA gestisce una infrastruttura critica secondo quanto definito nella direttiva 2008/114/CE, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. Un differente assetto societario, una cessione di quote a uno o più privati vanno valutati anche in considerazione delle ricadute che potrebbero avere sulla sicurezza nazionale. Ricordo che la direttiva impone che tutte le ECI (infrastrutture critiche europee) dovrebbero disporre di piani di sicurezza per gli operatori o di misure equivalenti, comprendenti l'individuazione delle strutture importanti, una valutazione dei rischi e l'individuazione, la selezione e la prioritarizzazione di contromisure e procedure.

Nello scenario attuale di minaccia terroristica, l'impatto di una proprietà non più totalmente pubblica, di una società per azioni che per giusti criteri privatistici privilegi il profitto potrebbe avere in minore considerazione gli aspetti di criticità che essere una ECI comporta. Ritengo che nelle varie considerazioni che farà al riguardo il Governo sia necessario tenere nel dovuto conto questa mia segnalazione.

Il secondo punto, come avevo anticipato, è una proposta. Nel processo di privatizzazione sono state previste agevolazioni ai dipendenti per l'acquisto di quote azionarie. La mia idea è che, in relazione all'offerta di vendita agli investitori, si potrebbero prevedere incentivazioni specifiche anche a favore del fondo di previdenza complementare dei dipendenti del Gruppo, al fine di una sua presenza qualificata nel consiglio di amministrazione con conseguente compartecipazione alle scelte gestionali dei suoi associati, ovvero i dipendenti di Ferrovie dello Stato SpA. In questo modo si giungerebbe in qualche modo a una forma di applicazione dell'articolo 46 della Costituzione che - cito testualmente - recita: «la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

Altra considerazione che si potrebbe svolgere sulla mia proposta è la sua analogia con il modello di compartecipazione sperimentato in Germania. Come è noto, in Germania rappresentanti dei lavoratori siedono nei consigli di amministrazione delle aziende e con la mia proposta, tramite il rappresentante del fondo previdenziale di categoria, da noi avverrebbe lo stesso. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signora Presidente, nell'iniziare il mio intervento sulle mozioni relative alla privatizzazione parziale delle Ferrovie dello Stato Italiane mi corre l'obbligo di ricordare questo argomento in ragione della consistenza della rete ferroviaria della Sardegna.

È noto a tutti che parliamo di una rete ferroviaria assolutamente obsoleta sia nelle infrastrutture che nei

mezzi, nonché di una operazione prevista per il 2018 di totale abbandono di Trenitalia - Ferrovie dello Stato di una delle regioni italiane, come d'altronde siamo ancora definiti all'interno dei documenti ufficiali e dell'ordinamento costituzionale di questo Paese.

Noi saremmo parte dell'Europa e anche - non so se conseguentemente - parte dell'Italia. Lo saremmo e dovremmo esserlo integralmente e invece lo siamo parzialmente, perché realtà come la nostra non sono nella considerazione dello Stato in ragione dei servizi di mobilità. E non parlo adesso di quelli da e per la Sardegna, perché sono disastrosi; non parlo di quelli aerei, assolutamente inadeguati e insufficienti rispetto alla domanda; non parlo dei collegamenti navali. Parlo dei collegamenti interni, degli spostamenti di merce e della mobilità interna delle persone in Sardegna, con un sistema ferroviario che conta tratte pressoché insignificanti: un collegamento Cagliari-Sassari che passa attraverso Oristano, lungo la dorsale della strada statale 131, e un collegamento che va verso Olbia per collegare uno degli aeroporti e uno dei porti dell'Isola, passando attraverso il Nuorese dell'Isola.

Dico questo perché nella nostra Costituzione c'è un principio di uguaglianza - lasciamo perdere quello del diritto alla mobilità - in base al quale tutti i cittadini devono essere posti nella medesima condizione e, dove ci sono ostacoli che impediscono pari opportunità, essi vanno rimossi e non accresciuti. Lo dico al Governo in modo particolare per questa vicenda, perché noi non possiamo essere una Regione privata di un adeguato sistema interno di collegamento ferroviario. Quindi, più che pensare alla privatizzazione a fini di profitto, bisogna pensare al servizio pubblico per il rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi di uguaglianza tra i cittadini italiani ed europei.

Lo strumento che si adatta di più a perseguire tale obiettivo è un efficientamento del sistema ferroviario attraverso la partecipazione del mercato, dell'attività d'impresa? Lo Stato deve farsi carico di garantire in ogni caso e comunque quel risultato, perché l'attribuzione di funzioni di natura economica sempre più preponderanti all'impresa privata non può prevedere una riduzione dei diritti sociali ed economici delle comunità nazionali.

Quindi, quando si affronta un tema come questo, la ragione per la quale abbiamo avviato la discussione con mozioni presentate e firmate da diversi Gruppi sta proprio nel fatto che dobbiamo garantire - al di là dei processi che abbiamo deciso, che altri hanno deciso o che in alcune sedi anche comunitarie si è deciso di portare avanti - che quei processi di riorganizzazione del sistema del mercato dei servizi non prevedano una riduzione dei diritti. Anzi, essi erano stati motivati proprio con un'estensione e un allargamento dei diritti. Si è parlato di una riduzione dei costi, di un peso minore sulle finanze delle famiglie e delle comunità, ma in ragione del mantenimento del servizio e della salvaguardia della platea degli aventi diritto.

La riflessione che si chiede allora al Governo rispetto al suddetto tema deve riguardare anche questi aspetti. Potrei citare anche altre Regioni, altre realtà locali, cosiddette periferiche o comunque in condizioni di svantaggio nel nostro Paese, che vedono a rischio il diritto alla mobilità delle persone, nonché la possibilità di spostamento delle merci e, quindi, un danno oggettivo sicuramente rilevante alle loro possibilità di sviluppo.

Potrei citarne altre, perché ce ne sono: ce ne sono nel Mezzogiorno e ce ne sono all'interno della dorsale peninsulare; ce ne sono anche nelle montagne delle regioni del Nord. Il diritto a viaggiare e a raggiungere qualunque meta' d'Italia e d'Europa deve essere non solo preservato, ma anche organizzato e sviluppato, perché è il diritto alla relazione, il diritto di accesso alle opportunità di conoscenza, ma anche di attività lavorativa, imprenditoriale e di sviluppo economico di quelle realtà, anche attraverso la valorizzazione dei loro prodotti o delle loro vocazioni produttive.

Non possiamo pensare - e mi rivolgo al Governo, perché abbiamo presentato anche in questi giorni un'ulteriore mozione in materia di collegamento da e per la Sardegna - che la Sardegna possa continuare a vivere in una condizione di isolamento. Non possiamo continuare a vivere in questa condizione: è un prezzo che pagano i sardi sistematicamente e non si capisce a chi lo pagano. E ogni volta che anche in questa Camera qualcuno di noi si alza a ricordare che siamo un'isola, c'è un atteggiamento di sufficienza e di disconoscimento di una realtà fisica. È una violenza intollerabile.

Il Governo non deve ridere o sorridere. Il Governo si deve preoccupare di trovare una soluzione e deve

investire le risorse che possiede in quella direzione, perché eliminare una discriminazione è un preciso dovere di un Esecutivo democratico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni e sull'ordine del giorno presentati.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario alle mozioni 1-00496 (testo 2), la cui prima firmataria è la senatrice De Petris, 1-00511, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori, e 1-00543, presentata dal senatore Scibona e da altri senatori. Il parere contrario è motivato dal fatto che queste mozioni, pur diverse tra di loro, contengono tutte e tre nelle considerazioni in premessa giudizi sul processo di privatizzazione generale che si è svolto nel corso degli ultimi decenni in Italia e sulle specifiche scelte politiche e programmatiche in materia di privatizzazione del gruppo FS che sono in consapevole, seppur legittimo naturalmente, ed esplicito contrasto con le opzioni del Governo su questa materia. Questa è per noi una ragione di contrarietà.

Ma ve ne è una seconda, obiettivamente più rilevante, che riguarda invece la parte impegnativa delle tre mozioni, perché tutte, sia pure partendo da argomenti e qualche volta da obiettivi diversi, si propongono di ottenere dal Governo un ripensamento per certi aspetti - penso, ad esempio, alla mozione De Petris - delle sue scelte in materia di privatizzazione del gruppo FS.

Pressoché tutte e tre le mozioni propongono, inoltre, di destinare una quota del ricavato dal processo di privatizzazione a finalità diverse da quelle previste dalla legislazione vigente nel nostro Paese, almeno fino a ora, e cioè alla riduzione del volume globale del debito. Quest'ultima indicazione d'impegno è presente anche nella mozione del Gruppo FI-PdL XVII - mi rivolgo ai suoi proponenti - al punto 3 della parte dispositiva. Per questo chiedo al presidente Paolo Romani di valutare la possibilità di espungere dal testo della propria mozione tale punto, in cui si chiede di destinare il ricavato del processo di privatizzazione ad altre finalità rispetto a quelle previste dalla legge, cioè alla riduzione del volume globale del debito. Se questa espunzione avvenisse, naturalmente il parere del Governo su quella mozione sarebbe favorevole.

Il parere è infine favorevole sulla mozione n. 550, che ha come primo firmatario il senatore Sonego.

Naturalmente resta fermo che il Governo è impegnato ad attuare puntualmente quanto previsto dai pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, espressi ormai qualche settimana o mese fa, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 251, quello che apre cioè il processo di privatizzazione parziale del gruppo FS e che viene variamente valutato nel testo delle mozioni, soprattutto in premessa. Il Governo, avendo espresso un orientamento favorevole sui pareri approvati dalle Commissioni competenti su quell'atto, naturalmente si ritiene impegnato ad attuare quegli indirizzi in sede di realizzazione di quanto previsto dal citato atto n. 251.

Inoltre, ancora più ovviamente, il Governo si intende impegnato ad attuare quanto previsto dal comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 e questa è un'ovvietà: ci mancherebbe che il Governo non si sentisse impegnato ad attuare quanto prevede una legge dello Stato. Tuttavia, vorrei far notare ai senatori che quanto disposto dal comma 677 della legge di stabilità in vigore, cioè quella per il 2016, è previsto che si attui nell'ipotesi che la privatizzazione avvenga entro il 2016. D'altra parte, è ormai noto - ne hanno fatto cenno diversi interventi in fase sia di illustrazione delle mozioni che di discussione generale - che molto probabilmente, anzi certamente il processo di privatizzazione nel 2016 non si realizzerà. Il Governo ha infatti condiviso l'orientamento del *management* del gruppo FS circa l'opportunità, forse addirittura la necessità, di produrre prima un riassetto del Gruppo e soprattutto di mettere in atto la definizione di un piano industriale che accompagni il processo di privatizzazione, così accogliendo implicitamente una parte molto rilevante prevista nelle indicazioni di molte mozioni, comprese alcune di quelle su cui ho già espresso un parere contrario.

Una delle osservazioni politiche che voglio fare è che questa scelta del Governo di acconsentire a un rinvio del processo di privatizzazione oltre il 2016 crea una difficoltà. E dobbiamo saperlo, perché ne

parliamo esplicitamente nel Documento di economia e finanza.

Dal Documento di economia e finanza in vigore, messo alla base delle scelte di politica fiscale ed economica del 2015, 2016 e 2017 (indirizzo rinnovato anche dal Documento di economia e finanza che il Consiglio dei ministri ha appena approvato), sapete che noi siamo impegnati a realizzare, attraverso il processo di privatizzazione, un contributo pari allo 0,4-0,5 per cento annuo di riduzione del volume globale del debito. Per il 2016 questo indirizzo trovava attuazione nelle previsioni - per parlare in modo chiaro - attraverso il processo di privatizzazione del gruppo FS.

Data la scelta di cui ho appena parlato, e cioè un rinvio all'anno successivo per ottenere i risultati di cui ho già detto, è chiaro che ci troviamo in presenza di un vuoto rispetto all'indirizzo programmatico definito. Abbiamo, tuttavia, ferma intenzione di mantenere il conseguimento dell'obiettivo. Il volume globale del debito si deve ridurre nel 2016, grazie al contributo delle privatizzazioni, dello 0,4-0,5 per cento del prodotto. Il che significa che, se non facciamo l'operazione che riguarda il gruppo FS, dovremo fare altri tipi di operazioni.

Per chiarire che tutte le illazioni di stampa sono ciò che sono, e cioè illazioni di stampa, dico che è vero - e questa non è una illazione di stampa, ma un punto di indirizzo programmatico molto preciso - che, se non facciamo l'operazione che riguarda FS, nel 2016 dovremo fare privatizzazioni, per un volume analogo, che riguardano altri gruppi e altre proprietà dello Stato.

Questa nostra scelta, tuttavia, dimostra con i fatti, e non con le parole, che la critica che ci viene rivolta sistematicamente, e che ci è stata rivolta diffusamente e per l'ennesima volta anche in questo dibattito - e cioè che abbiamo come unico obiettivo fare cassa in questi processi - è banalmente infondata. Se infatti avessimo questo come unico obiettivo, non saremmo andati a cercarci la grana di dovere sostituire l'ipotesi relativa al gruppo FS con altre soluzioni. E questo è dimostrato con i fatti da questa vicenda.

Perché non è fondato questo giudizio? In realtà, gli obiettivi che noi mettiamo al centro del processo di privatizzazione in campi come questo restano tre e sono equiordinati, nel senso che non hanno una priorità l'uno rispetto all'altro, ma debbono essere conseguiti tutti e tre contemporaneamente.

Il primo obiettivo - è in ordine casuale - è certamente ottenere, attraverso le privatizzazioni, un contributo significativo alla riduzione del volume globale del debito. Infatti, specialmente in una situazione nella quale, se non c'è deflazione, c'è sicuramente inflazione zero, mantenere un volume globale del debito così elevato significa, in una prospettiva di medio termine, rischiare l'insostenibilità. Quindi, dobbiamo ottenere un contributo - non sarà certamente decisivo, come tutti sanno - alla riduzione del volume globale del debito anche dalle privatizzazioni.

Il secondo obiettivo, altrettanto significativo e di pari livello, è che dobbiamo fare le privatizzazioni in modo tale - e non sempre lo abbiamo fatto in passato - da consentire alle società oggi possedute dallo Stato di rafforzarsi patrimonialmente, migliorando così la quantità e la qualità delle loro prestazioni e del loro prodotto. Per dirla in soldoni, in questo momento lo Stato è un proprietario con il braccio corto, nel senso che le società hanno bisogno di investire, hanno bisogno di capitali e di patrimonializzarsi. Lo Stato, però, a causa delle dimensioni del volume globale del debito e della situazione di finanza pubblica più complessivamente, è in relativa difficoltà. Il processo di privatizzazione deve consentire di superare questo *gap*, attraverso il concorso di capitali privati al rafforzamento di grandi società oggi possedute dal pubblico. Questo è un secondo, fondamentale obiettivo.

C'è poi un terzo obiettivo che non viene mai citato, e se ne capisce il motivo: esso non rientra tra le nostre "abitudini", perché la nostra realtà è molto distante dalla sua realizzazione. Attraverso il processo di privatizzazione e a differenza di quanto è accaduto con i processi di privatizzazione del passato, noi vogliamo favorire il fatto che finalmente una quota significativa dell'enorme volume di risparmio privato delle famiglie e delle imprese italiane (in particolare delle famiglie) venga investita sul capitale di rischio delle imprese. Il processo di privatizzazione è un'occasione particolarmente significativa e importante per cercare di ottenere questo obiettivo, perché il debito delle imprese italiane è eccessivamente concentrato nelle banche. E noi sappiamo che questo è un problema che

riguarda la competitività economica del nostro sistema produttivo nel suo complesso. È, dunque, importante fare bene le privatizzazioni che vogliamo realizzare a certe condizioni. E non è assolutamente vero che le facciamo frettolosamente, al fine di prendere quei pochi soldi che possiamo prendere, perché dobbiamo ridurre il volume globale del debito oppure - come si dice spregiativamente e non ho mai capito perché - dobbiamo fare cassa. Noi dobbiamo invece utilizzare questa occasione per fare in modo che la grande disponibilità di capitale e risorse connesse con il risparmio privato porti l'Italia a fare la scelta degli altri Paesi, e cioè andare a investire sul debito delle imprese, le quali, compiendo attività come quelle che svolgono in questo momento le grandi società pubbliche, si ammodernano e saranno comunque ancora necessarie in futuro.

Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1. (*Applausi del Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). È del tutto evidente, signor Vice Ministro, che siamo su due pianeti diversi. A nostro parere, si può cambiare la legge per raggiungere determinati obiettivi, cosa su cui sicuramente lei non è d'accordo. Ma noi la vediamo così.

Potremmo essere d'accordo con lei, ma il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve venire in questa sede e spiegarci quale sarà l'*input* che il Governo darà per un piano industriale che rilancia il sistema ferroviario. Qual è? Volete che il Parlamento vi firmi una cambiale in bianco? Assolutamente sì, ed è questo il problema. È troppo facile privatizzare, perché chiunque compra dove - mi sia consentita l'espressione - c'è la ciccia. Come saranno gli investimenti sul trasporto pubblico locale? Non lo sappiamo. Questo è il grosso problema.

È del tutto evidente che anche sulla programmazione abbiamo altre visioni e sarebbe stata opportuna la presenza della vostra controparte - è proprio di controparte che si parla - rappresentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sarebbe stata sicuramente opportuna la presenza in Aula, questa mattina, del ministro Delrio per ribadire quanto detto in Commissione o dire altro. È chiaro che il suo intervento sarebbe stato anche imbarazzante. A tal proposito, invito i colleghi a leggere il Resoconto stenografico dell'intervento del ministro Padoan in Commissione e quello del ministro Delrio, svolto ventiquattro'ore dopo.

Continuo a ribadire che faccio parte della corrente Delrio, per il quale - sono parole del Ministro - la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane deve essere un'occasione di rilancio e sviluppo. Benissimo. Due punti e a capo: come la si vuole realizzare? Facendo firmare al Paese, alla politica, al Parlamento una cambiale in bianco? Noi non siamo d'accordo, signor Vice Ministro.

Orgogliosi di aver scritto la mozione in cui crediamo, ci apprestiamo a votarla stante il parere negativo del Governo. Le mozioni su cui il vice ministro Morando ha espresso parere favorevole non ci interessano.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli allievi e i docenti dell'Istituto tecnico «Achille Mapelli» di Monza, in visita al Senato, che stanno seguendo i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 496 (testo 2), 511, 543, 545 e 550 (ore 11,24)

D'ANNA (AL-A (Mpa)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (AL-A (Mpa)). Signora Presidente, intervengo brevemente per dire che il mio Gruppo di

appartenenza condivide le intenzioni del Governo, che vanno nella direzione dello snellimento delle competenze e dei carichi che sono sul groppone dello Stato, che - sarà bene ricordarlo - è in brache di tela, e che ha governato il Paese, nel corso degli ultimi cinquant'anni, facendo sostanzialmente leva sulla spesa e sul debito.

Che questo tipo di privatizzazione non risolva, se non per qualche decimale, l'enorme mole del debito pubblico - mi riferisco a quei 2.200 miliardi di euro che ci costano circa 80 miliardi di interessi passivi all'anno - è nell'ordine delle cose. Tuttavia, in questa sede vorremmo precisare altri aspetti.

Non sono d'accordo con il senatore del Gruppo Misto che ha parlato delle esigenze di ammodernare la linea ferroviaria in Sardegna. La Sicilia è nelle stesse condizioni, ma credo che questo vada addebitato non a uno Stato che intende privatizzare, bensì allo Stato levitano che ha gestito in regime di monopolio il sistema ferroviario per cinquant'anni.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,24)

(Segue D'ANNA). E avremo quelle linee ferroviarie quando ci sarà l'utenza. Se infatti viene meno il principio di gestione su criteri di economicità, il diritto del cittadino, che è sacrosanto, si trasforma in un ulteriore debito sul groppone dello Stato che deve recuperare sotto forma di tasse. Si tratta, quindi, del cane che si morde la coda. Riconosciamo diritti, ma li facciamo pagare caramente e amaramente ai contribuenti.

Volevo dire al vice ministro Morando, che oggi mi è piaciuto e che simpaticamente credo abbia un'involuzione statalista solo quando viene a presentare qui la legge di stabilità, che oggi ho riconosciuto il suo tratto liberaldemocratico. Abbiamo un Vice Ministro che dice cose sensatissime e capisce che la pubblicità e la statualità cioè la pubblicità di un servizio inteso come monopolio dello Stato, è una vecchia menzogna che gli statalisti ci hanno propinato per oltre cinquanta anni. Un servizio è pubblico quando è accessibile a tutti e quando è gratuito per quanti ne hanno diritto. Ebbene, se noi non avessimo già inserito una gestione con criteri privatistici nelle Ferrovie dello Stato, avremmo ancora vecchie tratte e stazioni ferroviarie ricettacolo di mendicanti e non moderni punti ove favorire persino la socializzazione.

Una delle critiche rivolte alla privatizzazione era che essa avrebbe trascurato le tratte interne per dare priorità all'alta velocità. Faccio presente però che il 65 per cento di coloro che fanno uso di treni ad alta velocità sono lavoratori pendolari. Sono abbonati.

Come riformare allora queste ferrovie? Come favorire le tratte interne della Sardegna e della Sicilia? Con il criterio dell'impresa, con il criterio della produttività, con il criterio dell'utile. Ricordo a me stesso e agli astanti che il profitto non va confuso con i profittatori; è un termine positivo per chi rischia in innovazione, per chi si mette sul mercato, per chi accetta la concorrenza e, quindi, ha la necessità di migliorare l'offerta. Quando questo avviene sotto l'egida dello Stato, avviene senza questi criteri e a scapito del debito. Poiché lo Stato è un ente collettivo, ma non un ente etico, il concetto sbagliato è pensare che ciò che sia nella mano pubblica abbia una superiorità etica dei fini. Non è così: lo Stato è occupato dai partiti e dalla politica e, se in Sicilia non ci sono linee ferroviarie, è perché i potentati economici e politici siciliani non avevano interesse a realizzare la rete ferroviaria e hanno preferito gestire il trasporto su gomma che era nelle mani dei potenti amministratori della democrazia cristiana in quella Regione. E, quindi, di cosa vogliamo parlare oggi? Vogliamo fare una critica alla privatizzazione? Ebbene, la faccio anche io vice ministro Morando, ma da quest'altro versante. Non bisogna solo svendere o privatizzare; bisogna tagliare innanzitutto i rami secchi. Lei, con il ministro Padoan, continua a tenere il piano Cottarelli nel cassetto. Ieri abbiamo decretato la chiusura del Senato perché faceva scandalo che 320 senatori percepissero uno stipendio, ma abbiamo ancora circa 40.000 componenti nei consigli di amministrazione delle circa 10.000 partecipate dello Stato che hanno prodotto 45 miliardi di debiti, circa dieci volte l'introito dell'IMU. La critica gliela rivolgo utilizzando le parole di Margaret Thatcher che l'amico Liuzzi, da conservatore e riformista che si ispira a Cameron, dovrebbe ricordare. La *lady* di ferro diceva: più grande è la fetta presa dallo Stato, più piccola sarà la torta a disposizione dei cittadini. Noi, nel momento in cui andiamo verso la tutela degli interessi dei cittadini, dobbiamo far dimagrire lo Stato.

Signor Vice Ministro, attento: una cosa è ricapitalizzare le imprese in mano allo Stato; un'altra è mettere le mani sui risparmi dei cittadini.

Lei ha accennato alla necessità che gli investimenti privati, i risparmi dei cittadini, i risparmi postali, i risparmi bancari e i fondi di investimento possano corroborare le ferrovie privatizzate per una quota fino al 40 per cento. Deve però finire l'era della *golden share*, altrimenti non facciamo un discorso virtuoso, volto a cercare un finanziamento sul mercato, ma ci sono le mani fameliche dello Stato, che vanno a depauperare finanche le risorse e i risparmi privati dei cittadini.

Come Gruppo di Alleanza Liberalepopolare-Autonomie siamo favorevoli ad approvare i criteri che la Presidenza del Consiglio ha emanato con lo schema di decreto n. 251, anche se non riusciamo a capire, per la verità - ma questa è una celia più che una critica - perché nell'acquisto di queste azioni dovrebbero essere favoriti i ferrovieri. Non riteniamo, infatti, che aver partecipato ad un'impresa dia un diritto di prelazione rispetto ad altri cittadini. La partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa potrà essere gradevole alle orecchie del presidente Gasparri, ma ciò si chiama corporativismo e non liberalismo, tanto per essere chiari. (*Applausi dal Gruppo AL-A (Mpa)*).

PRESIDENTE. Mi riservo in altri momenti di intervenire sul merito: ora non posso.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, due anni fa, in Commissione lavori pubblici, comunicazioni, mi sono battuto insieme ad altri senatori e senatrici contro l'ipotesi di privatizzazione di Poste italiane. È già stato ricordato che il ministro Padoan, in quell'occasione, fu di fatto smentito dal ministro Delrio. Non si tratta di sospetti o illazioni, perché delle tre regole che ricordava il rappresentante del Governo nella sua replica, ne veniva considerata solo una, ovvero quella di cercare di ripianare il buco nero del debito.

Già allora la stentata maggioranza favorevole mostrava quanto sia ormai evidente a tutti lo scellerato tentativo di fare cassa svendendo il patrimonio pubblico, in totale assenza, da parte di questo Governo, di un piano strategico per il futuro. Ma forse la questione che più di ogni altra assurge a simbolo della dicotomia tra gestione pubblica e privatizzazione, per l'opinione pubblica, è rappresentata dal servizio idrico, dall'acqua come bene comune, rispetto alla quale l'Italia ha visto 27 milioni di elettori votare contro la privatizzazione. Domenica 17 aprile, nonostante il boicottaggio in corso, verrà dato un segnale forte anche a proposito dell'assenza di una strategia nell'importantissimo settore dell'energia.

Del resto, in Italia, come si legge nel testo della nostra mozione, i processi di privatizzazione non garantiscono aprioristicamente successo economico e competitività, ma risultano spesso terreno per operazioni poco trasparenti, rischiando di ledere i diritti della collettività in settori delicati. Le privatizzazioni sono state caratterizzate da un percorso particolarmente complesso, pieno di fallimenti e di incognite, in cui spesso si sono intrecciate operazioni finanziarie poco trasparenti, per cui lo Stato quasi mai ne ha tratto vantaggio. Al contrario, sarebbe difficile sostenere che la mano pubblica in Italia ha fallito. Un esempio per tutti è rappresentato dal settore delle telecomunicazioni, che, nei tempi passati, con duplicazioni di strutture e dipendenti in eccesso, era apparentemente un carrozzone: eppure, prima della privatizzazione, era tra i *leader* tecnologici a livello mondiale. Lo stesso non si può sostenere per Telecom, dove la privatizzazione ha prodotto notevoli danni, che sono davanti agli occhi di tutti e molti sono *in itinere*, con grande preoccupazione, anche in questo caso, per un *asset* strategico.

Il caso di Ferrovie dello Stato è particolarmente delicato, perché rappresenta un settore strategico per tutti i cittadini. La logica della privatizzazione colpirebbe una società con un enorme potenziale industriale - con un fatturato di 8,4 miliardi di euro e una previsione di investimenti di 6,5 miliardi di euro nel 2016 (seconda azienda italiana per investimenti secondo i dati Mediobanca del 2015) - che andrebbe potenziato attraverso riconversione ecologica e tecnologica, anche nella prospettiva di diminuire progressivamente il trasporto su gomma.

Perché dunque procedere con la privatizzazione, alienando un immenso patrimonio in cambio di

un'entrata nel Fondo di ammortamento del debito pubblico valutata tra i 5 e i 10 miliardi di euro? Si tratta di risorse ben poco significative rispetto agli attuali 2.000 miliardi di debito pubblico, soprattutto se si considerano i rischi per profitti, i livelli occupazionali e le competenze professionali.

Già in Commissione lavori pubblici, a gennaio scorso, avevamo concordato sulla necessità di far precedere alla definitiva deliberazione del decreto di privatizzazione un dibattito parlamentare basato su dati certi, scientifici, provenienti da stime e simulazioni fondate su un approfondito esame degli eventuali esiti della privatizzazione, relativi anche alla garanzia soprattutto dei livelli occupazionali, del mantenimento e dello sviluppo della qualità dell'offerta di servizio pubblico, innanzitutto del trasporto locale e regionale, vero dramma del nostro Paese. Parliamo delle cosa guardandole negli occhi.

A preoccuparci è anche il fatto che un'affrettata privatizzazione determinerebbe il rischio certo di un ulteriore disinvestimento e peggioramento per i servizi di trasporto per i pendolari, attraverso un aumento dei prezzi e una riduzione delle corse su linee considerate non redditizie; pendolari peraltro già duramente colpiti dai continui tagli dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Regioni.

Voi progettate autostrade a pagamento e private: non possiamo pensare che i privati, investitori potenziali acquirenti di parte di Ferrovie dello Stato, investano quando il segnale che mandiamo è esattamente l'opposto. Non possiamo pensare che diventi appetibile per i soggetti privati concorrere a linee metropolitane quando, in luogo di quelle, si finanziano, coinvolgendo, tra gli imprenditori, sempre i soliti noti (altro dramma italiano) le autostrade: pensiamo alla Roma-Latina o alla Tirrenica, che oggi vede, su tutti i giornali, le osservazioni di Bruxelles, che non ci possono sorprendere perché non si seguono minimamente i parametri liberali. L'Unione europea riguardo all'Autostrada Tirrenica punta il dito in quanto ancorché si attribuiscano oneri e costi ai soggetti privati, ciò avviene con l'impegno alla privatizzazione e all'estensione della concessione fino al 2046. Ma da questo orecchio Bruxelles non ci sente. Perbacco! Ohibò! Sono stupito! E sono stupito da liberale, non da esponente della sinistra: ma è del tutto evidente che in questo caso non parliamo di concessioni libere e di libero confronto del mercato. Quale privato investirà in questo senso? Siamo alle solite.

Su un *asset* strategico non vi diciamo di fermarvi nella privatizzazione, bensì di cambiare direzione o - se vi piace di più - di cambiare verso.

Sono stati individuati tre obiettivi e si è detto, quindi, che non c'è solo quello di fare cassa (che, però, dal ministro Padoan è stato evidenziato come primo e unico), ma vi sono anche le correzioni del ministro Delrio, importanti e nel merito. Ma se per il secondo e terzo obiettivo non c'è l'interesse, non c'è una prospettiva, è evidente che si rimane solo al primo obiettivo: quello di fare cassa. Se l'interesse del coinvolgimento dei privati è indirizzato ai trasporti su gomma e al costruire autostrade, è evidente che il privato non si arrischierà - se non rivolgendosi alla polpa, ovvero all'alta velocità, ma non certo al trasporto locale - ad investire. Oppure verranno i soliti noti con le concessioni a vita, o ancora gli avventurieri stranieri. L'esempio lo abbiamo avuto nelle prime audizioni sulla Roma-Lido, perché noi abbiamo determinato un grande scatto di qualità sull'alta velocità in termini di competitività al livello europeo, ma siamo gli ultimi per il trasporto locale, e su ferro in particolare. In queste tipologie di trasporto vinciamo non il primo, il secondo o il terzo posto, ma il «premio Caronte», come i peggiori del trasporto locale.

Ebbene, sulla questione della linea Roma-Lido vengono i francesi che con i soldi pubblici vogliono realizzare un progetto che diventerebbe di proprietà per sempre. Questa è la situazione. Noi non stiamo facendo la solita critica parlando della sinistra statalista. Non è così. Semplicemente diciamo che bisogna aprire il mercato al livello liberale - e non solo per i soliti noti - con regole chiare, con una prospettiva e una visione che privilegino il trasporto su ferro, innanzitutto quello locale, che è il nostro dramma vero.

Quando va bene - dicevo - si rimane al primo obiettivo e non si coglie nemmeno quello, perché si innestano risorse per una volta dentro al buco nero del *deficit* quando poi aziende, che già adesso andrebbero risanate e rivoluzionate, in solide mani pubbliche, che potrebbero dare l'indirizzo verso cui determinare gli investimenti e le indicazioni politiche, non vengono messe nelle condizioni di essere

competitive.

Dichiaro pertanto il nostro voto favorevole alla mozione che vede prima firmataria la senatrice, presidente del nostro Gruppo, Loredana De Petris. Voteremo ugualmente a favore delle mozioni che vedono primi firmatari rispettivamente il senatore Crosio e il senatore Scibona, mentre il voto sarà contrario alle mozioni a prima firma rispettivamente dei senatori Romani Paolo e Sonego. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, siamo da sempre favorevoli alle privatizzazioni, convinti - come siamo - che esse stimolino l'economia e la competitività dei mercati. Non abbiamo, pertanto, nulla in contrario - anzi, siamo assolutamente favorevoli - alla privatizzazione di questa importante industria italiana, Ferrovie dello Stato, purché ciò avvenga nell'assoluto rispetto dei criteri di trasparenza e delle procedure che possano garantire il successo di questa operazione.

Qual è il punto? È chiaro che gli effetti favorevoli di una privatizzazione ci sono, e sono assolutamente evidenti. Non mi riferisco tanto alla possibilità di risanare le casse dello Stato, perché è poca cosa, quanto al fatto si è lavorato molto sulle ferrovie con un processo di riorganizzazione, ammodernamento e razionalizzazione, per cui anche il *rating* di queste società è migliorato, diventando sicuramente più appetibile sul mercato azionario. Dunque questo nuovo flusso di denaro nelle casse della società ferroviaria deve essere mirato, a parere nostro, a realizzare investimenti che siano assolutamente puntuali e finalizzati ad obiettivi precisi. Questo fa parte di una strategia cui il Governo deve necessariamente partecipare, perché ci sono, nel sistema dei trasporti e in quello ferroviario italiano, alcune note assolutamente dolenti.

Sentivo il collega Uras parlare della situazione ferroviaria in Sardegna. Io vi invito a venire in Sicilia per capire di che cosa stiamo parlando. In Sicilia, a parte la rete stradale che è assolutamente insufficiente, abbiamo una rete ferroviaria che definirei fatiscente e che risale all'epoca borbonica.

È chiaro, quindi, che questo nuovo flusso di denaro deve essere certamente mirato. Perché quando si parla di nuovi investimenti sulle Ferrovie dello Stato, anche le FS insieme al Governo non possono partecipare finalmente ad un processo e ad un programma strategico per la mobilità, soprattutto al Sud, che veda al primo posto la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina finalmente? Noi infatti riteniamo che la Sicilia, nel processo di sviluppo, venga emarginata da questa grande assenza infrastrutturale. Riteniamo che se si vuole creare sviluppo in Italia, è necessario avere coesione e che per esserci coesione debba esserci mobilità e che non possa esserci mobilità senza infrastrutture.

Riteniamo quindi che la presentazione di queste mozioni sia stata un'iniziativa assolutamente positiva, soprattutto quella di cui siamo promotori e il cui primo firmatario è il senatore Sonego. Il Gruppo di Area Popolare, quindi, voterà a favore di tale mozione e di quella a prima firma del senatore Paolo Romani sulla quale il Governo ha già anticipato il proprio parere favorevole. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, abbiamo ascoltato il parere del rappresentante del Governo su queste mozioni. Volevo però rispondere al collega Borioli perché ciò che ha detto è assolutamente anche una nostra preoccupazione, nel senso che se si vuole diminuire il *deficit* vendendo pezzi di Stato, è necessario provvedere all'efficientamento dei sistemi e alla diminuzione degli sprechi altrimenti si finisce per svendere senza poi avere la certezza di un rientro, di un ritorno, di un miglioramento del sistema. Prima di svendere il patrimonio dello Stato, quindi, bisogna efficientare il sistema: eliminare gli sprechi, migliorare la situazione infrastrutturale reale presente, dopo di che si può pensare a qualcos'altro se tutto ciò non fosse sufficiente. Invece accade proprio il contrario.

Come diceva anche il rappresentante del Governo, il problema è proprio l'utilizzo di fondi privati. Noi non siamo liberisti e il mercato liberista dice che l'economia si basa sull'attrazione del mercato quindi

se i capitali privati non vengono attratti da certe realtà, lasciatemelo dire, ci sarà un perché. Quindi prima di imporre con la forza l'utilizzo degli ultimi fondi economici di questa popolazione per imprese che attualmente sono in *deficit* perché hanno investito male, a causa della contingenza o di quel che si vuole, ripeto, sarebbe necessaria un'inversione di tendenza. Se non si riesce ad avere un cambio di rotta è inutile andare a svendere le ultime ricchezze dello Stato italiano, e a maggior ragione dei cittadini, per cercare di ridare sviluppo; e non voglio usare questa parola perché lo sviluppo non si usa più neanche per le foto, quindi diciamo per migliorare la situazione economica di questo Stato. Bisogna provvedere prima all'efficientamento di quello che c'è. Se non ha funzionato ci sarà un motivo e dunque si cambia. Parliamone insieme, siamo qui per questo; ovviamente se andate avanti per conto vostro non ci troverete, dopodiché si può vedere cosa fare. La volontà del Governo purtroppo è molto chiara; come è stato fatto per l'acqua, disattendendo la volontà popolare, così si sta cercando di fare sul resto: la privatizzazione come modo - mi dispiace ripeterlo - per tirare su capitali che non ha. Quello che una banca non può o non vuole più dare, lo deve dare il privato? Non credo che sia la strada giusta.

Aggiungo pure che non voglio veramente più sentirvi parlare di piano industriale dei servizi pubblici: il servizio pubblico non può avere un piano industriale, ma solo un ritorno per la cittadinanza. È un servizio e come tale non può essere considerato come un'azienda.

Concludo, tanto quello che c'era da dire l'abbiamo già detto prima, con una preghiera: smettetela di essere antistato, smettetela di essere antipolitica, e smettetela soprattutto di accusare noi di essere antipolitica, quando siete voi che state cercando di svendere pezzi di Stato e di dismettere questo Stato.

Oltre alla nostra mozione, che ovviamente avrà il nostro voto positivo, annuncio il nostro voto favorevole anche sulla mozione n. 496, a prima firma della senatrice De Petris, l'astensione sulla mozione n. 511, a prima firma del senatore Crosio, pur apprezzandone alcuni punti, e il voto contrario sulle mozioni n. 545, a prima firma del senatore Romani, e 550, a prima firma del senatore Sonego. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GIBINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, certamente non possiamo che accogliere con favore il parere favorevole che il Governo ha espresso sulla nostra mozione. Comprendiamo che evidenziare all'interno della mozione il vincolo di destinazione delle somme a interventi strutturali sulla rete ferroviaria impatta sulla normativa che attualmente impone che il processo di privatizzazione, che ovviamente non riguarda solo Ferrovie ma anche altre partecipate dello Stato, sia finalizzato all'abbattimento del debito pubblico.

Tuttavia - e in questo senso anticipo la volontà di Forza Italia di espungere dal testo il punto 3) - ci conforta il fatto che rimane il punto 4). C'è quindi un'intenzione e un interesse fortissimo e importante da parte del Governo, quindi anche da altre forze politiche che voteranno questa mozione, di superare il *gap* tecnologico esistente sull'alta capacità e sull'alta velocità, che va benino al Nord ma è assolutamente assente al Sud, come hanno detto i colleghi Mancuso e Uras per Sicilia e Sardegna. Nella misura in cui lo Stato avrà un debito pubblico meno pesante, quindi avrà più risorse da destinare sul territorio all'infrastrutturazione, è necessario che si vada verso il miglioramento del trasferimento passeggeri, ma soprattutto delle merci. L'attraversamento delle merci in Italia costa intorno al 6 per cento in più rispetto a quanto costa negli altri Paesi. Di conseguenza, taglieremmo l'Italia facendo affluire le merci, attraverso navi, Canale di Suez e quant'altro, solamente dai porti del Nord. Siccome tutto il sistema Paese e l'azienda Italia devono essere unici e competitivi, considerato che le tasse si pagano a Milano e a Palermo in egual misura, anche i servizi devono essere resi in maniera uguale.

Accogliendo pertanto con favore il parere favorevole espresso dal Governo a condizione che venisse espunto il punto 3), rinunciamo a tale punto e naturalmente dichiariamo il nostro voto favorevole sulla mozione così come riformulata. (*Applausi della senatrice Pelino*).

FILIPPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il trasporto ferroviario costituisce un *asset* strategico di sviluppo del Paese ed è da un rinnovato rapporto con le ferrovie che dipende lo sviluppo armonico della mobilità delle persone e del trasporto delle merci. Forse dipende proprio da questa consapevolezza, se noi, pressoché da sempre, assumiamo nei confronti del trasporto ferroviario una specifica discriminante in suo favore.

Di certo mi ripeto in quest'Aula e me ne scuso, ma noi riteniamo essenziali due elementi in ragione di questa discriminante: il primo è che quando parliamo di trasporto ferroviario parliamo di un trasporto collettivo e tendenzialmente pubblico di certo di pubblica utilità; il secondo è che stiamo parlando di un trasporto che ha un saldo ambientale di gran lunga più positivo delle altre modalità di trasporto.

Il combinato disposto di questi due fattori rivela in maniera plastica come il trasporto su ferrovia o tranvia sia strategico tanto per i passeggeri sia in ambito urbano che a più lunga percorrenza, quanto per le merci, permettendone di allungare la filiera logistica.

In questo senso la necessaria "cura del ferro" per il Paese, a cui spesso si richiama il ministro delle infrastrutture Delrio, si riaggancia non solo idealmente alla stagione del primo Governo di centrosinistra, quando ministro alle infrastrutture era un certo Pier Luigi Bersani e anche lui teorizzava una cura del ferro.

Le cose non è quindi a caso che si ripetano, al di là delle possibili analogie; purtroppo ciò sta anche a significare che da allora poco è stato investito - e di conseguenza fatto - per uno sviluppo della mobilità sostenibile. Il fatto sta anche a significare che lo sviluppo del trasporto ferroviario per il nostro Paese è divenuto oggi un'esigenza imprescindibile per determinare un più complessivo ammodernamento della mobilità.

Una questione, quella dell'innovazione nei trasporti, che ha come parola chiave "integrazione": integrazione modale come sviluppo equilibrato e armonico della mobilità, in grado di determinare, in funzione della distanza di percorrenza e della domanda di trasporto, la combinazione più adeguata dell'offerta modale. È necessaria anche un'integrazione tra soggetti pubblici e privati nella gestione dei servizi, o comunque una compresenza di questi, perché in questo specifico settore non sempre le buone qualità e le buone prassi albergano da una sola parte.

Il trasporto ferroviario insomma deve intendersi come leva di sviluppo, sia per allungare la filiera logistica del Paese, trasportare le merci con maggiore efficienza e maggiore sicurezza in mercati più lontani di destinazione, sia per migliorare le *performance* di trasporto dei passeggeri.

La cultura del trasporto e del viaggio è cambiata considerevolmente in questi anni, mi sento di dire anche in conseguenza dell'affermazione dell'Alta Velocità. Un'opera, quella dell'Alta Velocità, che ha costituito l'infrastrutturazione più significativa del Paese negli ultimi trent'anni; una modalità di trasporto prima avversata, poi accolta scetticamente, ma che via via si è affermata, conquistando crescenti quote di passeggeri e di consenso.

Il problema si è verificato e si manifesta piuttosto in quei luoghi in cui l'Alta Velocità non arriva o non si ferma. Penso a interi territori del Paese, Regioni fondamentali per interessi economici e di sviluppo: dall'Umbria che ne è attraversata ma non ne conosce fermate alle Regioni del Sud che se ne vedono totalmente private.

L'Alta Velocità ha costituito un modello significativo grazie anche alla concorrenza che su quel segmento si è realizzata. Una concorrenza senza esclusione di colpi e qualche volta con colpi anche sotto la cintura. Certo, una concorrenza nel mercato, possibile proprio perché effettuata su un segmento ricco, ma che ha cambiato anche la concezione del trasporto nazionale, facendo diventare il treno concorrenziale con l'aereo, come nei Paesi più avanzati del mondo, per distanze fino agli 800 chilometri di percorrenza.

In futuro è ragionevole immaginare che tali processi caratterizzino anche gli spostamenti all'interno dell'Unione europea.

In questo senso i progressi compiuti in termini di interoperabilità tra gli Stati e i processi di

convergenza intrapresi con il quarto pacchetto quadro già delineano un quadro evolutivo su cui abbiamo tutte le carte in regola per competere e primeggiare.

Sulle merci questo quadro comunitario invece è già realtà avanzata. Nel cargo ferroviario però, purtroppo, di più e meglio dobbiamo fare come sistema Paese, nella consapevolezza che ci giochiamo una partita fondamentale per la nostra competitività di sistema, quando con l'apertura dei principali valichi alpini il nostro Paese perderà la sua condizione di insularità.

Organizzare meglio l'infrastrutturazione dei nostri mercati di produzione, assicurare il collegamento infrastrutturale dei principali nodi logistici (penso soprattutto ai porti e agli interporti), favorire un riequilibrio degli incentivi economici in favore dell'utilizzo della rotaia anche in termini combinati e ovviamente investire negli adeguamenti infrastrutturali, dalle banchine dei porti all'estensione delle pensiline fino all'adeguamento delle sagome delle gallerie, è tutto ciò che rapidamente siamo chiamati a fare recuperando il tempo perduto.

Per noi - lo dico chiaramente - si tratta probabilmente anche di superare un approccio culturale che ci ha caratterizzato in passato e che si è rivelato del tutto infruttuoso: penso a una concezione dicotomica della realtà, che vedeva la rotaia sistematicamente contrapposta alla gomma. Oggi queste due modalità devono riscoprire la loro naturale complementarietà e sinergia: più flessibile e conveniente economicamente sulla breve distanza la gomma, più economica e conveniente in termini ambientali sulle medie e lunghe distanze, specie per tipologie unitarie di merci e di destinazioni, la rotaia.

Insomma, è su questi scenari che ho riassunto dal dibattito e dai testi delle mozioni e che mi sono permesso di tratteggiare in uno scenario di prospettiva, che si inserisce il processo di parziale cessione di quote azionarie di un gruppo industriale importante per il Paese e che, dopo la cura Moretti di questi anni, è anche in salute e solido sotto ogni profilo. Anche per Ferrovie dello Stato, insomma, si chiude una stagione importante e ricca di risultati e di affermazioni e se ne apre un'altra tutta da scrivere, forse anche più difficile di quella trascorsa e i cui esiti non sono assolutamente scontati. Gravano in questo senso processi di liberalizzazione e di privatizzazione che nel nostro Paese non hanno certo costituito un esempio felice, da Alitalia a Tirrenia solo per rimanere nell'ambito dei trasporti, con conseguenze, come era stato facile prevedere, non positive che si sono determinate per i cittadini contribuenti e per i cittadini utenti di quei servizi.

Credo quindi che sia da elevare a fattore comune un principio questa volta essenziale per procedere ad un percorso che si presenta ricco di problematiche e di conseguenti riflessi: quello di procedere alla parziale dismissione non prima di un piano industriale serio che Ferrovie dello Stato - insieme e tramite il Governo - sia in grado di presentare al Parlamento; un piano industriale che delinei con chiarezza il perimetro della privatizzazione e sciolga il nodo della separazione tra rete e servizi.

Per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo di invitare il Governo a valutare con attenzione in questo senso la possibile separazione societaria del gruppo Ferrovie dello Stato; una rete che, come richiamato in diverse mozioni, deve continuare a garantire a tutti gli operatori un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, la cui configurazione patrimoniale non può che non richiamarsi a principi e natura pubblicistica. Ovvivamente va da sé, come richiamato al primo punto della parte dispositiva della mozione da noi presentata, che riteniamo impegnato il Governo a presentare al Parlamento tutti i passaggi rilevanti di tale processo di dismissione delle quote azionarie. In questo senso, per le motivazioni richiamate, il voto del Gruppo PD si conforma ai pareri espressi dal Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signor Presidente, io sono contrario alla privatizzazione in questo momento, anche per come l'abbiamo vista in 8a Commissione. Condivido assolutamente parti delle diverse mozioni, ma non ne condivido molte altre, quindi non potrò che esprimermi con l'astensione su tutte. La motivazione primaria è la paura che nel momento in cui si privatizzi, chi arriva voglia avere

un reddito dalle linee che porterà avanti e ci sarà ancora una maggiore discriminazione tra le linee che avranno un forte reddito e quelle che non lo hanno. Ad esempio, nella mia Regione, la Liguria, questo sarà fortemente penalizzante. Si parla spesso di alta velocità e dei problemi della Sicilia e della Sardegna, ma in Liguria viaggiamo sempre su un binario unico. Ricordate il treno deragliato? Non è stato fatto nulla: stanziati 225 milioni su 1,4 miliardi.

Peraltro, non è stato fatto alcun cronoprogramma su come proseguire per realizzare quei 23 chilometri che da 70 anni separano l'unico collegamento tra l'Italia e la Francia. Impieghiamo cinque ore per andare da Genova a Roma, perché Genova non ha l'alta velocità. Si parla dell'alta velocità del Nord, ma è da un'altra parte. Noi non abbiamo l'alta velocità.

Se si prende il treno da Roma a Milano e si arriva a Milano intorno alle 9,15, non c'è più neanche un treno che porti da Milano a Genova. Non si può quindi neanche prendere il Frecciarossa da Roma a Milano e poi prendere un altro treno. Questo comporta che Alitalia approfitti della sua posizione dominante, perché non c'è la concorrenza dei treni, e faccia pagare 900 euro un biglietto d'aereo tra Roma e Genova, proprio perché noi non abbiamo la possibilità, come le isole, di avere delle agevolazioni in questo senso.

Con la privatizzazione, se queste situazioni non saranno chiarite in precedenza, esse peggioreranno, dal momento che gli azionisti privati si opporranno ad investire in realtà che non sono a forte reddito.

Per queste ragioni, come dissi già in Commissione, ma ancor più sono felice di poterlo ripetere ora in questo dibattito, vi è una tale carenza di informazione su come si vorrà procedere a tale privatizzazione, che oggi secondo me non è possibile esprimere un voto. In tal senso, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1, anch'esso per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della mozione n. 496 (testo 2).

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 496 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 511, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 543, presentata dal senatore Scibona e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sulla mozione n. 545 il Governo ha espresso parere favorevole a condizione di espungere il punto 3) dagli impegni. Nel corso della sua dichiarazione di voto il senatore Gibiino ha dichiarato di accogliere la proposta di modifica del Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 545 (testo 2), presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, nel corso della precedente votazione ho erroneamente espresso un voto favorevole mentre era mia intenzione astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 550, presentata dal senatore Sonego e da altri senatori

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine del giorno G1 il Governo ha espresso parere favorevole. Chiedo al presentatore, senatore Candiani, se insiste per la votazione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una proposta di inversione della trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, si propone un inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, anticipando l'esame della ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012, per passare successivamente alle previste mozioni sul sindacato ispettivo.

La richiesta è stata avanzata dal prescritto numero di senatori. Poiché non vi sono osservazioni, prendiamo atto che l'Assemblea è unanimemente favorevole a questa inversione dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

a) *Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;*

b) *Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;*

c) *Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;*

d) *Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27*

febbraio 2001;

e) *Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004;*

f) *Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,11)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2312, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Pegorer e Caleo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pegorer.

PEGORER, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, approvato dalla Camera, reca la ratifica e l'esecuzione di una serie di accordi, sottoscritti tra il 2001 e il 2015, in materia ambientale. Prima di lasciare la parola al collega della 13a Commissione, si evidenziano alcuni profili di interesse della Commissione affari esteri.

Si precisa innanzitutto che tali accordi, pur se risalenti nel tempo, contengono previsioni che sono comunque da recepire, anche perché anticipano gli impegni che il nostro Paese ha già assunto a seguito della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21), tenutasi a Parigi fra il novembre e il dicembre scorsi. Peraltra, ricordo che l'Italia ha più volte espresso in sede internazionale l'impegno formale a procedere alla ratifica di questi strumenti, che sono in ogni caso finalizzati a porre un freno ai cambiamenti climatici in atto.

Il primo strumento è il cosiddetto Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, approvato dalla COP18 nel 2012. Tale testo, modificando e integrando l'allegato B del Protocollo di Kyoto, istituisce un secondo periodo di impegni vincolanti di riduzione delle emissioni (2013-2020) e aggiunge un composto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo. Ad oggi l'Emendamento è stato ratificato da 61 Paesi, sui 144 necessari per la sua entrata in vigore. Anche sotto questo aspetto, dunque, la ratifica italiana assume un certo rilievo, in quanto avvicina l'entrata in vigore dell'Accordo. C'è inoltre da precisare che per l'Unione europea la ratifica di tale strumento non comporta impegni nuovi rispetto a quelli già fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia (diminuzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra).

Il secondo accordo è quello tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda, relativo alla partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni per il secondo periodo del Protocollo di Kyoto. L'Islanda dovrà applicare le normative dell'Unione europea anche per ciò che concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, mentre un comitato di attuazione congiunta assicurerà l'attuazione e l'operatività dell'intesa.

Il terzo accordo è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo, sottoscritto alla Valletta nel gennaio 2002. Il testo, in vigore dal marzo 2004, rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Il nuovo Protocollo, che si compone di 25 articoli, attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, attraverso attività di sorveglianza, operazioni di recupero congiunte, divulgazione e scambio delle informazioni sugli episodi di inquinamento.

L'articolo 11, in particolare, disciplina le misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti *offshore* e nei porti, mentre gli articoli 12 e 13 riguardano, rispettivamente, l'assistenza per fronteggiare episodi di inquinamento e il rimborso dei relativi costi. Infine, l'articolo 15 stabilisce l'impegno per le parti a valutare i rischi ambientali del traffico marittimo.

Il disegno di legge in esame reca, inoltre, la ratifica e l'esecuzione dei due emendamenti alla

Convenzione di Espoo delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. I due emendamenti, approvati nelle riunioni delle parti nel 2001 e nel 2004 e non ancora in vigore, sono finalizzati a estendere l'applicazione della Convenzione, favorendo la partecipazione della società civile e delle organizzazioni non governative, apendo la Convenzione all'adesione di nuovi Paesi e permettendo alle parti di aggiornare l'elenco delle attività ricomprese. Nella relazione illustrativa si sottolinea che le disposizioni europee in materia di impatto ambientale sono già in linea con tali emendamenti.

L'ultimo degli strumenti internazionali in esame è il Protocollo di Kiev alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, noto come Protocollo VAS, firmato nel 2003 ed entrato in vigore nel 2010. Il documento impegna le parti a tenere conto di considerazioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa, ad istituire procedure chiare e trasparenti per la valutazione ambientale e, infine, a integrare le questioni ambientali e sanitarie nei programmi di sviluppo sostenibile.

Signor Presidente, il disegno di legge in esame si compone di 8 articoli: il Capo I (articoli da 1 a 3) riguarda le autorizzazioni alla ratifica e gli ordini di esecuzione; il Capo II (articoli da 4 a 6) (di cui parlerà il collega, relatore della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali) è dedicato alle norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto; il Capo III (articoli 7 e 8) dispone in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. Gli oneri finanziari per l'Italia sono stimati in circa 500.000 euro annui.

Gli accordi in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e - anzi - sono in linea con la normativa europea di riduzione delle emissioni di gas serra. Infine, l'analisi delle compatibilità con gli obblighi internazionali non ravvisa alcuna criticità.

Segnalo, in conclusione, che la rapida approvazione del provvedimento consentirà al nostro Paese di procedere alla firma del Protocollo di Parigi, prevista per il prossimo 22 aprile, avendo adempiuto ai suoi obblighi precedenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caleo.

CALEO, relatore. Signor Presidente, oltre alle questioni poste dal collega Pegorer, il disegno di legge in esame reca alcune norme di adeguamento della disciplina nazionale necessarie per l'attuazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 525/2013, che ha previsto un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni.

L'articolo 4 prevede la predisposizione di una Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, in conformità con quanto stabilito dal regolamento europeo, adottato dal CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri interessati e previa consultazione pubblica. La Strategia nazionale è strumentale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si prevedono scadenzati nel tempo attraverso una definizione periodica. Sulla Strategia nazionale è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Il CIPE è altresì incaricato di presentare una relazione annuale sullo stato di attuazione della Strategia nazionale che metta in luce i risultati conseguiti, gli interventi e le politiche adottate, nonché gli scostamenti rispetto agli obiettivi.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Sistema nazionale di politiche e misure e di proiezioni, ai sensi del regolamento europeo, attraverso il quale sono comunicate le politiche, le misure e le proiezioni riguardanti le emissioni di gas a effetto serra. Le informazioni necessarie alla realizzazione e all'aggiornamento del sistema sono acquisite da ISPRA, incaricato della gestione dei relativi dati, anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

L'articolo 6 attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di raccogliere le informazioni concernenti

le emissioni di gas a effetto serra e i cambiamenti climatici, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, curandone la diffusione anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale. Il Ministero provvede, pertanto, all'adeguamento del documento allegato al DEF, relativo alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Gli articoli del disegno di legge n. 2312, che prevedono disposizioni che modificano immediatamente l'ordinamento nazionale, trovano giustificazione nella necessità di operare tali modifiche al fine di procedere, come ha detto il collega Pegorer, alla ratifica dell'accordo in maniera corretta. Gli articoli 4 e 6 sono norme di adeguamento all'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto. Si tratta di articoli volti a predisporre adempimenti aventi un carattere non meramente formale, ma che diano il senso concreto dell'impegno del nostro Paese, anche se con qualche ritardo, per il rispetto degli obiettivi fissati a livello internazionale a salvaguardia dell'ambiente, in particolare attraverso la definizione delle singole strategie nazionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni XXIII» di Baiano, in provincia di Avellino, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2312 (ore 12,22)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Ali. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, volevo sollevare alcune eccezioni soprattutto procedurali, prima ancora di entrare nel merito, su un disegno di legge che è semplicemente lo specchio chiaro di come il Governo abbia in considerazione il Parlamento. (*Brusio*). Gradirei che i colleghi, se ritengono, ascoltassero quello che dico.

Ci troviamo di fronte a un disegno di legge di ratifica che contiene addirittura in un solo articolo sei ratifiche. Signor Presidente, le anticipo sin da ora che le chiederò la possibilità di votare per parti separate l'articolo 1, così da votare ogni singola ratifica. Non si era mai verificato che si venisse a chiedere una ratifica cumulativa di sei atti di tale importanza. Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, propedeutico ad impegni importanti che il nostro Paese deve assumere in ordine alle cosiddette emissioni CO2; stiamo parlando dell'accordo con l'Islanda e del protocollo relativo alla cooperazione - ne parlerò separatamente - in materia di inquinamento proveniente dalle navi, che è di grande importanza per il Mar Mediterraneo. Stiamo parlando di cinque ratifiche non solo in un unico disegno di legge, ma addirittura in un unico articolo.

Chiedo ai Presidenti delle Commissioni competenti, che hanno esaminato questo provvedimento, perché non si siano opposti a questo modo di procedere, che toglie ai singoli parlamentari la possibilità di votare pro o contro una delle singole ratifiche secondo le loro personali convinzioni e valutazioni. Ribadisco che le chiederò la votazione per parti separate dell'articolo 1, in modo da votare ratifica per ratifica.

Vengo al secondo punto, assolutamente non comprensibile dal punto di vista procedurale. Non mi posso trovare d'accordo con i relatori che l'hanno giustificato con l'urgenza che si approvi prima la disciplina interna e poi il trattato. È il contrario: prima si ratifica il trattato e poi si adegua la disciplina interna. Non si è mai verificato che la disciplina interna si approvasse in sede di ratifica. La ratifica di un trattato internazionale, anche per un ordine di merito delle Commissioni che lo esaminano, va alla Commissione affari esteri, in questo caso riunita con la Commissione ambiente.

L'adeguamento della disciplina interna ad un accordo importante come l'emendamento di Doha al

Protocollo di Kyoto, che coinvolge l'intero mondo industriale e produttivo del Paese, andava esaminato separatamente, attraverso un disegno di legge *ad hoc* successivo alla ratifica, dalla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali, ma anche dalla Commissione competente sulle attività produttive.

Per questo chiederemo lo stralcio del Capo II del provvedimento in esame, il cui inserimento riteniamo irruale e sicuramente non condivisibile. Non comprendo la ragione per cui dobbiamo ricevere tutto quello che ci propina il Governo in maniera acritica e sottostare alle sue sollecitazioni, solo perché magari, entro fine mese, si deve andare a sottoscrivere l'Accordo di Parigi, fatto molti mesi fa, che è successivo e non può essere sottoscritto se prima non si ratifica l'emendamento di Doha, che è stato sottoscritto nel 2012.

Alla fine, come sempre, nelle ultime 48 ore veniamo messi nella condizione di scegliere tra "bere o affogare" e quindi il Parlamento, nella sua maggioranza, si trova a "dover bere". Premetto che non potremo non fare una valutazione complessiva e forse anche positiva del provvedimento, ma dobbiamo sollevare un'asprissima censura su questo modo di agire e di comportarsi, pressando il Parlamento nei tempi e nelle volontà, mettendo tutto in un unico contesto e all'ultimo minuto. Queste sono le due eccezioni forti che solleviamo, anche con richieste procedurali, che solleveremo nel corso del dibattito sul testo e sulle votazioni.

Signor Presidente, per quanto riguarda la lettera *c*), ovvero il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, ho presentato l'ordine del giorno G100, che spero possa trovare un parere favorevole del Governo e dei relatori. La ratifica di tale Protocollo coinvolge infatti una tematica di grandissima importanza, per le politiche ambientali e non solo, perché riguarda il Mar Mediterraneo e cioè la disciplina del cosiddetto sversamento a mare dei residui di scarico, soprattutto degli idrocarburi, e per il controllo sulle attività *off-shore* nel nostro Mar Mediterraneo.

Guardando anche "all'andazzo temporale" di questo Protocollo, si intravede quale sia l'interesse del Governo e dei Governi italiani che si sono succeduti nel tempo, in ordine alla cura e alla protezione dell'ambiente marino Mediterraneo. Il Protocollo è stato fatto alla Valletta il 25 gennaio del 2002. Lo stesso Protocollo prevede, all'articolo 24, che esso entri comunque in vigore nel momento in cui sei Stati lo abbiano ratificato. La ratifica del sesto Stato è intervenuta nel marzo del 2004, quindi quel Protocollo è operativo, anche per il nostro Paese, dal marzo del 2004. Attraverso l'ordine del giorno si chiede dunque di sapere che cosa abbia fatto il nostro Paese per ottemperare alle prescrizioni di quel Protocollo. Vi posso però anticipare che non ha fatto nulla e ciò è un fatto gravissimo. Se volete garantire l'osservanza degli accordi internazionali quando vi conviene, dovete curarla anche quando non conviene, non a voi, ma a qualcuno che in voi confida per portare avanti le proprie attività non lecite.

Nel corso del dibattito sulla legge riguardante i nuovi reati ambientali - pur non essendo, come noto, un giustizialista - ho proposto di introdurre una previsione precisa, che riguarda le cosiddette carrette del mare o comunque le navi che portano carichi di idrocarburi attraverso il Mediterraneo. Sappiamo infatti che tra le fonti di inquinamento da idrocarburi nel Mediterraneo non ci sono solo le trivelle, di cui stiamo parlando animatamente in questi giorni: a tal proposito non posso che ribadire l'appello di andare a votare, per il *referendum* del 17 aprile, e di votare sì. (*Applausi delle senatrici Mussini e Nugnes*).

Su questo vi è una previsione - che ho fatto approvare e spero che quel collegato vada presto in porto - che obbliga anche i proprietari del carico, non solo i vettori, ad assicurare il carico contro il danno ambientale. Infatti, se non poniamo in capo ai proprietari della merce (dell'idrocarburo che viene trasportato) l'assicurazione contro il danno ambientale e la lasciamo solo in capo al vettore, è chiaro che le compagnie cercheranno navi di terza, di quarta, di quinta categoria, che non assicurano minimamente le normative che invece in questo protocollo vengono richieste come cautela sulla sicurezza del trasporto, perché le pagano di meno. Assisteremo ancora, quindi, allo scempio della presenza e dell'attraversamento del Mediterraneo da parte delle cosiddette carrette del mare, navi che

non hanno il doppio scafo o che battono la bandiera di uno Stato che consente le certificazioni e le agibilità a mezzi assolutamente inadeguati, compagnie di navigazione che magari posseggono solamente quel natante e che, se dovesse succedere un incidente, nulla perdono in quanto quel natante già di per sé nulla vale, mentre il danno subito dall'ambiente diventa irreversibile.

Ho fatto un esempio, per dire che nell'ordine del giorno invito anche all'osservanza di quegli articoli che impongono allo Stato italiano di attivare cautele importanti, come gli impianti di smaltimento dei residui di lavaggio delle stive nei porti italiani. Non esistono; forse solo il porto di Trieste in Italia ha un impianto di questo tipo: tutti gli altri porti italiani non hanno un impianto di raccolta e depurazione delle acque residue dello stivaggio degli idrocarburi. La conseguenza è che le navi che hanno svuotato le loro stive, ma che pur sempre hanno al loro interno un quantitativo definito, in termini tecnici, impompabile (che quindi rimane nelle stive), procedono al lavaggio delle stesse durante la navigazione di ritorno e sversano in mare il risultato di quel lavaggio; in un mare dove questo protocollo proibisce che ciò si faccia. E noi non effettuiamo alcun controllo, né a livello nazionale, né a livello internazionale.

Il Governo italiano, piuttosto che strapparsi le vesti per dare autorizzazione a sbucherellare il Mediterraneo - con tutte le conseguenze ambientali ed economiche negative che ciò, a mio giudizio, comporta - dovrebbe preoccuparsi di attivare a livello internazionale una serie di convenzioni e di incontri che intervengano per evitare che accadano tutti questi episodi. (*Richiami del Presidente*).

Spero che, accogliendo il mio ordine del giorno, il Governo italiano venga a riferire al Parlamento su cosa è stato fatto da tutti i Governi, non solo da questo, e su cosa intende fare in ordine alle materie contenute nel Protocollo della Valletta, che segue la Convenzione di Barcellona, di cui è un applicativo parziale; trattato importantissimo affinché si ponga un freno alle immissioni, soprattutto dal punto di vista della prevenzione. Il Protocollo, infatti, tratta anche delle attività di intervento in caso di incidenti, ma è un'altra la parte assolutamente importante, di cui il Governo dovrebbe farsi promotore verso gli altri Stati del Mediterraneo, senza subire quello che gli altri decidono di fare.

Noi, signor Presidente, abbiamo una centralità nel Mediterraneo e abbiamo una funzione che non svolgiamo; è un'attività di coordinamento che potremmo svolgere e che gli altri spesso ci chiedono di svolgere e personalmente, in qualità di rappresentante del Senato all'Assemblea parlamentare euromediterranea, ho trattato più volte il tema.

La ringrazio della pazienza, signor Presidente, ma erano pochi accenni che intendeva illustrare ai colleghi perché capisco che la materia non è stata, se non dagli addetti ai lavori, assolutamente esplorata dai senatori. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Fucksia e Mussini*).

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, affinché resti a verbale, informo che nella precedente votazione il Gruppo della Lega ha fatto un po' di pasticci. Il senatori Arrigoni, Centinaio, Crosio, Divina e Stefani, pur essendosi astenuti, intendevano esprimere un voto favorevole. Le chiedo di prenderne nota.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché i relatori non intendono intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100, previa riformulazione del dispositivo, che leggo.

Al primo capoverso sostituire le parole «a riferire entro 6 mesi al» con le parole «a tenere informato il». Al secondo capoverso, ugualmente sostituire le parole «a riferire, entro lo stesso termine,» con le seguenti: «a tenere informato il Parlamento».

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G101. Il G102 è accoglibile, previa riformulazione nella parte del dispositivo; il primo capoverso dell'impegno del Governo andrebbe inteso in questo senso: «ad

attivarsi in sede nazionale e internazionale affinché venga garantita l'adeguatezza dei protocolli sul controllo del traffico navale»; al secondo capoverso andrebbero sostituite le parole «posti in essere provvedimenti normativi» con le seguenti: «poste in essere misure atte».

PEGORER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER, relatore. Intervengo solo per precisare che i relatori esprimono parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo sugli ordini del giorno in esame; anticipano, inoltre, la loro contrarietà sulla proposta di stralcio S4.100, che verrà esaminata più avanti.

PRESIDENTE. Grazie per la precisazione, senatore Pegorer, ma avevamo dato per assodato il parere conforme.

Senatore D'Ali, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario?

D'ALI' (FI-PdL XVII). Presidente, se è possibile, vorrei che la ripetesse.

PRESIDENTE. Sia sul primo sia sul secondo capoverso del dispositivo si chiede sostanzialmente di eliminare l'indicazione temporale dei sei mesi sostituendola con l'obbligo di tenere comunque informato il Parlamento. Accetta questa richiesta?

D'ALI' (FI-PdL XVII). Non per farne una questione di lana caprina, ma vorrei chiedere se è possibile inserire l'avverbio «costantemente» rispetto all'informazione che il Governo è tenuto a dare al Parlamento.

Dopodiché, chiedo comunque che l'ordine del giorno così riformulato venga posto ai voti con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Dal momento che l'avverbio «costantemente» non significa quotidianamente, non facendosi obiezioni credo che la sua richiesta possa essere accolta.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100 (testo 2), presentato dal senatore D'Ali.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull'ordine del giorno G101 era stata avanzata una proposta di riformulazione da parte del rappresentante del Governo.

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, come avevo chiesto precedentemente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G101 e accolgo la proposta di modifica.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G102 era stata avanzata una proposta di riformulazione da parte del rappresentante del Governo. Senatore Compagnone, la accoglie?

COMPAGNONE (AL-A). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale il senatore D'Alì ha precedentemente chiesto la votazione per parti separate.

Senatore D'Alì, ci può specificare cosa intende per votazione per parti separate?

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'articolo 1, al comma 1, prevede sei ratifiche che, come ho detto in discussione generale, normalmente sono oggetto di singoli disegni di legge. Dunque, io chiedo la votazione per parti separate delle singole lettere del comma 1 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, dunque, procediamo con la votazione delle singole lettere del comma 1 dell'articolo 1 e poi con la votazione del secondo comma dell'articolo 1.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del comma 2 dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, propongo di stralciare l'intero Capo II. Avevo già motivato la mia richiesta, ma la ribadirò brevemente. Il Capo II contiene norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Siccome si tratta di materia assai delicata e impattante sulle politiche industriali e produttive del Paese, ritengo incongruo che una disciplina nazionale di carattere interno sia ratifica di un trattato internazionale, anche - ripeto - per la diversa attribuzione di competenze necessarie per esaminare questo provvedimento.

Sarebbe più giusto se questo provvedimento fosse oggetto di un disegno di legge a sé stante, discusso nelle Commissioni industria e ambiente, con tutto il rispetto per la Commissione affari esteri, che cura più gli aspetti dei rapporti internazionali che non quelli di disciplina interna derivanti dagli stessi accordi. Io non propongo una bocciatura o una soppressione, ma pongo all'attenzione dell'Assemblea l'opportunità che si segua un percorso più coerente con il contenuto della norma e con la possibilità di approfondimento da parte delle Commissioni competenti e di quest'Aula di una disciplina che potrebbe andare ad impattare fortemente sulle attività produttive del Paese.

Anche se molti di noi sono convinti che questi accordi internazionali hanno tanti di quei paletti e di quelle ottemperanze che difficilmente riusciranno ad avere effetti concreti, non di meno se un Paese particolarmente zelante come l'Italia ha dimostrato di voler essere su questo argomento, volesse veramente applicare tutte quelle previsioni, vi sarebbero delle conseguenze sul mercato produttive interno (che voi in questi giorni state disperatamente difendendo, con argomenti assolutamente opinabili, per non usare altri termini, per quanto riguarda l'attività delle trivelle). Sarebbe pertanto opportuno che la disciplina venisse esaminata dalle competenti Commissioni.

Per tali ragioni chiedo lo stralcio e non la bocciatura, per poterne discutere separatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S4.100, presentata dai senatori D'Alì e Malan.

Non è approvata.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Voglio esprimere la mia solidarietà ai lavoratori della Thales Italia di Chieti Scalo. Dal 22 marzo le lavoratrici e i lavoratori della Thales Italia di Chieti Scalo hanno proclamato uno sciopero ad oltranza con presidio permanente nel sito.

La Thales è una multinazionale francese che opera nei settori sicurezza, difesa e spazio. Il sito di Chieti è quello che si occupa dei sistemi di sicurezza e comunicazione per le Forze armate ed altri operatori istituzionali come il Ministero dell'interno.

Durante la sua storia pluridecennale, il sito di Chieti è stato inserito all'interno di diversi programmi di finanziamento e ricerca riservati alle aree geografiche svantaggiate, con i quali ha sviluppato prodotti ad elevato contenuto tecnologico e consolidato una piccola ma significativa presenza sul mercato della difesa. Il prodotto di punta dell'azienda è una particolare famiglia di radio per comunicazioni e servizi avanzati in dotazione ai singoli componenti delle unità militari, denominata ST@R Mille («radio del soldato») e inserita nel catalogo globale del gruppo Thales, che è stata sviluppata utilizzando circa 15-20 milioni di euro di fondi pubblici italiani messi a disposizione dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'università e della ricerca, dal 2002 ai tempi recenti.

Da luglio 2015, il personale operante sul sito di Chieti è stato suddiviso in tre aree organizzative separate al fine di predisporre la cessione di una di esse (quella che lavora sulla ST@R Mille) ad una società malese (tecnologia e ricerca finanziata da investimenti italiani svenduti ad un Paese che entra ed esce dalla *black list* finanziaria internazionale). Tale divisione ha avuto l'immediato effetto di incrementare esponenzialmente l'inefficienza interna, oltre che diminuire, in prospettiva, la massa critica necessaria per continuare ad essere competitivi nel campo della difesa, quindi mettendo in discussione l'esistenza stessa del sito.

Le azioni di protesta intraprese hanno l'obiettivo di richiamare l'azienda ad un confronto costruttivo e mirato a salvaguardare le competenze e le professionalità quarantennali nel campo della difesa.

L'operazione programmata dalla proprietà è doppiamente riprovevole, innanzitutto perché si sottrae ad una Regione come l'Abruzzo una risorsa tecnologicamente avanzata, che produce ricerca in collaborazione con le università locali e costituisce un naturale sbocco di lavoro per i giovani che frequentano quelle università. Si sottrae all'Abruzzo un nucleo industriale con i suoi posti di lavoro e un mercato in espansione guadagnati con il lavoro di tanti cervelli abruzzesi per portare il tutto in Regioni ricche e marginalmente toccate dalla crisi.

È anche riprovevole perché si permette ad una multinazionale estera di fare cassa e conquistare nuovi mercati a spese di prodotti sviluppati con capitali interamente nazionali, cioè italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, svolgerò un breve intervento per segnalare quanto accade al Brennero con il muro che rappresenta l'ennesimo sgambetto agli accordi di Schengen. Per ora soltanto pochi operai in tuta gialla stanno smontando i *guard rail* al Brennero e precisamente ai segnali indicatori dei confini tra Italia e Austria, presso le insegne del centro commerciale che si affaccia ai turisti tedeschi e austriaci in arrivo in Italia.

Secondo il Governo di Vienna a questi operai ne subentreranno entro breve altri e in meno di un mese alzeranno una barriera mobile. L'obiettivo è quello di controllare il confine dalla cosiddetta minaccia dell'invasione di migranti; un confine movimentato perché ogni giorno dal *limes* italo-austriaco transitano migliaia di migranti, come si legge da una nota del «Messaggero Veneto» e dell'ANSA. Si tratta di un confine movimentato, perché ogni giorno dal *limes* italo-austriaco transitano migliaia di TIR a cui - da fine maggio a fine settembre - si aggiungono decine di migliaia di tedeschi e soprattutto

di turisti provenienti dal Nord Europa per le vacanze in Italia, con biciclette, canoe, *camper*, e nessuno riesce a immaginare che quella marea di gente e di indotto possa essere rallentata o addirittura fermata dalla nuova "grande muraglia" per bloccare alcuni disperati. Naturalmente il riferimento alle migliaia era assolutamente ironico: si tratta di poche persone, pochi disperati.

Tra il traffico di turisti, il traffico su gomma e quello su rotaia vitale per il nostro e l'altrui commercio (migliaia e migliaia di persone), i transiti dei migranti sono quindi pochi, secondo le statistiche circa venti al giorno, e a quelli che non ce la fanno a passare si presentano le alternative, cioè i piccoli valichi dolomitici privi di controlli e dove, secondo il «*Messaggero Veneto*», alzare barriere anti-immigrati sarebbe perfino grottesco. Tuttavia purtroppo anche in Austria si fanno sentire derive xenofobe, attente più ai respingimenti che all'accoglienza e alleate a un sentire pericoloso.

Originale il presidente austriaco Heinz Fischer che rassicura e parla di *management*: non ci sarà il filo spinato, e non ci sarà alcun muro; egli afferma che semplicemente ci si appresta a gestire un probabile flusso incontrollato di profughi con un *management* di confine. Bel *management*! Mi chiedo cosa significhi questo termine, che è un camuffamento lessicale dentro al quale si nasconde quanto più di oscuro e grottesco; è veramente un termine ridicolo. *Management* di confine, sarà attuato al bisogno.

Mi auguro che l'Europa risponda, come hanno fatto il presidente Renzi e i ministri Alfano e Gentiloni. Mi auguro che rispondano ancora e con assoluta fermezza, nel rispetto della dignità del nostro Paese.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, nell'ultima legge di stabilità è stato approvato un emendamento, sottoscritto da me e dalle altre colleghe del Gruppo Misto-Fare!, all'interno del quale si dava vita a un fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, meglio conosciuto come fondo Serenella, proprio perché voluto da questa imprenditrice che, addirittura scrivendo il libro «*Io non voglio fallire*» libro, ha affermato che si rifiutava fallire per difficoltà che non nascevano dalla malagestione dell'azienda, ma dall'impossibilità di ottenere il pagamento dei crediti. Da ciò, dunque, deriva il nome di questo fondo, meglio noto come fondo Serenella, a sostegno delle piccole e medie imprese.

Esso va nella direzione di mantenere questo tessuto imprenditoriale primario e importante per i nostri territori, ma al momento non ha ancora visto l'emanaione del decreto attuativo necessario per la sua attivazione. Pochi giorni fa sulla stampa il sottosegretario Baretta ha dichiarato che ha avuto una dotazione simbolica di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018; tuttavia, il fondo necessita di un decreto attuativo che il Ministero dello sviluppo economico deve quindi portare avanti.

È vero che nell'emendamento non si dava una data fissa per decretarne l'emanaione, ma è vero anche che l'urgenza di questa finalità è evidente. Abbiamo visto imprenditori che, purtroppo, fanno anche scelte senza via di ritorno, proprio perché non sostenuti adeguatamente.

Quindi, se il risultato è stato ottenuto in legge di stabilità, veramente voglio evidenziare con forza come sia urgente da parte del Governo attivare questo decreto attuativo, dando agli imprenditori la possibilità di attingervi e, in particolare, di fruirne attraverso una promozione corretta. Ad oggi, infatti, gli imprenditori stessi non ne sono a conoscenza. Manca una campagna comunicativa e manca quell'*iter* che lo promuova, anche attraverso le associazioni di categoria, che comunque vanno coinvolte.

Absolutamente urgente, però, è che arrivi chiara la richiesta di dare finalmente vita al decreto attuativo, di dargli contenuto ed efficacia, per permettere agli imprenditori di attingervi il prima possibile, prima che ancora altri imprenditori debbano chiudere per mancanza di pagamenti, quindi per crediti, le loro imprese.

***GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, da indiscrezioni si è saputo che lunedì 11 aprile alle ore 5,30 sono arrivati a Fiumicino, dopo un volo di ore, 51 bambini di quelli che

erano bloccati in Congo. Una notizia positiva questa, per la quale ci congratuliamo.

Dalle stesse indiscrezioni (perché nulla è apparso sul sito della Presidenza del Consiglio) si viene a sapere che quei bambini sono transitati dalla Polaria, per poi essere portati al centro polifunzionale di polizia di Spinaceto, il centro dove si addestrano i NOCS.

A quel punto, alle famiglie in varie parti d'Italia sono cominciate ad arrivare telefonate. Le famiglie sono state convocate per firmare documenti (non si capisce bene quali) in varie parti di Roma, dove hanno trovato *pick up* o auto della polizia che le conducevano a Spinaceto dove, ancora in serata, restavano dei bambini. Tanto è vero che alle 23,30 di lunedì un bambino è stato ricoverato all'ospedale Bambin Gesù in quanto - per fortuna - una delle madri che era andata a prendere il suo bambino si era accorta che aveva dei gravi problemi. Egli è stato poi dimesso martedì mattina.

Io vorrei sapere dalla Presidenza del Consiglio come vengono gestite queste operazioni. Cosa c'entra la Polizia di Stato? Perché i bambini sono stati portati, dopo tante ore di viaggio, in un centro dove, naturalmente, non vi erano né le attrezzature, né le strutture, né i riguardi che bisogna avere in una situazione così delicata? Vorrei sapere perché le famiglie sono state avvertite in questa maniera, all'ultimo secondo. Alcune, addirittura, sono state avvertite nel pomeriggio e poi hanno dovuto fare questo calvario segretissimo in giro per Roma, come se bisognasse salvaguardare un segreto di Stato.

Ricordiamo che ci sono ancora dei bambini in Congo. Se poi io dovesse dar retta alle indiscrezioni, sarebbero state spese anche parole indecorose nei confronti di alcuni genitori che avevano criticato la gestione della Commissione per le adozioni internazionali (CAI).

Ora, poiché secondo le stesse indiscrezioni Presidente (ma ciò risulta anche dal sito della Presidenza del Consiglio), la presidente della CAI viene remunerata con 350.000 euro all'anno per svolgere questa funzione (e anche su questo io chiedo una verifica), noi dovremmo avere tempo e modo per gestire la questione in maniera democratica e trasparente, magari in rapporto con il Parlamento, visto che tutti i Gruppi parlamentari, più volte e ripetutamente, hanno denunciato la scandalosa gestione della Commissione per le adozioni internazionali. Le adozioni sono crollate da 4.000 a 2.000 in circa due anni e la stessa persona, la dottorella Della Monica, svolge le funzioni di presidente e di vice presidente. Entrambe in maniera illegittima, tra l'altro, perché il presidente della CAI deve essere un membro del Governo: o il Presidente del Consiglio, o un Ministro con delega alla famiglia o altro Ministro o Sottosegretario delegato.

La dottorella Della Monica in due anni non ha mai riunito la Commissione per le adozioni internazionali. Tutte le delibere da lei assunte in questi anni le ha firmate a nome di un comitato che, per legge, deve deliberare o ratificare delibere che non sono mai state deliberate.

Chiedo pertanto che la Presidenza del Consiglio informi il Parlamento, perché tutto ciò che ho detto proviene da indiscrezioni, in quanto nessuna notizia trasparente è stata data su questa gestione.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, ovviamente lei potrà anche presentare un atto di sindacato ispettivo, che potrà supportare la sua iniziativa.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,04*).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane

(1-00496) (testo 2) (30 marzo 2016)

Respinta

[DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, VACCIANO.](#) -

Il Senato,

premesso che:

all'interno del Documento di economia e finanza (DEF) 2014, il Governo aveva manifestato l'intenzione di attuare un piano di privatizzazioni attraverso la dismissione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente dallo Stato; il programma nazionale di riforma, riporta infatti società a partecipazione diretta quali ENI, STMicroelectronics, ENAV, e società in cui lo Stato detiene partecipazioni indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti, quali SACE, Fincantieri, CDP Reti, TAG (Trans Austria Gasteleitung GmbH) e, tramite Ferrovie dello Stato, in Grandi stazioni-Cento stazioni;

il Governo ha inteso dare avvio al processo di privatizzazione della società Ferrovie dello Stato italiane SpA, il principale gruppo operante nel settore del trasporto ferroviario nel nostro Paese con la preliminare deliberazione adottata nella riunione del 23 novembre 2015, che ha determinato la presentazione in Parlamento dello schema di decreto n. 251 per l'acquisizione del parere;

in un primo momento, numerosi esponenti del Governo si erano lanciati in entusiastiche e frettolose affermazioni circa la bontà del progetto di privatizzazione della società. Si ricordano in tal senso gli annunci del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa la volontà del Governo di avviare la procedura di privatizzazione con un tetto del 40 per cento, o le affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che ha sostenuto come il modello di valorizzazione e quotazione della *holding* sia quello maggiormente efficiente;

numerose iniziative parlamentari hanno, tuttavia, frenato la corsa del Governo a dare avvio a tale processo, che necessita, come è ovvio, di essere ponderato attentamente in tutti i suoi aspetti, data la centralità del gruppo nel nostro Paese e le numerose ricadute sul piano economico e sociale;

l'evoluzione della società Ferrovie dello Stato l'ha vista passare da azienda autonoma sotto il controllo del Ministero dei trasporti ad ente pubblico, nel 1986, fino a giungere nel 1992 alla conformazione di società per azioni a totale partecipazione statale, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel 1999 la società è stata divisa in Trenitalia, che si occupa del trasporto passeggeri e merci, e Rete ferroviaria Italiana, che gestisce invece le infrastrutture, entrambe rimanendo a totale partecipazione di Ferrovie dello Stato;

la società Ferrovie dello Stato SpA ha un fatturato di 8,4 miliardi di euro e nella prima metà del 2015 la crescita del fatturato del gruppo rispetto all'anno 2014 è stata di oltre il 2 per cento; gli investimenti sono in aumento, e si prevede di arrivare dai 4,3 miliardi di euro del 2014 ai 6,5 miliardi nel 2016;

il gruppo conta circa 70.000 dipendenti, di cui circa 5.000 in Germania (Netinera). La linea ferroviaria è lunga 16.726 chilometri, di cui circa 1.000 ad alta velocità. Il sistema alta velocità-alta capacità parte da Torino e arriva fino a Salerno (Torino-Milano-Bologna-Roma-Napoli-Salerno). Ulteriori tratti sono tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre. Attualmente, si sta completando il tratto Milano-Verona-Venezia per disegnare la cosiddetta «T». La frequenza è di 8.000 treni al giorno di cui circa 7.000 regionali e 1.000 tra alta velocità, media e lunga percorrenza e treni merci;

dati Mediobanca del 2015 individuano il gruppo Ferrovie dello Stato italiane come la seconda azienda italiana per investimenti, la quinta per dipendenti, la decima per redditività e la tredicesima per fatturato; infine, Ferrovie dello Stato italiane quest'anno ha conquistato il primo posto nella classifica delle aziende dove i giovani neolaureati desiderano lavorare ed è risultata prima nel *ranking* "Best employer of choice 2015";

è da segnalare come i processi di privatizzazione non possano essere aprioristicamente percepiti quale garanzia di successo economico e maggiore competitività, ma risultino spesso terreni fertili per operazioni poco trasparenti, rischiando di ledere i diritti della collettività in settori molto delicati; in Italia le privatizzazioni sono state sempre caratterizzate da un percorso particolarmente

complesso, pieno di fallimenti e di incognite in cui spesso si sono intrecciate operazioni finanziarie poco trasparenti, per cui lo Stato quasi mai ne ha tratto vantaggio né dal punto di vista economico, né tanto meno sotto il profilo della competitività;

nel caso di Ferrovie dello Stato, un settore strategico per tutti i cittadini, la logica della privatizzazione colpirebbe tra l'altro una società con un enorme potenziale industriale, che andrebbe garantito, invece, anche attraverso processi di riconversione ecologica e tecnologica;

nell'ambito di un processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato, le entrate al bilancio dello Stato derivanti dai dividendi della società sarebbero notevolmente ridotte;

dato il carattere strategico del servizio offerto, è evidente come il controllo parlamentare sulle decisioni che coinvolgono Ferrovie dello Stato debba essere esercitato in tutto il suo potenziale, al fine di tutelare il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e il consistente valore patrimoniale della società;

risultano poco chiare le motivazioni alla base della scelta di procedere alla privatizzazione di una società solida e in crescita come Ferrovie dello Stato, un processo che comporta l'alienazione di un immenso patrimonio in un settore tanto delicato per i cittadini, per garantire un'entrata nel Fondo di ammortamento del debito pubblico valutata tra i 5 e i 10 miliardi di euro: risorse ben poco significative rispetto agli attuali 2.000 miliardi di debito pubblico, soprattutto se si considerano i rischi per profitti, livelli occupazionali e competenze professionali;

un'affrettata privatizzazione presenta gravi rischi soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per le lavoratrici ed i lavoratori operanti nel comparto ferroviario che rappresenta il requisito fondamentale per la sicurezza e il buon funzionamento del sistema ferroviario e per servizi di alta qualità nei confronti delle persone. Senza contare che, con l'estensione della concorrenza nel trasporto ferroviario di passeggeri nazionale, il processo di privatizzazione e la possibile pressione finalizzata al taglio dei costi, l'attuale situazione di crisi economica in cui versa il Paese potrebbe ulteriormente aggravarsi con inevitabili conseguenze sul piano della riduzione del numero dei dipendenti, il maggior ricorso all'*outsourcing* e al subappalto dei servizi, l'aumento dei contratti atipici, l'incremento dell'utilizzo dei lavoratori in somministrazione, l'intensificazione dei carichi e della pressione sul lavoro, l'aumento degli orari di lavoro flessibili, del frazionamento dei turni di lavoro e del ricorso al lavoro straordinario;

la progressiva deresponsabilizzazione pubblica nei confronti del trasporto ferroviario rischia di comportare una lesione al diritto alla mobilità dei cittadini, attraverso aumenti dei prezzi e la riduzione delle corse su linee considerate non redditizie, colpendo in particolare i lavoratori pendolari: è necessario invece che il trasporto pubblico garantisca collegamenti tra tutte le aree del Paese, anche per ciò che concerne le cosiddette zone periferiche;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 251), all'esame dell'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato per l'emissione del parere parlamentare, recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA, non contiene nulla sulle garanzie ai lavoratori, alla sicurezza dei viaggiatori e al mantenimento e sviluppo della qualità del servizio, in particolare del servizio pubblico relativo al pendolarismo e al trasporto merci. Inoltre risulta particolarmente oscura l'affermazione del Governo secondo cui è sua intenzione procedere all'apertura ad altri soci del capitale di FS SpA, "anche mediante nuove disposizioni finalizzate alla piena valorizzazione della società e del Gruppo";

l'opzione di privatizzare l'intero gruppo, con la possibilità che dei privati possano quindi controllare anche le società che detengono la rete e l'infrastruttura che offre il servizio pubblico a carattere universale come Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rischia inoltre di creare un pericoloso e dannoso precedente;

è necessario che l'intero progetto di privatizzazione sia valutato dal Parlamento in modo puntuale e dettagliato nei suoi aspetti e risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali. Il Governo, invece di un vago schema di decreto, dovrebbe essere in grado di produrre una relazione che valuti gli effetti finanziari e industriali della alienazione di FS sul bilancio dello Stato, e i minori

dividendi conseguentemente versati;

al contrario, lo schema di decreto non reca nel dettaglio una disciplina di alienazione esaustiva, sia nella fase di mantenimento di una quota di controllo pubblico nel capitale, sia in merito alle eventuali determinazioni relative all'offerta pubblica di vendita;

le affermazioni del ministro Padoan circa il potenziale interesse di investitori istituzionali, anche internazionali, non vengono accompagnate da dati e informazioni chiare in merito.

L'amministratore delegato del gruppo ha di contro annunciato nei primi giorni di febbraio che la quotazione in Borsa di FS verrà rimandata almeno al 2017, necessitando di tempi lunghi e di certezza in merito ad alcuni nodi irrisolti: un piano industriale che risolva le due principali criticità della gestione, il trasporto merci e il trasporto regionale; una condizione "difficile" dei mercati azionari; un quadro regolatorio ancora incompiuto;

lo stesso ministro Delrio in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" del 19 marzo 2016 ha confermato che la privatizzazione di FS, entro la fine del 2016, appare piuttosto complicata;

in merito ai citati atti parlamentari intervenuti nel corso degli ultimi mesi sulla questione della privatizzazione di FS, si segnala come alla Camera dei deputati, il 3 dicembre 2015, sia stata approvata la mozione 1-01068, che impegnava il Governo "ad astenersi nell'immediato dal procedere alla messa sul mercato di quote pubbliche afferenti al gruppo Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., quantomeno fino a quando il Governo non avrà illustrato alle Camere in modo puntuale tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti all'annunciato piano di privatizzazione del gruppo";

inoltre, nei due rami del Parlamento sono stati approvati pareri al suddetto schema di decreto del Governo n. 251. La 8^a Commissione permanente del Senato ha richiesto, tra le altre cose, che venga data piena e puntuale applicazione a quanto previsto dalle mozioni approvate alla Camera dei deputati, nel senso che il Governo, prima di procedere all'effettivo collocamento sul mercato delle quote azionarie di Ferrovie dello Stato italiane SpA, informi tempestivamente il Parlamento circa alcune questioni: le modalità che saranno adottate in via definitiva per la privatizzazione, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche prescelte per il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e, conseguentemente, per l'assetto societario del gestore dell'infrastruttura stessa; il nuovo piano industriale, preventivamente approvato da Ferrovie dello Stato italiane SpA; eventuali provvedimenti legislativi o regolatori che possano incidere sui settori di attività e sull'operatività del gruppo, in particolare nel trasporto regionale e locale e nel trasporto merci; sui conseguenti effetti economici, industriali, occupazionali e sociali attesi dalla privatizzazione;

infine, si segnala come il comma 677 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) abbia previsto che: "Qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane SpA, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato, la minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito pubblico, i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione e gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo";

ad oggi, tuttavia, il Governo non ha ancora inviato alle Camere nulla che approfondisca realmente la questione della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o i possibili benefici che ne trarrebbe la collettività;

di contro lo schema di decreto n. 251, unico elemento sottoposto sinora all'attenzione del Parlamento, oltre a essere estremamente vago su tempi e modalità del processo di alienazione di FS, mostra come la volontà del Governo non sia quella di potenziare i servizi e la rete nell'interesse generale del Paese, ma, piuttosto, di fare cassa ed abbattere il debito pubblico, come chiarito anche nella memoria dell'audizione del ministro Padoan del 12 gennaio 2016, in cui si legge che " Gli introiti

derivanti dalla quotazione di Ferrovie dello Stato Italiane saranno destinati per legge esclusivamente al fondo ammortamento dei titoli di Stato e utilizzati, attraverso il riacquisto o il rimborso a scadenza di detti titoli, per la riduzione del debito pubblico ai sensi della normativa vigente"; senza nemmeno avere dati circa la reale entità degli introiti derivanti dalla privatizzazione in oggetto, come confermato dal ministro delle finanze Padoan nel corso dell'audizione presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati,

impegna il Governo:

1) a non adottare in via definitiva lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 251 recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA e a rinviare l'avvio di un possibile processo di privatizzazione, al fine di promuovere un serio dibattito politico e parlamentare basato su dati certi, provenienti da stime e simulazioni fondate su un approfondito esame delle conseguenze e degli eventuali esiti della privatizzazione stessa, relativi, in particolare, alla garanzia dei livelli occupazionali e contrattuali, del mantenimento e dello sviluppo della qualità dell'offerta di servizio pubblico locale e regionale, nel quadro del potenziamento della sicurezza degli utenti e dei lavoratori, della rivitalizzazione e dell'efficientamento del trasporto merci, in un'ottica di riconversione ecologica e civile che diminuisca progressivamente il trasporto su gomma, della promozione di investimenti mirati a colmare il *gap* infrastrutturale ferroviario che divide il Mezzogiorno dal resto del Paese, con particolare riferimento all'alta velocità, al raddoppio delle linee e all'ammodernamento del materiale rotabile, nonché relativi agli effetti della alienazione sul bilancio dello Stato e ai minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione stessa;

2) a considerare la reale opportunità di procedere alla privatizzazione di un settore tanto delicato sul piano sociale, quanto centrale su quello economico;

3) come richiesto anche dalle osservazioni al parere della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato del 13 gennaio 2016 sull'atto del Governo n. 251, a non escludere a priori la destinazione, per quote e verificato il volume complessivo degli introiti, anche a misure dirette agli investimenti infrastrutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale.

(1-00511) (20 gennaio 2016)

Respinta

[CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#). -

Il Senato,

premesso che:

Ferrovie dello Stato SpA riveste un ruolo di primaria importanza nel panorama delle aziende pubbliche, gestendo opere e servizi nel trasporto ferroviario, che vengono utilizzati quotidianamente per lo spostamento di persone e merci sul territorio nazionale e internazionale;

l'azienda ha un fatturato di 8,4 miliardi, maggiorato di 2 punti percentuali rispetto al 2014, impiega circa 70.000 dipendenti per un totale di 16.700 chilometri di rete ferroviaria, di cui circa 1.000 ad alta velocità;

a fronte di questi numeri, che fanno del gruppo Ferrovie dello Stato una delle aziende italiane più appetibili dal punto di vista economico, l'azienda risulta comunque al dodicesimo posto nella classifica delle ferrovie europee per percorrenza media chilometrica per abitante: i settori più problematici, anche perché meno redditizi, sono quelli relativi al trasporto su treni intercity e regionali, e quindi quelli a servizio dei cittadini e dei tanti pendolari che utilizzano il treno come mezzo di trasporto privilegiato per raggiungere il posto di lavoro e di studio;

nonostante l'azienda abbia usufruito di cospicui contributi pubblici, la stessa non ha mai realmente investito nel migliorare la qualità dei servizi di trasporto ferroviario e le prestazioni gestionali, accumulando, negli anni, un *gap* rispetto alle concorrenti, il quale rappresenta oggi un ostacolo allo sviluppo competitivo del settore del trasporto, sia merci che passeggeri;

il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

esaminato dall'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato prevede l'alienazione di una quota del 40 per cento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato SpA, dando il via ad un processo di privatizzazione che suscita a parere dei proponenti perplessità per la mancanza di un quadro chiaro e completo sui futuri scenari che si andrebbero a delineare, soprattutto in termini di qualità del servizio offerto al pubblico;

infatti, sia Trenitalia (l'impresa di trasporto passeggeri e merci) sia Rete ferroviaria italiana (società che si occupa della gestione dell'infrastruttura) sono partecipate della società pubblica Ferrovie dello Stato e, quindi, sembra fondamentale che il progetto di privatizzazione chiarisca quali siano gli ambiti coinvolti nella vendita, per non incorrere nel rischio che si cedano alla proprietà privata gli *asset* a maggior redditività e rimangano in mano pubblica i rami diseconomici;

per evitare che sia solo un'operazione economico-finanziaria e divenga, invece, un momento di crescita e sviluppo per l'intero sistema del trasporto ferroviario, un'eventuale privatizzazione dovrebbe essere accompagnata da specifiche clausole a salvaguardia della qualità del servizio offerto agli utenti, soprattutto nei settori a maggior richiesta, che presentano attualmente profili di grosse criticità. A tal fine, sarebbe necessario che i futuri contratti di servizio prevedessero la garanzia di *standard* minimi nel numero e nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e che i programmi e gli accordi europei, strategici per il nostro Paese, sul trasporto ferroviario di merci venissero salvaguardati e sostenuti nei futuri piani industriali;

sarebbe, altresì, fondamentale che la privatizzazione in atto non ostacolasse gli accordi già in essere, finalizzati al potenziamento delle linee *trans* europee, come il potenziamento delle adduttrici del Gottardo, in particolare il collegamento Arcisate-Stabio, che ha una grossa valenza strategica, la cui realizzazione è frutto di impegni assunti (e non onorati dal nostro Paese) con la Confederazione elvetica;

se la linea ad alta velocità sul territorio italiano è paragonabile, per qualità, a quella presente in altri Paesi europei, i servizi di trasporto merci e passeggeri sono drammaticamente sotto la media: eppure, il servizio del trasporto pubblico locale rappresenta un punto fondamentale, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo sociale, perché, attraverso di esso, deve essere garantita la possibilità di effettuare gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle attività principali della vita economica e sociale, assicurando, comunque, un livello adeguato di prestazioni su tutto il territorio;

le privatizzazioni in Italia hanno sempre diviso l'opinione pubblica per le numerose incognite e gli interessi che ne possono scaturire, che non sempre rispondono a criteri di maggiore efficienza e competitività, sia rischiando di non apportare reali benefici per gli utenti, sia mettendo a rischio l'universalità di un servizio che, seppur gestito da privati, svolge un ruolo di fondamentale importanza per il pubblico,

impegna il Governo:

1) a rendere noti i dettagli del programma di privatizzazione, che interessa la rete ferroviaria italiana, chiarendo in particolare quali siano i ricavi attesi dall'operazione, affinché gli stessi possano essere impiegati a favore del trasporto pubblico locale, garantendo che il servizio venga svolto su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di più alti criteri di qualità e a prezzi sostenibili per i cittadini;

2) a tenere informato il Parlamento sull'evolversi della vicenda di cui in premessa e sui possibili scenari che da essa potrebbero scaturire, chiarendo, in particolare, quali siano gli ambiti coinvolti nella vendita, per non incorrere nel rischio che si cedano alla proprietà privata gli *asset* a maggior redditività e rimangano in mano pubblica i rami diseconomici;

3) ad assumere iniziative volte ad inserire nei prossimi contratti di servizio apposite clausole di impegno per l'ente gestore del servizio ferroviario, atte a garantire il mantenimento degli impegni già assunti dal nostro Paese, per la realizzazione e il potenziamento delle adduttrici del Gottardo;

4) a far valere, in qualità di azionista di riferimento, le decisioni che interessano strategie funzionali allo sviluppo del nostro Paese, nell'ambito dei programmi e degli accordi europei.

(1-00543) (30 marzo 2016)

Respinta

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [AIROLA](#), [MARTELLI](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [CAPPILLETTI](#),
[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#),
[PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#). -

Il Senato,

premesso che:

Ferrovie dello Stato SpA è la principale società operante nel trasporto ferroviario italiano, con un fatturato di 8,4 miliardi di euro, 70.000 dipendenti e un totale di 16.700 chilometri di rete ferroviaria, di cui circa 1.000 ad alta velocità;

le azioni di Ferrovie dello Stato italiane SpA appartengono interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'economia e delle finanze, a cui fanno capo le società operative nei diversi settori della filiera e altre società di servizio e di supporto al funzionamento del gruppo;

le società controllate direttamente da FS SpA sono 14, tra cui le principali sono: Trenitalia, che gestisce le attività di trasporto passeggeri e di logistica; RFI, gestore dell'infrastruttura ferroviaria; FS Logistica, per la logistica ferroviaria del sistema nazionale delle merci; Busitalia Sita Nord, opera nel trasporto persone con autobus nel Centro-Nord; Italferr, che opera sul mercato italiano e internazionale dell'ingegneria dei trasporti ferroviari; Grandi stazioni (60 per cento la partecipazione di FS), gestisce il *network* delle 14 principali stazioni ferroviarie italiane; Centostazioni (60 per cento la partecipazione di FS), per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di 103 immobili ferroviari sul territorio nazionale; Netinera Deutschland (51 per cento la partecipazione di FS), una capogruppo che controlla 7 società che governano circa 40 imprese nei Länder tedeschi che operano nel trasporto ferroviario, nel trasporto di passeggeri su strada, nella logistica, nella manutenzione e riparazione dei veicoli, nelle infrastrutture ferroviarie; Fercredit, società di servizi finanziari (*factoring*, *leasing* e credito al consumo); Ferservizi, il centro servizi integrato, che gestisce per la capogruppo e per le società del gruppo FS le attività di *back office* (acquisti, servizi immobiliari, servizi amministrativi, servizi informatici e tecnologici); FS sistemi urbani, per la valorizzazione del patrimonio del gruppo non funzionale all'esercizio ferroviario e lo svolgimento di servizi integrati urbani. A queste si aggiungono 61 società controllate indirettamente, la maggior parte delle quali all'estero;

considerato che:

con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto del Governo n. 251), presentato al Senato il 2 dicembre 2015, è stato avviato l'*iter* di privatizzazione, attraverso il collocamento sul mercato di una quota di minoranza, fino ad un massimo del 40 per cento, del capitale della capogruppo Ferrovie dello Stato SpA, in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato non inferiore al 60 per cento;

la norma contenuta all'articolo 1, comma 1, fa espressamente salva l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita da Rete ferroviaria italiana SpA (RFI), che opera in base alla concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000;

l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, con 2 possibili modalità: a) offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato; b) offerta pubblica di vendita rivolta a investitori istituzionali italiani e internazionali;

lo schema di decreto ha un contenuto estremamente sintetico ed un limitato livello di dettaglio rispetto alle concrete modalità di realizzazione del processo di alienazione della partecipazione, non chiarendo, innanzitutto, se l'intenzione sia quella di collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato italiane SpA o singoli segmenti di attività, impedendo così anche di comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione e di valutare quale potrebbe essere il valore economico-finanziario della stessa operazione;

lo schema di decreto si colloca all'interno di un più ampio programma di privatizzazioni reso noto a partire dalla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, nella quale è stata prevista una riduzione del debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno derivante dagli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari. Tale impostazione

è stata confermata anche nel Documento di economia e finanza 2014 e in quello del 2015. Nell'ambito di quest'ultimo, il programma nazionale di riforma (PNR), che definisce, in coerenza con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova strategia Europa 2020, conferma la cessione delle partecipazioni di ENEL, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, ENAV e Grandi stazioni SpA;

il Ministro dell'economia, in sede di audizione presso l'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, ha dichiarato che, tra il 2016 e il 2018, si prevede che l'insieme del programma di privatizzazioni potrà portare all'erario introiti pari allo 0,5 per cento del PIL su base annua. Proprio in questi giorni, inoltre, si è diffusa la notizia secondo cui il Governo starebbe lavorando ad una seconda *tranche* di privatizzazione di Poste italiane;

le entrate derivanti dalle quotazioni della società saranno destinate, così come previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e come confermato dal Ministro dell'economia in sede di audizione, esclusivamente al fondo di ammortamento del debito pubblico (di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993), escludendo in tal modo che la privatizzazione possa eventualmente costituire un'operazione di politica industriale volta al rilancio del settore ferroviario, favorendo il risanamento dei segmenti oggi più carenti quali il trasporto pubblico locale e il trasporto merci, la crescita degli investimenti e il recupero di efficienza dei servizi;

tale operazione di privatizzazione potrebbe inoltre determinare l'indebolimento di rilevanti potenzialità industriali nazionali, senza peraltro un sostanziale e rilevante effetto di diminuzione del debito pubblico, ma con una riduzione delle entrate fornite al bilancio dello Stato dai dividendi della stessa società;

continuare a considerare le privatizzazioni come strumento per il riequilibrio dei conti pubblici attraverso una riduzione dello *stock* di debito significa anche ignorare del tutto gli effetti della prima ondata di privatizzazioni che, nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso, ha interessato alcune delle *public utility* di proprietà pubblica, quali Telecom Italia, Enel e Eni. Anche in quell'occasione le privatizzazioni sono state guidate dall'urgenza dei conti pubblici, senza avviare contemporaneamente un processo di liberalizzazione dei mercati in cui le società stesse operavano. Le conseguenze di quelle scelte si sono concretizzate, negli anni, in ritardi e distorsioni nella liberalizzazione dei mercati, con gli inevitabili svantaggi che ne sono derivati per i cittadini;

il dibattito relativo ad un'eventuale alienazione di quote di Ferrovie dello Stato italiane non sembra, inoltre, aver considerato attentamente i rischi derivanti da un'affrettata privatizzazione soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per i lavoratori operanti nel comparto ferroviario;

rilevato che:

nonostante FS sia una delle principali aziende del Paese, in grado di incidere direttamente sulla politica nazionale dei trasporti, è sotto gli occhi di tutti che il settore ferroviario in Italia, al di là dei risultati ottenuti in termini di miglioramento del servizio con la realizzazione e l'attivazione di alcune tratte della rete ad alta velocità e alta capacità (sebbene, in alcuni casi, a costi di investimento tripli rispetto ai sistemi di alta velocità di altri Paesi europei), sconta ancora gravi carenze, in particolare nel trasporto di passeggeri di percorrenza medio-lunga, in quello regionale e locale e nel trasporto merci, penalizzando pesantemente l'attività e la vita di cittadini e imprese;

negli ultimi 20 anni lo Stato italiano ha investito massicciamente per realizzare la rete ad alta velocità/alta capacità (AV/AC). Secondo i dati forniti nell'ultimo piano industriale (2011-2015) di Ferrovie dello Stato, per l'intera opera sono stati già spesi circa 28 miliardi di euro, a fronte di un costo complessivo previsto di circa 40 miliardi;

l'Italia, infatti, è ormai sempre più un Paese che viaggia a 2 velocità: da una parte i convogli ad alta velocità che collegano le principali destinazioni Roma, Milano, Napoli, Salerno, Torino, Venezia,

con una offerta sempre più ampia, articolata e sempre più remunerativa; dall'altra quella dei treni di medio-lunga percorrenza e dei treni regionali, dove si viaggia troppo spesso tra tagli di risorse, soppressioni di corse, ritardi e disservizi, e con oltre 1.189 chilometri di rete ferroviaria "storica" ormai chiusi. Uno studio pubblicato sulla rivista bimestrale dell'ENEA, "Energia, Ambiente e Innovazione", pubblicato a fine 2012, esaminando i dati di dettaglio dell'esercizio di Trenitalia mostrava come già allora i tagli sull'offerta viaggiatori di media e lunga percorrenza fossero tutti concentrati sui servizi "universali contribuiti", ossia quei servizi che non sono in grado di garantire la propria redditività e quindi, in quanto ritenuti di pubblica utilità, sono sovvenzionati dallo Stato attraverso il contratto di servizio stipulato da Trenitalia SpA con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, favorendo così l'interesse della stessa impresa di trasferire una parte della domanda dei viaggiatori dall'area del servizio universale a quella di mercato, redditizia;

il Ministro delle infrastrutture ha in più occasioni ribadito che il settore del trasporto regionale locale è in grave sofferenza e che, dopo la privatizzazione, Ferrovie dello Stato dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli obblighi del servizio pubblico universale, con particolare riguardo alla qualità ed efficienza del trasposto pubblico locale;

è evidente che il rispetto di tali obblighi da parte di FS, a prescindere da ogni eventuale privatizzazione, è stato ripetutamente ignorato. La strategia della *holding* Ferrovie dello Stato è stata negli anni quella di tagliare le tratte in perdita del servizio universale, concentrare attenzioni e investimenti su quelle redditizie, partecipare a gare all'estero, e, nel contempo, mantenere un ruolo centrale nel servizio di trasporto regionale, con importanti contributi finanziari delle Regioni, avvalendosi degli affidamenti diretti e contando sul rinvio sistematico dello svolgimento delle gare, già previsto, per il trasporto locale, sin dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Ne consegue che la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale servizi adeguati, sia per quanto riguarda i collegamenti che vengono effettuati, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi, la puntualità e le condizioni dei treni, resta una mera enunciazione di principi;

un'eventuale operazione di privatizzazione dovrebbe comunque garantire da parte dell'azienda il rispetto di tutti gli obblighi legati al servizio universale, evitando il prevalere di logiche, come quelle sinora perseguitate, che premono solo i settori di attività più remunerativi, come i collegamenti ad alta velocità, assicurando i necessari investimenti pubblici e privati anche per servizi meno profittevoli (come il trasporto regionale e locale), ma che rivestono grande rilevanza sociale ed ambientale, e intervenendo, in particolare, per l'ammodernamento strutturale delle linee esistenti al fine di rendere più vantaggioso e maggiormente concorrenziale il servizio ferroviario, soprattutto per i pendolari;

considerato inoltre che:

il 3 dicembre 2015, presso la Camera dei deputati, è stata discussa e approvata una serie di mozioni (1-01068, 1-01070, 1-01072, 1-01077, 1-01078 e 1-01080) sul progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane SpA, con le quali si impegnava il Governo, tra le altre cose, a mantenere il controllo pubblico dell'infrastruttura ferroviaria e a non procedere al collocamento sul mercato di quote del capitale sociale del gruppo senza prima aver illustrato in modo puntuale al Parlamento tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti al piano di privatizzazione;

l'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede, infatti, che, qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane SpA, il Ministero dell'economia presenti alle Camere una relazione che evidensi in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione;

nel corso delle audizioni svolte dall'8^a Commissione permanente del Senato, il Governo ha espresso la volontà di non procedere alla privatizzazione prima di aver definito un nuovo piano industriale per il gruppo, teso anche a risanare e rilanciare le attività ancora in sofferenza;

l'8^a Commissione del Senato, il 19 gennaio 2016, ha approvato sullo schema di decreto n. 251 un parere favorevole contenente numerose condizioni e osservazioni. Il Movimento 5 Stelle ha

presentato un parere contrario sull'atto,
impegna il Governo:

1) a non adottare in via definitiva lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA (Atto del Governo n. 251);

2) a subordinare il processo di privatizzazione sia di Ferrovie dello Stato SpA che delle altre società a controllo pubblico ad un ampio confronto tra Governo e Parlamento e ad una seria e verificabile analisi dei possibili esiti e degli effetti economici, industriali, occupazionali e sociali attesi dai processi di privatizzazione in corso, anche al fine di rivedere la decisione di vendere *asset* vincenti del patrimonio pubblico per il solo fine di pervenire ad una minima riduzione dello *stock* di debito pubblico, scelta perdente nel medio e lungo periodo;

3) a presentare alle Camere, a prescindere da quanto già previsto dall'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità per il 2016, i dati finanziari e industriali degli effetti conseguenti ad un'eventuale alienazione della quota di FS sul bilancio dello Stato e i minori dividendi versati;

4) ad informare tempestivamente il Parlamento in merito ai nuovi obiettivi industriali che Ferrovie dello Stato italiane SpA intenderà darsi e ad intervenire opportunamente affinché le attività del gruppo convergano sinergicamente nell'obiettivo del Governo di migliorare l'efficienza complessiva del sistema di trasporto;

5) a garantire pienamente la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e ad investire nella rete ferroviaria per ammodernare le linee esistenti, riqualificando in particolare le reti di trasporto regionale, al sostegno della ripresa economica, e per colmare il *gap* infrastrutturale esistente tra il Nord e il Sud del Paese, drammaticamente rappresentato, da un lato, dall'aumento di aree che dispongono di collegamenti ad alta velocità e, dall'altro, dalla presenza, principalmente nell'Italia meridionale, di linee a binario unico non elettrificato;

6) a monitorare il rispetto da parte di Ferrovie dello Stato degli obblighi del servizio pubblico, con particolare riguardo alla qualità, sicurezza ed efficienza del trasporto pubblico locale, anche al fine di massimizzare i benefici in termini ambientali e di risparmio energetico ottenibili da un rilancio del trasporto su ferro, riducendo drasticamente il traffico su gomma e favorendo l'abbattimento di polveri sottili;

7) ad adottare, ove mai dovesse avere seguito l'operazione di privatizzazione, le opportune iniziative per garantire che l'ingresso di un soggetto privato nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA avvenga nel rispetto della massima trasparenza ed imparzialità, assicurando la tutela dell'interesse pubblico.

(1-00545) (30 marzo 2016)

V. testo 2

[Paolo ROMANI](#), [GIBINO](#), [PELINO](#), [FLORIS](#), [MALAN](#), [BERTACCO](#), [ARACRI](#), [MARIN](#),
[PICCOLI](#), [CERONI](#), [AMIDEI](#). -

Il Senato,

premesso che:

la liberalizzazione ferroviaria, come processo legislativo, ha introdotto nei vari Stati europei il principio per cui una pluralità di operatori (imprese ferroviarie) utilizzano le stesse infrastrutture ferroviarie, adeguandosi ai principi del liberalismo economico. Tale processo ha avuto inizio, come noto, con l'emanaione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che riconosce la necessità di una maggiore integrazione del sistema ferroviario europeo in un mercato sempre più concorrenziale. La direttiva stabilisce, inoltre, l'importante distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, identificando la necessità di gestire separatamente queste due aree, al fine di favorire il futuro sviluppo e l'efficienza delle ferrovie comunitarie;

il trasporto ferroviario (treno o metropolitana) rappresenta per l'Unione europea una modalità di spostamento efficiente, con minor impatto in termini di inquinamento, più sicuro e con impatto

contenuto sul territorio. In Italia, tuttavia, rimane, se la si confronta con i Paesi europei, una modalità di spostamento meno utilizzata rispetto alle altre più inquinanti, quale il trasporto su gomma. Al di là della comodità che può offrire, in termini di autonomia di spostamento un veicolo su gomma, è anche vero che carenze di collegamenti ferroviari, o di combinazioni treno e autobus o treno e trasporto idroviario possono scoraggiare la persona all'utilizzo della rete ferroviaria;

a fine 2008, a seguito del processo di liberalizzazione, le imprese ferroviarie titolari di licenza di trasporto ferroviario concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti erano 56; le imprese in possesso del certificato di sicurezza erano 27; i contratti attivi di traccia erano 20. Sulla rete del gestore Rete ferroviaria italiana (RFI) si era prodotta un'offerta di trasporto pari a 337,8 milioni di chilometri ferroviari; di questi 326,4 milioni sono stati realizzati da Trenitalia e 10,7 milioni sono da attribuire ad operatori terzi, che, in termini chilometrici, si è attestata sul 2,9 per cento del totale. Rete Ferroviaria SpA opera a regime di concessione a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, recante "Concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". La società è operativa dal 1° luglio 2001 e la concessione avrà termine nel 2060 (concessione per un periodo di 60 anni);

per quanto riguarda i trasporti (logistica), la mancata realizzazione di opere infrastrutturali importanti e dell'utilizzo, tutt'altro che razionale, di quelle già esistenti ha determinato, secondo il rapporto di Confcommercio "Trasporti al passo, economia ferma", edito nel 2013, un danno per il Paese, che per il periodo 2000-2012 è stato quantificato in circa 24 miliardi di euro di mancato prodotto interno lordo. Una perdita di risorse economiche dovuta non solamente ad infrastrutture mai realizzate e ad autostrade mai portate a termine, ma anche ad un'incapacità, non volontà o indifferenza a far fruttare al meglio l'esistente. L'Italia non è riuscita a collegare efficientemente le reti esistenti, non ha riformato efficacemente gli assetti portuali, anche turistici, gli interporti e le piattaforme logistiche. Appesantimenti burocratici, ma anche una mancata capacità di molte Regioni di utilizzare le risorse comunitarie disponibili e di utilizzare le risorse statali assegnate per le finalità designate hanno determinato aree del Paese con una carenza infrastrutturale stradale e ferroviaria ingiustificabile, che ha determinato anche un freno alla possibilità di attrarre investimenti esteri e di aumentare i flussi turistici al di fuori delle solite rotte (città d'arte e luoghi paesaggisti e naturali più noti). Sul punto si rammenta infatti che i servizi di trasporto ferroviario locale a livello regionale su rete statale RFI rimangono di competenza esclusiva delle Regioni, che li affidano in base a contratti di servizio a imprese ferroviarie, purché in possesso di licenza di esercizio e copertura finanziaria, con contratti aventi durata pluriennale limitata;

tale precisazione è necessaria per comprendere che l'efficienza del trasporto ferroviario, e l'interconnessione del Paese, non dipende solamente dal gruppo Ferrovie dello Stato ma che è compito di ciascuna Regione realizzare una realtà infrastrutturale e di trasporto adeguata al soddisfacimento della domanda. La questione che ne discende è se le Regioni siano in grado di rispondere efficacemente a quanto è di loro competenza in termini di trasporti;

il 9° Rapporto per la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati sull'attuazione della legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo"), che analizza l'evoluzione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS) tra il 2002 e il 2014, aggiornata al 31 dicembre 2014, e presentata a marzo 2015, prende in considerazione 419 infrastrutture, il cui costo presunto è pari a 383 miliardi e 857 milioni di euro, evidenzia che la tipologia delle opere che il programma contempla riguarda prevalentemente strade, ferrovie e metropolitane. Alle infrastrutture per il trasporto (strade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti e interporti), è riconducibile il 95,5 per cento dei costi; il restante 4,5 per cento dei costi riguarda altre infrastrutture inserite nel programma. Rispetto al costo degli interventi, le opere stradali rappresentano il 52 per cento del totale, pari a circa 148 miliardi di euro. Le opere ferroviarie rappresentano il 35 per cento, pari a 99 miliardi. Le metropolitane poco più del 6 per cento, pari a 18 miliardi di euro, le opere portuali il 2 per cento (5,6 miliardi), gli interporti lo 0,6 per cento (1,6 miliardi) e le opere aeroporuali appena lo 0,1 per cento (188 milioni di euro);

nel Documento di economia e finanza (DEF) 2014, il Governo ha manifestato l'intenzione di

attuare un piano di privatizzazioni attraverso la dismissione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente dallo Stato; il Governo ha inviato alle Camere, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, l'atto n. 251 recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA;

l'atto è volto a: a) definire le modalità di privatizzazione e di collocamento sul mercato della partecipazione detenuta dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia, nel capitale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, attualmente pari al 100 per cento; b) precisare che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione, devono essere assicurati anche gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dal gruppo; c) precisare che all'apertura ad altri soci del capitale della società si accompagna l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete e che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve continuare a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valutando a tal fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso; d) fare salvo il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane non inferiore al 60 per cento; e) prevedere che l'alienazione della quota di partecipazione pubblica potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e a investitori italiani e internazionali; f) favorire la possibilità di forme di incentivazione per i dipendenti del gruppo (in termini di quote dell'offerta riservate o di prezzo o di modalità di finanziamento) e per i risparmiatori (in termini di prezzo);

il parere dell'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato approvato il 19 gennaio 2016 ha evidenziato: a) come lo schema di decreto avesse un contenuto estremamente sintetico e non affrontasse i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione; b) che il Governo si era riservato di definire in una fase successiva l'aspetto, particolarmente rilevante, della scelta se collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato italiane SpA o singoli segmenti di attività; c) la non esplicitata modalità tecnica attraverso cui si intende assicurare il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, specie qualora il Governo decida di non procedere ad un'effettiva separazione societaria del gestore (RFI SpA) dal resto del gruppo. Tale decisione è rilevante anche per comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione; d) la necessità di garantire la conservazione all'interno del gruppo del notevole *know how* tecnico e gestionale di RFI in materia di manutenzione, sviluppo e sicurezza delle reti ferroviarie, nonché di regolazione dei flussi di traffico ferroviario, che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale e uno degli *asset* fondamentali della società; e) il fatto che Ferrovie dello Stato italiane SpA gestisce un'infrastruttura critica secondo quanto definito nella direttiva 2008/114/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 61 del 2011, con le conseguenti ricadute sulla sicurezza nazionale;

evidenziato che:

il progetto di privatizzare il gruppo Ferrovie dello Stato italiane è stato sostenuto dal Governo come modo per far entrare nel bilancio dello Stato risorse economiche e migliorare la qualità del servizio attraverso la presenza di capitale privato;

il gruppo registra una pianta organica di circa 70.000 dipendenti: tale numero colloca il gruppo, di importanza strategica, tra le aziende italiane di grandi dimensioni. La riorganizzazione aziendale che si verificherà a seguito del processo, graduale, di privatizzazione, richiede, necessariamente, una valutazione attenta *ex ante* di ciò che essa comporterà in termini di personale, cioè se si potranno verificare ricadute negative sul piano sociale (licenziamenti). Al momento Ferrovie dello Stato è una società solida e in crescita;

per quanto riguarda il modello di privatizzazione, esistono varie opzioni possibili: quella di

privatizzare l'intero gruppo o quella di procedere alla collocazione sul mercato di suoi singoli segmenti, come ad esempio l'alta velocità, al fine di garantire la conservazione all'interno del gruppo del notevole *know how* tecnico di RFI;

ricordato che, nel corso di un'audizione informale in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, svoltasi il 22 marzo 2016, l'amministratore delegato del gruppo FS italiane, Renato Mazzoncini, ha precisato, come gruppo: a) di voler perseguire una strategia aziendale volta a: trasformare FS da azienda di trasporto ferroviario in un'azienda di mobilità, quale passaggio culturale che va assolutamente fatto, e farla anche diventare un integratore di mobilità; b) che negli ultimi 10 anni il gruppo ha portato a termine due obiettivi importanti: si è passati dal treno degli anni '70 al treno del 2000 e si sono stati messi a posto i conti, con al previsione di una chiusura di bilancio con un buon utile, soprattutto se confrontato con le altre aziende europee (sarà utile in crescita significativa rispetto al risultato positivo di 300 milioni di euro del precedente esercizio); c) l'opportunità di lasciare gli utili nelle Ferrovie e di investirli nel piano industriale; d) la volontà di creare un polo delle merci, con lo *spin off* della divisione *cargo* di Trenitalia in Mercitalia, una nuova società in cui mettere tutte le realtà del settore, affinché i clienti possano avere un interlocutore unico; e) che la quotazione in borsa di Ferrovie dello Stato italiane e il trasferimento della rete ferroviaria al demanio significa indebolire Ferrovie dello Stato e perdere tutto il *know how* acquisito; f) di essere assolutamente favorevole all'apertura degli spazi ferroviari europei; g) di essere interessato ad un'eventuale acquisizione di tutto quello che riguarda il trasporto pubblico,

impegna il Governo:

1) a fornire un'analisi, con stime e simulazioni, dei possibili scenari derivanti da una privatizzazione del gruppo ed i benefici derivanti dal privatizzare un'azienda pubblica, strategica di carattere nazionale che produce utili;

2) tenuto conto della sua propensione alla privatizzazione, a fornire alle Camere un documento che illustri tutte le iniziative che ritiene opportuno avviare per fare in modo che l'operazione di privatizzazione favorisca lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, con le conseguenti ricadute positive sotto il profilo occupazionale e industriale;

3) a stabilire che una parte delle risorse rivenienti dall'eventuale privatizzazione siano vincolate a realizzare misure dirette agli investimenti strutturali sulla rete ferroviaria, riqualificando le reti di trasporto regionale e locale e di trasporto merci;

4) a superare il *gap* tecnologico tra AV/AC (alta velocità e alta capacità) al Nord e rete infrastrutturale al Sud e a portare a compimento la rete AV/AC anche al Sud Italia, con particolare attenzione alle isole maggiori;

5) ad individuare e adottare, dandone comunicazione alle Camere, le iniziative che possano permettere il reperimento di ulteriori risorse finanziarie e il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario che hanno carattere di servizio pubblico e che sono prevalentemente rivolti all'utenza pendolare, nonché dei servizi di trasporto ferroviario delle merci.

(1-00545) (testo 2) (13 aprile 2016)

Approvata

[Paolo ROMANI](#), [GIBIINO](#), [PELINO](#), [FLORIS](#), [MALAN](#), [BERTACCO](#), [ARACRI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [CERONI](#), [AMIDEI](#). -

Il Senato,

premesso che:

la liberalizzazione ferroviaria, come processo legislativo, ha introdotto nei vari Stati europei il principio per cui una pluralità di operatori (imprese ferroviarie) utilizzano le stesse infrastrutture ferroviarie, adeguandosi ai principi del liberalismo economico. Tale processo ha avuto inizio, come noto, con l'emanazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che riconosce la necessità di una maggiore integrazione del sistema ferroviario europeo in un mercato sempre più concorrenziale. La direttiva stabilisce, inoltre, l'importante distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, identificando la necessità di gestire separatamente queste due

aree, al fine di favorire il futuro sviluppo e l'efficienza delle ferrovie comunitarie;

il trasporto ferroviario (treno o metropolitana) rappresenta per l'Unione europea una modalità di spostamento efficiente, con minor impatto in termini di inquinamento, più sicuro e con impatto contenuto sul territorio. In Italia, tuttavia, rimane, se la si confronta con i Paesi europei, una modalità di spostamento meno utilizzata rispetto alle altre più inquinanti, quale il trasporto su gomma. Al di là della comodità che può offrire, in termini di autonomia di spostamento un veicolo su gomma, è anche vero che carenze di collegamenti ferroviari, o di combinazioni treno e autobus o treno e trasporto idroviario possono scoraggiare la persona all'utilizzo della rete ferroviaria;

a fine 2008, a seguito del processo di liberalizzazione, le imprese ferroviarie titolari di licenza di trasporto ferroviario concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti erano 56; le imprese in possesso del certificato di sicurezza erano 27; i contratti attivi di traccia erano 20. Sulla rete del gestore Rete ferroviaria italiana (RFI) si era prodotta un'offerta di trasporto pari a 337,8 milioni di chilometri ferroviari; di questi 326,4 milioni sono stati realizzati da Trenitalia e 10,7 milioni sono da attribuire ad operatori terzi, che, in termini chilometrici, si è attestata sul 2,9 per cento del totale. Rete Ferroviaria SpA opera a regime di concessione a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, recante "Concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". La società è operativa dal 1° luglio 2001 e la concessione avrà termine nel 2060 (concessione per un periodo di 60 anni);

per quanto riguarda i trasporti (logistica), la mancata realizzazione di opere infrastrutturali importanti e dell'utilizzo, tutt'altro che razionale, di quelle già esistenti ha determinato, secondo il rapporto di Confcommercio "Trasporti al passo, economia ferma", edito nel 2013, un danno per il Paese, che per il periodo 2000-2012 è stato quantificato in circa 24 miliardi di euro di mancato prodotto interno lordo. Una perdita di risorse economiche dovuta non solamente ad infrastrutture mai realizzate e ad autostrade mai portate a termine, ma anche ad un'incapacità, non volontà o indifferenza a far fruttare al meglio l'esistente. L'Italia non è riuscita a collegare efficientemente le reti esistenti, non ha riformato efficacemente gli assetti portuali, anche turistici, gli interporti e le piattaforme logistiche. Appesantimenti burocratici, ma anche una mancata capacità di molte Regioni di utilizzare le risorse comunitarie disponibili e di utilizzare le risorse statali assegnate per le finalità designate hanno determinato aree del Paese con una carenza infrastrutturale stradale e ferroviaria ingiustificabile, che ha determinato anche un freno alla possibilità di attrarre investimenti esteri e di aumentare i flussi turistici al di fuori delle solite rotte (città d'arte e luoghi paesaggisti e naturali più noti). Sul punto si rammenta infatti che i servizi di trasporto ferroviario locale a livello regionale su rete statale RFI rimangono di competenza esclusiva delle Regioni, che li affidano in base a contratti di servizio a imprese ferroviarie, purché in possesso di licenza di esercizio e copertura finanziaria, con contratti aventi durata pluriennale limitata;

tale precisazione è necessaria per comprendere che l'efficienza del trasporto ferroviario, e l'interconnessione del Paese, non dipende solamente dal gruppo Ferrovie dello Stato ma che è compito di ciascuna Regione realizzare una realtà infrastrutturale e di trasporto adeguata al soddisfacimento della domanda. La questione che ne discende è se le Regioni siano in grado di rispondere efficacemente a quanto è di loro competenza in termini di trasporti;

il 9° Rapporto per la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati sull'attuazione della legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo"), che analizza l'evoluzione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS) tra il 2002 e il 2014, aggiornata al 31 dicembre 2014, e presentata a marzo 2015, prende in considerazione 419 infrastrutture, il cui costo presunto è pari a 383 miliardi e 857 milioni di euro, evidenzia che la tipologia delle opere che il programma contempla riguarda prevalentemente strade, ferrovie e metropolitane. Alle infrastrutture per il trasporto (strade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti e interporti), è riconducibile il 95,5 per cento dei costi; il restante 4,5 per cento dei costi riguarda altre infrastrutture inserite nel programma. Rispetto al costo degli interventi, le opere stradali rappresentano il 52 per cento del totale, pari a circa 148 miliardi di euro. Le opere ferroviarie rappresentano il 35 per cento, pari a 99 miliardi. Le metropolitane poco più

del 6 per cento, pari a 18 miliardi di euro, le opere portuali il 2 per cento (5,6 miliardi), gli interporti lo 0,6 per cento (1,6 miliardi) e le opere aeroportuali appena lo 0,1 per cento (188 milioni di euro);

nel Documento di economia e finanza (DEF) 2014, il Governo ha manifestato l'intenzione di attuare un piano di privatizzazioni attraverso la dismissione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente dallo Stato; il Governo ha inviato alle Camere, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, l'atto n. 251 recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato SpA;

l'atto è volto a: a) definire le modalità di privatizzazione e di collocamento sul mercato della partecipazione detenuta dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia, nel capitale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, attualmente pari al 100 per cento; b) precisare che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione, devono essere assicurati anche gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità dell'attività svolta dal gruppo; c) precisare che all'apertura ad altri soci del capitale della società si accompagna l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete e che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve continuare a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valutando a tal fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso; d) fare salvo il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane non inferiore al 60 per cento; e) prevedere che l'alienazione della quota di partecipazione pubblica potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e a investitori italiani e internazionali; f) favorire la possibilità di forme di incentivazione per i dipendenti del gruppo (in termini di quote dell'offerta riservate o di prezzo o di modalità di finanziamento) e per i risparmiatori (in termini di prezzo);

il parere dell'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato approvato il 19 gennaio 2016 ha evidenziato: a) come lo schema di decreto avesse un contenuto estremamente sintetico e non affrontasse i dettagli e gli aspetti più importanti dell'operazione di privatizzazione; b) che il Governo si era riservato di definire in una fase successiva l'aspetto, particolarmente rilevante, della scelta se collocare sul mercato una quota dell'intera *holding* di Ferrovie dello Stato italiane SpA o singoli segmenti di attività; c) la non esplicitata modalità tecnica attraverso cui si intende assicurare il mantenimento della proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, specie qualora il Governo decida di non procedere ad un'effettiva separazione societaria del gestore (RFI SpA) dal resto del gruppo. Tale decisione è rilevante anche per comprendere quale sia l'effettivo perimetro societario oggetto della privatizzazione; d) la necessità di garantire la conservazione all'interno del gruppo del notevole *know how* tecnico e gestionale di RFI in materia di manutenzione, sviluppo e sicurezza delle reti ferroviarie, nonché di regolazione dei flussi di traffico ferroviario, che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale e uno degli *asset* fondamentali della società; e) il fatto che Ferrovie dello Stato italiane SpA gestisce un'infrastruttura critica secondo quanto definito nella direttiva 2008/114/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 61 del 2011, con le conseguenti ricadute sulla sicurezza nazionale;

evidenziato che:

il progetto di privatizzare il gruppo Ferrovie dello Stato italiane è stato sostenuto dal Governo come modo per far entrare nel bilancio dello Stato risorse economiche e migliorare la qualità del servizio attraverso la presenza di capitale privato;

il gruppo registra una pianta organica di circa 70.000 dipendenti: tale numero colloca il gruppo, di importanza strategica, tra le aziende italiane di grandi dimensioni. La riorganizzazione aziendale che si verificherà a seguito del processo, graduale, di privatizzazione, richiede, necessariamente, una valutazione attenta *ex ante* di ciò che essa comporterà in termini di personale, cioè se si potranno

verificare ricadute negative sul piano sociale (licenziamenti). Al momento Ferrovie dello Stato è una società solida e in crescita;

per quanto riguarda il modello di privatizzazione, esistono varie opzioni possibili: quella di privatizzare l'intero gruppo o quella di procedere alla collocazione sul mercato di suoi singoli segmenti, come ad esempio l'alta velocità, al fine di garantire la conservazione all'interno del gruppo del notevole *know how* tecnico di RFI;

ricordato che, nel corso di un'audizione informale in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, svoltasi il 22 marzo 2016, l'amministratore delegato del gruppo FS italiane, Renato Mazzoncini, ha precisato, come gruppo: a) di voler perseguire una strategia aziendale volta a: trasformare FS da azienda di trasporto ferroviario in un'azienda di mobilità, quale passaggio culturale che va assolutamente fatto, e farla anche diventare un integratore di mobilità; b) che negli ultimi 10 anni il gruppo ha portato a termine due obiettivi importanti: si è passati dal treno degli anni '70 al treno del 2000 e si sono stati messi a posto i conti, con al previsione di una chiusura di bilancio con un buon utile, soprattutto se confrontato con le altre aziende europee (sarà utile in crescita significativa rispetto al risultato positivo di 300 milioni di euro del precedente esercizio); c) l'opportunità di lasciare gli utili nelle Ferrovie e di investirli nel piano industriale; d) la volontà di creare un polo delle merci, con lo *spin off* della divisione *cargo* di Trenitalia in Mercitalia, una nuova società in cui mettere tutte le realtà del settore, affinché i clienti possano avere un interlocutore unico; e) che la quotazione in borsa di Ferrovie dello Stato italiane e il trasferimento della rete ferroviaria al demanio significa indebolire Ferrovie dello Stato e perdere tutto il *know how* acquisito; f) di essere assolutamente favorevole all'apertura degli spazi ferroviari europei; g) di essere interessato ad un'eventuale acquisizione di tutto quello che riguarda il trasporto pubblico,

impegna il Governo:

1) a fornire un'analisi, con stime e simulazioni, dei possibili scenari derivanti da una privatizzazione del gruppo ed i benefici derivanti dal privatizzare un'azienda pubblica, strategica di carattere nazionale che produce utili;

2) tenuto conto della sua propensione alla privatizzazione, a fornire alle Camere un documento che illustri tutte le iniziative che ritiene opportuno avviare per fare in modo che l'operazione di privatizzazione favorisca lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, con le conseguenti ricadute positive sotto il profilo occupazionale e industriale;

3) a superare il *gap* tecnologico tra AV/AC (alta velocità e alta capacità) al Nord e rete infrastrutturale al Sud e a portare a compimento la rete AV/AC anche al Sud Italia, con particolare attenzione alle isole maggiori;

4) ad individuare e adottare, dandone comunicazione alle Camere, le iniziative che possano permettere il reperimento di ulteriori risorse finanziarie e il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario che hanno carattere di servizio pubblico e che sono prevalentemente rivolti all'utenza pendolare, nonché dei servizi di trasporto ferroviario delle merci.

(1-00550) (05 aprile 2016)

Approvata

[SONEGO](#), [FILIPPI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#),
[ORRU'](#), [RANUCCI](#), [FASIOLI](#). -

Il Senato,

premesso che:

nei programmi del Governo e della sua maggioranza, ivi incluso il DEF 2014, vi è la parziale privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che attualmente è di totale proprietà pubblica;

il gruppo costituisce un consistente soggetto industriale italiano ed europeo, evidenziando nel 2014 un fatturato di 8,4 miliardi di euro, un utile netto di 303 milioni, investimenti per 4,26 miliardi di euro e 69.100 dipendenti;

il gruppo, tramite la controllata Rete ferroviaria italiana, è anche concessionario dello Stato e proprietario della rete nazionale dell'infrastruttura ferroviaria che ha un'estensione di 16.700

chilometri;

il gruppo svolge tradizionalmente la sua funzione sulla base di ricavi assicurati dall'utenza, ma anche sulla base di: a) consistenti trasferimenti dello Stato e delle Regioni per sostenere in misura significativa il costo del servizio; b) trasferimenti statali per coprire la totalità del costo degli investimenti e della manutenzione della rete;

premesso inoltre che:

il gruppo ha assunto, nel corso degli ultimi anni, anche una positiva fisionomia internazionale, soprattutto nel settore *cargo*;

tale presenza estera è ancora insufficiente, se si considera che FSI dovrà operare sempre più in un contesto di liberalizzazione del trasporto ferroviario e che, quindi, potrebbe avverarsi una riduzione del *market share* domestico e pertanto tale possibile riduzione dovrà essere affiancata da un'espansione sui mercati stranieri che sia pari ed auspicabilmente superiore alla contrazione del mercato interno;

l'espansione sui mercati stranieri dovrà essere pianificata in un'ottica di breve-medio periodo sulla base di un'efficace strategia di multinazionalizzazione con la quale accrescere fatturato e quota di mercato del gruppo FSI su scala continentale;

considerato che:

con Atto del Governo n. 251, che ha già ricevuto il parere favorevole dell'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a dare seguito al procedimento di privatizzazione del gruppo FSI indicando le linee guida essenziali di tale programma;

la privatizzazione, già assentita dalla Commissione permanente, riguarderà sino al 40 per cento del gruppo, potrà avvenire in più fasi e verrà strutturata di modo tale da mantenere in ogni caso in capo allo Stato la proprietà della rete dell'infrastruttura ferroviaria, nonché assicurando che il gestore dell'infrastruttura medesima, nell'esercizio di tutte le sue funzioni sensibili, continuerà a garantire agli operatori l'accesso equo e non discriminatorio alla rete;

la privatizzazione, inoltre, avverrà valutando, per le finalità appena indicate, anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso e offrendo ai dipendenti, oltre che agli investitori istituzionali, la facoltà della sottoscrizione di azioni;

considerato che:

sulla base di tali premesse, la privatizzazione, di cui all'Atto del Governo n. 251, costituisce un'opportunità di crescita industriale e gestionale del gruppo FSI così come per assicurare introiti straordinari allo Stato;

l'opportunità di crescita del gruppo (ricavi, utili ed occupazione) deriva, fra l'altro, dal fatto che la presenza di azionisti privati nel suo seno consentirà di accentuare una cultura gestionale orientata alla competizione di mercato, fondata sulla capacità di agire in un contesto regolatorio sempre più improntato alla liberalizzazione;

il percorso di crescita costituisce un contributo rilevante alla modernizzazione del trasporto ferroviario e dell'intero Paese;

la privatizzazione indicata dal Governo costituisce inoltre un mezzo con il quale introitare risorse straordinarie da destinare positivamente alla riduzione del debito,

impegna il Governo:

1) a sottoporre all'attenzione del Parlamento tutti i passaggi rilevanti del processo di privatizzazione del gruppo FSI;

2) a promuovere con tempestività la definizione di un autorevole piano industriale del gruppo FSI e delle sue controllate con l'obiettivo di farne, anche in coerenza con il piano nazionale della portualità e della logistica: a) un protagonista del trasporto ferroviario europeo, b) la fondamentale leva della modernizzazione del trasporto ferroviario nazionale tanto per le merci che per i passeggeri (lunghe distanze di mercato, obbligo di servizio, regionale), c) lo strumento fondamentale per la politica dello scambio modale con riferimento particolare ai porti e agli interporti;

3) a proporre al Parlamento la programmazione e il finanziamento pluriennale di incentivi al

trasporto ferroviario delle merci del tipo "ferrobonus";

4) ad individuare gli aspetti tecnici più efficaci per assicurare la pubblicità della rete dell'infrastruttura ferroviaria, l'obiettivo dell'indipendenza del suo gestore, nonché l'auspicabile separazione societaria del medesimo indicata nell'Atto del Governo n. 251;

5) a disporre indirizzi del processo di privatizzazione che facciano confluire, e riconfluire, nella società del gruppo FSI, proprietaria e concessionaria della rete dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, tutti i beni, oggi allocati in altre società del gruppo (segmenti di rete, scali, depositi, officine e impianti di natura tecnologica), che sono invece direttamente necessari a garantire agli operatori l'accesso equo e non discriminatorio alla rete;

6) a disporre indirizzi del processo di privatizzazione che promuovano la dismissione dei beni immobili del gruppo FSI non più funzionali alle strategie di trasporto, di modo tale che questi possano essere oggetto di risanamento ambientale e recupero urbano;

7) a prevedere un autorevole programma pluriennale di investimenti statali per la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria e del materiale rotabile;

8) a varare una nuova disciplina statale quadro che favorisca, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la modernizzazione del trasporto ferroviario regionale dei passeggeri con lo scopo di assicurare maggiore efficienza, affidabilità e qualità, in particolare accelerando il processo di riforma del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario universale, nazionale e regionale.

ORDINE DEL GIORNO

G1

CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

Ferrovie dello Stato, attraverso le sue partecipate (Trenitalia per il trasporto passeggeri e merci e RFI per la gestione dell'infrastruttura) occupa un posto fondamentale fra le aziende pubbliche, gestendo *asset* economicamente rilevanti e rami meno redditizi a servizio dei cittadini;

la privatizzazione di un'azienda tanto importante deve necessariamente garantire un miglioramento della qualità del servizio offerto al pubblico, soprattutto nelle aree più problematiche;

una regione come l'Umbria risulta tutt'oggi collegata con il resto del Paese solo mediante tratte ferroviarie a binario unico, con lunghi tempi di percorrenza che ne comprimono lo sviluppo economico e le elevate potenzialità turistiche,

impegna il Governo ad accompagnare il piano di cessione delle quote pubbliche di Ferrovie dello Stato Italiane con un adeguato piano di investimenti atto a sostenere e finanziare progetti di riqualificazione ad alta velocità del collegamento ferroviario esistente Orte-Foligno-Ancona, e di sviluppo della rete secondaria di trasporto ferroviario della Regione Umbria (ex FCU) di recente acquisita da Busitalia, completandone almeno la elettrificazione e il rinnovo del materiale rotabile viaggiante.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento

alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 ([2312](#))

ORDINI DEL GIORNO

G100

D'ALI'

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in titolo,

premesso che:

il Senato si appresta a ratificare il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge;

tal tale Protocollo contiene importanti indirizzi di intervento preventivo in ordine all'inquinamento da idrocarburi derivante dal traffico marittimo e dalle attività di *offshore*;

tali indirizzi, che configurano anche in molti casi obblighi comportamentali, sono riferiti sia ad adeguamenti della normativa interna di Stati aderenti al Protocollo, sia delle iniziative da adottarsi in sede bilaterale e in più ampio contesto di accordi e relazioni internazionali;

nonostante l'Italia stia provvedendo solamente adesso a ratificare un Protocollo siglato alla Valletta nel 2002, l'articolo 25, comma 1, dello stesso Protocollo ne stabiliva comunque l'entrata in vigore e, quindi l'adempimento dei relativi obblighi in capo ad ogni singolo Stato, nel 30° giorno successivo alla data del deposito del 6° strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione o di adesione, nell'ambito degli Stati sottoscrittori;

considerato che tale adempimento è stato già effettuato da numerosi Stati sottoscrittori e che la data di entrata in vigore del Protocollo, ai sensi di quanto in premessa, è da ritenersi operativa dal 17 marzo 2004 (30° giorno successivo alla data del deposito del 6° strumento di ratifica) e, quindi, da quella data è da ritenersi impegnativo per tutti gli altri sottoscrittori, ancorché, come l'Italia non abbiano proceduto alla formale ratifica,

impegna il Governo:

a riferire, entro 6 mesi, al Parlamento sulle attività svolte in sede nazionale, in ordine alle importanti previsioni di lotta all'inquinamento da idrocarburi contenute nel vigente Protocollo fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

a riferire, entro lo stesso termine, sulle attività concretamente svolte in ordine alle previsioni contenute nel Protocollo stesso, in sede di collaborazione internazionale o anche di accordi o trattati bilaterali;

ad attivarsi con la massima celerità a dare esecuzione a quanto previsto dal Protocollo ed in particolare alle misure di prevenzione contenute negli articoli 11 e 14 del Protocollo stesso.

G100 (testo 2)

D'ALI'

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in titolo,

premesso che:

il Senato si appresta a ratificare il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro

l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge;

tale Protocollo contiene importanti indirizzi di intervento preventivo in ordine all'inquinamento da idrocarburi derivante dal traffico marittimo e dalle attività di *offshore*;

tali indirizzi, che configurano anche in molti casi obblighi comportamentali, sono riferiti sia ad adeguamenti della normativa interna di Stati aderenti al Protocollo, sia delle iniziative da adottarsi in sede bilaterale e in più ampio contesto di accordi e relazioni internazionali;

nonostante l'Italia stia provvedendo solamente adesso a ratificare un Protocollo siglato alla Valletta nel 2002, l'articolo 25, comma 1, dello stesso Protocollo ne stabiliva comunque l'entrata in vigore e, quindi l'adempimento dei relativi obblighi in capo ad ogni singolo Stato, nel 30° giorno successivo alla data del deposito del 6° strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione o di adesione, nell'ambito degli Stati sottoscrittori;

considerato che tale adempimento è stato già effettuato da numerosi Stati sottoscrittori e che la data di entrata in vigore del Protocollo, ai sensi di quanto in premessa, è da ritenersi operativa dal 17 marzo 2004 (30° giorno successivo alla data del deposito del 6° strumento di ratifica) e, quindi, da quella data è da ritenersi impegnativo per tutti gli altri sottoscrittori, ancorché, come l'Italia non abbiano proceduto alla formale ratifica,

impegna il Governo:

a tenere informato costantemente il Parlamento sulle attività svolte in sede nazionale, in ordine alle importanti previsioni di lotta all'inquinamento da idrocarburi contenute nel vigente Protocollo fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

a tenere informato costantemente il Parlamento sulle attività concretamente svolte in ordine alle previsioni contenute nel Protocollo stesso, in sede di collaborazione internazionale o anche di accordi o trattati bilaterali;

ad attivarsi con la massima celerità a dare esecuzione a quanto previsto dal Protocollo ed in particolare alle misure di prevenzione contenute negli articoli 11 e 14 del Protocollo stesso.

G101

[MARTELLI, MORONESE, NUGNES \(*\)](#)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge n. 2312, rubricato: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cattolica il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003";

premesso che:

il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è l'unico trattato internazionale in vigore finalizzato a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra individuate come responsabili dell'aumento della temperatura media del pianeta;

il Protocollo è entrato in vigore nel febbraio del 2005 e regolamenta le emissioni di gas ad effetto serra nei Paesi che lo hanno sottoscritto per il periodo 2008-2012 (cosiddetto primo periodo di impegno);

al fine di superare le divergenze tra i Paesi emerse durante la negoziazione in merito allo strumento più idoneo con cui perseguire la protezione del clima globale e di assicurare la continuità dell'azione, alcuni Paesi, tra cui l'Unione europea, hanno deciso di sottoscrivere un secondo periodo di impegno di Kyoto per il periodo 2013-2020, con un emendamento al Protocollo di Kyoto, definito come Emendamento di Doha con cui si prevede la riduzione delle emissioni del 20 per cento al 2020; considerato che:

il Consiglio europeo di primavera del 2007 ha riconosciuto la necessità che l'Unione europea, unilateralmente, avviasse una transazione verso un'economia a basso contenuto di carbonio supportato da idonee politiche energetiche;

a tale riguardo con il pacchetto clima-energia, è stata prevista una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990;

considerato, inoltre, che:

per la ratifica dell'Emendamento di Doha l'Unione europea ha adottato la decisione di ratifica che dovrà essere depositata congiuntamente agli strumenti di ratifica degli Stati membri;

l'obiettivo di riduzione del 20 per cento dell'emissione di gas ad effetto serra previsto dall'Emendamento di Doha è stato superato dal pacchetto clima-energia;

considerato, infine, che:

in campo ambientale i progressi tecnologici e i mutamenti indotti dall'uomo stanno procedendo rapidamente rendendo superati gli accordi di cui poi si chiede ratifica;

l'Unione europea, al fine di affrontare l'emergenza climatica si avvale anche di discipline e strumenti tecnologici "ad hoc" in grado di monitorare il riscaldamento globale,

impegna il Governo:

a verificare, nelle opportune sedi, che gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dall'Emendamento di Doha (secondo periodo di impegno del Protocollo) siano fattivamente raggiunti;

a farsi promotore nell'attuazione e implementazione degli accordi oggetto di ratifica di azioni virtuose che considerino gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto nonché dall'Emendamento di Doha non come un punto di arrivo bensì l'inizio di una politica più incisiva al contrasto dei cambiamenti climatici.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G102

[COMPAGNONE, BARANI, SCAVONE, RUVOLO, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, VERDINI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002,

premesso che:

la convenzione di Barcellona del 1976, modificata nel 1995, e i protocolli elaborati nell'ambito di tale convenzione mirano a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile;

il Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, cui la Comunità ha aderito nel 1984, mira a salvaguardare le risorse naturali comuni della regione mediterranea, a conservare la diversità del patrimonio genetico e a proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone specialmente preservate;

detto Protocollo fa una distinzione tra le zone specialmente protette e le zone specialmente protette d'interesse mediterraneo. Esso prevede l'elaborazione di orientamenti da parte degli Stati contraenti per la creazione e la gestione delle aree protette ed elenca alcune misure adeguate che le parti contraenti devono adottare, fra le quali: il divieto di scaricare rifiuti, la regolamentazione del passaggio delle navi, la regolamentazione dell'introduzione di qualsiasi specie non autoctona o geneticamente modificata, ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici e i paesaggi;

detto Protocollo introduce inoltre alcune misure, nazionali o concertate, che le parti devono adottare per proteggere e conservare le specie animali e vegetali in tutta l'area del Mare Mediterraneo;

detto Protocollo prevede inoltre alcune deroghe accordate per via delle attività tradizionali delle popolazioni locali. Tali deroghe non devono tuttavia compromettere la conservazione degli ecosistemi protetti, né i processi biologici volti a mantenere tali ecosistemi; non devono inoltre provocare l'estinzione né una diminuzione sostanziale delle specie o popolazioni animali e vegetali incluse negli ecosistemi protetti;

gli allegati del nuovo Protocollo includono un elenco dei criteri comuni che le parti devono rispettare per scegliere le zone marine e costiere da proteggere attraverso il regime delle zone specialmente protette d'interesse mediterraneo. Gli allegati presentano anche un elenco delle specie minacciate o in pericolo, nonché un elenco delle specie il cui sfruttamento è regolamentato;

considerato che:

il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo mira ad aggiornare gli strumenti giuridici della convenzione di Barcellona introducendo disposizioni relative alla cooperazione tra le parti in materia di prevenzione e, nei casi d'emergenza, di lotta contro l'inquinamento provocato dalle navi nel Mare Mediterraneo;

esso intende inoltre promuovere l'elaborazione e l'applicazione delle normative internazionali adottate nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale;

la cooperazione riguarda il mantenimento e la promozione di piani d'emergenza e di altri mezzi volti a prevenire e a combattere l'inquinamento provocato dalle navi, la sorveglianza adeguata del Mare Mediterraneo, le operazioni di recupero delle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, nonché la diffusione e lo scambio di informazioni;

il Protocollo prevede anche le misure operative che le parti devono adottare in caso di inquinamento provocato dalle navi (misure di valutazione, eliminazione/riduzione, informazione), nonché le misure d'emergenza da adottare a bordo delle navi, nelle installazioni al largo della costa e nei porti (soprattutto la disponibilità e il rispetto dei piani d'emergenza);

si constata come il Mare Mediterraneo, a causa del raddoppio del Canale di Suez, sarà sempre più caratterizzato dall'aumento del traffico di navi provenienti dall'Asia, con contestuale aumento del rischio di inquinamento genetico, ovvero dell'immissione di specie viventi estranee agli ecosistemi del Mediterraneo e contestuale alterazione degli equilibri esistenti,

impegna il Governo:

ad attivarsi maggiormente in sede nazionale ed internazionale affinchè vengano aggiornati i protocolli perchè venga potenziato il controllo del traffico navale;

in particolare perchè vengano posti in essere provvedimenti normativi atti ad evitare che le parti delle navi o le attività ordinarie che si svolgono a bordo fungano da vettori e diffusori di organismi viventi alloctoni (chiglie, acque di sentina, manutenzione dei natanti eccetera).

G102 (testo 2)

[COMPAGNONE](#), [BARANI](#), [SCAVONE](#), [RUVOLO](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#),
[CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [VERDINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di

prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002,

premesso che:

la convenzione di Barcellona del 1976, modificata nel 1995, e i protocolli elaborati nell'ambito di tale convenzione mirano a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile;

il Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, cui la Comunità ha aderito nel 1984, mira a salvaguardare le risorse naturali comuni della regione mediterranea, a conservare la diversità del patrimonio genetico e a proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone specialmente preservate;

detto Protocollo fa una distinzione tra le zone specialmente protette e le zone specialmente protette d'interesse mediterraneo. Esso prevede l'elaborazione di orientamenti da parte degli Stati contraenti per la creazione e la gestione delle aree protette ed elenca alcune misure adeguate che le parti contraenti devono adottare, fra le quali: il divieto di scaricare rifiuti, la regolamentazione del passaggio delle navi, la regolamentazione dell'introduzione di qualsiasi specie non autoctona o geneticamente modificata, ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici e i paesaggi;

detto Protocollo introduce inoltre alcune misure, nazionali o concertate, che le parti devono adottare per proteggere e conservare le specie animali e vegetali in tutta l'area del Mare Mediterraneo;

detto Protocollo prevede inoltre alcune deroghe accordate per via delle attività tradizionali delle popolazioni locali. Tali deroghe non devono tuttavia compromettere la conservazione degli ecosistemi protetti, né i processi biologici volti a mantenere tali ecosistemi; non devono inoltre provocare l'estinzione né una diminuzione sostanziale delle specie o popolazioni animali e vegetali incluse negli ecosistemi protetti;

gli allegati del nuovo Protocollo includono un elenco dei criteri comuni che le parti devono rispettare per scegliere le zone marine e costiere da proteggere attraverso il regime delle zone specialmente protette d'interesse mediterraneo. Gli allegati presentano anche un elenco delle specie minacciate o in pericolo, nonché un elenco delle specie il cui sfruttamento è regolamentato;

considerato che:

il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo mira ad aggiornare gli strumenti giuridici della convenzione di Barcellona introducendo disposizioni relative alla cooperazione tra le parti in materia di prevenzione e, nei casi d'emergenza, di lotta contro l'inquinamento provocato dalle navi nel Mare Mediterraneo;

esso intende inoltre promuovere l'elaborazione e l'applicazione delle normative internazionali adottate nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale;

la cooperazione riguarda il mantenimento e la promozione di piani d'emergenza e di altri mezzi volti a prevenire e a combattere l'inquinamento provocato dalle navi, la sorveglianza adeguata del Mare Mediterraneo, le operazioni di recupero delle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, nonché la diffusione e lo scambio di informazioni;

il Protocollo prevede anche le misure operative che le parti devono adottare in caso di inquinamento provocato dalle navi (misure di valutazione, eliminazione/riduzione, informazione), nonché le misure d'emergenza da adottare a bordo delle navi, nelle installazioni al largo della costa e nei porti (soprattutto la disponibilità e il rispetto dei piani d'emergenza);

si constata come il Mare Mediterraneo, a causa del raddoppio del Canale di Suez, sarà sempre più caratterizzato dall'aumento del traffico di navi provenienti dall'Asia, con contestuale aumento del rischio di inquinamento genetico, ovvero dell'immissione di specie viventi estranee agli ecosistemi del Mediterraneo e contestuale alterazione degli equilibri esistenti,

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede nazionale ed internazionale affinché venga garantita l'adeguatezza dei

protocolli sul controllo del traffico navale;

in particolare perchè vengano poste in essere misure atte ad evitare che le parti delle navi o le attività ordinarie che si svolgono a bordo fungano da vettori e diffusori di organismi viventi alloctoni (chiglie, acque di sentina, manutenzione dei natanti eccetera).

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015;
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º -- 4 giugno 2004;
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data:

- a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1º giugno 2002, n. 120;
- b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
- c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
- d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo

Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*).

Art. 3.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;*
- b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120.*

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.100

[D'ALI', MALAN](#)

Respinta

Stralciare il Capo II.

ARTICOLI DA 4 A 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

NORME DI ADEGUAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO

Art. 4.

Approvato

(Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti *internet* istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CIPE predisponde e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5.

Approvato

(Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni)

1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.
2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*, *c*, *d*) ed *e*), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2312

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Mozioni sulla privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane:

sulla mozione 1-00543, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e il senatore Tocci un voto contrario; sulla mozione 1-00550, la senatrice Puppato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori :Albertini, Alicata, Amati, Anitori, Bignami, Bubbico, Casaleotto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, D'Adda, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli (*dalle ore 10.30*), Fissore, Gentile, Guerrieri Paleotti, Lezzi, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Serra, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 12 aprile 2016, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvate nella seduta del 7 aprile 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo) (Atto comunitario n. 112) (Doc. XVIII, n. 119);

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'Accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 definitivo) (Atto comunitario n. 113) (Doc. XVIII, n. 120).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Molinari Francesco, Bilardi Giovanni, Aiello Piero, Campanella Francesco, Mastrangeli Marino Germano

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul tratto calabrese della strada Statale Ionica S.S. 106 (2324)

(presentato in data 11/4/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale (2325)

(presentato in data 11/4/2016).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società "Dante Alighieri", relativi all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 746).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 7 aprile 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 24 febbraio 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparizione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, quarto comma, codice penale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. VII, n. 178).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 7 e 8 aprile 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.), per gli esercizi dal 2013 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 376);

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi

dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 377*); della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - C.N.P.R., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 378*).

Mozioni

[BONFRISCO](#), [COMPAGNA](#), [BRUNI](#), [BOCCA](#), [CARDIELLO](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [DE SIANO](#), [DI MAGGIO](#), [FAZZONE](#), [GIOVANARDI](#), [GIRO](#), [LIUZZI](#), [MALAN](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#), [PELINO](#), [PERRONE](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - Il Senato,

premesso che:

il 14 luglio 2015, a Vienna, dopo un lungo negoziato, condotto dal cosiddetto gruppo del P5+1 composto dai rappresentanti di Cina, Russia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, veniva raggiunto un accordo con l'Iran sul programma nucleare della Repubblica islamica. L'accordo è noto anche come Joint comprehensive plan of action (JCPOA);

il 20 luglio 2015 il JCPOA ha ottenuto un'importante approvazione internazionale, per mezzo della risoluzione ONU n. 2231, approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; la risoluzione, nella sua interezza comprensiva anche degli annessi allegati, ha confermato quanto concordato a Vienna il 14 luglio, stabilendo nel contempo le modalità e i limiti dell'alleggerimento delle sanzioni internazionali nei confronti dell'Iran, ciò al fine di contribuire ad un pieno ristabilimento delle regolari relazioni politiche e commerciali con la Repubblica islamica dell'Iran;

l'accordo nucleare di Vienna, quindi, ha avviato una nuova e importante fase nelle relazioni tra l'Occidente e Teheran, cui anche l'Italia guarda positivamente e con speranza. A tal fine, però, per il pieno successo dell'accordo e il consolidamento della nuova fase dei rapporti politici e commerciali con la Repubblica islamica dell'Iran, è necessario che tutta la comunità internazionale si adoperi per assicurare un'adeguata verifica della piena attuazione della risoluzione ONU n. 2231 e dei suoi allegati;

considerato che:

l'accordo nucleare con l'Iran e la conseguente risoluzione approvata dalle Nazioni Unite prevedono anche che Teheran non metta in atto *test* con missili capaci di trasportare un ordigno nucleare (allegato B della risoluzione n. 2231);

il direttore del National Intelligence degli USA, Jamers R. Clapper, il 9 febbraio 2016, in sede di audizione presso il Senato degli Stati Uniti d'America, ha sostenuto come i missili balistici in possesso della Repubblica islamica siano capaci potenzialmente di trasportare un ordigno nucleare;

l'Iran, da parte sua, ritiene di non sentirsi obbligato al rispetto di quanto previsto nella risoluzione ONU n. 2231, sentendosi vincolato unicamente all'accordo del luglio 2015, siglato a Vienna che non affronta il tema dei missili;

il regime iraniano ha già realizzato 3 *test* missilistici dall'approvazione della risoluzione n. 2231 in poi. Tra le altre cose, durante l'ultimo *test* all'inizio del mese di marzo 2016, sono stati lanciati missili balistici con su scritto in ebraico e in arabo "Israele verrà cancellato dalle mappe";
ritenuto che:

la questione dei missili balistici riguarda anche direttamente le rinnovate relazioni commerciali con l'Iran, non solo perché tali relazioni sono direttamente legate al comportamento internazionale del regime iraniano, e dunque al rispetto della risoluzione ONU, ma anche perché il comparto missilistico coinvolge una serie di altri settori dell'economia iraniana, con cui l'Occidente sta avviando nuove relazioni;

le guardie rivoluzionarie, anche note come *pasdaran*, controllano direttamente lo sviluppo del programma missilistico iraniano e sono presenti e coinvolte in tutti i settori commerciali dell'economia iraniana;

almeno il 30 per cento dell'economia iraniana è controllata da compagnie legate ai *pasdaran*; nel marzo 2016, Saeed Ghessaminejad, esperto della "Foundation of defense democracy", in una ricerca, denuncia proprio il rischio di favorire lo sviluppo del programma missilistico dell'Iran, per

mezzo del sostegno ad altri settori dell'economia della Repubblica islamica (il cosiddetto rischio dei materiali e dei prodotti *dual use*). A tal fine, il *report* menziona una serie di compagnie iraniane, attive nei diversi settori economici (chimica, metallurgia, petrolchimica, energia, costruzioni, ricerca e sviluppo, elettronica e dell'*automotive*), direttamente coinvolte anche nel programma missilistico iraniano;

dopo l'ennesimo *test* missilistico iraniano del marzo 2016, a riprova della violazione della risoluzione n. 2231, gli ambasciatori ONU di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia hanno scritto una lettera all'ambasciatore ONU della Spagna Roman Oyarzun Marchesi (responsabile della supervisione della risoluzione ONU), per denunciare la violazione degli impegni presi dalla Repubblica islamica e tale missiva era indirizzata anche allo stesso segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon;

preso atto che:

alla fine dello scorso mese di gennaio 2016 il presidente iraniano Hassan Rouhani fece visita a Roma e in quella occasione invitò il Presidente del Consiglio dei ministri a ricambiare la visita recandosi a Teheran;

il 4 aprile, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, compariva il seguente laconico comunicato "Il presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà in visita in Iran martedì 12 e mercoledì 13 aprile";

quella che il Presidente del Consiglio dei ministri si accinge a compiere a Teheran è una visita che segue di soli 75 giorni l'invito rivolto dal presidente iraniano Hassan Rouhani;

la visita del Presidente del Consiglio dei ministri precederà di pochi giorni quella dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, prevista il 16 aprile;

la visita del 12 e 13 aprile del Presidente del Consiglio Matteo Renzi potrebbe essere un'occasione importante, non solo per le relazioni tra Roma e Teheran alla luce del nuovo corso avviato con l'accordo sul nucleare, ma anche per quelle tra Europa e Iran, per ribadire al presidente iraniano Hassan Rouhani quali sono i termini della risoluzione ONU n. 2231 e in particolare dell'allegato B, alla luce di quanto esposto, soprattutto con riferimento alla lettera inviata dagli ambasciatori ONU di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia all'ambasciatore ONU della Spagna Roman Oyarzun Marchesi e al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon,

impegna il Governo:

1) a rappresentare ufficialmente al Governo iraniano che l'Italia riconosce e tutela il diritto di esistenza di quegli Stati sovrani che la comunità internazionale unanimemente riconosce;

2) a porre particolare attenzione nell'avvio delle nuove relazioni commerciali tra Italia e Iran, in considerazione del ruolo preponderante nell'economia iraniana delle compagnie legate alle guardie della rivoluzione, anche note come *pasdaran*. Ciò al fine di evitare possibili scambi di beni a rischio *dual use*, ovvero beni commerciati ufficialmente a fini civili e materialmente usati per fini militari;

3) ad ottenere dal Governo iraniano rassicurazioni sulla natura dei recenti *test* missilistici effettuati;

4) a rappresentare ufficialmente al Governo iraniano come sia ritenuto fondamentale per la stabilità dell'area mediorientale il pieno successo e il consolidamento della nuova fase dei rapporti diplomatici, politici e commerciali con la Repubblica islamica dell'Iran, ma a condizione che tutto ciò avvenga necessariamente nel massimo rispetto della risoluzione ONU n. 2231 e i suoi allegati, in particolare l'allegato B;

5) a rappresentare ufficialmente al Governo iraniano che il nuovo corso delle relazioni diplomatiche, politiche e commerciali che si stanno avviando con l'Iran, con un grande sforzo da parte dell'Italia e della comunità internazionale, non possano che essere rafforzate da un auspicabile processo di rinnovamento dell'Iran che saldi il proprio cammino verso il ritrovato dialogo internazionale con quello del rispetto dei diritti umani e del riconoscimento, paritario, del ruolo della donna nella società;

6) ad informare il Parlamento, al rientro dal viaggio in Iran programmato per il 12 e 13 aprile, e annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri solo in data 4 aprile, sul contenuto degli eventuali accordi bilaterali firmati durante la visita a Teheran.

(1-00560)

Interpellanze

GASPARRI, GIOVANARDI, COMPAGNA, ARACRI, FASANO, CARDIELLO, LIUZZI, AUGELLO, QUAGLIARIELLO, DE SIANO, FAZZONE, MALAN, GALIMBERTI, BERTACCO, AMIDEI, SIBILIA, Mario FERRARA, MANDELLI, Luciano ROSSI, FORMIGONI, BRUNI, PERRONE, PELINO, MARIN, CALDEROLI, D'AMBROSIO LETTIERI, ARRIGONI, STEFANI, TOSATO, COMAROLI, DIVINA, CONSIGLIO, CROSIO, BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, RIZZOTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

risulta agli interpellanti che l'avvocato Patrizia De Rose, coordinatore del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPA), ha presentato la delegazione ufficiale per il Governo italiano che andrà alle Nazioni Unite a New York per la General assembly of the United Nations (UNGAS), a discutere sulla modifica delle convenzioni internazionali sulle droghe;

tra i componenti della delegazione, quindi con oneri a carico del Governo, ci sarebbero anche persone non aventi un ruolo istituzionale che da sempre proclamano la legalizzazione e la liberalizzazione delle droghe, non solo della cannabis e delle cosiddette droghe leggere, ma anche della cocaina;

agli interpellanti risultano i seguenti componenti aggiuntivi appartenenti alla società civile: dottoressa Filomena Gallo dell'associazione "Luca Coscioni"; dottoressa Paola Piscitelli della Comunità di Sant'Egidio; dottor Roberto Berselli della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT) e Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA); dottoressa Grazia Zuffa del Forum Droghe e dottor Stefano Anastasia della Società della ragione *onlus*;

risulta altresì che la professoressa Carla Rossi, vicepresidente del Consiglio italiano di scienze sociali, di cui è membro del consiglio direttivo anche il capo di gabinetto del ministro Delrio, dottor Mauro Bonaretti, ha aiutato il DPA nella stesura della relazione da sottoporre al Parlamento,

si chiede di sapere:

quando e come il Governo e il Parlamento italiano abbiano eventualmente discusso e approvato linee strategiche di contrasto alla droga difformi dalle conclusioni della Conferenza nazionale di Trieste, organismo che riunisce soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e cura delle tossicodipendenze;

quale sia la posizione ufficiale ed esplicita del Governo sulla legalizzazione della cannabis e della cocaina ed in particolare del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, e del Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi;

come e sulla base di quali criteri di rappresentatività siano state scelte le associazioni e soprattutto le persone della società civile della delegazione italiana all'ONU che andranno a rappresentare la posizione governativa;

se non sia il caso di escludere da tale delegazione rappresentativa del Governo persone che abbiano pubblicamente dichiarato di essere favorevoli alla legalizzazione della cannabis e addirittura della cocaina;

se sia a conoscenza di quale sia il costo per i contribuenti di questa trasferta a New York, a giudizio degli interpellanti inutile, per circa una settimana, di persone non appartenenti all'amministrazione e se tale spesa sia compatibile con le misure di *spending review* in atto da parte dei vari organi dello Stato; se intenda impegnarsi nel fornire una dichiarazione chiara ed esplicita di contrarietà alla legalizzazione della cannabis e alla modifica delle convenzioni internazionali in tal senso in sede ONU;

se non ritengano di dover verificare le attività del Dipartimento per le politiche antidroga, sotto il profilo internazionale, che vengono rappresentate all'estero nelle sedi istituzionali;

quali siano nel dettaglio tutti i nominativi dei consulenti e degli esperti di cui il Dipartimento si avvale, di coloro che lavorano alle dirette dipendenze e in quale posizione (compresi i cosiddetti contrattisti), con quale legittimità e con quali incarichi;

quali siano i finanziamenti erogati a tali esperti, o loro congiunti, anche tramite i fondi europei REITOX (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies), extra bilancio DPA, o

indirettamente tramite quelli erogati alle Nazioni Unite (UNICRI - United Nations interregional crime and justice research institute) sempre dal DPA;

quali e quanti finanziamenti siano stati erogati dal DPA alla professoressa Carla Rossi (o suoi congiunti) per la stesura della relazione al Parlamento e altre elaborazioni e se tale persona sia stata contrattualizzata da UNICRI Roma con fondi comunque derivanti dal DPA o se siano state fatte pressioni in tal senso su dirigenti UNICRI;

quale ruolo abbia avuto nell'accreditamento di questa stessa persona (noto esponente antiproibizionista) presso il Governo, l'attuale capo di gabinetto del ministro Graziano Delrio, Mauro Bonaretti, allora segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(2-00376p. a.)

Interrogazioni

GAMBARO, BARANI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il Reno è il più importante fiume dell'Emilia-Romagna, dopo il Po;

è il maggiore per lunghezza, superficie di bacino e portata d'acqua media alla foce fra i corsi d'acqua che sfociano in Adriatico a sud del Po; il suo corso, che misura (dalla sorgente più distante alla foce) 211,8 chilometri, ne fa il decimo fiume italiano per lunghezza e per bacino idrografico;

allo sbocco in pianura (chiusa di Casalecchio di Reno), con un bacino sotteso di 1.061 chilometri quadrati, la portata media annua è di 26,5 metri cubi al secondo, mentre, verso la foce, la portata media annua è di 95 metri cubi al secondo;

a Casalecchio la portata media non scende mai sotto i 20 metri cubi al secondo da ottobre a maggio, mentre in luglio, agosto e settembre i valori sono inferiori a 10 metri cubi al secondo e, ordinariamente, vengono fatti affluire nel canale di Reno (poi canale Navile), lasciando, in tal modo, asciutto o quasi l'alveo in estate almeno fino alla città di Cento;

recenti ricerche di esperti del settore orografico ed idrografico e testimonianze dirette di chi vive e lavora nella zona sono concordi nel sostenere che, nel corso degli ultimi mesi, si sta assistendo ad un pericoloso e progressivo fenomeno di erosione delle sponde dello stesso;

in particolare, stando a quanto affermano gli organi di stampa del territorio, la sponda destra in località Bocca nord di Castel di Casio e la sponda sinistra in località Borgata Molinaccio, nel territorio della frazione Marano di Gaggio sono notevolmente collassate negli ultimi giorni, causando danni alle colture agricole e agli abitanti della zona;

alcuni rilievi tecnici effettuati dall'autorità di bacino Reno della Regione Emilia-Romagna riferiscono di un pericoloso avvicinamento delle sponde del corso d'acqua agli abitati delle località circostanti nel giro di pochi mesi, a causa del continuo ed inesorabile "effetto trascinamento" di alberi e terriccio dall'alveo del fiume verso l'esterno;

a pochi centinaia di metri dalle zone interessate c'è un importante metanodotto, oltre ad altri tralicci e strutture che possono venir spazzati dal progressivo "allargamento" del bacino;

considerato che:

l'annoso problema del dissesto idrogeologico sta causando numerose vittime e ingenti danni nel Paese da decenni;

l'agricoltura è un elemento essenziale della vita socio-economica del territorio emiliano e fornisce il sostentamento finanziario primario per migliaia di famiglie, aziende e lavoratori,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia intervenire, sollecitando le autorità competenti territoriali ad attivarsi in maniera efficace e pronta, al fine di evitare futuri ed eventuali disastri ambientali, nefasti per le contingenze economiche del territorio;

onde evitare di dover contare l'entità dei futuri eventuali danni economici, se non intenda sollecitare gli organismi regionali preposti e le strutture della Protezione civile per stabilire le misure necessarie al contenimento della graduale erosione, attraverso l'installazione di "scogliere" artificiali.

(3-02769)

GAMBARO, BARANI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da notizie apparse sulle principali testate giornalistiche locali, il bosco dei Bregoli che si affaccia sul parco Talon o parco della chiusa, a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, rischia fortemente l'estinzione;

a sostenerlo, oltre alle testimonianze dei cittadini, che quotidianamente frequentano il posto, sono le associazioni ambientaliste bolognesi e tutte quelle che si occupano della tutela del territorio; in particolare, il presidente di "Foresta Amica", ente consorziale vicino alla Coldiretti del capoluogo emiliano, esperto di "forestazione", ha espressamente dichiarato che senza alcun intervento di manutenzione immediato e nessuna azione di sostegno alla vegetazione del bosco, nonché alcuna operazione antifranà della collina del monte della Guardia, sul quale sorge il santuario della Madonna di San Luca che sovrasta la cittadina emiliana, il bosco rischia la sua distruzione nel giro di pochi anni; considerato che:

il parco Talon attualmente costituisce un inestimabile patrimonio pubblico, meta ogni giorno di centinaia di cittadini, con evidenze storiche e naturalistiche di grande valore;

esso è attraversato dal sentiero dei Bregoli, sede del bosco di cui si chiede la tutela, percorso frequentato da tante persone ogni giorno, famiglie con bambini e anche turisti che arrivano dalla vicina Bologna;

il Servizio disponibilità ambientale e biodiversità del Comune di Casalecchio di Reno ha reso noto che il parco è stato inserito nel SIC (sito di importanza comunitaria) e incluso nel ZPS (zona di protezione speciale), denominato "boschi di San Luca e del Reno", piani strutturali che prevedono incentivi alla manutenzione e alla bio-conservazione del sito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere delle procedure conoscitive volte a fare chiarezza sui motivi che hanno prodotto lo stato di totale dissesto amministrativo e gestionale in cui versa il sito naturalistico emiliano;

se voglia sollecitare le autorità competenti territoriali, al fine di mettere in campo tutte le risorse economiche possibili e le competenze amministrative necessarie per salvaguardare un patrimonio ambientale di grande importanza.

(3-02770)

MORONESE, NUGNES, DONNO, BERTOROTTA, PUGLIA, BUCCARELLA, SANTANGELO, CASTALDI, TAVERNA, GIARRUSSO, PAGLINI, CAPPELLETTI, MORRA, LEZZI, LUCIDI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, all'articolo 2, rubricato "Interventi straordinari per la Regione Campania", prevede che al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario di interventi riguardanti, tra l'altro, lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente *in situ*, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione nonché la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti non interessati dalla messa in sicurezza permanente. Il piano doveva essere approvato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

inoltre, il comma 7 dell'articolo 2 prevede che "In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4";

considerato che:

con delibera n. 609 del 26 novembre 2015 la Giunta della Regione Campania ha disposto, tra l'altro, di dare attuazione a quanto previsto dall'art 2, comma 7, approvando il piano stralcio operativo per lo smaltimento delle cosiddette ecoballe proposto dal presidente della Regione;

egli aveva predisposto, infatti, un primo stralcio operativo di interventi di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario o recupero in ambito nazionale e comunitario di rifiuti imballati e stoccati presso 8 siti ricompresi nei territori delle cinque province campane per circa 800.000 tonnellate, individuando una prima serie di siti presso cui avviare le attività di rimozione che presentano quantitativi di ecoballe stoccate tali da consentire la loro completa rimozione eliminando quindi, a completamento dell'intervento, ogni possibile ulteriore impatto sull'ambiente. I siti individuati sono 8, per un totale di 791.293 tonnellate di rifiuti da recuperare o smaltire, e tra questi risulterebbe anche San Tammaro (Caserta), con 123.310 tonnellate da recuperare o smaltire negli anni 2016 o 2017;

come si evince anche dalla citata delibera n. 609/2015, sulla base delle stime economiche effettuate nel piano stralcio sono necessari 150 milioni di euro per le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento, mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, importo che trova completa capienza nella prima *tranche* di finanziamenti disposti a favore della Regione ai sensi dell'art 2, comma 4, del decreto-legge n. 185 che complessivamente ammontano a 150 milioni euro;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 828 del 23 dicembre 2015 è stato approvato il piano straordinario di interventi, previsto dall'art 2, comma 2, del decreto-legge n. 185;

il piano, nel confermare quanto indicato nel piano stralcio, prevede tra i siti di stoccaggio dei rifiuti in balle sul territorio regionale anche San Tammaro;

il piano approvato, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 185, "è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea";

considerato inoltre che:

dal "Corriere del Mezzogiorno" del 13 marzo 2014 si apprende, inoltre, che lo stesso Ministro dell'ambiente Galletti, nell'ambito di risposte ad interrogazioni a risposta immediata alla Camera dei deputati il giorno prima, ha dichiarato che la Regione Campania ha programmato ed attuato diversi svuotamenti presso i siti. In particolare, nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014 lo svuotamento ha riguardato i siti di San Tammaro (130.000 tonnellate iniziali), dove sono state smaltite circa 70.000 tonnellate;

sulla pagina *web* personale dell'ex assessore per l'ambiente della Regione Campania Giovanni Romano, in un *post* dell'8 maggio 2015, si apprende altresì che le ecoballe in Campania, stoccate dall'anno 2001 al mese di luglio 2009, sono state smaltite nella misura di circa 200.000 tonnellate dal 2009 al 2014, ed in particolare nella misura di circa 100.000 tonnellate solo presso il sito di San Tammaro;

da notizie pubblicate su "il Mattino" del 9 dicembre 2015 si apprende che il sindaco di San Tammaro ha dichiarato che non ci sono più ecoballe da smaltire nel sito, in quanto la rimozione dei rifiuti sarebbe già avvenuta nel 2013,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di garantire un puntuale monitoraggio sull'attività di programmazione dello smaltimento delle ecoballe in Campania, anche alla luce delle ingenti sanzioni già inflitte dall'Europa;

quale sia la reale situazione delle ecoballe a San Tammaro, considerato che i dati diffusi dal Ministero e quelli diffusi a mezzo stampa dal Comune interessato a giudizio degli interroganti sembrerebbero contrastanti;

se, alla luce delle dichiarazioni del sindaco di San Tammaro, secondo il quale non sarebbero presenti ecoballe nel territorio comunale, non ritenga opportuno che la Regione riveda il piano straordinario di interventi, onde evitare che le risorse economiche destinate per le 123.000 tonnellate di rifiuti da recuperare o smaltire dal Comune di San Tammaro non vengano utilizzate per finalità diverse da quelle a cui sono effettivamente destinate.

(3-02771)

MANDELLI, SCOMA, RIZZOTTI, CALIENDO, FUCKSIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Almaviva è una società operante nell'*information and communication technology*; si tratta del sesto gruppo privato italiano per numero di occupati al mondo, il terzo a guida imprenditoriale, con un fatturato pari a 730 milioni di euro (al 31 dicembre 2014), con 40.000 dipendenti, 13.000 in Italia e 27.000 all'estero;

l'azienda è *leader* in Italia nel settore dei *call center*, con 8.000 lavoratori impiegati sul territorio nazionale e 1.735 occupati nella sola sede di Roma;

la sede Almaviva di Palermo, che vede 2 siti operativi dal 2001, gestisce i servizi di assistenza telefonica per clienti quali Tim, Vodafone, Wind, Fastweb, Sky, Alitalia, Trenitalia, Inps, American Express, Amg, Eni, Regione Toscana, occupando circa 5.000 addetti;

in data 21 marzo 2016, l'azienda ha emesso un comunicato ufficiale, annunciando un piano di riorganizzazione aziendale di Almaviva Contact;

secondo quanto dichiarato, a causa di fattori distorsivi che hanno alterato profondamente il contesto competitivo, dal mancato rispetto delle norme sulle delocalizzazioni di attività in Paesi extra europei, all'utilizzo opportunistico degli incentivi per l'occupazione, contrassegnato dal calo progressivo dei volumi totali lavorati in Italia e dalla continua compressione del prezzo dei servizi, Almaviva Contact ha dovuto registrare, tra il 2011 e il 2015, una contrazione dei ricavi del 33 per cento sul mercato italiano;

la riduzione del volume d'affari ha comportato perdite per circa 16 milioni di euro nelle attività italiane di *call center* con conseguenti ricapitalizzazioni da parte dei soci per 50 milioni di euro;

secondo quanto dichiarato dai vertici dell'azienda, le scelte fin qui operate dalla società, volte a sostenere l'impegno produttivo, a consolidare il proprio radicamento nel territorio nazionale e a salvaguardare la continuità dell'intera forza occupazionale, anche attraverso il pluriennale ricorso a strumenti di solidarietà difensiva per gestire gli esuberi dichiarati, non sono più sufficienti a fronteggiare, in assenza di iniziative correttive, la situazione di crisi strutturale;

considerato che:

l'azienda continua a perdere commesse a causa dell'annunciata volontà delle committenti di affidarsi ad imprese che garantiscono costi inferiori, anche per il tramite di strategie di delocalizzazione e a stipulare contratti a ribasso, soprattutto nell'Europa dell'est;

a fronte della perdita di commesse del settore *call center*, l'azienda prevede l'apertura di una procedura di riduzione del personale nella misura di 918 unità per Roma, 400 per Napoli e 1.670 per Palermo su un totale di 7.862 unità in tutta Italia;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

nelle scorse settimane l'azienda ha spostato la sede legale del *call center* da Palermo a Roma, e adesso tutti i quasi 4.000 dipendenti palermitani temono per il loro futuro, al di là dei 1.670 esuberi dichiarati; si rischia di assistere ad un dramma sociale, che non lascia prospettive concrete di soluzione, in termini di riallocazione degli esuberi in un contesto di tessuto produttivo fortemente compromesso, come quello della Sicilia, che già vanta un primato in termini di tasso di disoccupazione, che in base agli ultimi studi sfiorerebbe il 35 per cento;

è auspicabile un intervento delle istituzioni locali e nazionali a fianco dell'azienda e delle rappresentanze sindacali, per arginare una deriva che potrebbe presto estendersi ad altre realtà occupazionali,

si chiede di sapere quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto

esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliono intraprendere, affinché vengano salvaguardati i diritti dei lavoratori.

(3-02772)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASANO - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che l'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" in via san Leonardo a Salerno costituisce struttura sanitaria di alta specializzazione e di interesse nazionale, al servizio di un'area di quasi un milione di abitanti;

considerato che presso tale struttura ospedaliera di alta specializzazione di interesse nazionale opera da anni una UOC (unità operativa complessa) di Chirurgia oncologica, la cui importanza clinica e sociale appare evidente *de plano*, in considerazione della vasta diffusione di patologie oncologiche;

visto che:

il piano di organizzazione e funzionamento aziendale (POFA) dell'azienda ospedaliera universitaria, nel 2014, confermava la presenza di una UOC di Chirurgia oncologica, afferente ai dipartimenti ad attività integrata (DAI) delle Chirurgie generali, mantenendo la sua individualità e specificità con 12 posti letto e una soglia operativa di 515 interventi;

il nuovo atto aziendale della Regione Campania prevede invece la scomparsa della UOC di Chirurgia oncologica, le cui funzioni altamente specialistiche verranno ricomprese all'interno della Chirurgia generale, eliminando di fatto una professionalità specifica di grande valore e di enorme importanza terapeutica,

si chiede di sapere:

se all'interno di una struttura ospedaliera universitaria definita di interesse nazionale e di alta specializzazione sia mai possibile ed auspicabile che non sia più prevista una unità operativa complessa di Chirurgia oncologica;

quali siano gli interventi che i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di scongiurare la perdita di una così importante specializzazione chirurgica nell'ospedale di Salerno, anche per evitare che si aggravino le purtroppo famose emigrazioni sanitarie fuori Regione, che tanto aggravio economico hanno portato e portano al bilancio della sanità nella Regione Campania.

(4-05640)

BATTISTA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

la caserma "La Marmora", sita nel comune di Tarvisio (Udine), a decorrere dal 31 luglio 2014 è stata dismessa dalle esigenze militari, compresi gli alloggi e le aree di addestramento;

tal struttura, della superficie complessiva di circa 100.000 metri quadrati, ha avviato un percorso di valorizzazione diretto ad incrementare e supportare gli impianti turistico-ricettivi del tessuto urbano in cui si inserisce;

nell'autunno 2014 il Comune di Tarvisio è stato attenzionato per far fronte all'emergenza profughi, ipotizzando la realizzazione di un CARA (centro di accoglienza richiedenti asilo) proprio all'interno dell'ex caserma "La Marmora";

contro l'eventuale realizzazione del centro di accoglienza, con proprie delibere e decisioni, si sono espressi il sindaco, la presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e i rappresentanti del territorio, indicando, successivamente, piena disponibilità a soluzioni logistiche alternative;

l'area dell'ex caserma rientra nelle disponibilità del Ministero dell'interno, perché considerata strategica per un possibile impiego dei suoi spazi nell'eventualità di un intensificarsi dell'arrivo di profughi;

l'amministrazione comunale di Tarvisio, stante l'interesse dimostrato per l'area da parte di alcuni investitori, ha presentato una richiesta, in data 12 febbraio 2016, all'Agenzia del demanio, Direzione generale Friuli-Venezia Giulia, con la quale veniva domandata l'attivazione della procedura, ai sensi art. 26 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, intesa a promuovere il recupero dell'ex caserma, attraverso un cambio di destinazione urbanistica da "zona AC" e "zona G3ai" a "zona ricettivo residenziale", con la seguente destinazione d'uso: strutture ricettivo-alberghiere, piscine, saune, sale fitness, strutture destinate a ristorazione, attività commerciali

al dettaglio ed edifici per la residenza;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
così come disposto nell'ordine del giorno approvato e allegato alla delibera comunale n. 4 del 22 marzo 2016, il Comune di Tarvisio si rende disponibile ad individuare altri spazi all'aperto, in grado di far fronte ad un eventuale aggravarsi dell'emergenza, senza precludere un diverso utilizzo della struttura;

inoltre, si ricorda la peculiare ubicazione dell'area in cui è situata l'ex caserma, la congiuntura economica negativa, la carenza di posti letto e di strutture adeguate alle richieste del mercato, ragioni per cui si ribadisce l'interesse alla prosecuzione dell'*iter* per la sdeemanializzazione e riconversione dell'ex caserma "La Marmora" ad uso turistico-ricettivo per rilanciare l'economia del territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro;

il prefetto di Udine, con propria nota, ha comunicato: «la grave situazione di incertezza persistente al confine di Stato, relativamente all'afflusso di migranti in arrivo da altri Paesi europei, richiede che il compendio immobiliare della caserma "Lamarmora" rimanga in uso governativo a questa Prefettura per le esigenze connesse all'accoglienza di migranti. La questione sarà comunque portata all'attenzione degli uffici centrali per ogni conseguente valutazione al riguardo»;

tenuto, inoltre, conto che per mezzo degli organi di stampa locale, nelle ultime ore sembra confermarsi l'ipotesi di un investitore sudafricano interessato alla conversione turistica del sito vista la sua strategica posizione, ma anche a confrontarsi con le istituzioni territoriali, su una serie di progetti di valorizzazione di Tarvisio e di tutta la Valcanale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza della situazione in essere e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti volti a rendere fruibili, e quindi riconvertire le destinazioni d'uso urbanistiche, dei locali appartenenti all'ex caserma "La Marmora", favorevolmente più adatta ad un impiego turistico-ricettivo, anziché ad alloggio provvisorio per l'emergenza profughi.
(4-05641)

GASPARRI, GOTOR - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che il 16 aprile 1973 a Roma, nel quartiere di Primavalle, un gruppo di giovani aderenti all'organizzazione della sinistra extra-parlamentare «Potere operaio» si resero protagonisti di un efferato delitto di natura politica, in cui morirono arsi vivi i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, rispettivamente di 22 e 8 anni, figli di Mario Mattei, segretario della locale sezione del Movimento sociale italiano, e, per il cosiddetto «rogo di Primavalle», sono stati condannati Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo;

rilevato che:

nel 2005 Giampaolo Mattei, fratello di Virgilio e Stefano, ha fondato a Roma l'associazione "Fratelli Mattei", con lo scopo di promuovere una serie di attività di carattere sociale, culturale e politico che sensibilizzassero, al di là delle distinzioni di carattere ideologico, i cittadini sui drammatici effetti provocati nel nostro Paese dalla pratica della violenza politica, nel corso degli anni '70, e, nel corso degli oltre 10 anni successivi, l'associazione si è distinta per la sua attività e il rispetto delle finalità per le quali era stata costituita;

i locali di tale associazione furono acquistati dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 62 del 26 aprile 2006, protocollo n. 10302, per essere destinati a sede della Fondazione Mattei e furono assegnati alla stessa con ordinanza del sindaco n. 67 del 9 novembre 2006;

considerato che a quanto risulta agli interroganti i locali di detta associazione, sita in uno scantinato di Roma, nel quartiere periferico Marconi, via Fabio Conforto n. 9/11, sarebbero oggetto di un provvedimento di sfratto esecutivo da parte del Comune di Roma;

rilevato che:

con deliberazione della Giunta capitolina n. 219 del 2014, Roma capitale ha affermato l'esigenza di rilanciare la qualità del vivere urbano, nel rispetto della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di

valorizzare e recuperare la città e, nel contempo, di promuovere e rafforzare il contributo del terzo settore e delle associazioni in genere, anche attraverso la creazione di servizi, risorse, luoghi e strutture appropriate, in grado di avviare processi di crescita culturale, di sviluppo economico ed innovazione, nonché di coesione sociale nella città, con riferimento anche ai quartieri più periferici;

Roma capitale è proprietaria di numerosi immobili fra cui quelli di patrimonio indisponibile (circa 860 beni), alcuni dei quali versano in situazioni di grave degrado e richiedono interventi di restauro o manutenzione straordinaria; di tali beni occorre garantire con urgenza la conservazione da gravi processi di degrado, nonché preservarli da occupazioni abusive;

è necessario considerare la redditività del patrimonio pubblico, al fine di definire maggiori risorse economiche per la città, provvedendo alla sua migliore finalizzazione;

il complesso della normativa succedutasi negli anni (legge n. 241 del 1990 e testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) ha modificato le modalità di gestione del patrimonio pubblico e ha precisato che il patrimonio in concessione costituisce una risorsa e un'opportunità disponibile per tutti i cittadini, nell'ottica di perseguire obiettivi socio-culturali, costituendo una significativa leva di coesione sociale e sviluppo della collettività,

si chiede di sapere:

se, ferma restando la necessità di recuperare la disponibilità degli immobili di proprietà di Roma capitale, attualmente utilizzati senza un titolo valido, non sia auspicabile che si tengano in adeguato conto le peculiarità degli attuali utilizzatori quali enti, organismi o associazioni, che svolgono comprovate attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale, su delega o per conto di Roma capitale, e enti ed organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU. Per essi, nella futura riassegnazione, si potrà procedere nel rispetto del regolamento sulle concessioni (Consiglio comunale n. 5625 del 1983) che prevede, per tali casi, il cosiddetto canone ricognitivo, vale a dire un canone non inferiore al tributo erariale dovuto per il bene;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che ciò sia applicato anche a favore degli utilizzatori rientranti in questa classificazione, che risultassero morosi, qualora, entro 250 giorni o con rateizzazione definita con atto di impegno, provvedano a sanare la morosità.

(4-05642)

RAZZI, DE SIANO, SIBILIA, SERAFINI, PELINO, CALIENDO, MANDELLI, AMIDEI, BERTACCO, MALAN, PALMA, FASANO, CERONI, GIBIINO, BOCCARDI, RIZZOTTI, GIRO, CARRARO, SCOMA, PEZZOPANE, MINZOLINI, PICCOLI, SOLLO, MARIN, CASTALDI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'ordinanza n. 61, emanata dalla Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Ortona (Chieti), a far data dal 1° agosto 2015 ha vietato la pesca dei molluschi bivalvi per fermo tecnico volontario; tale divieto, dovuto all'inquinamento marittimo, insiste lungo la costa da Francavilla al Mare (Chieti) sino a San Salvo (Chieti), mentre dalla città di Pescara verso nord e da San Salvo verso sud non grava alcuna ordinanza;

i contravventori alla citata ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del decreto legislativo n. 4 del 2012, e dall'art. 1174 del codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni e integrazioni) e, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

per quanto riguarda la città di Pescara, invece, risulterebbe inquinato il tratto di spiaggia del lungomare Giacomo Matteotti;

considerato che:

la situazione economica dei pescatori di vongole, in tutto il territorio di Chieti, è drammatica: vi sarebbero 21 imbarcazioni ferme in porto, a causa del divieto dovuto al forte inquinamento;

la misura media della vongola, affinché possa essere pescata, deve raggiungere la misura media di 22-25 millimetri, mentre, allo stato attuale, la crescita delle vongole si ferma irrimediabilmente con la morte del mollusco alla misura di 11 millimetri;

da notizie in possesso degli interroganti, vi sarebbero circa 70 famiglie che, a causa del fermo pesca e della perdurante congiuntura economica negativa, che ha circoscritto i consumi anche nel settore ittico, sopravvivono in uno stato di prostrazione economica seria;

inoltre, per l'acquisto di 8 delle 21 imbarcazioni menzionate, i pescatori hanno contratto un mutuo di quasi 350.000 euro ciascuna, per il quale, sino ad ora, hanno regolarmente pagato le rate, ma che non sono più in grado, senza reddito da lavoro, di continuare ad onorarle;

taluna di questa imbarcazioni conta 3 persone di equipaggio, per le quali è necessario ed obbligatorio pagare i contributi e spese varie ed il tutto è gestito da un consorzio, CO.GE.VA, Consorzio gestione vongole;

per di più, l'elenco delle acque non balneabili, classificate scarse, di cui è stato disposto il divieto di balneazione permanente per l'anno 2016 come da allegati "B" e "B1" della Regione Abruzzo, è vastissimo e di seguito riportato: Roseto A., Ortona, Torino S., Martinsicuro, Alba A., Città Sant'Angelo, Pescara, Vasto, Tortoreto, Giulianova, Pineto, Pescara, Francavilla, Ortona S. Vito, S. Vito C., Fossacesia e Casalbordino;

a giudizio degli interroganti, la situazione è grave e perdurante: l'imminente stagione estiva, sulla base degli innumerevoli divieti di balneazione emanati dalla Regione Abruzzo, non sarà propizia, poiché i turisti, difficilmente, sceglieranno le spiagge abruzzesi e ne soffriranno le strutture ricettive, i bar, i ristoranti e tutto l'indotto ad essi legato,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di aiutare le famiglie di pescatori senza reddito, ormai allo stremo, con debiti e spese cui devono fare continuamente fronte;

se non ritengano necessaria una bonifica generale delle spiagge abruzzesi e del mare adiacente, con la predisposizione di sistemi atti ed idonei a scongiurare che la costiera adriatica raggiunga ulteriori livelli di inquinamento, che disincentiverebbero, ancor più, il turismo ed inibirebbero una forma di ricchezza di cui la regione ha assolutamente bisogno.

(4-05643)

RUSSO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha istituito presso l'Inail il Fondo per le vittime dell'amianto destinato ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax";

il fondo eroga a favore del lavoratore titolare di rendita riconosciuta dall'Inail e dall'ex Ipsema una prestazione economica aggiuntiva per l'insorgenza di una malattia conseguente ad esposizione all'amianto, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o della legge 27 marzo 1992, n. 257;

il fondo è finanziato con risorse provenienti per 3 quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese, ed è riconosciuto anche ai familiari titolari di rendita e superstiti, nel caso in cui la malattia abbia causato la morte dell'assicurato;

l'importo della prestazione aggiuntiva si calcola sulla base di una percentuale definita con decreto ministeriale;

la disciplina attuativa è dettata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2011, n. 30;

ai sensi del decreto, la prestazione aggiuntiva è riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2008, è fissata in misura percentuale alla rendita ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel fondo e la spesa sostenuta dagli istituti assicuratori per le rendite erogate nell'anno di riferimento;

per gli anni 2008 e 2009, la prestazione è stata pari al 20 per cento della rendita ed è stata erogata in un'unica soluzione;

per l'anno 2010, la prestazione è stata pari al 15 per cento della rendita ed è stata erogata in un'unica

soluzione;

a partire dal 2011, la prestazione viene erogata attraverso 2 acconti ed un successivo conguaglio; il primo acconto, pari al 10 per cento dell'importo di ciascun rateo di rendita, è erogato contestualmente ai ratei stessi ed il secondo è invece erogato in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; il conguaglio è infine corrisposto entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto;

considerato che:

a quanto consta all'interrogante, negli ultimi mesi si è verificato un blocco nell'erogazione di tale prestazione;

il ritardo, sempre a quanto consta all'interrogante, sarebbe stato determinato da diversi fattori, tra cui il tardivo trasferimento all'Inail dei relativi fondi da parte del Ministero;

l'erogazione del fondo è ferma al 2014, mentre per il 2015 non risulta essere stato erogato neppure il primo acconto, nonostante il Ministero abbia proceduto al trasferimento dei fondi;

tal situazione sta comportando notevoli disagi ai beneficiari anche in considerazione delle ingenti spese che devono sostenere per le cure derivanti dalla malattia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se la ritenga accettabile;

quali siano le ragioni che hanno determinato il ritardo nell'erogazione del fondo;

quali iniziative intenda adottare per far sì che si proceda in tempi brevissimi all'erogazione delle prestazioni aggiuntive relative al 2015 previste a favore dei titolari di rendita collegata alle patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori e, più in generale, per far sì che in futuro non si registrino altri inaccettabili ritardi nell'erogazione di tali prestazioni.

(4-05644)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la stazione di Scampia (Napoli), nodo di collegamento fra linea 1 della metropolitana e l'ex linea Metro Campania nord est (MCNE), giace in stato di abbandono da più di 4 anni, così come molte altre stazioni dell'ex MCNE, ora gestita dall'Ente autonomo Volturino (EAV);

il tracciato, ricostruzione della vecchia ferrovia Alifana chiusa nel 1976, dovrebbe collegare il centro direzionale di Napoli con i comuni dell'area nord, fino a Santa Maria Capua Vetere: inaugurata nel 2009, secondo le previsioni avrebbe dovuto essere conclusa in pochi anni;

con l'insediarsi della precedente Giunta regionale del presidente Caldoro, i lavori sono stati sospesi, a seguito dell'approvazione della delibera della Giunta regionale n. 534 del 2 luglio 2010 che, con effetto retroattivo, ha annullato tutte le delibere di spesa della precedente Giunta regionale, provocando così il fermo dei lavori già in essere su diverse linee su ferro, inclusa, per l'appunto, l'ex MCNE;

il problema non si esaurisce solo con il segmento della linea che va verso Santa Maria Capua Vetere, del cui prolungamento, oltre la fermata Aversa centro, si sono perse le tracce. L'ex MCNE, nel suo "tratto basso", risulta essenziale per completare l'ormai celeberrimo anello della linea 1. Infatti, secondo il progetto originario, i treni MCNE si dovrebbero innestare nelle gallerie della metropolitana cittadina all'altezza del nodo di Scampia, per poi collegarsi alla futura stazione "Tribunale";

per completare l'anello sono quindi necessari 4 chilometri di gallerie e 4 stazioni la cui costruzione non è di competenza del consorzio MN - Metropolitana di Napoli SpA, bensì dell'EAV, ossia di competenza regionale. In questo segmento da Scampia all'aeroporto di Capodichino (dove le gallerie di competenza regionale si uniranno a quelle di competenza del consorzio MN) sono previste stazioni a servizio dell'area nord di Napoli, come Miano, Secondigliano, Regina Margherita e piazza Di Vittorio: anche i cantieri di questa tratta tardano a partire, funestati anch'essi da contenziosi e incertezza circa le fonti di finanziamento;

considerato che

l'ex linea MCNE era in buona parte cofinanziata da fondi europei: con il blocco dei cantieri e senza la previsione di una riprogrammazione delle risorse, la Regione potrebbe avere perso tali finanziamenti

per l'area nord di Napoli, area che già sconta enormi difficoltà per la crisi che ha attanagliato il trasporto pubblico, rendendo ancora più complessa la vita di migliaia di cittadini che già devono convivere con enormi problemi di degrado urbano e con il combinato disposto di un'assoluta mancanza di servizi e con una forte presenza della criminalità organizzata;

il blocco dei lavori della linea ha aperto una serie di contenziosi con le aziende appaltatrici le quali si sono viste, inaspettatamente, private dei pagamenti da parte della Regione: pertanto, se e quando riprenderanno i lavori, la Regione dovrà versare milioni di euro a titolo di indennizzo alle aziende danneggiate;

il blocco ha altresì danneggiato i lavoratori delle aziende appaltatrici, che hanno visto perdere le commesse, con pesanti ripercussioni nell'occupazione;

tal situazione reca consistenti danni anche ai cittadini campani, non solo per il forte disagio provocato da trasporti inefficienti o inesistenti, ma anche dal punto di vista economico, date le pesanti penalizzazioni finanziarie cui è andata incontro la Regione bloccando il progetto di costruzione della linea;

le associazioni di cittadini e i movimenti politici dell'VIII municipalità di Napoli hanno ripetutamente sollevato il problema dell'abbandono di quest'area a forte rischio sociale come Scampia, ma il tutto nella totale indifferenza, ad oggi, della Regione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, non intenda verificare i fatti descritti, intervenire per accertare l'operato della precedente Giunta regionale, accettare a quanto ammonti il danno economico provocato dalla delibera e avviare in tempi certi la ripresa dei lavori.

(4-05645)

AMORUSO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

sulla stampa locale è stata data notizia che la gestione commissariale della "Casa Divina Provvidenza" di Bisceglie (Balrletta-Andria-Trani), facente parte, insieme alle sedi di Foggia e Potenza, della congregazione "Ancelle della Divina Provvidenza", ormai da anni in amministrazione straordinaria, ha assegnato a 2 nuove società il servizio ristorazione e il servizio pulizia nei reparti;

in particolare, le nuove ditte, che a partire da sabato 16 aprile 2016 subentreranno alla "Ambrosia Technologies", sono rispettivamente la ditta Pastore e il Consorzio nazionale servizi, importante soggetto della cooperazione emiliana associato a Legacoop,

si chiede di sapere se siano state espletate, da parte della gestione commissariale della Casa Divina Provvidenza di Bisceglie (nella persona dell'avvocato Bartolomeo Cozzoli, nominato dal Ministero dello sviluppo economico commissario straordinario dell'ente il 19 aprile 2013), le procedure di scelta del contraente a evidenza pubblica, tenuto conto della fonte esclusivamente pubblica delle risorse utilizzate dalla stessa gestione commissariale.

(4-05646)

AMORUSO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

giovedì 7 aprile 2016 un'operazione dei carabinieri del NAS di Potenza ha portato all'arresto di 6 operatori sociosanitari e di un animatore con l'accusa a vario titolo di sequestro di persona e maltrattamenti aggravati e continuati a danno di 28 degenti della "Casa Divina Provvidenza" del capoluogo lucano;

alcuni particolari emersi a seguito di una conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Potenza (i degenti venivano lasciati in condizioni igieniche disumane, percossi, offesi e in alcuni casi legati mani e piedi con le lenzuola ai letti) disegnano uno scenario inaccettabile;

commentando l'accaduto, il commissario straordinario dell'ente Casa Divina Provvidenza, nominato a tale ruolo nel 2013 dal Ministero dello sviluppo economico, ha manifestato "profondo sdegno", promesso "collaborazione con l'autorità giudiziaria", riportato di avere assunto anche prima degli sviluppi investigativi "misure sanzionatorie anche estreme" e preannunciato "azioni punitive per tutti coloro che saranno ritenuti responsabili per i fatti loro contestati";

già da tempo, con altri atti di sindacato ispettivo (da ultimo l'interrogazione 4-05445), l'interrogante denuncia una situazione nella quale la gestione commissariale della Casa Divina Provvidenza opera in

modo scarsamente trasparente, considerato anche che le risorse di cui essa si avvale sono di provenienza esclusivamente pubblica;

in particolare, ci si riferisce alle modalità di pubblicazione e attuazione del bando, scaduto il 10 ottobre 2015, volto ad acquisire manifestazioni d'interesse da soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'acquisto dell'azienda o rami d'azienda, e ai dubbi che sembrano circondare le modalità di affidamento, nei giorni scorsi, dei servizi di ristorazione e pulizia nell'ente che vive da anni una situazione di crisi e dissesto finanziario;

a parere dell'interrogante, è opportuno domandarsi, mentre la gestione commissariale portava avanti negli ultimi mesi importanti azioni gestionali in maniera poco trasparente, che cosa sia stato fatto di concreto per vigilare e prevenire l'accadimento dei gravissimi fatti oggetto dell'inchiesta della Procura potentina, ovvero per garantire quella che è la finalità ultima della Casa Divina Provvidenza, si chiede di sapere di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo in merito all'operato della gestione commissariale dell'ente Casa Divina Provvidenza nominata dal Ministero, volta a garantire la sicurezza e la dignità dei degenzi.

(4-05647)

MUNERATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo la versione preliminare di un lavoro di 2 ricercatori della Banca d'Italia, e riportata da "la Repubblica", le riforme del mercato del lavoro attuate dal Governo Renzi hanno contribuito a far crescere il numero di assunzioni a tempo indeterminato, ma gli effetti positivi sono principalmente legati agli incentivi fiscali piuttosto che al "Jobs Act" (di cui alla legge n. 183 del 2014);

il lavoro di Paolo Sestito, capo del servizio Struttura economica della Banca d'Italia, e Eliana Viviano utilizza dati provenienti dal Veneto e relativi ai mesi tra gennaio 2013 e giugno 2015. I 2 ricercatori scrivono che circa il 45 per cento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute in quel periodo sono attribuibili ad almeno una delle due misure;

si legge: "Le due politiche hanno avuto successo sia nel ridurre il dualismo del mercato sia nello stimolare la domanda di lavoro, anche durante una recessione caratterizzata da un'altissima incertezza macroeconomica". Questo effetto positivo è però quasi interamente spiegato dall'introduzione degli incentivi fiscali, mentre la combinazione del contratto a tutele crescenti e degli incentivi spiega solo il 5 per cento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Poiché questo tipo di contratti sono un quinto delle nuove assunzioni nel campione, i ricercatori trovano che il Jobs Act ha contribuito a creare appena l'1 per cento dei nuovi posti;

che il Jobs Act non rappresenti una reale crescita occupazionale, ma solo un temporaneo aumento di assunzioni destinato ad esaurirsi con lo scadere degli sgravi fiscali, specie in Veneto, emerge in maniera plateale dagli indicatori statistici riferiti al Polesine;

gli stessi indicatori sembrano tutti concordare che il Polesine è tra i territori più lontani dalla ripresa economica e occupazionale, che vede *record* negativi aggiungersi ad altri dello stesso segno, con una disoccupazione giovanile balzata ai massimi storici;

secondo quanto diffuso dalla Cisl veneto e riportato su "Rovigo Oggi" del 13 aprile 2016, se si guardano gli ultimi dati sull'economia rodigina, quelli sulle creazioni e i fallimenti di imprese forniti dal registro imprese della Camera di commercio e i dati dell'Inps sulle assunzioni e i licenziamenti, per quanto riguarda le imprese attive al 31 dicembre 2015, risultano perse per strada ben 76 imprese negli ultimi 4 mesi dello scorso anno;

non sono migliori i dati relativi all'occupazione: "tra il 2014 e il 2015 il numero degli occupati provinciali è ulteriormente sceso di 1.705 unità, portando Rovigo a collocarsi nel gruppo di coda delle 43 provincie italiane che hanno conosciuto un arretramento rispetto ai livelli occupazionali del 2014"; la gravità della crisi in cui versa la provincia di Rovigo è avvalorata anche da un'altra recente analisi, quella realizzata dal centro studi "ImpresaLavoro" sui dati Istat, dalla quale emerge, appunto, che la provincia di Rovigo è fra le 72 realtà italiane ancora sotto i livelli pre-crisi, avendo perso ben 10.724 posti di lavoro nel periodo 2007-2015, in proporzione la quota più alta dell'intera regione Veneto;

i dati congiunturali delle assunzioni e cessazioni registrano nel 2015 35.475 assunzioni a Rovigo contro 35.010 cessazioni di posizioni lavorative, per un saldo pari ad appena 465 unità (con un segno positivo pari allo 0,5 per cento): si tratta del peggior saldo fra tutte le province del Veneto, che ha registrato un ottimo aumento del 5,2 per cento. Guardando ai principali settori, 19.005 assunzioni riguardano i servizi, 9.500 l'industria, 6.970 l'agricoltura; mentre le cessazioni sono così distribuite: Servizi, 18.610 posti, Agricoltura 6.915, Industria 9.485 (di cui 7.370 sul manifatturiero e 1.905 nelle costruzioni),

si chiede di sapere se e quali urgenti misure i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano tempestivamente adottare per sostenere la crescita occupazionale, produttiva ed imprenditoriale nel Polesine, alla luce dei dati riportati che evidenziano come quest'area sia ben lontana ancora dalla ripresa e stia tuttora pagando il prezzo più alto, rispetto al resto del Veneto e del Nordest, delle conseguenze della crisi socio-economica dell'ultimo quinquennio.

(4-05648)

GATTI, GUERRA, ALBANO, AMATI, D'ADDA, FAVERO, IDEM, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PIGNEDOLI, PUPPATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

nel nostro Paese, le politiche di genere stanno attraversando un periodo di stallo e di difficoltà dovuto, fra le altre cose, all'assenza di una figura responsabile, quale una Ministra per le pari opportunità; infatti, attualmente, la carica è affidata *ad interim* al Presidente del Consiglio dei ministri e il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è sostanzialmente fermo e privo di direzione;

nonostante le cifre impressionanti relative alla violenza sulle donne e sui "femminicidi", i finanziamenti ai centri antiviolenza risultano pochi, erogati a singhiozzo e con ritardo;

i fondi, anche se limitati, c'erano ed erano stati stanziati permanentemente da un emendamento parlamentare al provvedimento contro la violenza di genere del 2013. Ma, nel riparto fra le regioni, solo una parte limitata è arrivata ai centri antiviolenza;

peraltro, come è stato documentato da "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza", spesso le Regioni spendono le risorse dedicate senza criteri certi: solo 7 di queste hanno dato conto, con trasparenza, dell'utilizzo dei fondi pubblici stanziati dal Governo per combattere la violenza maschile e appena 5 hanno pubblicato l'elenco dei centri antiviolenza che hanno avuto o avranno i fondi 2013-2014;

eppure, i centri antiviolenza, attraverso la propria attività di accoglienza e assistenza alle vittime, le azioni culturali nelle scuole, le campagne di sensibilizzazione nei territori, il lavoro di raccordo tra gli enti istituzionali che contrastano la violenza, svolgono un ruolo prioritario e determinante; tra gli scopi fondamentali che i centri antiviolenza persegono, vi è quello di aiutare concretamente le donne ad uscire da una condizione di violenza, di sofferenza e di pericolo, attraverso l'ausilio di spazi e figure specializzate messe a disposizione dagli stessi centri; inoltre, svolgono diverse attività, tra cui colloqui telefonici e preliminari, per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili, accoglienza delle vittime di violenza per definire il percorso di presa in carico e di uscita dalle dinamiche di violenza subita, assistenza psicologica, consulenza di carattere legale, sostegno nel cercare soluzioni per ospitalità temporanea alle vittime e ai loro figli minori;

i provvedimenti adottati in materia risultano troppo spesso frammentari e talvolta attuati con estremo ritardo. Ad esempio, nel decreto attuativo del "Jobs Act" (di cui alla legge n. 183 del 2014) dell'11 giugno 2015, era prevista la possibilità per le donne vittime di violenza maschile di usufruire di 3 mesi di aspettativa per i maltrattamenti subiti, ma, di fatto, l'INPS non ha ancora recepito la norma con una circolare attuativa;

circa il fondo di solidarietà sperimentale a tutela del coniuge in stato di bisogno, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) e istituito presso il Ministero della giustizia, si segnala che questo ammonta a soli 250.000 euro per l'anno 2016 e a 500.000 euro per il 2017; inoltre, il fatto che sia stabilito che il contributo statale è dovuto solo per i coniugi separati e che nulla è dovuto ai figli nati fuori dal matrimonio rappresenta una grave violazione del principio di parità;

con la stessa legge di stabilità è stato poi istituito il "Percorso di tutela delle vittime di violenza", già "Codice rosa", a tutela delle vittime di violenza (minori, donne, persone anziane, persone con disabilità) che assimila la violenza maschile contro le donne a qualunque altra subita da soggetti "deboli e vulnerabili", neutralizzando così la questione della violenza maschile nei confronti delle donne, ignorandone le ragioni culturali e storiche;

nel decreto legislativo sulle depenalizzazioni (decreto legislativo n. 7 del 2016), varato dal Consiglio dei ministri il 15 gennaio scorso, è stata prevista la cancellazione del reato penale per chi abortisce oltre i 90 giorni di gravidanza, contemplato nella legge n. 194 del 1978 per chi viola il dettato degli articoli 6 e 7, ma contestualmente è stato previsto l'inasprimento della multa per il reato di aborto clandestino, che all'articolo 19 della legge n. 194 era fissata a 51 euro e che ora il Governo ha portato a una cifra fra i 5.000 e i 10.000 euro;

è notizia dell'11 aprile 2016 la decisione del Consiglio d'Europa di ritenere ammissibile il ricorso presentato dalla Cgil nel 2013, secondo cui l'Italia sta violando il diritto alla salute delle donne, che vogliono sottoporsi ad un aborto e discriminando i medici non obiettori, vittime di «diversi tipi di svantaggi lavorativi diretti e indiretti»;

considerato che:

un ultimo episodio, di cui si auspica una soluzione positiva, sembra particolarmente legato alla "svalutazione" del punto di vista di genere: si tratterebbe della rimozione dalla carica di direttore del Dipartimento di statistiche sociali e ambientali dell'Istat della dottoressa Linda Laura Sabbadini, una delle più brillanti dirigenti della pubblica amministrazione, che ha introdotto in Italia gli strumenti delle statistiche di genere;

la giustificazione di una ristrutturazione e di un ammodernamento tecnologico non reggerebbe di fronte all'importanza degli studi fatti dalla dottoressa Sabbadini presentati alla Conferenza internazionale sulle donne di Pechino del 1995; la Sabbadini ha fatto parte della commissione dell'Onu, incaricata di stabilire i parametri statistici utili nello studio delle violenze sulle donne ed è riconosciuta pioniera delle statistiche di genere;

si tratta di valorizzare quanto sia prezioso un punto di vista che permette di formulare nella ricerca statistica le domande giuste, di valutare i dati, frutto della ricerca, con una griglia specifica e in questo modo dare una visione della realtà più efficace e rappresentativa dei problemi;

considerato inoltre che:

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo pensa che, se da una parte alcuni provvedimenti in relazione alla vita delle donne sono stati assunti dal Governo, la difficoltà esistente nel renderli operativi è sicuramente determinata dalla mancanza di un riferimento istituzionale, quale una Ministra per le pari opportunità, ma anche dall'assenza all'interno del Governo di un punto di vista di genere, che sia capace di dare forza e qualità ai provvedimenti assunti;

come da ultime dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio dei ministri, sembrerebbe esserci la disponibilità ad affidare la delega per le pari opportunità,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di affidare la delega alle pari opportunità ad una Ministra che dia rappresentanza ad un punto di vista di genere in grado di attivare, seguendo pratiche oramai consolidate, tutte le funzioni presenti all'interno del dipartimento e di mantenere un occhio vigile sui provvedimenti in corso, valutandone costantemente l'impatto di genere.

(4-05649)

PEGORER, LO GIUDICE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'articolo 27, comma terzo, della nostra Carta costituzionale recita che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

l'Italia, per le condizioni di vita nelle sue carceri, è stata più volte sanzionata dalla Corte europea dei diritti umani per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

è questione che accomuna numerosi istituti di pena una strutturale carenza di organico e risorse che garantiscono un corretto funzionamento delle strutture;

considerato che:

il carcere di Gorizia, come riferiscono fonti di stampa, ha aperto un'area protetta destinata in maniera esclusiva ai detenuti dichiaratamente omosessuali e il reparto attualmente ospita 3 persone;

tal scelta ha destato perplessità da parte delle associazioni per i diritti LGBTI e delle organizzazioni per i diritti delle persone detenute;

il coordinatore dei garanti territoriali per i diritti dei detenuti Franco Corleone ha dichiarato in proposito che «Esiste un diritto alla riservatezza delle proprie scelte, anche in tema di orientamento sessuale. Oltre tutto, la netta separazione tra i detenuti eterosessuali e omosessuali lede in maniera preoccupante la dignità di questi ultimi. Di fatto, si è lanciato un messaggio carico di razzismo e discriminazione ed è quindi opportuno eliminare quanto prima questa novità, oppure modificarla radicalmente: se l'obiettivo è sottrarre i detenuti omosessuali da situazioni di pressione e violenza, si individuino delle strutture con celle singole, da destinare ai carcerati gay (...) Personalmente, è la prima volta che vengo a conoscenza di una struttura destinata esclusivamente ai gay»;

mentre questa è la prima notizia pubblica di una sezione per i soli detenuti omosessuali, occorre specificare che è prassi consolidata nel caso di detenute o detenuti transessuali far scontare la pena in aree riservate che, oltre a proteggere gli interessati da violenze fisiche e psicologiche, garantisce loro la necessità di riservatezza dovuta alle differenze tra il loro sesso di elezione e quello del resto della popolazione carceraria;

per quanto è dato sapere, l'area destinata ai detenuti omosessuali è situata al primo piano del penitenziario di Gorizia in un'ala che ha recentemente visto un'opera di ristrutturazione, tale reparto si estende per circa 60 metri quadri, conta due camere, bagno e zona cucina;

la criticità di questa sistemazione è rappresentata da una carenza di organico che non consente ai detenuti di partecipare alle attività rieducative;

considerato altresì che le attività di rieducazione sono elemento imprescindibile della pena e che ogni sforzo da parte dello Stato affinché queste abbiano luogo in tutte le carceri italiane è un atto dovuto nei confronti della collettività;

a parere degli interroganti, lo smistamento dei detenuti in base al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere connota una discriminazione di fondo legata all'identità dell'individuo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative abbia avviato in merito;

se intenda, anche attraverso la consulenza delle associazioni per i diritti dei detenuti e per la difesa dei diritti umani delle persone LGBTI, avvalersi di linee guida specifiche per il trattamento dei detenuti e delle detenute lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e *intersex*;

di quali atti intenda avvalersi per venire incontro alle carenze d'organico e di risorse che compromettono le attività di rieducazione negli istituti di pena italiani.

(4-05650)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02772, del senatore Mandelli ed altri, sulla crisi dell'azienda Almaviva Contact;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02771, della senatrice Moronese ed altri, sullo smaltimento o recupero delle ecoballe di rifiuti a San Tammaro (Caserta).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 605^a seduta pubblica del 7 aprile 2016, a pagina 165, sotto il titolo: "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", alla quinta riga sostituire le parole: "la senatore" con le seguenti: "la senatrice".

1.5.2.2. Seduta n. 608 (pom.) del 13/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

608a SEDUTA PUBBLICA RESOCOMTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (Mpa); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCOMTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) *Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;*
- b) *Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;*
- c) *Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;*
- d) *Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;*
- e) *Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004;*
- f) *Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,34)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2312, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale, la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con il provvedimento in esame il Senato è chiamato ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione di una serie di accordi internazionali in materia ambientale, fatti tra il 1991 ed il 2015. Essi, da un lato, pongono a carico del nostro Paese alcuni obblighi, soprattutto per le considerazioni ambientali e sanitarie da includere nella preparazione dei piani e programmi in un contesto transfrontaliero, ma, dall'altro, aprono la via ad una maggiore cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, con particolare riferimento alla lotta all'inquinamento nel Mediterraneo, mare praticamente chiuso e ad alta densità di navigazione, nel quale quindi gli incidenti sono più probabili e potenzialmente più difficili da gestire.

La ratifica dell'emendamento di Doha è un atto dovuto per proseguire gli impegni presi dall'Unione europea per il secondo periodo del Protocollo di Kyoto, per gli anni 2013-2020, attraverso un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra. L'emendamento di Doha non comporta nuovi impegni per il nostro Paese né per tutta l'Unione europea rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima, cosiddetto Pacchetto clima-energia, finalizzato a raggiungere entro il 2020 i cosiddetti obiettivi 20-20-20, cioè riduzione delle emissioni di gas serra, aumento dell'energia da fonti rinnovabili e miglioramento dell'efficienza energetica.

Purtroppo, il secondo periodo di impegni (2013-2020) riguarda solo il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di

sviluppo non hanno assunto impegni. Secondo gli scienziati che lavorano con l'ONU, una riduzione così modesta spingerebbe le temperature addirittura ad un aumento di tre gradi, proprio all'opposto degli obiettivi che occorre raggiungere per contenere i cambiamenti climatici.

In questo periodo le nostre imprese sono state impegnate ad adottare accorgimenti tecnologici dispendiosi per abbassare le emissioni di CO₂, senza risultati concreti, vista la poca rilevanza dell'ammontare delle emissioni risparmiate a livello mondiale.

Il nostro voto, che nel complesso sarà favorevole al provvedimento, si riferisce soprattutto alla prospettiva di fiducia per il nuovo accordo sul clima raggiunto recentemente alla XXI Conferenza delle parti a Parigi, applicabile a tutti i Paesi per il periodo successivo al 2020. Per la prima volta si è raggiunta un'adesione vincolante anche da parte di Stati che in passato si sono dimostrati contrari agli accordi internazionali con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei due gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale.

Sappiamo adesso che avremo una Strategia nazionale, in accordo agli obiettivi mondiali, per uno sviluppo a basse emissioni di carbonio; è un fatto in sé positivo, ma che poco dice rispetto alla strada che verrà intrapresa per tradurlo in fatti concreti: quali assi strategici si seguiranno? Più gas? Più energie alternative? Nucleare, magari in un lontano futuro? Insomma, quale *mix* energetico sarà adottato? Coloro che governineranno potranno metterci di tutto, circostanza che forse alcuni giudicheranno preoccupante, ma che a noi pare invece garantire la flessibilità che occorrerà al momento giusto per rivedere alcuni aspetti della politica energetica, quando torneremo ad amministrare il Paese.

Il disegno di legge conferisce rilevanti poteri all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto espanderà le proprie competenze alle politiche, alle misure e alle proiezioni dei dati concernenti l'attuazione degli accordi internazionali in materia ambientale legati all'attuazione del Protocollo di Kyoto. All'ISPRA spetterà altresì il compito di raccogliere i dati ed aggiornare il sistema utilizzato per archiviarli. Naturalmente, particolari responsabilità in materia sono altresì attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale viene conferita la funzione di raccolta e comunicazione delle informazioni in materia di cambiamenti climatici ed effetto dei gas serra.

Avviandomi alle conclusioni, come Lega Nord Autonomie non abbiamo motivi particolari per opporci alla ratifica di questi sei accordi in materia ambientale. Auspiciamo soltanto che il rispetto dei limiti imposti da questi accordi sia effettivo da parte di tutti gli Stati firmatari, perché la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e dei cosiddetti beni globali comuni non può essere l'affare di pochi: deve essere un dovere di tutti. Gli oneri non sono leggerissimi, trattandosi di circa 550.000 euro all'anno, ma sono comunque una cifra sostenibile. Ne vale la pena. Per questi motivi, il Gruppo Lega Nord Autonomie voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, i senatori della componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voteranno a favore della ratifica degli accordi in esame.

Tuttavia, fatta questa premessa, ci corre l'obbligo di annotare alcuni elementi di natura critica che, a nostro avviso, devono essere considerati. Anzitutto, in questa sede vorrei ricordare a tutti che ci apprestiamo a ratificare questi accordi con un vergognoso ritardo, a partire dall'emendamento di Doha del 2012, per non parlare di altri protocolli, come quello fatto alla Valletta nel 2002. Stiamo quindi parlando di protocolli che avrebbero dovuto essere ratificati molti anni fa.

Tra i Paesi membri dell'Unione europea, l'Italia è l'unico Stato, insieme alla Polonia, a non aver ancora ratificato l'emendamento di Doha e tuttavia, è bene sottolineare che tale ratifica non comporta nuovi impegni, poiché questi sono stati già ricompresi nel Pacchetto clima ed energia, che prevede la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra, mentre dopo il 2020 opererà quanto previsto nell'accordo della COP21, che sarà ratificato tra qualche giorno a New York.

Quindi, il giusto voto che c'è stato questa mattina, quasi unanime, sulla parte del disegno di legge di ratifica relativa all'emendamento di Doha deve far ricordare a tutti che questo è un punto di partenza e non di arrivo. Date le analisi e gli impegni presi nel corso degli ultimi anni, vorrei ricordare come l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) abbia valutato che i Paesi sviluppati dovranno ridurre le loro emissioni di una percentuale compresa tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Quindi, anche la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni prevista nel disegno di legge in esame potrebbe lasciare il passo a una strategia che preveda, con obiettivi scadenzati, la neutralità emissiva e la decarbonizzazione.

Ora però questo è il punto: qui ci sono stati tutti voti a favore, ma le politiche di questo Governo sono ben lontane dal perseguire questa strada. Quindi, è bene che anche in sede di dichiarazione di voto si squarcii questo velo di ipocrisia, perché domenica prossima andremo a votare per un *referendum* e questo Governo, che dovrebbe invitare a votare sì se fosse vero il voto espresso oggi in questa sede, sta invece facendo campagna elettorale per far fallire questa consultazione popolare. (*Applausi delle senatrici De Pietro e Nugnes*).

Se davvero non sono frasi fatte o soltanto ipocrisie, dovremmo ben sapere che l'emendamento di Doha è un punto di partenza e che la strada che si imbocca deve essere fatta di una strategia chiara e precisa, volta a modificare radicalmente la nostra strategia energetica nazionale, altrimenti non arriveremo mai alla neutralità emissiva e alla decarbonizzazione, con tutti i conseguenti effetti non solo per il nostro Paese, ma per il mondo intero.

Vorrei ricordare anche l'altra contraddizione che concerne il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta all'inquinamento del Mediterraneo. È vero che il testo è concentrato soprattutto sulla prevenzione dell'inquinamento da navi, ma, anche in questo caso, è impossibile non far riferimento alla questione delle trivellazioni.

Lo dico in modo molto chiaro: i dati dell'ISPRA pubblicati nel 2014 dicono che nel nostro mare ci sono 200.000 imbarcazioni di grandi dimensioni, tra traghetti, cargo e imbarcazioni commerciali, di cui circa 300 navi cisterna che giornalmente trasportano prodotti petroliferi. Ogni anno quindi il Mediterraneo subisce sversamenti di idrocarburi per circa 600.000 tonnellate e sono da registrare 27 incidenti occorsi nel Mediterraneo. Quel Protocollo aspettava di essere ratificato da circa quattordici anni. Nel testo allegato al disegno di legge che stiamo votando viene anche sottolineato che ci sono 125 milioni di tonnellate di idrocarburi, circa il 10 per cento degli idrocarburi mondiali, che vengono movimentati ogni anno nei porti italiani. È pertanto doppiamente allarmante il fatto che si voglia lasciare alle imprese petrolifere la possibilità di continuare ad estrarre idrocarburi liberamente nel nostro mare, dilatando a non finire i tempi per il *decommissioning* delle piattaforme. Tra l'altro, sul tema delle piattaforme abbiamo presentato un'interrogazione sulla base di dati molto allarmanti arrivati da una ricerca del WWF. Ci sono molti casi di sversamento e molte questioni aperte.

Dico questo per dire che è molto labile l'idea che si possa affermare, anche votando a favore, che il Governo si stia impegnando per la lotta all'inquinamento del mare, perché quanto sta accadendo in questi giorni e quello che è emerso dalle inchieste ci dicono esattamente il contrario.

La stessa questione riguarda il tema delle consultazioni pubbliche e la partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali, che viene trattato dalle norme relative alla Convenzione di Espoo tra la Commissione economica europea e le Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Qui si parla del contesto transfrontaliero, ma vorrei sottolineare come il nostro Paese rimanga uno di quelli più indietro sul tema della partecipazione di organizzazioni non governative, associazioni e cittadini alle decisioni che concernono o impattano sull'ambiente. Certamente è un fatto positivo che finalmente ratifichiamo tale Convenzione, ma ancora una volta dobbiamo renderci conto che questi sono semplici punti di partenza, che la strada, per quanto riguarda soprattutto la parte dei cambiamenti climatici, è ancora lunga e che il Governo deve cambiare completamente la sua Strategia energetica nazionale, altrimenti facciamo finta di ratificare, ma si fa esattamente il contrario. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, andiamo finalmente a ratificare sei accordi in materia ambientale che arrivano in Parlamento con colpevole ritardo. Per alcuni il ritardo è di decenni e alcuni sono già superati da altri accordi che dovremo andare a ratificare a breve. Questo, come veniva detto da altri colleghi, è il sintomo della poca attenzione del nostro Paese: laddove molto spesso alle parole non seguono i fatti, agli accordi non seguono le ratifiche.

Inoltre, questi accordi, dopo aver giaciuto per anni, vengono accorpati e costretti in un'anomala procedura che umilia, ancora una volta, il dibattito parlamentare, perché abbiamo la fretta di dover ratificare in vista all'accordo di Parigi, da firmare a brevissimo a New York. Ci troviamo, quindi, di fronte alla ratifica di accordi superati nei numeri e nei fatti.

Sono contenta che il Governo abbia voluto accettare gli ordini del giorno su due dei temi che riteniamo più importanti, di cui alla lettera *a*) e alla lettera *c*), ma quanti ordini del giorno sono stati accolti da questo Governo senza che poi ne sia stato dato alcun seguito? Questo ci preoccupa e per questo ci importa andare ancora a sottolineare l'importanza di questi ordini del giorno.

L'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, di cui alla lettera *a*) del disegno di legge, è stato firmato l'8 dicembre 2012. Dobbiamo ricordare che, per quanto riguarda questo impegno, siamo in gravissimo ritardo e che il Protocollo di Kyoto è l'unico trattato internazionale in vigore finalizzato a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e quindi costituisce un impegno fondamentale ed importantissimo. Proprio al fine di assicurare la continuità dell'azione di quel primo Accordo, che copriva il periodo 2008-2012, si è andati a firmare un secondo Accordo, l'emendamento di Doha, per il periodo 2013-2020, eppure noi, dalla primavera 2007, solo oggi ci preoccupiamo di ratificarlo. Sebbene, come evidenziato, il Pacchetto clima-energia abbia già superato questi dati, non siamo neanche andati a verificare nelle opportune sedi se gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e dell'emendamento di Doha siano stati rispettati e quali siano effettivamente i risultati di tali accordi. È quindi assolutamente necessario attuare queste verifiche e renderci conto che questo è un punto di partenza e non può essere un punto di arrivo. Anzi, sicuramente il Protocollo di Kyoto, come è stato ormai dimostrato, è un punto di riferimento assolutamente insufficiente e la Conferenza sul clima di Parigi lo ha confermato.

Per quanto riguarda il Protocollo di cui alla lettera *c*) del disegno di legge in esame, a mio parere è ancora più grave e colpevole da parte di questo Governo essere venuto meno alla ratifica di un accordo che è datato 25 gennaio 2002 e che risale dunque a quattordici anni fa, accordo che è diventato obbligatorio, anche per l'Italia e per gli altri Paesi che non lo hanno ratificato, nel marzo del 2004, quando sei Paesi dell'Unione lo hanno ratificato. Il Protocollo prevedeva obblighi vincolanti anche per quanto riguarda l'adeguamento legislativo e normativo dei Paesi, ma noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo preso degli impegni a cui non abbiamo dato alcuna risposta e non si è ottemperato in alcun modo, per la sicurezza e la prevenzione di disastri ambientali nei nostri mari con riferimento al traffico petrolifero delle navi, che sappiamo ammontare al dieci per cento del totale. Quindi, come vogliamo salvaguardare il nostro mare, quando sono quattordici anni che non ci siamo occupati di ratificare questo importante Patto di La Valletta? Quali indirizzi e quali obblighi normativi sono stati messi in campo? Nessuno!

Auspico pertanto che con l'accettazione dell'ordine del giorno G101 da parte del Governo si vada celermemente a rendere esecutivo tale impegno. E il 17 aprile, al *referendum*, votate sì! (*Applausi della senatrice De Petris*).

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, riguardo alla tardiva ratifica ed esecuzione degli accordi di cui stiamo trattando, in materia ambientale, riteniamo non opportuno e negativo il ricorso ad un solo strumento legislativo attraverso cui si procede alla ratifica e all'esecuzione cumulativa di più atti di grande importanza, i quali richiederebbero ciascuno un proprio specifico provvedimento di ratifica.

Riteniamo altresì operativamente inadeguato l'inserimento del Capo II, che introduce le norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e non perché nutriamo particolari riserve in merito alla necessità di procedere con atti concreti di programmazione. Proprio ieri infatti, in sede di discussione delle mozioni sull'ecobonus, ho evidenziato l'assenza di un'adeguata programmazione di settore, specifica, coordinata, approfondita e trasparente. Ne avremmo, però, preferito una trattazione separata, nell'ambito di un apposito disegno di legge non frettoloso, il cui *iter* non fosse obbligato al rispetto di tempi strettissimi cui ci costringe il Governo, svilendo il ruolo delle Camere ed esautorando, giorno dopo giorno, le prerogative che la Costituzione vigente attribuisce alle Aule parlamentari.

Anche questa volta, nulla accade per caso: probabilmente siamo di fronte a un'accelerazione imposta affinché il Governo possa recarsi a New York il prossimo 22 aprile per sottoscrivere l'Accordo di Parigi sul clima. La mancata ratifica dell'emendamento di Doha potrebbe costituire, infatti, un impedimento per la regolare sottoscrizione da parte del Governo italiano dell'accordo predisposto nell'ambito di COP 21.

D'altra parte, gli accordi che l'Assemblea è chiamata a ratificare sono importanti e devono essere inseriti nella filiera delle azioni che il nostro Paese è tenuto ad adottare nel campo energetico, nel contrasto ai cambiamenti climatici e nelle procedure di VIA, in particolare andando a predisporre la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni, all'interno della quale definire indirizzi e azioni utili per la trasformazione della società italiana, l'innovazione tecnologica e l'efficienza in vari settori, individuando, inoltre, compiti e limiti operativi dei soggetti chiamati all'attuazione.

Pertanto, con il consueto senso di responsabilità che contraddistingue l'operato del nostro Gruppo, sosteniamo con favore l'adozione del provvedimento in esame, ancora puntualizzando il disagio nel proseguire il nostro operato all'interno di una cornice così frammentata e priva di un chiaro quadro generale di riferimento, alla definizione del quale auspichiamo possano partecipare attivamente, nel prossimo futuro, tutti i senatori e le Commissioni interessate, senza limiti di tempo. Dichiaro, perciò, il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico su questo disegno di legge e per sottolineare, anzitutto, che questo è un disegno di legge che deve essere votato rapidamente, perché dobbiamo metterci in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea per procedere alla firma del Protocollo di Parigi.

In secondo luogo, desidero evidenziare che i nostri ritardi, che spesso sono più politici che non di fatto, non corrispondono al Paese che in molti interventi ho sentito descritto: siamo un Paese più in regola di molti altri Paesi europei e di molti Paesi industrializzati, sia in termini di emissioni, sia in termini di rispetto degli obiettivi che ci siamo dati con il Protocollo di Kyoto. Siamo un Paese che percorre regolarmente la propria strada verso le energie rinnovabili più di quanto abbiano fatto altri Paesi. Allora, con minore senso di colpa rispetto a molti miei colleghi, esprimerò il voto favorevole su questo provvedimento.

Chiedo al Presidente di poter consegnare il testo scritto del mio intervento e aggiungo che abbiamo fatto bene a votare in modo separato sull'articolo 1, come ci è stato consigliato, perché si tratta di argomenti differenti, contenuti in un unico articolo, che dovevano essere analizzati separatamente, così come il senatore D'Alì ci ha indotto a fare, credo, giustamente. I relatori hanno accolto questa proposta e hanno fatto bene.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del Partito Democratico e andiamo avanti così. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento, ringraziandola per la sintesi.

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2312, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione delle mozioni nn. 487 e 544 sugli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari (ore 17)

Approvazione delle mozioni nn. 487 (testo 2) e 544 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00487](#), presentata dal senatore Amidei e da altri senatori, e [1-00544](#), presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori, sugli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari.

Ha facoltà di parlare il senatore Amidei per illustrare la mozione n. 487.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dopo tanta attesa anche l'emozione gioca la sua parte, al punto che non mi sembra vero che oggi si discuta di un argomento più volte dibattuto. (*Applausi del senatore Candiani*). Da tantissimo tempo, infatti, tutti noi senatori lamentiamo una mancanza di risposte in percentuali adeguate al numero di interpellanze, interrogazioni e mozioni che sono state presentate.

Passo ora alla lettura del testo della mozione di cui sono primo firmatario.

«Il Senato, premesso che: l'istituto del sindacato ispettivo è un fondamentale strumento di controllo a disposizione dei parlamentari, di maggioranza e opposizione, attraverso il quale possono conferire con il Governo, e si esercita attraverso: "interrogazioni", per ricevere informazioni o chiarimenti su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo; "interpellanze", che chiedono conto nella domanda rivolta al Governo dei motivi o degli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale;». Era doveroso specificare di cosa parliamo. «Per ognuno degli strumenti vi è una tempistica da rispettare, ai sensi del Regolamento del Senato, al fine di fornire risposte ai parlamentari che le richiedano, che va da un massimo di 15 giorni, per le interrogazioni a riposta orale, ad un minimo di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, e da un massimo di un mese, per le interpellanze, ad un minimo di 15 giorni, per le interpellanze con procedimento abbreviato; il Regolamento, al Capo XIX, articoli da 145 a 161, dispone quanto sopra e altresì che, per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze, sia destinata, di norma, almeno una seduta per ogni settimana; ad oggi, la percentuale degli atti che hanno ricevuto risposta è di circa il 19 per cento» - al massimo, da altre indagini che ho fatto, si arriva al 22-23 per cento - «con un tempo medio di 126 giorni».

La classifica dei destinatari vede all'apice il Ministero dell'interno con 820 atti ricevuti, quindi la Presidenza del Consiglio dei ministri - i Ministeri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e così via. È ovvio che, nel tempo, i dati numerici registrati nella mozione sono cambiati, comunque molti Ministeri vengono coinvolti da interrogazioni e interpellanze.

«Per molti parlamentari l'atto di sindacato ispettivo è l'unico strumento attraverso il quale interagire

con il Governo e, ad oggi, molti di questi rimangono privi di risposte su questioni di carattere territoriale, che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza; nel rispetto della centralità del Parlamento, i riformatori dei Regolamenti parlamentari, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente» - e non a caso - «l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo. Pertanto, la situazione esposta è inaudita e inaccettabile, perché, di fatto, priva i parlamentari della funzione di controllo attribuita loro dalla Carta costituzionale.

Considerato che: il primo firmatario del presente atto di indirizzo» ovvero il sottoscritto «si è avvalso dello strumento dell'interpellanza con procedimento abbreviato, disciplinata dall'articolo 156-bis del Regolamento del Senato, presentando in data 5 marzo 2015 l'atto di sindacato ispettivo [2-00252](#), con il quale denunciava la mancata risposta ad interrogazioni ed interpellanze da parte del Governo; detta interpellanza con procedimento abbreviato è stata sottoscritta da senatori» - 63 per essere precisi, perché poi mi sono fermato - «di vari Gruppi parlamentari in maniera trasversale (tra i quali Forza Italia, Lega Nord, Grandi autonomie e libertà, Conservatori e riformisti, Misto-Movimento X), a dimostrazione del fatto che è diffusa l'insoddisfazione nei confronti del Governo; a distanza di oltre 5 mesi, non è stata fornita alcuna risposta da parte dell'Esecutivo e a tal proposito il primo firmatario ha scelto di intervenire settimanalmente a fine seduta per sollecitare» - aggiungo: puntualmente - «una risposta a tutti i propri atti di sindacato ispettivo,» ma non solo ai propri così come accaduto in varie sedute, al punto tale da correre il rischio di diventare quasi ridicolo, perché l'azione era volutamente e ripetutamente rimarcata.

«Nonostante i molteplici interventi, in Aula non vi è stata, da parte del Governo, né alcuna risposta agli atti di sindacato ispettivo né alcuna presa di posizione in merito alla perdurante e annosa questione del basso indice di risposta agli stessi; senza il predetto strumento, il potere legislativo è, di fatto, privato della propria prerogativa di controllo sull'operato dell'Esecutivo e, quindi, vi è una forte divergenza tra quanto disposto dalla Costituzione e quanto in effetti realmente si verifica; sussiste quindi l'improcrastinabile necessità e urgenza che il Governo si renda pienamente consapevole del precedente che si sta consolidando,» si chiede che il Governo si impegni «ad attivarsi allo scopo di adottare tutte le azioni di propria competenza, affinché i vari Dicasteri possano smaltire l'arretrato di atti di sindacato ispettivo, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e della funzione di controllo riconosciuta ai parlamentari, dando conto, anche sinteticamente, di eventuali mancate risposte».

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo appello mi rende orgoglioso di lottare e di insistere per la possibilità di interrogare il Governo, perché questo rappresenta la dignità e uno dei ruoli fondamentali dei parlamentari, ma nel contempo, se esprimo questa soddisfazione e, se vogliamo, anche emozione, esprimo anche molta preoccupazione, perché mai riuscirei a perdonarmi e a perdonare al Governo, qualora questa mozione venisse accettata, se si perdurasse con il vecchio sistema. A quel punto, signor Presidente e onorevoli colleghi, chiederei con un tono se vogliamo un po' ironico ma non più di tanto, di cambiare il Regolamento di questo Senato e aggiungere un articolo che coincide con un noto aforisma: «si faccia una domanda, si dia una risposta». Sarebbe la fine del nostro ruolo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lucidi per illustrare la mozione n. 544.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il senatore Amidei per la sua brillante e appassionata illustrazione. Io aggiungerò alcuni elementi a quanto affermato dal collega e partirò dalla genesi delle due mozioni in esame. In realtà, tutto parte da una mia interrogazione presentata quasi un anno e mezzo fa con la quale ci interrogavamo sul motivo per il quale fosse così bassa la percentuale di risposta del Governo ai nostri atti di sindacato ispettivo. Allora valutammo la possibilità di interrogare il ministro dei rapporti con il Parlamento Boschi e predisponemmo un'interrogazione parlamentare per chiedere perché il Governo non rispondeva alle interrogazioni parlamentari. Ebbene, il risultato è stato paradossalmente che a quell'interrogazione parlamentare ovviamente non abbiamo avuto risposta: qui sta il paradosso dal quale prende avvio questo momento.

Detto ciò, il Movimento 5 Stelle ha presentato tre atti riguardanti l'argomento in esame, anche a significare l'importanza degli atti di sindacato ispettivo. Ma vorrei andare un po' oltre la descrizione

del collega Amidei, nel senso che l'atto di sindacato ispettivo rappresenta uno strumento con il quale possiamo non solo esercitare una verifica e un controllo sull'esercizio quotidiano del Governo, ma anche verificare come esso controlla il territorio. Stiamo parlando anche di enti e di regioni, nonché di aziende e, quindi, possiamo chiedere - e l'abbiamo fatto spesso - di verificare come quest'ultime si comportano rispetto alle normative vigenti.

L'atto di sindacato ispettivo è uno strumento principe che il senatore o il deputato ha nelle sue mani. Spesso siamo incappati in risposte, anche da parte di enti e amministrazioni, che ci hanno rappresentato - ad esempio - che nell'atto di fare una richiesta di accesso - perdonate la ripetizione - agli atti in una determinata amministrazione, in realtà lo strumento migliore per un senatore o un deputato è l'istituto del sindacato ispettivo piuttosto che la stessa richiesta. E questo testimonia a maggior ragione l'importanza di detto strumento.

Il collega Amidei ha già sottolineato alcuni numeri e percentuali, ma io potrei aggiornarvi perché la nostra mozione è stata presentata pochi giorni fa, per cui abbiamo dati più aggiornati, che trovate nella mozione. L'unico dato importante che vorrei sottolineare è la sperequazione presente nelle percentuali di risposta: al Senato abbiamo un totale di risposte agli atti di sindacato intorno al 23,5 per cento, mentre per quanto riguarda gli atti presentati alla Camera siamo intorno al 37,3 per cento.

E ciò mi fa venire in mente un'altra cosa. Questo dovrebbe essere un elemento aggiuntivo che ci fa capire che si può abolire o sminuire il nostro Senato non soltanto tramite le riforme costituzionali, ma anche svilendo gli atti di sindacato ispettivo. E potrei citarvi degli esempi, essendo questo solo uno dei modi con cui può essere fatto. Non so se ricordate, colleghi, ma quando siamo entrati in Parlamento, circa tre anni fa, nel breve tratto di strada che collega il nostro Palazzo con quello dei Beni spagnoli, vi era un gran fermento di giornalisti di televisioni e giornali. Ebbene, non so se avete notato la stessa cosa ma, all'indomani dell'annuncio da parte di Renzi della famigerata riforma costituzionale che avrebbe abolito il Senato per come lo conosciamo noi, quei giornalisti sono scomparsi. Uno dei modi per abolire una cosa non è soltanto sopprimerla legalmente, ma farla anche sparire dal dibattito politico. E la bassa percentuale di risposta agli atti di sindacato ispettivo mi fa capire che stiamo parlando, anche in questo caso, dello stesso tema.

Vorrei qui dire che non tutte le colpe - secondo me - sono riconducibili a una scarsa attività del Governo, che ha risposto in una certa percentuale, perché potrebbe ribattere che, effettivamente, il numero e la mole degli atti presentati sono abbastanza impegnativi e, quindi, sovradimensionati. Io non so se questo sia vero. È chiaro, però, che ogni parlamentare è libero di poter sindacare su ciò che ritiene più utile. Ma è anche vero che non esiste alcun tipo di controllo da parte dei Gruppi parlamentari. E questo si ricollega a un altro discorso che ho già fatto in quest'Aula. Succede che un partito politico si presenta alle elezioni e poi davanti al Parlamento con un Governo di maggioranza che non rispetta gli impegni presi con i cittadini, né il suo programma. Ed è quanto sta succedendo in Italia negli ultimi mesi: abbiamo una maggioranza aleatoria, che è stata eletta con programmi che nessuno più ricorda, e un Governo, da essa sostenuto, che sta portando avanti un programma mai sottoposto al vaglio dei cittadini. E questo vale anche per gli atti di sindacato ispettivo: ai deputati e ai senatori viene lasciata la libertà di poter presentare qualsiasi tipo di atto, per cui si va da famigerati atti di sindacato ispettivo - famosi quelli sulla mucca Clarabella - ad atti presentati da nostri ex colleghi semplicemente sulla base di *scoop* giornalistici (si vede un comunicato stampa e si presenta subito un'interrogazione parlamentare, magari solo per apparire sui giornali per qualche minuto). Questa è sicuramente una prassi negativa che ogni Gruppo parlamentare avrebbe dovuto saper contenere.

Concludo raccontando semplicemente quali sono gli impegni che chiediamo al Governo di assumere con la nostra mozione. Sostanzialmente chiediamo al Governo di fornire alcuni elementi per capire come mai esiste una differenza nella percentuale di risposte tra Camera e Senato. Gli chiediamo inoltre di assumere l'impegno di rispondere comunque a tutti gli atti di sindacato ispettivo che sono ancora in sospeso. E l'ultimo impegno - anche questo importante, secondo me - è una sorta di relazione sullo stato di attuazione delle varie mozioni e dei vari atti di sindacato ispettivo. Il Governo, nel corso di questi anni, come sempre ha preso molti impegni e ciò significa, in una qualche misura, mantenerli, e

vale non solo per questo, ma anche per i disegni di legge. Chiediamo quindi una relazione per confermare lo stato di attuazione degli impegni presi, che per noi è molto importante, perché il Movimento 5 Stelle ha un forte legame con il territorio e vede la sua attività come il prodotto di quanto svolto dai suoi attivisti. Noi siamo tenuti pertanto a rendicontare i nostri attivisti e i nostri territori sui risultati ottenuti, che consistono non solo nell'approvazione di una mozione o nell'aver ottenuto una risposta a un atto di sindacato ispettivo, ma anche nel verificare se gli impegni sono stati poi perseguiti dal Governo. Sottolineo, quindi, l'importanza di questo terzo e ultimo punto, e vi ringrazio per l'attenzione prestata, in attesa delle risposte del Governo.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto tecnico statale «Francesco Viganò» di Merate, in provincia di Lecco, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Salutiamo anche docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Galilei-Artiglio» di Viareggio, in provincia di Lucca. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 487 e 544 (ore 17,19)

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, innanzitutto rivolgo un ringraziamento al collega Amidei, che ha consentito a tutto il Gruppo della Lega di sottoscrivere la sua mozione, che tocca un argomento basilare della vita democratica di un Paese.

Stiamo parlando dei rapporti tra Parlamento e Governo. Il Parlamento è l'espressione della sovranità popolare, gestito per mandato elettorale. La vita democratica di uno Stato di diritto e di un Paese democratico si basa esclusivamente sulla centralità del Parlamento.

Il Governo è un prodotto - non un sottoprodotto, ma un prodotto - del Parlamento, e infatti deve rimanere in carica e poter godere della fiducia del Parlamento. Questo lo dice il nostro sistema parlamentare, la nostra Costituzione.

Collega Amidei, mi consenta di osservare che la mozione parla di sindacato ispettivo, ma il quadro è complessivo. Il Governo ha residuali poteri legislativi in Costituzione. Solo in casi di necessità e urgenza, il Governo può sostituirsi al Parlamento, il quale Parlamento deve poi ratificare tutto il lavoro: o convertire quegli atti o modificarli o bocciarli.

Qui, invece, siamo chiamati sempre più impellentemente a discutere di provvedimenti del Governo, a concedere deleghe al Governo delle quali, poi, perdiamo il controllo. Il Governo torna in Aula e non consente neanche di discutere, perché gli argomenti sono di importanza tale che è necessario chiudere i lavori e così si pongono sistematicamente questioni di fiducia. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando verso un sistema che concede i pieni poteri.

Il collega Amidei dice, giustamente - e tutti i sottosignatari riconoscono - che il Governo non risponde neanche ai quesiti che i singoli parlamentari, di maggioranza o di opposizione, gli sottopongono.

Con l'approvazione dell'*Italicum* abbiamo messo in mano a un unico proprietario le sorti del Paese. Gli italiani non potranno più decidere quali parlamentari mandare alla prossima Camera, perché le liste saranno bloccate per due terzi dalle scelte del prossimo *leader* di partito e, corrispondentemente, di Governo.

La riforma istituzionale limita, demolisce e sminuisce il potere degli enti locali e delle regioni. Mai più ci saranno materie di competenza concorrente, che verranno tutte riavocate e ricentralizzate.

Nella mozione del senatore Amidei leggiamo che il Governo risponde solo al 19 per cento delle questioni poste. E non risponde, poi, nei termini e nei tempi previsti. Oltre a non respondere ai quattro

quinti dei quesiti che gli vengono sottoposti, risponde, mediamente, in centoventisei giorni. E ricordo che la tempistica è importante, perché a volte il tempo fa venir meno anche l'esigenza di avere una risposta. È come per la giustizia. Una giustizia che non arriva in tempo è una non giustizia. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*).

Impedire ai parlamentari di avere accesso ad atti è come impedire loro di esercitare il proprio mandato. È un fatto di una gravità assoluta.

In conclusione, noi vogliamo dire che il biasimo, a questo punto, non sta tanto nel fatto che non si rispettino i tempi per le risposte. Il fatto è che non si rispetta assolutamente il Parlamento, e ciò significa che non si sta rispettando la Costituzione. È un Governo che deve chiudere e lasciare che gli elettori ne scelgano uno più democratico e più rispondente agli interessi del nostro martoriato Paese. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, oltre a compiacermi del fatto che finalmente in Assemblea si parli di questo tema, vorrei dare il mio contributo integrando alcune considerazioni che sono state già svolte e sottolineando alcuni aspetti.

Prima di tutto gli atti di sindacato ispettivo hanno due specifici valori. Da un lato, corrispondono alla necessità dei senatori di utilizzare questo strumento come accesso agli atti e come sollecitazione per il Governo. Non dimentichiamoci, infatti, che l'accesso agli atti ha una sua disciplina specifica e durante questa legislatura è successo che delle amministrazioni lo abbiano negato su questioni legate al territorio, invocando proprio il fatto che i senatori hanno la loro strada specifica dell'atto di sindacato ispettivo. È, quindi, chiaro che, se Atene risponde di no e anche Sparta risponde negativamente, si rimane senza alcuna risposta.

Gli atti di sindacato ispettivo hanno altresì la funzione di sollecitare il Governo, attraverso la domanda sullo stato dell'arte rispetto a procedure che magari dovevano già essere attive o in fase conclusiva. È una sollecitazione al Governo non solo per sapere a che punto si è arrivati, ma anche per ricordare ai vari Ministeri di competenza che alcuni territori attendono la realizzazione di atti, magari già predisposti dal Governo stesso.

L'altro aspetto, sempre di valore, è che l'attività di sindacato ispettivo è particolarmente rilevante per le forze di opposizione. Non sfugge, infatti, a nessuno che in questa sede i sostenitori del Governo hanno - e lo dobbiamo riconoscere - sempre e comunque un canale privilegiato per avere informazioni e sottoporre le loro questioni territoriali. Molti parlamentari presenti utilizzano questo strumento con grande dovizia e generosità, a volte a proposito e a volte anche a sproposito, tanto che a volte viene da chiedersi come mai proprio i senatori della maggioranza intasano i Ministeri con questioni che potrebbero risolvere semplicemente con una telefonata al collega Sottosegretario, anche grazie al loro appoggio. E ciò diventa particolarmente fastidioso per le opposizioni, perché questo è un canale fondamentale anche per dare una risposta a quel territorio che ci chiede cosa andiamo a fare in Senato se non riusciamo neanche a ottenerne una.

Questo valore specifico è nel merito non solo di quello che si chiede, ma anche della corretta rappresentanza di cittadini che non desiderano votare quella che diventa maggioranza e sono rappresentati da una forza di opposizione che non deve essere penalizzata.

Dopo questo punto più pratico, il secondo che intendo trattare è più di ordine politico, ma ad esso si ricollega. È già stato detto dai colleghi che il sindacato ispettivo è uno strumento d'interazione tra potere legislativo e potere esecutivo e mi permetto di dire che lo è non solo per l'opposizione, ma per tutti e, quindi, anche per la maggioranza. Pertanto, la percezione - forse, date le cifre, è più di una percezione - è che ci sia un sostanziale disinteresse da parte dei Ministeri nel rispondere alle richieste dei senatori, e non è un caso che dico senatori e non parlamentari. La pigrizia, il disinteresse nel rispondere ai senatori diventa un brutto segnale perché l'atto di sindacato ispettivo restituisce in modo migliore il collegamento tra chi dovrebbe fare le leggi e chi le dovrebbe far eseguire o trovare il modo di eseguirle, e poi dovrebbe esserci uno spazio di confronto sullo stato di esecuzione di quanto è stato

disposto da questa Assemblea. E oggi dico soprattutto, perché in questa sede si dispone poco, nel senso che si decide soprattutto altrove, dentro un'altra Aula o fuori da entrambe le Aule parlamentari. Quindi, capite anche voi e lei, signor sottosegretario Pizzetti, come sia importante avere una risposta certa su questo tema, che riguarda il meccanismo della politica. O vogliamo eliminare completamente l'esistenza di un potere legislativo a fronte di un potere esecutivo, oppure dobbiamo curare quelli che possono sembrare dei fastidiosi inciampi nel collegamento tra i due poteri.

C'è poi un altro aspetto politico che riguarda tutti, e non solo maggioranza e opposizione, Camera dei deputati e Senato, ma anche voi, signori del Governo. Mi riferisco all'esercizio della trasparenza e della democrazia: alle richieste che vengono avanzate bisogna dare delle risposte, perché altrimenti potrebbe sembrare che non le si vogliono dare in quanto la trasparenza è impegnativa e fastidiosa.

Voglio aggiungere un'altra considerazione, perché desidero fare un discorso non di parte, ma costruttivo. Indubbiamente questo è un punto morto delle prerogative e dei doveri dei parlamentari e del Governo, da cui credo sia interesse di tutti uscire.

Due problemi veri vanno ammessi. Il primo è che, effettivamente, si fa un uso forse indiscriminato del sindacato ispettivo. (*Applausi della senatrice Fucksia*). Personalmente ho cercato di utilizzare lo strumento del sindacato ispettivo per rivolgere domande vere, ma mi rendo conto - e lo dobbiamo ammettere tutti - che con il suo uso si tende a dare ai territori una parvenza di risposta, sapendo perfettamente che delle domande non ottengono risposta, o forse non dovrebbero essere rivolte a un Ministero o le cui risposte sono magari già di dominio pubblico. Forse ci sono anche delle risposte che, se cercate meglio, potrebbero essere trovate senza un atto di sindacato ispettivo. Ammetto - e credo che tutti lo dobbiamo ammettere - che la mole degli atti di sindacato ispettivo è veramente rilevante e, forse, potrebbe essere svolta da parte dei senatori una sorta di riflessione sull'utilità di questo strumento e sul grosso rischio che corriamo tutti nell'utilizzarlo in modo indiscriminato.

Il problema vero - problema numero due - è che così il Governo in qualche modo sceglie e, di fiore in fiore, magari decide di rispondere alle domande del mucchio meno impegnative e non a quelle più impegnative. Questo non è bello, né utile per nessuno ed è molto comodo. Se creiamo del torbido, dopo non è così impossibile che qualcuno vi possa pescare per proprio interesse.

Credo che ci debba essere - da parte mia c'è - un appello al Governo affinché l'accoglimento degli impegni contenuti in entrambe le mozioni non sia formale e ci sia la volontà di arrivare all'efficienza. E faccio al riguardo un piccolo esempio. Non è solo colpa della materia o della domanda, ma esiste un problema anche nell'ambito degli uffici ministeriali. In passato ho presentato un'interrogazione sui crediti residui delle scuole, che ho accompagnato con numerose telefonate, riuscendo finalmente a identificare l'ufficio che mi poteva dare delle risposte, il quale ha rimpallato la responsabilità ad altri uffici, ritenendo in questo modo di risolvere il problema. E lo ha risolto, perché dal 2013 non ho ancora ricevuto risposta.

Quindi, da un lato, c'è bisogno di una maggiore efficienza, nel senso che occorre identificare i responsabili - fate quello che credete - e risolvere quella che sta diventando veramente una situazione pietosa. Dall'altro lato però...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Mussini.

MUSSINI (Misto). Presidente, le chiedo di rivolgere l'appello al Presidente del Senato di convocare la Giunta per il Regolamento perché ci sia una disciplina diversa. Non è possibile che il ministro Giannini vada al *question time* alla Camera e non venga mai qui al Senato. Non è possibile. Evidentemente qualcosa non funziona e va a grave danno dell'ultima minima osservazione che desidero svolgere. La mia paura è che ci sia la volontà di precorrere i tempi della riforma approvata ieri e di delegittimare una Camera anzitempo rispetto all'altra. Che almeno il Presidente del Senato ci preservi da questo spiacevole e triste scenario. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, considero molto positivi, la discussione svolta, il confronto che c'è stato, nonché gli interventi dei presentatori delle mozioni e anche della collega Mussini, cui voglio peraltro dire che il ministro Giannini sta tornando dall'Iran e ha dato la propria disponibilità a essere presente nella seduta di domani.

Apprezzo le mozioni presentate dai colleghi Amidei e Lucidi perché si ispirano a un ruolo positivo e utile dell'interlocuzione tra Parlamento e Governo, che reputo molto importante perché valorizza la funzione parlamentare anche in relazione alle rappresentanze territoriali. Vorrei dire alla collega Mussini che la funzione del sindacato ispettivo è in capo a ogni singolo parlamentare, e non si distingue in base a dove è seduto nell'emiciclo quel parlamentare. È un fatto in sé.

Occorre da parte mia - e spero anche da parte vostra - separare il giudizio che muove da considerazioni solo in parte rispondenti al reale o addirittura, in qualche intervento, da azioni meramente opposite dall'utile sollecitazione a fare di più e meglio, che viene a tutti noi e, nella fattispecie, al Governo, che vorrei raccogliere affinché la giornata odierna possa avere qualche elemento di positività ulteriore.

Già con la lettera prima e poi con l'interrogazione del senatore Manconi e di altri parlamentari la questione di una maggiore incisività del sindacato ispettivo e, soprattutto, di una maggiore celerità delle risposte era stata posta alla nostra attenzione. Al riguardo ci siamo attivati con doverosa responsabilità nei confronti del Parlamento anche a seguito di ulteriori sollecitazioni. Nel maggio scorso è stata inviata una lettera dal nostro Dicastero proprio per sollecitare i Ministeri e i Ministri a prestare maggiore attenzione al sindacato ispettivo. Nel dicembre scorso vi è stato l'incontro con i responsabili, promosso sempre dal Ministero dei rapporti con il Parlamento, degli uffici legislativi dei vari Ministeri per sollecitare una maggiore celerità. La questione è stata posta anche dal ministro Boschi direttamente, seppur in modo informale, in una riunione del Consiglio dei ministri.

Vorrei darvi qualche dato a parziale confutazione di alcune considerazioni che ho sentito qui svolgere. Il *trend* di risposta agli atti parlamentari dall'inizio di questa legislatura è passato dal 28,6 per cento al 35,5 per cento, segno che le sollecitazioni hanno dato sinceramente qualche elemento positivo.

Se poi debbo fare un raffronto con Governi precedenti di passate legislature a medesima temporalità, vorrei che vi annotaste i seguenti dati: nella XIV legislatura, con il secondo Governo Berlusconi, gli atti presentati sono stati 18.242 e quelli conclusi 7.295; nella XV legislatura, con il Governo Prodi, gli atti presentati sono stati 15.798 e gli atti conclusi 6.448; nella legislatura precedente, con il quarto Governo Berlusconi, gli atti presentati sono stati 16.488 e quelli conclusi 6.456; nell'attuale fase temporale, quella del Governo Renzi, gli atti presentati sono stati 22.369 e quelli conclusi 7.880. Ciò che mi pare i dati evidenziano - e mi piacerebbe che, con verità, se ne prendesse atto - è il forte innalzamento degli atti di sindacato ispettivo. E come avete potuto rilevare dai numeri che vi ho letto, per quanto siano considerate ancora insufficienti, c'è stato un forte aumento delle risposte date dal Governo. Il fatto, però, è che le risposte non tengono il ritmo della quantità degli atti presentati, che sono 4.000 in più rispetto alla XIV legislatura (*Commenti del senatore Candiani*), 6.500 in più rispetto alla XV legislatura e 6.000 in più rispetto alla precedente, nello stesso lasso di tempo.

Quindi, pongo questo aspetto all'attenzione di voi tutti insieme all'altro fattore della crescente complessità degli atti e delle richieste, della loro intersetorialità e, soprattutto, del collegamento, a volte sinceramente labile - e lo avete detto anche voi nei vostri interventi - con le responsabilità del Governo nazionale. Il collega Amidei, ad esempio, ha citato - richiami analoghi sono stati fatti anche dai colleghi Lucidi e Mussini - atti che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza, questioni di carattere territoriale. Vorrei che comunque si capisse che è complicato dare celere risposta a questo tipo di atti, che ci chiedono di sindacare atti interni agli enti locali o di società e aziende, che non sono più sotto la diretta responsabilità del Governo e rispetto ai quali il Governo stesso chiede la cortesia di una collaborazione, nel costruire le risposte che vengono date ai parlamentari. Questo è il tema della complessità, che ha a che fare non con la volontà, ma con una condizione reale. Pertanto, intendo innanzitutto assicurare che il Governo si attiverà anche presso questi enti, che non dipendono dal Governo nazionale, per avere una maggiore collaborazione. E mi permetto di chiedere che anche gli

atti conoscitivi che voi attivate tengano conto di questa reale condizione.

Infine, per quanto espresso in particolare nella mozione del collega Lucidi sulla differenza tra Camera dei deputati e Senato, si tratta di un fatto reale, ma non per quanto riguarda le risposte scritte. Il livello delle risposte scritte è pressoché uguale tra Camera dei deputati e Senato. Esiste, invece, una differenza nel trattamento di altri aspetti del sindacato ispettivo, e in particolare per le interrogazioni a risposta orali e quant' altro, anche perché la Camera dei deputati ha un diverso modo di trattarle. Ricordo - per esempio - che alla Camera dei deputati la seduta del venerdì mattina è dedicata agli atti di sindacato ispettivo. Dal collega Lucidi e dalla senatrice Mussini sono venuti utili suggerimenti al riguardo e naturalmente non posso che farli miei. Ovviamente, come Governo non mi posso permettere di intromettermi nell'organizzazione dei lavori. Quello che posso dirvi è che, qualora l'organizzazione cambiasse, siamo assolutamente disponibili a corrispondere alle maggiori e puntuali necessità poste dai colleghi con le mozioni.

Per quanto riguarda le mozioni in oggetto, a parte i dati numerici, che ora sono mutati, e a parte gli impegni o le richieste a cui ho già in qualche modo risposto con questo mio intervento, vorrei dire quanto segue.

Sulla mozione n. 487 presentata dal senatore Amidei e da altri senatori, se i presentatori sono d'accordo, accoglierei tutte le premesse; suggerirei una modifica nell'ultimo capoverso delle premesse, nel senso di espungere dal testo «è inaudita e inaccettabile, perché», lasciando «Pertanto, la situazione esposta, di fatto, priva i parlamentari»; chiederei di espungere le considerazioni e accoglierei gli impegni. Pertanto, accoglierei integralmente le premesse e gli impegni ed espungerei le considerazioni. Se queste proposte di modifica fossero accettate, il Governo esprimerebbe un parere favorevole sulla mozione.

Per quanto riguarda la mozione n. 544, presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori, espungerei le premesse, accoglierei integralmente tutte le considerazioni e tutti gli impegni, con un'aggiunta: «impegna ulteriormente il Governo».

Esprimo, pertanto, parere favorevole sugli impegni di entrambe le mozioni, sulle premesse della mozione del senatore Amidei, con la correzione che ho proposto, e sulle considerazioni della mozione del senatore Lucidi, con l'aggiunta che ho fatto.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, accetta le proposte di riformulazione testé avanzate dal Sottosegretario?

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come avevamo valutato precedentemente in altre modifiche che aveva suggerito, l'importante è che l'impegno del Governo resti tale. Accolgo, quindi, le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, accetta le proposte di riformulazione testé avanzate dal Sottosegretario?

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, accogliamo le riformulazioni.

Se mi permette, inviterei la Presidenza a farsi carico della segnalazione fatta dal Governo: visto che esiste una discrepanza nella percentuale di risposta, analizziamo se questa possa essere addebitata al fatto che alla Camera un'intera sessione antimeridiana è dedicata al sindacato ispettivo. Magari tramite la Giunta per il Regolamento potremmo impiegare una delle giornate a nostra disposizione a tal fine. La invito cortesemente a farsi carico di questa sollecitazione, anche perché il Governo ha dato al riguardo la propria disponibilità.

Accogliamo, quindi, le proposte di modifica.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, senza arrivare a disturbare il Regolamento, è sufficiente che la Conferenza dei Capigruppo calendarizzi il sindacato ispettivo il martedì mattina o il venerdì mattina, e il problema viene risolto.

Passiamo alla votazione.

Invito i colleghi che volessero intervenire in dichiarazione di voto alla massima sintesi, dichiarando fin d'ora la disponibilità della Presidenza ad autorizzare la consegna di testi scritti.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, sarò brevissima.

Ci rifacciamo integralmente a quanto è stato esposto dal collega Divina in sede di discussione. Condividiamo pienamente quanto contenuto nella mozione che abbiamo convintamente sottoscritto.

Consideriamo, pur brevemente, quanto riferito dal sottosegretario Pizzetti: se in tutto il Governo Berlusconi 18.000 sono stati gli atti di sindacato ispettivo, mentre nel Governo Renzi, in due anni, 22.000, forse è meglio porsi qualche domanda. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). E le risposte, comunque, risultano sempre essere nel limite del 30 per cento.

Condividiamo, quindi, le mozioni e il voto della Lega Nord sarà convintamente favorevole. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, la senatrice Mussini ha ben esposto le questioni, anche di profilo costituzionale, che sono state oggetto delle mozioni in esame. E noi, quindi, voteremo convintamente a favore sia della mozione che abbiamo sottoscritto con il senatore Amidei che dell'altra.

Vorrei, però, evidenziare al Governo alcune questioni. Le percentuali di risposta sono veramente irrisorie e cito le nostre: soltanto da parte dei senatori componenti il Gruppo Sinistra italiana sono state presentate 469 interrogazioni e solo 86 hanno ricevuto risposta e ciò equivale al 18,5 per cento. Siamo già quasi a fine legislatura; il problema è davvero molto serio.

Non è soltanto un problema di organizzazione tra noi e la Camera. Mi spiace dirlo, ma evidentemente il Governo non ritiene gli atti di sindacato ispettivo - che sono una delle prerogative più importanti dei parlamentari - degni di ricevere risposta.

Faccio poi una proposta. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può decidere di dedicare una giornata, però abbiamo un problema, signor Presidente. Il *question time* tra Camera e Senato è molto diverso. Al Senato si basa sulle domande che vengono gradite dai Ministri - perché inviate prima - e questo non è più possibile. Credo pertanto che, oltre alla decisione che può prendere la Conferenza dei Capigruppo di dedicare una seduta, ci sia comunque un problema di convocazione della Giunta per il Regolamento. D'altra parte, le riforme costituzionali sono finite, quindi di che cosa si ha paura? Si può tranquillamente convocare la Giunta per il Regolamento e finalmente fare un *question time* serio, in cui i Ministri possano rispondere davvero all'impronta, a domande non selezionate che i singoli senatori decidono di rivolgere.

Ovviamente, dopo questi impegni del Governo, ci aspettiamo che arrivino finalmente le risposte alle interrogazioni e alle interpellanzze, ovvero a tutti gli atti di sindacato ispettivo che abbiamo presentato noi, così come altri Gruppi, altrimenti anche quella di oggi è un'altra giornata che rischia di essere assolutamente persa. Ci attendiamo, quindi, che dalla prossima settimana comincino finalmente ad arrivare le risposte attese.

PAGLINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, il primo atto di sindacato ispettivo della nostra storia costituzionale è stato presentato il 12 maggio 1848 ed è un'interpellanza del deputato Ferdinando Palluel, dal titolo «L'avvicinarsi delle truppe francesi alla Savoia», scritta peraltro non in italiano, ma in francese. Ebbe risposta il giorno stesso da parte del ministro degli esteri del Regno di Sardegna Pareto, a cui si aggiunsero anche le precisazioni del ministro di grazia e giustizia Sclopis e del ministro dei lavori pubblici Des Ambrois.

Da allora le cose sono molto cambiate, come dicevo inizialmente, e i tempi delle risposte si sono prolungati al punto che, per esempio, una mia interrogazione indirizzata il primo anno di legislatura al

MISE, esattamente il 5 novembre 2013, sul caso dell'azienda CIL di Livorno, ha avuto risposta nel 2015, ma soprattutto quando non serviva più, perché nel frattempo i lavoratori avevano perso l'impiego. È naturale che se le risposte sono così tardive perdono in gran parte la loro utilità.

Nell'arco di due anni molte cose vengono risolte, nel bene o nel male, e l'intervento tardivo del Ministero fornisce informazioni che spesso sono già state da tempo divulgare dalla stampa. A tal proposito, avevo anche depositato un atto di sindacato ispettivo con procedimento abbreviato, sottoscritto da tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle, nel quale si chiedeva che il Governo desse risposta agli atti ispettivi presentati, e che ovviamente non è stato preso in carico. Tuttavia, il vero problema che rischia di compromettere definitivamente il delicato rapporto e il dialogo che dovrebbe esserci tra Governo, Ministro e Parlamento, sono le mancate risposte, il silenzio, l'indifferenza.

La reiterata mancanza di risposte impedisce e rende impossibile questo dialogo tra membri dell'Esecutivo e parlamentari, e costituisce un ostacolo al funzionamento pieno della nostra democrazia.

Come è stato più volte evidenziato nel dibattito parlamentare e in dottrina, alla base del potere di porre interrogazioni e interpellanze vi è un'istanza democratica di cui il Parlamento è il naturale portatore, dato che il nostro ordinamento si configura, appunto, come una democrazia parlamentare.

Il potere di porre quesiti riconosciuto ai parlamentari risponde ad un'esigenza democratica e rappresenta una funzione di controllo sull'operato del Governo, riconosciuta fin dalle origini della storia della Costituzione italiana. Nella Costituzione si ravvisa un implicito riconoscimento del potere dei parlamentari di chiedere informazioni al Governo. Nello specifico, l'articolo 64, comma quarto, stabilisce infatti che i membri del Governo hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di assistere alle sedute parlamentari. Questa norma presuppone l'assoluta necessità di un dialogo politico tra i membri del Governo e i parlamentari e ne garantisce la realizzazione, assicurando la partecipazione alle Assemblee parlamentari anche ai membri del Governo.

I ritardi e le mancate risposte hanno condotto tutti noi ad avvalerci dello strumento del sindacato ispettivo non per porre quesiti, ma allo scopo di sollecitare risposte ad interrogazioni che non hanno ottenuto risposta: siamo quindi al paradosso.

Come si diceva anche prima, sono scandalose le percentuali: 17,9 per cento di risposte alle interpellanze, 29,7 per cento per le interrogazioni a risposta orale, 19,9 per cento per le interrogazioni a risposta scritta.

L'Ufficio di Presidenza del Senato, più volte sollecitato affinché tale situazione fosse risolta non è riuscito, come è evidente ad oggi, a porvi rimedio. Molte di queste interrogazioni riguardano semplicemente l'accesso a documenti tenuti in archivio dalle amministrazioni centrali dello Stato. Cioè a volte si richiede solo un documento, un *file* che potrebbe essere inviato semplicemente via *mail*. Ma evidentemente, e sicuramente non nell'interesse dei cittadini e della trasparenza, qualcosa deve rimanere a ingiallire nei cassetti dei Ministeri.

Ricordo che più Ministeri si sono rifiutati di fornire informazioni e documenti non sottoposti a particolari vincoli di segretezza, che sarebbero dovuti essere di facile ed immediato accesso non solo per i parlamentari, ma per tutti i cittadini. In molti casi si tratta di documenti che in altri Paesi europei si trovano facendo una semplice ricerca in rete.

È da anni che il Ministero della funzione pubblica, almeno a parole, sta portando avanti il progetto di trasparenza della pubblica amministrazione e dei documenti che sono custoditi in archivi di amministrazioni pubbliche. Sarebbe auspicabile avere presto anche in Italia un modello di accesso agli atti della pubblica amministrazione paragonabile alla Svezia o al Regno Unito. Ma forse, per arrivare a ciò, avremmo anche bisogno di un Governo che non aspiri a metodi e modelli autoritari.

È evidente che in attesa di una riforma radicale del nostro sistema di accesso agli atti pubblici, i Ministeri potrebbero nel frattempo, agevolare il tutto semplificando i regolamenti interni. Questo semplice intervento garantirebbe immediatamente una diminuzione degli atti di sindacato ispettivo presentati.

Resta aperto il problema dell'efficacia delle interrogazioni e interpellanze presentate. Il Governo dovrebbe intervenire affinché siano razionalizzate le strutture e gli uffici che si occupano di rispondere agli atti di sindacato ispettivo. È sconcertante verificare che oltre l'80 per cento di interrogazioni e di interpellanze, orali o scritte, non ottiene alcuna risposta.

Gli atti di sindacato ispettivo quale strumento di indirizzo, controllo ed informazione, esistono anche in altri ordinamenti europei, tuttavia risulta che tale arretrato non si riscontra né nel Parlamento del Regno Unito, né presso il Parlamento della Repubblica federale tedesca, né presso il Parlamento della Repubblica francese, Paesi che, per dimensione e complessità istituzionale, sono comparabili all'Italia. In questi Paesi, infatti, i Governi sono riusciti ad affrontare e gestire in modo efficace e razionale tale funzione, perché si sono avvalsi di prassi e strumenti idonei.

A questo punto si chiede al Governo di risolvere questa situazione e di non costringerci ad intervenire nuovamente su questo argomento. Personalmente ho presentato circa una sessantina tra interrogazioni e atti ispettivi a risposta scritta e solo due volte ho avuto il piacere di avere risposta. Peccato che le risposte, appunto, le avevo lette mesi prima sui giornali!

Non è una questione legata ad un Gruppo politico, si tratta di rispettare le istituzioni democratiche e il dialogo che tra esse deve avvenire. Ricordo che molti interventi di fine seduta dedicati a questo argomento sono stati pronunciati non dai membri dell'opposizione, ma da senatori provenienti dalle file della maggioranza, cioè, detto ancora più chiaramente per i cittadini italiani che ci stanno ascoltando, il Governo si rifiuta di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze degli stessi parlamentari della propria maggioranza.

Il Governo, con i suoi Ministeri, dispone di molti uffici. Sarebbe il caso che i funzionari e i dirigenti della Presidenza del Consiglio mostrassero adeguata cura e rispetto per il ruolo che tutti noi ricopriamo.

La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, in cui si chiede che il Governo si adoperi ad attivare i singoli Ministeri per rispondere in tempi certi alle pendenze di sindacato ispettivo, penso sia una proposta di buonsenso. Su tali richieste noi del Movimento 5 Stelle voteremo convintamente a favore, come voteremo la mozione n. 487, a prima firma del senatore Amidei, con le modifiche suggerite dal Governo. Lo riteniamo indispensabile per continuare a svolgere il nostro ruolo, cioè essere la voce dei cittadini. Vedere anche un solo voto contrario sarebbe l'ennesimo campanello di allarme e sarebbe inconcepibile.

Un giorno mi è stato regalato un libro da una persona carissima, che si intitola «Lo Stato siamo noi», e per «noi» s'intende tutti i cittadini, il popolo, non un Governo o un soggetto che decide per tutti.

Pertanto, invito tutti i colleghi ad unirsi alla nostra richiesta, in nome della democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto comprensivo «Giacomo Leopardi» di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 487 e 544 (ore 18,01)

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio il senatore Amidei per avere avuto l'idea di presentare questa mozione, perché lui, a differenza di molti di noi, me compreso, si era abituato a una situazione in cui il Governo ogni tanto risponde. Tutti coloro che sono stati in un Consiglio regionale, provinciale o comunale, sanno che i governi locali, pur avendo indubbiamente molti meno mezzi e

meno funzionari che lavorano su queste cose, rispondono. Recentemente ho avuto modo di verificare quanto è stato citato dalla collega: negli altri Paesi i Governi rispondono.

I Governi, indipendentemente da quali siano, devono rispondere alle domande, e non farlo una volta ogni tanto, specialmente a quelle che fanno comodo. Le sollecitazioni che consentono di fare un po' di colore alla fine di ogni seduta, nella mia esperienza non servono, purtroppo. Ho sollecitato forse quattro o cinque volte una stessa interrogazione, ma non ho mai avuto risposta, pur essendo atti in possesso del Governo.

Non chiedo al Governo di sapere quali sono i suoi orientamenti su chissà quale politica, cosa per la quale si tratterebbe di organizzare una risposta molto complessa, ma di sapere che cosa dice un certo documento in possesso di un Ministero, neanche di una qualche branca esterna. È pertanto inaccettabile che il Governo non risponda. E la mozione a prima firma del senatore Amidei, firmata da molti senatori di Forza Italia e di vari Gruppi dell'opposizione, è molto importante.

Sottolineo ancora la differenza che c'è nelle risposte fra Camera e Senato. Cito solo questo dato: le interpellanze alla Camera ricevono il 69,7 per cento di risposte mentre al Senato il 19,2 per cento. La percentuale deve essere del cento per cento; se non si arriva a tale risultato è solo perché alle interrogazioni presentate oggi non si può rispondere. Ma deve essere questa la tendenza: il Governo deve rispondere. Poi naturalmente alle interrogazioni prive di contenuto potrà rispondere in modo laconico o dicendo che non sono di sua competenza. Alcune interrogazioni sono infatti di competenza degli enti locali, però qualcuno le presenta ugualmente per fare le verifiche sul territorio. Ebbene, non parlo di queste, ma di quelle che sono richieste a proposito di atti del Governo.

Sarà pur vero che in questa legislatura sono aumentati gli atti di sindacato ispettivo, ma è anche vero che ciò è la normale conseguenza dell'enorme aumento di decreti-legge, deleghe sempre più in bianco, maxiemendamenti e fiducie, che non lasciano spazio per intervenire sui singoli provvedimenti. Ne abbiamo avuto riscontro anche sui giornali nella cronaca giudiziaria di questi giorni: nessuno di noi ha avuto la possibilità di dire sì o no sulla disposizione di cui si parla, ma solo su una congerie di 700-800 commi. Almeno si potevano avere delle informazioni dal Governo. Se il Governo non le fornisce si ha l'ennesima dimostrazione della sua totale mancanza di rispetto non per il Parlamento, ma per i cittadini. Ci sono alcune cose che dovrebbero essere valutabili attraverso il diritto di accesso. Allora è inutile che ci si presentino delle regolamentazioni.

Lei mi guarda con aria severa, signor Presidente, e io capisco cosa sta significando con il suo sguardo. Terminerò tra poco.

Bisogna dare spazio adeguato alle risposte. Se non c'è la possibilità di conoscere la documentazione che il Governo ha in suo possesso, se il Governo non risponde alle interrogazioni parlamentari più volte sollecitate, non serve decisamente a niente presentare poi delle norme in Parlamento che impongono ai Comuni di mettere *on line* qualsiasi cosa.

Questa è la situazione che abbiamo avuto fino ad oggi. Apprendo con soddisfazione il fatto che il Governo abbia accettato la parte sostanziale della nostra mozione. Lo prendiamo fermamente in parola, anche i senatori della maggioranza, che immagino voteranno a favore, visto che il Governo ha espresso parere favorevole. L'impegno lo prende anche davanti a voi, colleghi della maggioranza, e voi lo prendete nei nostri confronti. Il Governo deve tener fede all'impegno di rispondere alle interrogazioni; naturalmente in sede di Conferenze dei Capigruppo bisognerà dare lo spazio adeguato agli atti di sindacato ispettivo. Anche i senatori dovranno tener conto di questo: l'interrogazione la si presenta per avere una risposta e non soltanto per avere un trafiletto sul giornale locale. Ci si dovrà dunque astenere dalle interrogazioni ultronelle o di competenza degli enti locali, limitandosi a presentare solo quelle che servono veramente, altrimenti il Governo - perché io conto che tenga fede ai suoi impegni - darà evidentemente risposte generiche o addirittura collettive (sempre meglio che non darle per nulla).

Prendiamo tutti in parola l'impegno del Governo. Non a partire da chissà quando, ma a partire dalla settimana prossima, bisogna passare a questa nuova fase, in cui - guarda un po' - alle interrogazioni, come avviene in tutti i Consigli comunali, in tutti i Consigli regionali e in tutti i Parlamenti d'Europa,

si risponde. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 487 (testo 2), presentata dal senatore Amidei e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi del senatore Amidei*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 544 (testo 2), presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, vorrei chiederle, al di là degli accordi intercorsi tra i Capigruppo, in vista del *referendum* e per chi, come me, è impegnato nella campagna referendaria, di sospendere i lavori dell'Assemblea e di riprenderli martedì prossimo, in modo da permettere a chi lo desidera di poter espletare questo dovere nei territori, chiaramente sempre che i colleghi siano d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 aprile 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,10*).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sugli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari

(1-00487) (26 novembre 2015)

V. testo 2

[AMIDEI](#), [Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [MALAN](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#),

[CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [DIVINA](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#), [STEFANI](#), [CONSIGLIO](#), [BONFRISCO](#), [Mario FERRARA](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [GIARRUSSO](#), [D'ANNA](#), [BARANI](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [DE PIETRO](#) (*). -

Il Senato,

premesso che:

l'istituto del sindacato ispettivo è un fondamentale strumento di controllo a disposizione dei parlamentari, di maggioranza e opposizione, attraverso il quale possono conferire con il Governo, e si esercita attraverso: "interrogazioni", per ricevere informazioni o chiarimenti su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo; "interpellanze", che chiedono conto nella domanda rivolta al Governo dei motivi o degli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale;

per ognuno degli strumenti vi è una tempistica da rispettare, ai sensi del Regolamento del Senato, al fine di fornire risposte ai parlamentari che le richiedano, che va da un massimo di 15 giorni, per le interrogazioni a riposta orale, ad un minimo di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, e da un massimo di un mese, per le interpellanze, ad un minimo di 15 giorni, per le interpellanze con procedimento abbreviato;

il Regolamento, al Capo XIX, articoli da 145 a 161, dispone quanto sopra e altresì che, per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze, sia destinata, di norma, almeno una seduta per ogni settimana;

ad oggi, la percentuale degli atti che hanno ricevuto risposta è di circa il 19 per cento, con un tempo medio di 126 giorni. La classifica dei destinatari vede all'apice il Ministero dell'interno con 820 atti ricevuti, la Presidenza del Consiglio dei ministri (733), i Ministeri della salute (517), dello sviluppo economico (499), delle infrastrutture e dei trasporti (479) dell'istruzione, dell'università e della ricerca (460), dell'economia e delle finanze (447), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (416), del lavoro e delle politiche sociali (397), della giustizia (388), delle politiche agricole alimentari e forestali (311), dei beni e delle attività culturali e del turismo (276), della difesa (194) e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (151); ed è forse per la minore mole di richieste da smaltire che questi ultimi due Dicasteri sono i più solleciti, con la maggiore percentuale (50,5 per cento Ministero della difesa e 60 per cento quello degli affari esteri e della cooperazione internazionale) di risposte alle interrogazioni;

per molti parlamentari l'atto di sindacato ispettivo è l'unico strumento attraverso il quale interagire con il Governo e, ad oggi, molti di questi rimangono privi di risposte su questioni di carattere territoriale, che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza;

nel rispetto della centralità del Parlamento, i riformatori dei Regolamenti parlamentari, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo. Pertanto, la situazione esposta è inaudita e inaccettabile, perché, di fatto, priva i parlamentari della funzione di controllo attribuita loro dalla Carta costituzionale;

considerato che:

il primo firmatario del presente atto di indirizzo si è avvalso dello strumento dell'interpellanza con procedimento abbreviato, disciplinata dall'articolo 156-bis del Regolamento del Senato, presentando in data 5 marzo 2015 l'atto di sindacato ispettivo 2-00252, con il quale denunciava la mancata risposta ad interrogazioni ed interpellanze da parte del Governo;

detta interpellanza con procedimento abbreviato è stata sottoscritta da senatori di vari gruppi parlamentari in maniera trasversale (tra i quali Forza Italia, Lega Nord, Grandi autonomie e libertà, Conservatori e riformisti, Misto-Movimento X), a dimostrazione del fatto che è diffusa l'insoddisfazione nei confronti del Governo;

a distanza di oltre 5 mesi, non è stata fornita alcuna risposta da parte dell'Esecutivo e a tal proposito il primo firmatario ha scelto di intervenire settimanalmente a fine seduta per sollecitare la risposta a tutti i propri atti di sindacato ispettivo, così come accaduto nelle seguenti date: 13 maggio, seduta n. 448, 20 maggio, seduta n. 453, 10 giugno, seduta n. 462, 18 giugno, seduta n. 468, e 1°

luglio, seduta n. 476;

nonostante i molteplici interventi, in Aula non vi è stata, da parte del Governo, né alcuna risposta agli atti di sindacato ispettivo né alcuna presa di posizione in merito alla perdurante e annosa questione del basso indice di risposta agli stessi;

senza il predetto strumento, il potere legislativo è, di fatto, privato della propria prerogativa di controllo sull'operato dell'Esecutivo e, quindi, vi è una forte divergenza tra quanto disposto dalla Costituzione e quanto in effetti realmente si verifica;

sussiste quindi l'improcrastinabile necessità e urgenza che il Governo si renda pienamente consapevole del precedente che si sta consolidando,

impegna il Governo ad attivarsi allo scopo di adottare tutte le azioni di propria competenza, affinché i vari Dicasteri possano smaltire l'arretrato di atti di sindacato ispettivo, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e della funzione di controllo riconosciuta ai parlamentari, dando conto, anche sinteticamente, di eventuali mancate risposte.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00487) (testo 2) (13 aprile 2016)

Approvata

[AMIDEI](#), [Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [MALAN](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [DIVINA](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#), [STEFANI](#), [CONSIGLIO](#), [BONFRISCO](#), [Mario FERRARA](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [GIARRUSSO](#), [D'ANNA](#), [BARANI](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [DE PIETRO](#). -

Il Senato,

premesso che:

l'istituto del sindacato ispettivo è un fondamentale strumento di controllo a disposizione dei parlamentari, di maggioranza e opposizione, attraverso il quale possono conferire con il Governo, e si esercita attraverso: "interrogazioni", per ricevere informazioni o chiarimenti su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo; "interpellanze", che chiedono conto nella domanda rivolta al Governo dei motivi o degli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale;

per ognuno degli strumenti vi è una tempistica da rispettare, ai sensi del Regolamento del Senato, al fine di fornire risposte ai parlamentari che le richiedano, che va da un massimo di 15 giorni, per le interrogazioni a risposta orale, ad un minimo di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, e da un massimo di un mese, per le interpellanze, ad un minimo di 15 giorni, per le interpellanze con procedimento abbreviato;

il Regolamento, al Capo XIX, articoli da 145 a 161, dispone quanto sopra e altresì che, per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze, sia destinata, di norma, almeno una seduta per ogni settimana;

ad oggi, la percentuale degli atti che hanno ricevuto risposta è di circa il 19 per cento, con un tempo medio di 126 giorni. La classifica dei destinatari vede all'apice il Ministero dell'interno con 820 atti ricevuti, la Presidenza del Consiglio dei ministri (733), i Ministeri della salute (517), dello sviluppo economico (499), delle infrastrutture e dei trasporti (479) dell'istruzione, dell'università e della ricerca (460), dell'economia e delle finanze (447), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (416), del lavoro e delle politiche sociali (397), della giustizia (388), delle politiche agricole alimentari e forestali (311), dei beni e delle attività culturali e del turismo (276), della difesa (194) e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (151); ed è forse per la minore mole di richieste da smaltire che questi ultimi due Dicasteri sono i più solleciti, con la maggiore percentuale (50,5 per cento Ministero della difesa e 60 per cento quello degli affari esteri e della cooperazione internazionale) di risposte alle interrogazioni;

per molti parlamentari l'atto di sindacato ispettivo è l'unico strumento attraverso il quale interagire con il Governo e, ad oggi, molti di questi rimangono privi di risposte su questioni di

carattere territoriale, che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza;

nel rispetto della centralità del Parlamento, i riformatori dei Regolamenti parlamentari, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo. Pertanto, la situazione esposta, di fatto, priva i parlamentari della funzione di controllo attribuita loro dalla Carta costituzionale;

impegna il Governo ad attivarsi allo scopo di adottare tutte le azioni di propria competenza, affinché i vari Dicasteri possano smaltire l'arretrato di atti di sindacato ispettivo, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e della funzione di controllo riconosciuta ai parlamentari, dando conto, anche sinteticamente, di eventuali mancate risposte.

(1-00544) (30 marzo 2016)

V. testo 2

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#),
[SCIBONA](#), [SERRA](#), [BUCCARELLA](#), [BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#),
[SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [MORRA](#), [CIOFFI](#). -

Il Senato,

premesso che:

il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento dovrebbe garantire, tra l'altro, i buoni rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento;

l'attuale Ministro in carica è l'onorevole Maria Elena Boschi;

il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato, tra gli altri, due atti relativi a questo tema. In particolare, in data 9 aprile 2014, è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00890, e, in data 3 novembre 2015, l'atto 2-00315, con i quali si chiedeva per quali motivi il Governo Renzi, e quindi tutti i Ministri che compongono il Consiglio, hanno la deprecabile tendenza a non rispondere agli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari;

preso atto che risulta che ai citati atti di sindacato ispettivo il Governo non abbia ancora risposto;

considerato che:

l'istituto del sindacato ispettivo è uno degli strumenti fondamentali a disposizione dei parlamentari mediante il quale è possibile esercitare un'azione di verifica e controllo su vari aspetti politici e tecnici, relativamente allo svolgimento democratico della vita sociale della nazione, nonché per l'attività di controllo nei confronti del Governo;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento dovrebbe svolgere una verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, assicurare la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare, oltre a svolgere il fondamentale coordinamento con gli opportuni Dicasteri per la risposta alle interrogazioni e interpellanze, nonché per lo svolgimento di mozioni presentate dai membri del Parlamento;

verificato che, ai sensi del Regolamento del Senato, Capo XIX, articoli da 145 a 161, vengono previsti tempi di risposta per gli atti presentati dai parlamentari, che vanno ad un minimo di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, ad un massimo di 15 giorni per le interrogazioni a risposta orale, e da un massimo di 20 giorni per le interrogazioni a risposta scritta ad un minimo di 15 per le interpellanze con procedimento abbreviato. Inoltre, è prevista altresì una seduta a settimana dedicata per le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze;

preso atto che:

la percentuale degli atti di sindacato ispettivo conclusi è notevolmente difforme tra i due rami del Parlamento. La classifica dei destinatari del sindacato ispettivo vede all'apice il Ministro dell'economia e delle finanze con 2.823 atti ricevuti, il Ministro dell'interno (2.675), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2.196), il Ministro dello sviluppo economico (2.185), il Presidente del Consiglio dei ministri (2.170), il Ministro della giustizia (2.100), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (1.653), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1.545), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (896), il Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo (818), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (767), il Ministro della difesa (722);

secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiornamento al 24 febbraio 2016, si evince che, per la Camera dei deputati le percentuali di risposta in relazione alla tipologia di atto sono: il 69,8 per cento per le interpellanze, il 64,9 per cento per le interrogazioni a risposta orale (interrogazioni con riposta immediata comprese), 47,6 per cento per le interrogazioni a risposta in commissione e il 22,7 per cento per le interrogazioni a risposta scritta. Per un totale di atti conclusi in questo ramo del Parlamento pari al 37,3 per cento. Mentre per il Senato della Repubblica le percentuali di risposta in relazione alla tipologia di atto sono: il 19,5 per cento per le interpellanze, il 30 per cento per le interrogazioni a risposta orale e il 20,6 per cento per le interrogazioni a risposta scritta, per un totale di risposte in questo ramo del Parlamento pari al 23,5 per cento,

impegna il Governo:

1) a fornire chiarimenti circa la singolare circostanza che vede la risposta agli atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera dei deputati in percentuale molto più elevata, in alcuni casi più che doppia, rispetto ad atti omologhi presentati al Senato della Repubblica;

2) ad attivare i singoli dicasteri per rispondere in tempi certi agli atti di sindacato ispettivo pubblicati sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati rimasti fino ad ora senza risposta, riallineando le percentuali di risposta tra i due rami del Parlamento;

3) a fornire una relazione dettagliata, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, circa le attività di Governo con particolare riferimento allo stato di attuazione degli impegni degli atti di indirizzo assunti dal Governo in Parlamento.

(1-00544) (testo 2) (13 aprile 2016)

Approvata

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#),
[SCIBONA](#), [SERRA](#), [BUCCARELLA](#), [BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#),
[SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [MORRA](#), [CIOFFI](#). -

Il Senato,

considerato che:

l'istituto del sindacato ispettivo è uno degli strumenti fondamentali a disposizione dei parlamentari mediante il quale è possibile esercitare un'azione di verifica e controllo su vari aspetti politici e tecnici, relativamente allo svolgimento democratico della vita sociale della nazione, nonché per l'attività di controllo nei confronti del Governo;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento dovrebbe svolgere una verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, assicurare la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare, oltre a svolgere il fondamentale coordinamento con gli opportuni Dicasteri per la risposta alle interrogazioni e interpellanze, nonché per lo svolgimento di mozioni presentate dai membri del Parlamento;

verificato che, ai sensi del Regolamento del Senato, Capo XIX, articoli da 145 a 161, vengono previsti tempi di risposta per gli atti presentati dai parlamentari, che vanno ad un minimo di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, ad un massimo di 15 giorni per le interrogazioni a risposta orale, e da un massimo di 20 giorni per le interrogazioni a risposta scritta ad un minimo di 15 per le interpellanze con procedimento abbreviato. Inoltre, è prevista altresì una seduta a settimana dedicata per le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze;

preso atto che:

la percentuale degli atti di sindacato ispettivo conclusi è notevolmente difforme tra i due rami del Parlamento. La classifica dei destinatari del sindacato ispettivo vede all'apice il Ministro dell'economia e delle finanze con 2.823 atti ricevuti, il Ministro dell'interno (2.675), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2.196), il Ministro dello sviluppo economico (2.185), il Presidente del Consiglio dei ministri (2.170), il Ministro della giustizia (2.100), il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare (1.653), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1.545), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (896), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (818), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (767), il Ministro della difesa (722);

secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiornamento al 24 febbraio 2016, si evince che, per la Camera dei deputati le percentuali di risposta in relazione alla tipologia di atto sono: il 69,8 per cento per le interpellanze, il 64,9 per cento per le interrogazioni a risposta orale (interrogazioni con risposta immediata comprese), 47,6 per cento per le interrogazioni a risposta in commissione e il 22,7 per cento per le interrogazioni a risposta scritta. Per un totale di atti conclusi in questo ramo del Parlamento pari al 37,3 per cento. Mentre per il Senato della Repubblica le percentuali di risposta in relazione alla tipologia di atto sono: il 19,5 per cento per le interpellanze, il 30 per cento per le interrogazioni a risposta orale e il 20,6 per cento per le interrogazioni a risposta scritta, per un totale di risposte in questo ramo del Parlamento pari al 23,5 per cento,

impegna ulteriormente il Governo:

1) a fornire chiarimenti circa la singolare circostanza che vede la risposta agli atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera dei deputati in percentuale molto più elevata, in alcuni casi più che doppia, rispetto ad atti omologhi presentati al Senato della Repubblica;

2) ad attivare i singoli dicasteri per rispondere in tempi certi agli atti di sindacato ispettivo pubblicati sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati rimasti fino ad ora senza risposta, riallineando le percentuali di risposta tra i due rami del Parlamento;

3) a fornire una relazione dettagliata, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, circa le attività di Governo con particolare riferimento allo stato di attuazione degli impegni degli atti di indirizzo assunti dal Governo in Parlamento .

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Sangalli sul disegno di legge n. 2312

Il disegno di legge in esame ratifica e da esecuzione a diversi accordi internazionali in materia ambientale, tra i quali si segnalano l'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Doha l'8 dicembre 2012, nonché l'accordo tra Unione europea e i suoi membri da una parte e l'Islanda dall'altra, concernente la partecipazione di questo Paese all'adempimento congiunto degli impegni previsti dal medesimo emendamento.

La principale novità è la modifica e l'integrazione dell'annesso B del Protocollo di Kyoto con previsione di obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per le Parti ivi elencate per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 (cosiddetto secondo periodo di riduzione).

Considerato che l'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda hanno optato per l'adempimento congiunto e che tutti gli Stati membri, ad eccezione di Polonia e Italia, hanno già completato il processo di ratifica entro il 30 novembre 2015, data di avvio della Conferenza sul clima di Parigi, la ratifica da parte italiana riveste carattere di urgenza.

Il disegno di legge reca inoltre norme su discipline, monitoraggio e comunicazione sulle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia dei cambiamenti climatici.

In particolare:

- l'articolo 4 prevede la predisposizione di una Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio. La Strategia è strumentale al raggiungimento degli obiettivi che si è data l'Italia;
- l'articolo 5 prevede l'istituzione del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni sulle emissioni di gas a effetto serra;
- l'articolo 6 attribuisce al Ministero dell'ambiente la raccolta e diffusione dei dati su emissioni a effetto serra, provvedendo ad adeguare il DEF.

Con il disegno di legge all'esame si provvede inoltre alla ratifica dei seguenti accordi internazionali:

- Protocollo di cooperazione per la prevenzione dell'inquinamento da navi nel Mediterraneo;
- Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
- protocollo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Broglia, Bubbico, Casaleotto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Cirinnà, Cociancich, D'Adda, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli (*dalle ore 18.30*), Fissore, Formigoni, Gentile, Guerrieri Paleotti, Lezzi, Manconi, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Serra, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3^a Commissione permanente; Alicata, Cucca, Filippin, Molinari e Torrisi, per attività del Consiglio di garanzia; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Comaroli Silvana Andreina ed altri

Disposizioni in materia di porto del Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica (1910)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/04/2016);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Introduzione dell'obiezione di coscienza per i pubblici dipendenti quale diritto di rifiutare ogni manifestazione legata alle radici cristiane (2166)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/04/2016);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Fontana Gregorio, dep. Fontana Cinzia Maria

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona (2313)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/04/2016);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio

Disposizioni per la tutela dell'inviolabilità del domicilio e in materia di difesa legittima (2252)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 13/04/2016);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015 (2310)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze) e

tesoro)

C.3330 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/04/2016);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (2311)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.3332 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/04/2016);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (2314)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2981 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/04/2016);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

dep. Di Stefano Manlio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (2322)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

C.2004 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 13/04/2016);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Molinari Francesco ed altri

Modifiche all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di società non operative (2273)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 13/04/2016),

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzione degli oneri sostenuti dal contribuente (2283)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/04/2016);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

dep. Senaldi Angelo ed altri

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (2308)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1454 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2522, C.2868, C.3320);

(assegnato in data 13/04/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 febbraio, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 marzo nonché 5 aprile 2016, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 25 febbraio al 6 aprile 2016, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 12 aprile 2016

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico l'on. dott. Ivan SCALFAROTTO, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

f.to Matteo Renzi".

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 aprile 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Lucio Bedetta, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 12 aprile 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 124

CALDEROLI: sulla situazione del carcere di Alba (Cuneo) (4-05113) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CASSON ed altri: sulla tutela penale dei lavoratori del sito della ex Enichem di Pisticci scalo (Matera) (4-01846) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MANCONI: sulla morte di una farmacista di Bologna avvenuta a marzo 2015 (4-03657) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla morte di una farmacista di Bologna avvenuta a marzo 2015 (4-03907) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

Mozioni

[FABBRI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#), [RUSSO](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#), [VALDINOSI](#) - Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), all'art. 1, commi 74 e 75, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali, tra cui l'attesa proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e della detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, introdotta dal comma 74, lettera c) , dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013;

il comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto-legge ha riconosciuto ai contribuenti che usufruiscono

della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e forni di classe non inferiore ad A; l'articolo 1, comma 75, della legge di stabilità per il 2016 ha previsto un'ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l'acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell'abitazione principale da parte di giovani coppie, anche di fatto. Anche in questo caso, la misura della detrazione è del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, fino ad un massimo di spesa di 16.000 euro. Tale detrazione non è cumulabile con il *bonus* mobili, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;

destinatari di tale agevolazione sono le "giovani coppie", ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio*, che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni e in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni;

considerato che:

nel 2015 il fatturato alla produzione, per il 2015, della filiera legno arredo viene stimato sui 40,719 miliardi di euro ovvero 2,6 per cento in più rispetto al 2014;

il fatturato alla produzione macrosistema arredamento, per il 2015, è stimato sui 24,936 miliardi di euro, di cui circa il 50 per cento di *export*, e cioè il 3,5 per cento in più rispetto al 2014;

nel 2015 il *bonus* mobili, e più in generale le detrazioni fiscali sulla casa, hanno prodotto un effetto benefico sul settore, sia in termini di fatturato aggiuntivo generato per le aziende, sia in termini psicologici, come maggiore motivazione all'acquisto;

l'Italia si conferma ai vertici nel mondo nell'arredo di qualità e le aziende del settore sono *leader* in Europa, sia come produzione che come capacità innovativa;

l'*export* dell'arredamento traina la ripresa del settore: Francia e Germania si confermano i mercati più importanti di riferimento, ottimi risultati arrivano dal mercato statunitense (con un aumento del 22,4 per cento), britannico (con un aumento pari al 15,3 per cento) e mediorientale (pari al 19,9 per cento) e la Cina, nonostante le turbolenze economiche, sta spingendo forte sull'acquisto di arredo *made in Italy* (con un aumento del 27,5 per cento) mentre l'Iran, pur registrando valori di *export* ancora piccoli (attorno ai 23 milioni di euro), mostra segnali di crescita molto interessanti (con un aumento pari al 32,9 per cento),

impegna il Governo:

1) ad adottare misure per la stabilizzazione, nel triennio 2017-2019, delle attuali misure di detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili;

2) ad inserire l'acquisto di mobili all'interno del complessivo quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali per le "case", avendo cura di garantire, in ogni caso, un effettivo vantaggio per i cittadini;

3) a considerare la possibilità di rimodulare i tempi di erogazione dell'incentivo per l'acquisto dei mobili, che potrebbero non essere fissi (ora 10 anni), ma crescenti con l'ammontare della spesa, al fine di rendere conveniente la detrazione fiscale anche per micro-interventi;

4) ad estendere l'applicazione dell'agevolazione anche ai singoli e alle famiglie monogenitoriali, di età fino ai 35 anni;

5) a promuovere, in maniera diffusa ed ancora più incisiva su tutti i *media*, la normativa in merito all'agevolazione per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

(1-00561)

Interpellanze

[SIMEONI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [FUCKSIA](#), [VACCIANO](#), [MASTRANGELI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la terza sezione penale presso la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 3105 del 17 settembre 2015, ha disapplicato le norme di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 160, nonché del comma 2 dell'art. 161 del codice penale, afferenti alla durata massima del termine di prescrizione dei

reati, a seguito di interruzioni del termine medesimo, facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla Grande Sezione della Corte di giustizia europea con sentenza dell'8 settembre 2015 (Taricco, causa C-105/14);

la Corte di giustizia europea ha, invero, denunciato l'insostenibilità delle norme citate (e, in particolare, della previsione di un termine massimo in presenza di atti interruttivi) nella misura in cui tale meccanismo può determinare, in pratica, la sistematica impunità delle gravi frodi in materia Iva, lasciando così senza tutela adeguata gli interessi finanziari non solo dell'erario italiano, ma anche quelli dell'Unione europea;

la Corte di giustizia ha, quindi, affermato l'obbligo per il giudice italiano di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160 e 161 del codice penale, nella misura in cui il giudice italiano ritenga che tale normativa, fissando un limite massimo al corso della prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizionale ordinario, aumentato di un quarto, impedisca allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, quali derivanti dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerato che:

il giudice italiano avrebbe, pertanto, l'obbligo, discendente direttamente dal diritto dell'Unione, di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, senza tenere conto dell'eventuale decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base delle suddette norme, ed in particolare delle norme di cui agli articoli 160 e 161 del codice penale, le quali prevedono che, in nessun caso, la presenza di cause interruttive possa determinare il prolungamento del termine prescrizionale oltre un quarto di quello ordinario;

la Corte di cassazione, nella sentenza, ha altresì affermato che la disapplicazione di detti articoli del codice penale potrebbe estendersi a qualsiasi reato tributario inerente ad un'evasione in grave misura dell'Iva;

a seguito di tali decisioni e sulla base del principio della certezza del diritto, nonché dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si impone la necessità che quanto espresso dalla Corte di giustizia europea diventi, nel sistema penale italiano, regime ordinario in materia di prescrizione, disponendo che, in ogni caso in cui il termine di prescrizione venga interrotto, esso ricominci a decorrere, *ex novo*, senza essere soggetto ad un limite massimo;

un intervento in tal senso porrebbe fine a quella che si può definire una scandalosa situazione per la quale, in Italia, si assiste, ogni anno, all'estinzione per prescrizione di migliaia di procedimenti penali che, nell'arco di 10 anni, ha riguardato oltre un milione e mezzo di processi;

si rende doveroso, in questa sede, ricordare, altresì, che attualmente si trova in esame al Senato il disegno di legge (AS 1844), già approvato dalla Camera dei deputati in data 24 marzo 2015 (AC 2150), che riforma la disciplina della prescrizione, senza tuttavia modificare la durata massima del termine prescrizionale, a seguito di interruzioni dello stesso;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia modificata la disciplina in tema di prescrizione, prevedendo che, in ogni caso in cui il termine di prescrizione venga interrotto, esso ricominci nuovamente a decorrere, senza essere soggetto ad un limite massimo, ovvero precisando, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea, i casi in cui le disposizioni degli articoli 160 e 161 del codice penale, che fissano un limite massimo al termine di prescrizione, anche in caso di interruzione dello stesso, non trovino applicazione.

(2-00377)

Interrogazioni

DLBIAJIO, GAMBARO, COMPAGNONE, BIGNAMI, BONERISCO, LANIECE, BILARDI - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

ha suscitato notevole clamore mediatico, istituzionale e sociale il servizio mandato in onda nell'ambito della trasmissione "Le Iene", di domenica 10 aprile 2016, che evidenziava, in maniera chiara, lo stato di totale impunità e di conclamato illecito entro il quale operano le sedicenti *onlus* che si occupano di

prima emergenza sanitaria nel Lazio, aprendo un "vaso di Pandora" su un sistema fallato, i cui ambiti territoriali "operativi" si collocano ben oltre i limiti della Regione;

il servizio è stato abilmente strutturato partendo dalle testimonianze di diversi volontari, o presunti tali, referenti di alcune associazioni, attive sul territorio della capitale e ufficialmente detentrici della gestione dei servizi del 118, in convenzione con l'Ares del Lazio;

dalle interviste ai fasulli volontari emergerebbe un sistema strutturato di illecito, replicato sapientemente in molte delle strutture associative affini per funzione, molto spesso totalmente sprovviste di personale dipendente, ma costantemente alla ricerca di volontari impiegati come lavoratori *tout court*, privi di qualsivoglia tutela e sfruttati in maniera sistematica in barba alle più basilari norme di tutela del lavoratore, oltre che di regolamento, funzionalità e *mission* delle associazioni con *status* di *onlus*;

stando a quanto segnalato nel servizio, gli infermieri e gli autisti soccorritori, non assunti ma figuranti come volontari, dalle sedicenti *onlus* opererebbero sulle ambulanze del 118, recependo come illegittima diaria giornaliera un ammontare di circa 40 euro, costretti a sostenere turni di 15-16 ore, lavorando anche 7 giorni su 7, senza alcun tipo di turnazione di riposo, riconoscimento di indennità malattia o qualsivoglia forma di tutela o assistenza;

risulta agli interroganti che non esistono protocolli, chiari ed univoci, che definiscano la composizione, in termini di presenza professionale del personale a bordo di un mezzo di soccorso, così come non esistono certezze circa la corretta funzionalità degli strumenti utilizzati e della sicurezza del mezzo di soccorso stesso. L'altra faccia della medaglia riguarda la totale lacuna informativa in termini di costi sostenuti dalle Regioni e dunque dal Servizio sanitario nazionale per far fronte al servizio reso dalle associazioni;

a tali criticità sistemiche, si potrebbe definirle, si aggiungono quelle afferenti alla scorretta gestione dei protocolli di vigilanza da parte di Acovies, dipartimento Ares competente in materia di soggetti convenzionati e protocolli di vigilanza, la cui applicazione non è perentoria o vincolante, non sussistendo un sistema sanzionatorio disciplinato dalla legge regionale e i referenti di Acovies, non rivestendo la qualifica di polizia giudiziaria, non hanno la facoltà di accedere ai mezzi di soccorso operativi o alle sedi delle associazioni che li gestiscono, e che sono in convenzione, senza che vi sia il consenso formale del legale rappresentante di queste ultime. Pertanto il sistema di vigilanza è nei fatti una farsa, che autoalimenta un percorso di illeciti ripetuti e consolidatisi come prassi unanimemente riconosciuta e tacitamente accettata;

risulta agli interroganti che sarebbero operativi, nel solo Lazio, più di 200 mezzi, di cui la metà sarebbe gestita da realtà private in convenzione, a cui si aggiungono i mezzi cosiddetti *spot*, reclutati dai privati "a chiamata", per un costo complessivo, in capo all'Ares, di più di 5 milioni di euro;

risulta agli interroganti che le realtà associative detengano convenzioni con Ares 118, costantemente ed illegittimamente prorogate in assenza di alcuna procedura selettiva o monitoraggio della liceità dell'operato da parte delle istituzioni deputate, ragion per cui sembra essersi consolidato un sistema di mutuo riconoscimento e di conseguente impunità operativa, emersa in maniera lapalissiana nelle dichiarazioni dei vari presidenti o referenti di vertice delle associazioni nel servizio televisivo;

in una nota diramata dalla Regione Lazio, a poche ore dalla messa in onda del servizio televisivo, si evidenziava che ci sono "sempre più stringenti controlli da Ares 118 sugli affidamenti esterni", annunciando che "in caso di accertata responsabilità di truffe ai danni dell'amministrazione regionale" si chiederà "la decadenza delle Onlus coinvolte";

di contro, risulta agli interroganti che il ventaglio di illeciti denunciati dalla trasmissione "Le Iene" era già noto agli addetti ai lavori e già oggetto di denunce e segnalazioni agli organi competenti, soprattutto da parte dei sindacati degli infermieri e dei medici, nonché evidenziato, in analogo servizio andato in onda su Rai2 in data 16 marzo 2012, all'interno della trasmissione "L'ultima parola", senza che vi sia stato alcun riscontro nel corso degli ultimi anni;

inoltre risulta agli interroganti che la situazione, con la sua articolazione di illeciti e frodi, sia stata denunciata da alcune sigle sindacali alla Procura della Repubblica, alla Corte dei conti, al prefetto di

Roma e alla presidenza della Regione, senza che ne sia derivata alcuna formula di intervento o accertamento dei fatti denunciati;

in una nota diramata nelle ultime ore dall'esecutivo nazionale del sindacato USB, si apprenderebbe che, addirittura per quanto riguarda le attività di controllo da parte di Ares 118, "nel fantomatico gruppo dei controllori" fosse presente "un ex referente di una delle ONLUS tuttora convenzionata con l'ARES 118", segnale dell'insussistenza di un sistema di controllo adeguato, scevro da eventuali conflitti di interessi;

lo scenario tratteggiato dal servizio della trasmissione televisiva richiama inesorabilmente l'attenzione anche sulla disastrosa situazione in cui versa la Croce rossa italiana, soprattutto per quanto attiene alla trasformazione dei comitati locali e provinciali, ormai privatizzati alla luce del decreto legislativo n. 178 del 2012 e detentori in taluni casi di convenzioni con l'Ares per l'espletamento dei citati servizi; i comitati locali e provinciali sono attualmente diventati associazioni di promozione sociale e tale configurazione permette la possibilità di assumere i propri soci e volontari con contratti a tempo determinato o addirittura di remunerarli a mezzo *voucher* o, in taluni casi, come emerso dal servizio, "in nero";

l'accordo che ha permesso di assumere parte del personale, avente contratto pubblico a tempo determinato, mediante la revoca dello stesso e conseguente firma di nuovo contratto privatistico, apparentemente a tempo indeterminato, ha, da un lato, completamente annullato la precedente carriera del dipendente (neoassunti e lavoratori con esperienza decennale contrattualizzati nel medesimo profilo C1), dall'altro ha generato ulteriore precariato; in quanto, come suggerito in alcuni casi da presidenti regionali a tutti i presidenti delle associazioni private, si "raccomanda" l'assunzione, per ogni sede operativa, di un numero massimo di 14 dipendenti, in modo da eludere l'art. 18 dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970;

soprattutto, si rimarca che l'assunzione del personale (anche a tempo indeterminato) è direttamente assoggettata al mantenimento della convenzione, e ciò permetterebbe al presidente dell'associazione privata territoriale di assumere o licenziare a sua discrezione;

in molte realtà il personale viene costretto a prestare attività di servizio in qualità di volontario (eventualmente durante la giornata di riposo) per poter mantenere il proprio posto di lavoro;

inoltre, presso gli stessi comitati CRI sono molteplici i casi, parimenti a quanto descritto per le associazioni oggetto del servizio, di coinvolgimento di volontari costretti a svolgere anche turni di 48 ore sulle ambulanze, pur di colmare i vuoti di organico o le esigenze funzionali dettate dalla convenzione, segnatamente in momenti particolarmente delicati, come i giorni di festa o le vacanze estive;

siffatto scenario si riverbera, in maniera evidentemente pericolosa, sulla sicurezza del paziente trasportato, sull'*équipe* di soccorso e di tutti gli utenti della strada, poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, non viene rispettata la normativa europea relativa ai periodi di riposo obbligatorio;

appare significativo evidenziare che, al di là delle connivenze e delle cattive prassi presumibilmente consolidatesi a livello locale, sussiste anche una sorta di confusione normativa che attualmente condiziona lo scenario del terzo settore e che si auspica che venga contenuta con gli interventi governativi susseguiti all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del terzo settore, approvata al Senato (AS n. 1870);

vale la pena segnalare che, nell'ambito del disegno di legge di delega per la riforma del terzo settore, è stato annoverato, tra gli obiettivi, il chiarimento della specificità e le tutele dello *status* del volontario, con l'obiettivo di esorcizzare proprio eventuali schiacciamenti di questa preziosissima figura su quella del lavoratore a basso costo;

l'obiettivo prioritario, che si auspica che sia oggetto di approfondimento e trattazione nell'ambito dei decreti attuativi di cui alla legge delega, resta quello di salvaguardare la figura del volontario, uno dei pilastri, tra le altre cose, della stessa Croce rossa e di tante realtà attive sul versante socio-sanitario, superando qualsiasi rischio di svilimento del ruolo che si andrebbe a configurare come una sorta di

profilo lavorativo versatile e tamponativo per le falte del sistema, nel totale silenzio delle istituzioni e in assenza di norme certe;

gli elementi evidenziati rivelano un substrato di illegalità, totale disconoscenza dei bisogni della popolazione, del rispetto verso la sacralità dell'emergenza sanitaria e, non ultimo, del rispetto inderogabile verso il lavoratore che con spirito di abnegazione e passione per il proprio ruolo svolge un lavoro imprescindibile in uno scenario operativo completamente depauperato dalle più basilari norme di sicurezza, garanzia e correttezza,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano affrontare, nei limiti delle legittime competenze, le anomalie denunciate;

quali siano gli strumenti di controllo, monitoraggio e vigilanza delle attività e della gestione del personale, dipendente o volontaria, delle associazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale attualmente sussistenti per legge ed applicati nelle varie realtà locali;

come intendano affrontare il tema del vuoto normativo ed operativo, afferente al rapporto tra associazioni, sedicenti *onlus*, e Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei futuri decreti attuativi della legge delega per la riforma del terzo settore;

come intendano, infine, affrontare il paradosso dell'emergenza sanitaria, afferente ai servizi del 118, contraddistinto da vistosa frammentazione, da costi esosi e difficilmente rendicontabili e da un'evidente precarietà in termini di garanzia di presenza di sanitari adeguatamente formati sui mezzi, che, anche alla luce dei recenti servizi televisivi, rischia di alimentare una sorta di panico sociale, che meriterebbe di essere gestito ed affrontato con tempestività e chiarezza dalle istituzioni.

(3-02773)

ORELLANA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la responsabilità professionale dei medici è un tema estremamente delicato ed è oggetto di una complessa normativa di livello costituzionale, codicistico e delle legislazioni speciali nazionali; di particolare rilievo, in merito, è la legge n. 189 del 2012 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n.158 del 2012 (cosiddetta legge Balduzzi, dal nome del Ministro della salute *pro tempore*), che ha sensibilmente riformato il settore della responsabilità penale del medico, lasciando tuttavia inalterata quella civile;

nel gennaio 2016 è stato approvato alla Camera dei deputati ed è attualmente al vaglio della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 259 ed abbinate, recante "Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario", che affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

in particolare, l'articolo 6 del disegno di legge disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, introducendo nel codice penale il nuovo articolo 590-ter, sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare che l'esercente la professione sanitaria, che, nello svolgimento della propria attività cagiona, a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (art. 589 del codice penale) o di lesioni personali colpose (art. 590) solo in caso di colpa grave;

considerato che:

il 5 aprile 2016 alcuni periodici hanno riportato le vicende legate alla morte, nel giugno 2014, di una donna affetta da melanoma maligno, trattato dal proprio medico di base secondo i principi de "La Nuova Medicina del dr. R.G. Hamer - La scienza del corpomente";

come ampiamente dimostrato dagli atti dell'inchiesta della Procura di Torino, il medico avrebbe spinto la paziente a non seguire le tradizionali terapie contro il cancro, ma ad utilizzare cure basate esclusivamente sull'assunzione di farmaci omeopatici e percorsi psicologici, che avrebbero portato, un

anno e mezzo dopo, al decesso della donna;

in proposito il presidente dell'ordine dei medici di Torino ha recentemente dichiarato: "Solo da noi ci sono stati almeno altri due casi che abbiamo affrontato negli ultimi tre anni, avviando un'indagine disciplinare nei confronti di altrettanti medici", tuttavia, i casi di pazienti oncologici morti per aver rifiutato le cure tradizionali contro il cancro potrebbero essere decine in tutta Italia, come si legge su "la Repubblica", edizione *on line* del 5 aprile;

considerato altresì che:

come noto, i trattamenti che possono essere prescritti dai medici dopo una diagnosi di tumore o nel corso della cura sono: l'asportazione chirurgica del tumore, la chemioterapia antineoplastica, la radioterapia, la terapia ormonale dei tumori e le terapie mirate dei tumori;

con specifico riferimento a quest'ultima categoria, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) evidenzia come la conoscenza dei meccanismi molecolari alla base dello sviluppo, della crescita e della diffusione del cancro ha permesso di sviluppare le terapie mirate, che agiscono in maniera selettiva su alcuni di questi processi cellulari, consentendo lo sviluppo di una cura non più solo in base alla sede di sviluppo del tumore, ma anche in relazione alle sue caratteristiche molecolari, che possono essere diverse da paziente a paziente, non provocando così danni alle cellule normali e riducendo gli effetti collaterali;

ciononostante, in rete sono numerose ed eterogenee le terapie alternative per la cura del cancro, molte proposte da medici o da persone che si presentano come tali. Un esempio è il volume scaricabile *on line* "Mille piante per guarire dal Cancro senza chemio (...) 1.500 piante menzionate, 1.700 riferimenti bibliografici scientifici riportati in nome della *evidence based medicine*", il cui autore si presenta come medico chirurgo, specialista in medicina nucleare;

l'ampia e incontrollata diffusione di queste teorie e terapie tramite i *social network* non solo impatta in maniera fortemente negativa sulla salute dei cittadini (in particolare sulle categorie più vulnerabili come gli adolescenti), minando la possibilità di una diagnosi precoce e dell'accesso alle cure, ma, nel lungo periodo, potrebbe determinare l'insorgere di effetti fortemente squilibranti sul Sistema sanitario nazionale nel suo complesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non ritenga opportuno avviare le opportune iniziative al fine di: 1) controllare la diffusione di teorie potenzialmente lesive della salute dei cittadini, anche prevedendo un aggiornamento del regime sanzionatorio di riferimento, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 21 e 32 della Costituzione della Repubblica; 2) avviare un'adeguata campagna informativa, in particolare presso le scuole, atta a diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione dei tumori, nonché i risultati ed il progresso della ricerca; 3) incrementare il sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare il finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori.

(3-02774)

DALLA ZUANNA, PUPPATO, CASSON, CUCCA, CUOMO, FASIOLO, LAI, SANTINI, SCALIA, SOLLO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

in questi giorni è iniziata l'attività di disboscamento e scavo relativo al progetto "Derivazione delle falde del medio Brenta all'interno del Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV) e dello Schema acquedotti Veneto centrale (SAVEC)", nei pressi e nel letto del medio corso del fiume Brenta, destando fondati timori sia fra i cittadini che fra gli amministratori locali;

nel corso degli ultimi decenni, il medio corso del Brenta (fra Bassano e Padova) è stato sottoposto all'escavazione di milioni di tonnellate di ghiaia, che hanno portato a rilevanti modifiche morfologiche e a gravi scompensi e rischi di dissesto ambientale. Ad esempio, una profonda modifica di carattere idrogeologico del territorio di Carmignano di Brenta, di San Giorgio in Brenta (Comune di Fontaniva,

in provincia di Padova) e di tutta la zona circostante è avvenuta quando, a partire dal primo dopoguerra, sono cominciate le escavazioni di ghiaia e sabbia nel greto del fiume per poi estendersi in cave di profondità a poche decine di metri dal fiume. Questa attività ha prodotto un duplice effetto, abbassando il letto del fiume di diversi metri (fino a 7) e abbassando il livello delle falde. L'abbassamento del letto del fiume ha portato al crollo del ponte di Fontaniva sul fiume Brenta nel 1976, durante una piena, il dissesto statico del ponte della ferrovia a poche decine di metri, il dissesto statico del ponte di Carturo a pochi chilometri a valle da San Giorgio in Brenta;

colpisce anche la creazione del cosiddetto bacino Giaretta, sulla sponda destra del Brenta in località Camazzole (Comune di Carmignano, Padova), un'enorme depressione profonda fino a 15 metri ed estesa per 90 ettari costruita negli anni 1986-1988 con la scusa di creare una vasca di laminazione, peraltro mai autorizzata come tale dall'Autorità di bacino, che non ha però mai visto realizzare il completamento delle sponde arginali, e di fatto ha sconvolto l'assetto idrogeologico dell'area, garantendo nel contempo la realizzazione di enormi profitti per la vendita di ghiaia, senza portare però alcun vantaggio dal punto di vista della sicurezza idraulica;

l'attività di escavazione negli anni recenti si è ridotta e poi bloccata, grazie anche alla continua attività di gruppi di cittadini e di amministrazioni locali, che hanno puntato ad un diverso rapporto con il territorio e con il fiume, visto come oasi ambientale da fruire e vivere da parte di tutti, fatta salva la necessaria attività di messa in sicurezza idrogeologica;

tuttavia, negli ultimi anni sono state proposte nuove attività di modifica morfologica del corso del Brenta, di diversa natura: scavo di nuovi pozzi per il prelievo di acqua dolce in falda; rafforzamento degli argini (ma con il prelievo "a compensazione" di ulteriore materiale); interventi per favorire la ricarica della falda. Tutti questi interventi, curiosamente, prevedono il prelievo di grandi quantità di ghiaia. Insomma, si scrive acqua, si legge ghiaia;

tali interventi, specialmente quelli di escavazione dei pozzi per il prelievo di acqua dolce, hanno conosciuto nelle ultime settimane una forte accelerazione, con l'idea di aumentare i prelievi direttamente dalla falda anche per rifornire gli acquedotti della bassa pianura veneta, recentemente minacciati dalla presenza di inquinanti chimici. Le ruspe sono tornate sulle sponde del Brenta;

entrando più nello specifico, desta perplessità la costruzione di 5 nuovi pozzi in alveo del Brenta nel comune di Carmignano (per la cui protezione si prevede l'escavazione in alveo di circa 100.000 metri cubi di materiale), dato che 4 nuovi pozzi a ovest, fuori alveo, già previsti e autorizzati, porteranno a un prelievo di 950 litri al secondo a regime se dimostrabile, mentre i 4 pozzi già esistenti, gestiti dalla società Etra, prelevano già 800 litri al secondo. I lavori per la costruzione di tali pozzi in alveo sono iniziati in questi giorni, destando allarme fra i cittadini e gli amministratori;

negli ultimi mesi i rappresentanti del Gruppo Ambiente di Carmignano e del comitato "Giù le mani dal Brenta" hanno sottoposto all'attenzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, delle amministrazioni provinciali di Padova e Vicenza, del Consorzio di bonifica Brenta, del Consiglio di bacino Brenta, dei sindaci del territorio interessato e dell'Arpav numerose osservazioni e richieste di chiarimento in merito ai progetti della Regione Veneto per la realizzazione di nuovi pozzi a Carmignano di Brenta. A supporto di tali allarmi si segnalano alcune note stilate dal Consorzio di bonifica Brenta (30 dicembre 2015), dalla società botanica italiana (17 novembre 2015), dal Centro italiano studi di biologia ambientale (20 dicembre 2015), dall'Associazione italiana ittiologi acque dolci del 27 novembre 2015;

tali gravi problematiche sono state rappresentate anche in un'interrogazione posta in data 23 settembre 2015 dal consigliere regionale Ruzzante all'assessore per l'ambiente della Regione Veneto, a cui è stata data una risposta giudicata però non soddisfacente;

relativamente al progetto di difesa della sponda sinistra del Brenta, tra Cittadella, Carmignano e Fontaniva (tutti comuni in provincia di Padova), che prevede l'escavazione di circa 600.000 metri cubi di ghiaia a compensazione per la realizzazione di un argine di circa 600-700 metri, si evidenza che l'intervento porterebbe a un sistematico abbassamento dell'area, in alcuni punti anche di 4 metri e mezzo, esteso da argine ad argine per qualche chilometro di lunghezza; ciò significa che tutto quello

che c'è all'interno degli argini (golene, aree verdi, *habitat* fluviale, *habitat* faunistico e floreale) dovrebbe essere completamente spianato. L'ingente materiale dovrebbe essere trasportato fuori dagli argini del Brenta con l'impiego di decine di migliaia di *camion* e lungo una viabilità inadeguata con conseguente inquinamento ambientale. Di nuovo, si scrive "protezione dall'acqua", si legge "escavazione di ghiaia";

nel contempo, non vi è traccia di interventi sulla sponda destra del Brenta, a difesa del comune di Carmignano, che, particolarmente nella località Camazzole, sul lato nord-est del bacino Giaretta, risulta fortemente indebolita, come risulta anche dalle note dell'Autorità di bacino del 28 marzo 2001 e precedenti;

durante l'incontro tra sindaci e comitati dei cittadini del dicembre 2015, è stata sollecitata la necessità di intervento da parte della commissione tecnica per una valutazione approfondita e permanente sull'impatto dei previsti nuovi pozzi ed escavazioni sull'*habitat* naturale e urbano interessato. Non viene posta in questione la necessaria solidarietà fra territori per garantire un corretto approvvigionamento idrico alla bassa pianura. Quanto avvenuto in questi anni dimostra che, spesso, tali attività vengono utilizzate per garantire interessi privati, senza tuttavia raggiungere i risultati previsti, con seri rischi per l'ambiente e la sicurezza idrogeologica;

appare ragionevole nel caso specifico, prima di scavare nuovi pozzi in alveo, valutare l'effetto sulla falda dei già previsti nuovi pozzi costruiti extra alveo e garantire il previsto progetto di rimpinguamento della falda;

vista la grande rilevanza che il fiume Brenta occupa nell'idrografia e nell'assetto idrogeologico della pianura padano-veneta,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il giusto equilibrio fra le esigenze di approvvigionamento idrico della bassa pianura veneta, il mantenimento del livello di falda nell'alta pianura e la protezione dell'ambiente fluviale del medio corso del Brenta, scongiurando lo scempio di uno straordinario *habitat* naturale;

quali iniziative intendano adottare per accelerare le opere di messa in sicurezza degli argini del medio corso del Brenta, evitando nel contempo che, con la scusa di interventi di protezione, si realizzino con il metodo della compensazione ulteriori e devastanti escavazioni di ghiaia, che rischiano di causare danni maggiori rispetto a quelli che si vorrebbero evitare.

(3-02775)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) è una società che ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni;

Consap è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto assicurare un indennizzo in favore di quegli acquirenti che avessero subito la perdita di somme di denaro o altri beni a seguito di situazioni di crisi economica del costruttore;

i termini per la presentazione delle domande e per la produzione della documentazione necessaria sono ampiamente scaduti;

con l'emanazione, in data 8 marzo 2013, del decreto interministeriale che individuava le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del fondo, avrebbero dovuto essere avviati i procedimenti di erogazione delle quote di indennizzo in favore degli aventi diritto;

l'intero importo delle disponibilità del fondo alla data del 31 dicembre 2012 ammontava a complessivi 59.667.768,29 euro;

l'importo delle domande di accesso al fondo, alla scadenza del termine per la presentazione delle

domande, ammontava a complessivi 742.724.364,74 euro;

i pagamenti delle quote degli indennizzi riconosciuti dovrebbero avvenire in concomitanza con la disponibilità, in capo alla Consap, delle somme necessarie a corrisponderle, così come previsto dal citato decreto legislativo, fino alla chiusura del fondo;

all'interrogante risulta che a tutt'oggi numerosi aventi diritto all'indennizzo non abbiano ricevuto alcuna quota di loro spettanza e non sarebbe stata erogata alla Consap alcuna somma, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di provvedere, ed entro quali tempi, all'erogazione delle somme necessarie alla Consap per ottemperare all'obbligo di indennizzo nei confronti degli aventi diritto;

se sia stata corrisposta la prima quota di indennizzo e, in caso affermativo, per quale importo complessivo e per quale numero di beneficiari;

quale sia il numero degli eventi diritto ancora in attesa della corresponsione della citata prima quota e per quale complessivo importo;

se ed entro quali tempi intenda consentire l'erogazione delle quote rimanenti fino al completamento dell'indennizzo e alla chiusura del fondo medesimo;

quale sia l'attuale disponibilità del fondo.

(3-02776)

BENCINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti dalla stampa si apprende di come i sindacati di polizia siano in forte disaccordo per la decisione di non utilizzare i servizi di vigilanza, espletati dalla Polizia municipale, ai seggi elettorali, in occasione del *referendum* del 17 aprile 2016. Una tale scelta, comunicata in questi giorni dal Ministero dell'interno, sta provocando la protesta dei sindacati della Polizia municipale, delle sigle Cgil, Cisl, Uil. Sono, infatti, diversi i Comuni che temono come un simile provvedimento possa compromettere l'intera programmazione dei servizi, già definita ed avviata, dell'organizzazione elettorale dei Comuni medesimi;

considerato che:

seppure vi sia una circolare inviata a tutte le questure dal capo della Polizia, Alessandro Pansa, in cui si riferisce che l'ordine pubblico è di competenza esclusiva delle forze di polizia di cui alla legge n. 121 del 1981, è tuttavia ovvia la considerazione per la quale, sin dal 1981, la Polizia municipale svolge di fatto servizio di ordine pubblico, come richiesto dai questori, nonché il controllo del territorio ed è utilizzata anche per l'antiterrorismo;

il personale della Polizia locale espleta, invero, servizi per la sicurezza e l'ordine pubblico. Ed infatti, nel concetto di ordine pubblico rientrano molteplici attività, a titolo meramente esemplificativo, contrasto alla contraffazione, antiabusivismo, eccetera, così come il personale di Polizia locale e provinciale, da sempre, viene utilizzato, massicciamente, presso i seggi durante le consultazioni elettorali;

considerato infine che non si comprendono le motivazioni per le quali, di fatto, viene operato un trattamento differenziato tra gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato rispetto ai corpi di Polizia nell'ambito di una politica della sicurezza, che dovrebbe vedere tutti i corpi impegnati a garanzia del cittadino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire celermente, al fine di includere il corpo della Polizia municipale tra quelli preposti alla vigilanza ai seggi elettorali in occasione del *referendum* del 17 aprile 2016;

se, ad ogni buon conto, intenda trovare una soluzione condivisa alla problematica esposta.

(3-02778)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CERVELLINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da anni, il 25 aprile, mentre in tutta Italia le istituzioni repubblicane celebrano l'anniversario della

liberazione dalla dittatura nazi-fascista, a Campoverde, frazione di Aprilia (Latina), città distrutta durante la seconda guerra mondiale a causa della barbara occupazione fascista e nazista, si tiene una manifestazione di stampo neofascista, a giudizio dell'interrogante vergognosa;

in prossimità di un ceppo commemorativo del battaglione Barbarigo si riuniscono alcune decine di nostalgici fascisti che, tra marce militari, saluti romani e piccoli comizi, ricordano i repubblichini che in quel battaglione, in camicia nera, combatterono, al fianco delle forze naziste, contro le truppe angloamericane sbarcate nel 1944 ad Anzio, anche nelle campagne di Aprilia;

la concomitanza con la celebrazione della liberazione genera così, ogni anno, due manifestazioni praticamente sulla stessa piazza, creando momenti di forte tensione che possono essere tenuti sotto controllo solo con la cospicua presenza delle forze dell'ordine;

considerato che:

il 25 aprile rappresenta la festa nazionale della liberazione dalla dittatura e dall'oppressione nazifascista;

l'interrogante, le associazioni e i cittadini democratici e antifascisti di Aprilia, e non solo, ritengono vergognoso e offensivo nei confronti della Resistenza, della Costituzione e della nostra Repubblica, che questa commemorazione si tenga proprio durante la celebrazione del 25 aprile, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del ripetersi dell'episodio;

se non ritenga opportuno assumere iniziative affinché le Prefetture monitorino con la massima attenzione ogni manifestazione pubblica palesemente inneggiante alla dittatura nazi-fascista che possano cagionare problemi di ordine pubblico, specie in momenti fondamentali della vita repubblicana qual è quello della celebrazione del 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, anche valutando se negare lo svolgimento della stessa ove ne ricorrono i presupposti;

se infine non ritenga opportuno e urgente intervenire tempestivamente sul prefetto di Latina per evitare che tale manifestazione si svolga, ancora una volta, in concomitanza con la festa della liberazione.

(3-02777)

FABBRI, BAROZZINO, BILARDI, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FUCKSIA, MUNERATO, PELINO, ROMANO, SAGGESE, SERAFINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), all'art. 1, comma 475, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica" di Avellino;

la medesima disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le somme;

considerato che:

a tutt'oggi, nonostante la scadenza del termine dei 90 giorni previsti, i decreti attuativi non sono stati ancora emanati e, conseguentemente, non sono state ancora individuate le amministrazioni competenti a cui destinare le dotazioni previste dal fondo;

l'esposizione della collettività ad ambienti inquinati determina un altissimo rischio per la salute; preoccupa particolarmente la situazione in cui da anni versa lo stabilimento, situato proprio all'interno del centro abitato di Avellino, a pochi metri in linea d'aria dagli insediamenti abitativi, dove da anni giacciono 530 cubi di cemento-amianto e dove la stessa struttura e l'impianto contengono amianto;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nell'ambito del procedimento penale n. 2899/09 RGNR per i reati di disastro colposo, omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di atti di ufficio, ha nominato il sindaco di Avellino e il presidente della Regione Campania custodi giudiziari dell'area, con il compito di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dall'amianto;

considerato, inoltre, che:

nonostante siano trascorsi 30 anni dalla chiusura dello stabilimento, nonostante il gravissimo pericolo

connesso all'incontrollato e permanente deposito sia ben noto e del tutto evidente, la situazione permane in tutta la sua gravità e continua a provocare danni all'ambiente e alla salute dei cittadini; in tale area l'incidenza di malattie tumorali collegate direttamente al grave inquinamento ambientale rimane altissima e ha già interessato oltre 200 lavoratori, le loro famiglie e l'intera comunità avellinese; la bonifica dell'area risulta ormai indifferibile;

ulteriori ritardi nella messa in sicurezza e bonifica del sito rischiano di comportare ulteriori gravi danni alla salute dei cittadini e all'ambiente,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui ad oggi non si è provveduto all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 1, comma 475, della legge di stabilità per il 2016;

quale sia lo stato di elaborazione di tali decreti e, in considerazione dei gravissimi danni che l'inquinamento ambientale sta arrecando ai cittadini e all'ambiente, se non si ritenga di dover procedere con la massima sollecitudine alla loro emanazione, anche al fine di individuare le amministrazioni competenti destinatarie della dotazione finanziaria, presupposto necessario per l'avvio della procedura di bonifica.

(3-02779)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ORELLANA, BATTISTA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone disabili, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

la centralità della famiglia nella cura della malattia e nella tutela della salute risulta essere un dato consolidato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ma è opportuno tenere conto della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i disabili, nonché delle difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel tempo;

considerato che:

alle famiglie dei disabili gioverebbe, innanzitutto, poter accedere, su richiesta, al pensionamento anticipato e, come suggerito dalle associazioni delle famiglie dei disabili, dall'attuazione di tali misure deriverebbero indubbi vantaggi economici anche per lo Stato;

per quanto riguarda il settore pubblico, il risparmio deriverebbe dall'eliminazione dei costi dovuti per supplenze e per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipendente pubblico per assistere il familiare disabile;

l'accoglimento della proposta è altresì auspicabile dal momento che il soggetto disabile potrebbe essere assistito nell'ambito familiare, invece che essere affidato ad appositi istituti, i cui costi ricadono principalmente sulle casse dello Stato;

tenuto conto che:

l'art. 1, comma 265, lettera *d*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), consente di fare richiesta per il pensionamento anticipato a 2.000 soggetti lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

il comma esclude, però, i genitori che nel 2011 si trovavano in permesso, ai sensi della legge n. 104, per la stessa finalità di assistere il figlio gravemente disabile;

la domanda presso l'INPS per poter rientrare nei 2.000 soggetti beneficiari del pensionamento anticipato doveva essere presentata entro il 1° marzo 2016,

si chiede di sapere:

quante siano le domande di pensionamento valide presentate presso l'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma

265, lettera *d*), della legge n. 208;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, qualora le domande presentate risultassero inferiori al tetto previsto di 2.000 soggetti, intervenire con un apposito provvedimento normativo, utilizzando l'istituto dei "vasi comunicanti", per estendere la platea dei beneficiari anche ai genitori che nel 2011 fruivano dei permessi previsti dalla legge n. 104 per assistere il figlio gravemente disabile, anziché del congedo biennale.

(4-05651)

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, GIARRUSSO, CASTALDI, PAGLINI, DONNO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in queste settimane, la stampa rende note, aggiungendo quotidianamente elementi nuovi e nuovi nomi, inchieste da cui emergono fatti di una certa gravità, che rivelano pericolosi intrecci tra l'industria e comparti della difesa. L'inchiesta sul petrolio, avviata dalla Procura di Potenza, sta facendo emergere un sistema *do ut des*, in grado di assicurare "vantaggi convergenti" ad alte cariche militari, a consulenti vicini al Ministro in indirizzo e ad appartenenti al mondo industriale. Il dato inquietante, a giudizio degli interroganti, è che imprenditori riescano ad accordarsi facilmente con ufficiali del calibro di De Giorgi ed ottenere commesse facilmente, ovvero senza gare ad evidenza pubblica, di un certo valore economico. Ci si riferisce, in particolare, alla società Aeronautical service a cui De Giorgi avrebbe affidato direttamente (si veda un articolo su "la Repubblica" del 12 aprile 2016) la realizzazione di una super imbarcazione per una spesa che ammonta a 30 milioni di euro;

nelle intercettazioni di De Giorgi, riportate anche dal quotidiano "Il Tempo" del 9 aprile, si comprenderebbe, a parere degli interroganti, che la stessa elaborazione del "Libro Bianco per la difesa", approvato in aprile 2015, sarebbe stata inquinata da interessi personali. Infatti, si dedurrebbe dalle affermazioni dello stesso ammiraglio che nella redazione di questo documento si fosse aperto un vero e proprio campo di battaglia tra alte cariche delle forze armate, aspiranti ad ottenere la valorizzazione del loro comparto, al fine evidente di acquisire la parte più consistente delle risorse finanziarie a propria disposizione;

nell'articolo del quotidiano "Il Tempo" si legge: «Sono tante le manovre messe in campo dal Capo di Stato maggiore della Marina Giuseppe De Giorgi per avere la fetta più ampia possibile degli stanziamenti previsti nel "libro bianco" della Difesa. L'ammiraglio (...) teme che il documento presentato ad aprile 2015 per la sicurezza internazionale e la difesa avrebbe comportato una riduzione del business delle navi. L'alto ufficiale della Marina ne parla al telefono con Cristiana Pagni (una imprenditrice sua amica) il 18 giugno e le "riferisce di averne parlato persino con il Presidente della Repubblica (...). L'intenzione dell'ammiraglio di attivare tutti i canali possibili a lui favorevoli, sia politici, che imprenditoriali, emerge da un sms ricevuto il 16 giugno 2015 dall'onorevole Guido Crosetto, ex Sottosegretario alla difesa del governo Berlusconi poi passato in Finmeccanica. "Dobbiamo parlare sulla possibilità di usare fondi di coesione per seconda tranne legge navale"»;

l'interesse dei "pezzi grossi" del Dicastero, coinvolti nell'elaborazione del Libro bianco, a parere degli interroganti, appare molto lontano da quello perseguito da questo importante documento di riorganizzazione dell'amministrazione della difesa, secondo canoni di efficienza ed efficacia, e dunque dal bene pubblico in generale. Ciò si evidenzia da queste altre affermazioni di De Giorgi, riportate dallo stesso articolo di stampa citato: «L'interesse è sempre il "libro bianco" e che il Ministero trovi più soldi per le altre forze armate: "Anche perché io ho visto l'attivismo di Ludovisi (comandante di squadra aerea dell'Aeronautica) nel discorso degli elicotteri... come è riuscito a far breccia con la Ministra, a far mettere quasi sullo stesso piano 3 elicotteri contro 9, 25 ore contro 150 ore di volo della Marina... e a questo punto questo signore si trova lì e nel libro bianco ci scrive quello che vuole". Anche il generale Graziano è "colpevole" secondo De Giorgi di tenere troppo alle altre Armi, per questo avrebbe valutato anche l'ipotesi di denunciarlo per mobbing"»;

considerato che:

il Libro bianco rappresenta «un punto di svolta per la riorganizzazione delle Forze Armate che, a partire da questo testo, dovranno rivedere il proprio assetto, in modo da adattarsi al contesto

geopolitico odierno ed alla nuova visione strategica» ("L'Indro" del 31 dicembre 2015); il Libro bianco costituisce la linea guida a cui il Governo si ispira nella sua attività legislativa, finalizzata proprio a riorganizzare questo comparto secondo, stando alle affermazioni del Ministro in più contesti, un nuovo modello di difesa più snello ed efficiente; nell'audizione del 2 ottobre 2014 presso la 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, avente ad oggetto "Comunicazioni del Governo sulle Linee guida del futuro Libro Bianco della Difesa e relativo impatto sui programmi d'arma", il Ministro in indirizzo rese note che aveva ritenuto indispensabile che «nel processo fosse coinvolta anche la più ampia comunità scientifica, industriale, sociale e culturale del Paese». Le linee guida per la realizzazione del Libro bianco, a detta del Ministro, rappresentano «il momento di sintesi iniziale dei grandi interrogativi e delle sfide da affrontare, che sono emerse dal lavoro degli esperti incaricati». In quell'occasione infine, il Ministro ha dichiarato: «il gruppo che abbiamo attivato è redazionale. Stiamo utilizzando tanti esperti. Vi è poi il gruppo, che incontrerete, che sta raccogliendo tutti i contributi. Lo abbiamo realizzato in modo strutturato, ossia organizzando dei convegni affinché professori universitari ed analisti potessero offrire il proprio contributo»; il Movimento 5 Stelle, proprio in merito al *team* degli esperti coinvolti, oltre ad interventi in Senato presso la Commissione e l'Aula, presentò un'interrogazione indirizzata al Ministro (3-01389 del 5 novembre 2014), proprio al fine di approfondire quale fosse il numero e la composizione dell'asserito gruppo di esperti, quali i criteri seguiti per la scelta, i titoli posseduti, i relativi e formali atti di incarico, nonché gli eventuali costi sostenuti. Nell'atto si richiedevano anche delucidazioni sugli incontri informali che il Ministro aveva affermato, in occasione della citata audizione, avere intrattenuto con accademici, esponenti dell'industria, esperti di economia e finanza. In sostanza, gli interroganti, senza ottenere mai risposta, volevano verificare la qualità e l'integrità dei redattori di un documento così importante per il Paese;

alla luce dei fatti di rilevanza giudiziaria che stanno emergendo, l'interesse manifestato nell'atto di sindacato ispettivo verso il *team* di esperti che ha contribuito alla stesura del Libro bianco appare quanto mai opportuno. Infatti, a parere degli interroganti, sarebbe necessario comprendere se le linee stabilite in quel testo siano solo il risultato di una convergenza di interessi "personalii" dei partecipanti alla sua redazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire i nominativi di coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito a redigere il Libro bianco della difesa;

se non intenda, alla luce di quanto sta emergendo dalle inchieste giudiziarie in corso, rivederne i contenuti, per valutare se determinate scelte siano realmente orientate all'interesse del Paese e non ad interessi personali o di categoria.

(4-05652)

MUNERATO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il tirocinio formativo attivo (TFA), previsto con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è stato istituito per sostituire la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e costituire, quindi, l'unica via possibile per l'abilitazione alla professione di insegnante, sulla base del fabbisogno regionale per ogni classe di concorso determinato dalla previsione dei pensionamenti;

le prove selettive per l'accesso ai TFA hanno avuto inizio solo a decorrere dall'estate 2012, mentre dalla fine di quell'anno e fino all'estate 2013, si sono svolti i relativi corsi;

la selezione per accedere ai TFA è stata particolarmente dura ed impegnativa: basti pensare che su 21.000 posti disponibili hanno partecipato al concorso 150.000 aspiranti e, dopo la selezione nazionale e le 2 prove, scritta e orale, proposte dalle singole università, sono stati ammessi al primo ciclo di TFA appena circa 11.000 aspiranti insegnanti;

è opportuno ricordare che gli abilitati TFA non soltanto hanno superato un concorso, ma hanno anche dovuto frequentare 6 mesi di formazione a proprie spese (minimo 2.500 euro);

all'epoca, però, l'importanza di acquisire il titolo TFA consisteva nell'avere la garanzia di iscrizione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto e, di conseguenza, la priorità nell'assegnazione delle

supplenze, a partire da quelle annuali, rispetto ai laureati non abilitati della terza fascia delle stesse graduatorie;

infatti la nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero del 10 aprile 2013 (protocollo di uscita n. 000839), indirizzata ai direttori degli uffici scolastici regionali e ai rettori, invitava le università sede di TFA a concludere il percorso formativo entro la fine di luglio 2013, in modo da garantire agli abilitati la possibilità di fruire del titolo fin dall'anno scolastico 2013/2014;

non solo sembra che la nota sia stata completamente disattesa dal Ministero, con l'inevitabile conseguenza che il titolo TFA è risultato inservibile per un intero anno scolastico, ma addirittura sarebbe stato ulteriormente penalizzato dall'effetto del decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, con cui si sono istituiti i percorsi abilitanti speciali (PAS) per ottenere l'abilitazione senza selezione all'ingresso, riservati a coloro che avessero almeno 3 anni di anzianità di servizio;

tenuto conto che ai fini del conteggio dei 3 anni di anzianità è sufficiente avere maturato un solo anno di servizio nella classe di concorso in cui si intende abilitarsi, essendo ammesso il riconoscimento anche del servizio prestato nelle scuole paritarie in un arco temporale di riferimento, alquanto ampio, che va dal 1999 al 2013, ne è conseguito che alla data del 5 settembre 2013, termine ultimo per l'iscrizione ai corsi, il numero dei futuri PAS risultava essere di 60.000 unità, circa 6 volte quello degli abilitati TFA;

per i titolati TFA tutto ciò è suonato come "oltre al danno la beffa", poiché, nei fatti, è accaduto che i soggetti abilitati con i TFA non hanno insegnato in precedenza, perché sopravanzati nelle graduatorie dai non abilitati con più anzianità, e tuttora non possono insegnare, perché questi ultimi sono stati posti nelle condizioni di abilitarsi in tempo con l'aggiornamento delle graduatorie;

le ingiustizie prodotte dalla legge "buona scuola" (legge n. 107 del 2015) sono a tutti noti: i titolati TFA, nonostante si tratti di docenti selezionati sul merito, tramite concorso e su fabbisogno, sono stati esclusi dal piano assunzioni, previsto nel provvedimento con la richiesta di dover sostenere un ulteriore concorso per avere diritto al ruolo;

ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, infatti, è previsto un nuovo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato in cui sono valorizzati, fra i criteri valutabili in termini di maggior punteggio, insieme al «titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico», anche «il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado»; con il comma 96, lettere a) e b);

è del tutto ovvio, a parere dell'interrogante, quanto il criterio del fabbisogno sulla base del quale sono stati banditi i 2 cicli TFA, già conclusi, risulti essere screditato, dal momento che il suddetto bando contempla, per alcune classi di concorso, un numero di cattedre inferiore al numero complessivo degli abilitati TFA e per altre non ne prevede affatto, sottraendo ai docenti *ad hoc* selezionati la possibilità di un qualunque canale di reclutamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, per porre fine alle iniquità di trattamento, adottare opportuni provvedimenti di propria competenza atti a prevedere la definizione di un secondo canale di assunzione a tempo indeterminato, mediante scorriamento delle graduatorie, per gli abilitati TFA, il cui *iter* abilitativo sostenuto è equiparabile a tutti gli effetti ad una procedura concorsuale;

se, sempre nell'ottica di rimediare a contraddizioni ed ingiustizie, non ritenga doveroso intervenire, con atti di propria competenza, per garantire anche il reclutamento degli abilitati PAS e dei laureati con SFP.

(4-05653)

SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno* - Premesso che:

nel territorio della provincia di Latina risale allo scorso mese l'ultimo episodio di maltrattamenti perpetrati a danno dei fanciulli all'interno di strutture loro dedicate, quali asili nido o scuole primarie;

al termine di una dettagliatissima indagine, eseguita anche mediante l'ausilio di supporti audiovisivi, la squadra mobile della Questura di Latina ha eseguito l'ordinanza dispositiva della misura cautelare a carico di 2 insegnanti della scuola per l'infanzia "Manfredini" di Latina, accusate del reato di maltrattamento con l'aggravante di aver commesso il fatto abusando dell'autorità, nonché delle relazioni d'ufficio;

le insegnanti, invero, venivano riprese mentre erano intente a compiere una serie di violenze fisiche a danno dei bambini che non obbedivano, strattandoli ed umiliandoli, così come venivano mortificati e minacciati quando non ottemperavano a quanto loro intimato;

quanto appena descritto sarebbe solo l'ultimo avvenimento in tal senso nella provincia di Latina: occorre, infatti, ricordare come già nel luglio 2015 2 insegnanti erano state allontanate da una scuola per l'infanzia del Comune di Terracina. In tale occasione, ancora una volta, grazie all'impiego di microspie e telecamere per intercettazioni audio-video, sono state filmate le 2 donne intente a minacciare e insultare i fanciulli di età compresa tra i 3 e i 5 anni, giungendo addirittura a percuoterli. Anche in questo caso, le 2 insegnanti dovranno rispondere del reato di maltrattamenti verso i minori loro affidati;

considerato che:

gli episodi richiamati non sono che una minima parte di quanto accade quotidianamente nelle scuole italiane che, invece di configurarsi quali luoghi di educazione ed istruzione, spesso paiono assumere i connotati di ambienti deputati alla diseducazione ed alla manifestazione di fenomeni violenti;

l'ultima vicenda risale all'11 aprile 2016, allorquando la Polizia di Grosseto ha tratto in arresto 3 insegnanti della scuola per la prima infanzia "L'Albero Azzurro", accusate, anch'esse, di maltrattamenti ai danni dei fanciulli e di abbandono di minore. Anche in questo caso, l'impiego e l'utilizzo di strumenti di registrazione audiovisiva hanno consentito l'acquisizione di riscontri inconfondibili in merito alle accuse di maltrattamenti: le maestre sarebbero ricorse a maniere molto brusche per costringere i bambini a mangiare, giungendo anche ad imboccarli forzatamente; i fanciulli particolarmente agitati, in particolare, venivano portati nella sala dormitorio dove venivano lasciati a terra, da soli, senza alcun controllo, anche per un tempo prolungato. Dalle videoriprese si ha avuto modo di notare, inoltre, che le educatrici erano solite afferrare i bambini, strattandoli e trascinandoli di peso; urla ed invettive sarebbero state all'ordine del giorno, allo scopo di farli tacere o imporre loro i vari comportamenti di volta in volta oggetto di coercizione;

i comportamenti posti in essere dalle educatrici ed insegnanti parrebbero essere l'elemento distintivo di ognuna di tali vicende: punizioni corporali, violenze verbali, ingiurie, minacce, mortificazioni lesive della dignità personale ricorrono costantemente in tutte le ordinanze di custodia cautelare, e, oltre a costituire un reato, incidono fortemente, in modo negativo, e spesso incontrovertibile, sul sano e regolare sviluppo psichico dei bambini;

considerato inoltre che come enunciato nella Carta europea dei diritti del fanciullo e come si legge nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, revisionata nel 1989, in particolare quanto enunciato nel settimo principio, "il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di egualianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, nonché delle stime del diligente fenomeno cui quasi quotidianamente ormai si assiste, in tutto il territorio nazionale, all'interno di istituti preposti alla cura e all'istruzione dei minori;

quali iniziative intendano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adottare al fine di contrastare tali condotte;

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di equilibrio e ponderatezza degli insegnanti, non ritenga ragionevole la somministrazione, all'atto dell'immissione in ruolo, di *test* psico-attitudinali del personale docente, nonché che esso sia riproposto con cadenza almeno decennale;

se non ritenga di dover, tra le misure intraprese atte a contrastare il fenomeno del maltrattamento dei minori, adoperarsi affinché siano installate presso le scuole per l'infanzia, nonché negli istituti primari, strumentazioni audiovisive che consentano un monitoraggio delle condotte degli insegnanti e contribuiscano a garantire il corretto esercizio dei diritti del minore.

(4-05654)

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, LEZZI, PUGLIA, SANTANGELO, GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

un'agenzia "Ansa" del 12 aprile 2016 riporta la notizia che "L'Austria fa sul serio e avvia al Brennero i lavori per una barriera anti-migranti. La struttura avrà una lunghezza di 250 metri e comprenderà l'autostrada, come anche la strada statale. (...) Da tempo Vienna aveva annunciato l'intenzione di un management di confine al valico italo-austriaco, seguendo l'esempio di Spielfeld, al confine con la Slovenia, dove i varchi per i migranti sono limitati da recinzioni. Dopo la chiusura della rotta balcanica e l'arrivo della bella stagione, il Governo austriaco teme un incremento dei flussi migratori dalle coste del Mediterraneo";

al riguardo, anche un articolo dello stesso giorno, tratto da "Il Sole-24ore" comunica che "Il muro - ha detto il capo della polizia tirolese Helmut Tomac - servirà per limitare, in caso di necessità, l'accesso degli stranieri provenienti dall'Italia. (...) Dopo vent'anni dall'entrata in vigore di Schengen verrà ripristinato un posto di blocco, una specie di check point, dove i gendarmi austriaci saranno incaricati di controllare i documenti di chi passa, comprese ispezioni e operazioni di smistamento degli stranieri. Si tratta dell'ottava reintroduzione temporanea di controlli ai confini interni nell'area Schengen iniziata il 26 novembre del 2015 con la Norvegia, seguita dalla Danimarca, il Belgio, la Francia, la Svezia, la Germania e infine l'Austria con il confine sloveno e ungherese e ora con quello italiano";

dalla lettura del "The Post Internationale" nello stesso giorno risulta agli interroganti, inoltre, che "Dal momento che la rotta dei Balcani è stata chiusa in base all'accordo tra Unione europea e Turchia, Vienna ha chiuso le frontiere con l'Italia, prevedendo che nelle prossime settimane il flusso dei migranti in arrivo sulle coste italiane aumenterà sensibilmente e di conseguenza quello verso l'Austria";

una precedente sospensione del trattato, da parte francese, ha provocato una vera e propria emergenza sulla frontiera italiana e sull'intera città di Ventimiglia, in particolare durante i mesi estivi, causando enormi disagi alla popolazione residente, ai traffici da e per la Francia e ai migranti stessi, costretti ad accamparsi alla meno peggio;

considerato che:

alcuni Stati membri dell'Unione europea, fra i quali Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, nel 1985, hanno sottoscritto un primo accordo di Schengen, finalizzato ad assicurare la libera circolazione di merci e persone e la progressiva abolizione di frontiere comuni;

risale al 1990 la firma della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, alla quale hanno aderito, oltre ai firmatari originari dell'accordo, anche Italia (1990), Spagna, Portogallo e Grecia (1992), Austria (1995), Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda (1996) e successivamente Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica ceca, Malta (2004), Svizzera (2004) e Liechtenstein (2008), accordi sorti all'inizio al di fuori dell'ordinamento comunitario, tanto da non vincolare in maniera automatica tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ma solo quelli che avevano espressamente dato la loro adesione;

l'applicazione degli accordi prevede l'attuazione di una politica comune dei Paesi europei in tema di asilo ed immigrazione, di controllo alle frontiere, di disciplina dei visti di ingresso e di cooperazione

giudiziaria e tra polizie in materia penale e di estradizione; dalle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016, con riguardo al tema migrazione, emerge quanto segue: "In risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'UE, l'obiettivo deve essere: contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen. (...) È importante ripristinare in modo concertato il normale funzionamento dello spazio Schengen, con pieno sostegno agli Stati membri che fanno fronte a circostanze difficili. Dobbiamo ripristinare una situazione in cui tutti i membri dello spazio Schengen applichino appieno il codice frontiere Schengen e respingano alle frontiere esterne i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso o che non hanno presentato domanda d'asilo sebbene ne abbiano avuto la possibilità, tenendo conto al tempo stesso delle specificità delle frontiere marittime, anche con l'attuazione dell'agenda UE-Turchia"; considerato inoltre che il nostro Paese ha assunto la *leadership* del consorzio dei 14 Paesi, fra cui l'Austria, che hanno aderito alla realizzazione del programma regionale di sviluppo e protezione per il nord Africa, lanciato dalla Commissione europea, di cui fanno parte Tunisia, Algeria, Marocco, Libia ed Egitto e, limitatamente ad alcune attività, anche Niger e Mauritania;

considerato infine che:

si apprende da notizie pubblicate su "Il Messaggero" di stampa del 13 aprile 2016 che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Gentiloni, ed il Ministro dell'interno, Alfano, avrebbero inviato una lettera congiunta al commissario europeo per la migrazione e gli affari interni dell'Unione europea, Avramopoulos, sottolineando che "Le misure annunciate" dall'Austria al Brennero "inducono a chiedere con estrema urgenza la verifica da parte della Commissione della loro compatibilità con le regole del Codice Frontiere Schengen e con i principi generali di necessità, proporzionalità e leale cooperazione". Inoltre, "la decisione dell'Austria di ripristinare i controlli interni con l'Italia non appare suffragata da elementi fattuali" e "la reintroduzione di controlli e/o di barriere tecniche non può in alcun modo essere considerata proporzionata";

il Ministro dell'interno austriaco, Johanna Mikl-Leitner, in una dichiarazione all'agenzia di stampa Apa, ha giudicato non comprensibile l'agitazione in Italia per l'avvio dei lavori per la costruzione di una barriera anti-migranti al confine del Brennero;

il ministro Alfano da Washington, parlando con la stampa italiana, ha precisato: "La decisione, se fosse vera, sarebbe inspiegabile e ingiustificabile". "Negli ultimi mesi sono stati più numerosi i casi di immigrati passati dall'Austria all'Italia che non viceversa. Noi abbiamo un sistema di controlli e di registrazione efficace". "Abbiamo un grande rispetto per la sovranità dell'Austria ma abbiamo anche un grande rispetto per l'unità europea e in particolare per la circolazione libera e sicura", ha sottolineato. "La soluzione non è costruire barriere perché non creano maggiore sicurezza, anche alla luce del lavoro che abbiamo fatto in questo campo", come si legge sull'articolo citato de "Il Messaggero",

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Governo, nei limiti delle proprie attribuzioni e d'intesa con le istituzioni europee, al fine di proteggere gli accordi citati e l'"acquis di Schengen", quale insieme di norme e disposizioni volte a favorire la libera circolazione dei cittadini all'interno del cosiddetto spazio Schengen, regolando i rapporti tra gli Stati che hanno siglato la convenzione;

quali azioni intenda avviare per evitare la chiusura della frontiera italo-austriaca, il cui impatto sarebbe devastante sull'economia italiana, considerato che la medesima scelta deve essere considerata sempre una misura puramente residuale, legata a situazioni emergenziali e contingenti, che al momento non possono dirsi sussistenti;

se, in previsione dei flussi di migranti e dei derivanti disagi anche al traffico merci e passeggeri, si intenda procedere a misure straordinarie per garantire un'adeguata assistenza umanitaria presso il valico, al fine di evitare il ripetersi di situazioni simili a quelle già tristemente vissute a Ventimiglia nell'estate 2015;

se ritenga che la descritta iniziativa dell'Austria, unitamente ad altre simili, possa instaurare una nuova

consuetudine in Europa, che porterebbe alla permanenza dei migranti nel nostro Paese e, di conseguenza, quali iniziative intenda intraprendere, presso le competenti sedi europee, affinché ogni chiusura di frontiera venga considerata come una forma di accanimento, assumendo le relative misure diplomatiche per superare la non circolazione dei migranti verso il nord Europa.

(4-05655)

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 18 gennaio 2016, la signora P.C. è stata ricoverata al decimo piano, presso la fondazione "policlinico Agostino Gemelli" di Roma, per rimozione di bendaggio gastrico; successivamente la paziente è stata trasferita, dal primario professor Antonio Gasbarrini, nel reparto di Medicina interna epatologia e gastroenterologia (al sesto piano L), per inquadramento clinico internistico, ove è rimasta vittima di un incidente gravissimo;

il 6 febbraio successivo, la paziente ha bevuto dell'acqua da una bottiglia "Vera Nestlè", che le era stata consegnata, con il pasto, la sera precedente, per assumere la terapia mattutina alla presenza e con l'aiuto della signora E. D. M., vicina di letto, la quale le ha aperto la bottiglia sigillata, in modo che la paziente potesse bere;

la paziente si è immediatamente accorta che la bottiglia di acqua conteneva in realtà altri liquidi, probabilmente sapone o differenti sostanze nocive, che ha cercato prontamente di espellere; in seguito a ciò ha iniziato a sentirsi molto male per diverse ore;

a seguito dell'evento citato è subito accorso ed intervenuto il primario Antonio Gasbarrini, che ha prontamente sequestrato la bottiglia e contattato l'ispettore di turno, avvocato Giuseppe Vetrugno, il quale ha consegnato il contenitore ai laboratori preposti per farne analizzare il contenuto; sul luogo sono altresì sopraggiunti i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), chiamati dalla paziente;

attualmente, la bottiglia incriminata è custodita presso i laboratori dell'istituto di medicina legale dell'Università cattolica del sacro cuore, fondazione policlinico Gemelli;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

la fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli" ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, come previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

il consiglio di amministrazione ha nominato l'organismo di vigilanza (OdV), organo a cui è affidato il compito di vigilare su funzionamento, osservanza e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, il cui obiettivo è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire i reati previsti dal decreto citato;

risulta all'interrogante che l'appalto istituito dal policlinico Gemelli di Roma per l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione del servizio di ristorazione è stato aggiudicato dall'azienda Serenissima ristorazione SpA per un periodo di 10 anni;

il servizio prevede la fornitura di pasti per i pazienti, i dipendenti, gli studenti e gli ospiti convenzionati della struttura sanitaria,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se il direttore sanitario sia a conoscenza dell'accaduto;

se siano già pervenuti i risultati delle analisi da parte dei Carabinieri dei Nas e degli organi preposti alla vigilanza e controllo;

se intenda adottare misure di propria competenza volte alla prevenzione di incidenti simili che minano la già precaria condizione di salute dei pazienti ricoverati presso gli istituti ospedalieri.

(4-05656)

MARCUCCI, CANTINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

lo studente Giulio, di 14 anni, affetto da sindrome autistica, frequenta la terza media in una scuola

pubblica di Livorno;

recentemente è stata organizzata una gita scolastica, a quanto pare senza informare la famiglia di Giulio, il quale si sarebbe così presentato in classe per le lezioni senza trovare né i propri compagni, né i professori;

constatato altresì che:

a dare notizia di ciò è stata l'associazione "Autismo Livorno" *onlus*, che ha rilanciato un messaggio su "Facebook", scritto come se a parlare fosse Giulio, che però non può né leggere né scrivere: "La mia classe oggi è in gita, io no... Nessuno ha avvisato la mia famiglia quindi sono andato a scuola regolarmente e mi sono trovato solo. Peccato mi sarebbe piaciuto molto passare una giornata all'aria aperta, con i miei compagni, in pullman, mi piace tanto il pullman... Ma qualcuno ha deciso che questa giornata non era adatta per me";

la notizia è stata inoltre diffusa dai quotidiani locali e nazionali, senza peraltro rendere pubblici il cognome dell'alunno e la denominazione dell'istituto scolastico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'accaduto e quali misure intenda adottare, al fine di verificare i motivi per i quali non è stata informata la famiglia dell'alunno sulla gita della classe e, più in generale, quale sia il percorso educativo e il livello di attenzione rivolto all'alunno.

(4-05657)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02774, del senatore Orellana, sulla responsabilità professionale dei medici;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02775, del senatore Dalla Zuanna ed altri, su nuove attività di scavo e disboscamento degli argini del fiume Brenta, specie in provincia di Padova.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.